

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il presente fascicolo è integrato con gli errata corrige pubblicati
nei Bollettini delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 663 del 16 aprile 2026,
n. 664 del 17 aprile 2026 e n. 667 del 22 aprile 2026*

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	77
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	85
GIUSTIZIA (II)	»	95
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	123
DIFESA (IV)	»	134
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	137
FINANZE (VI)	»	191
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	211
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	233

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+Europa.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	248
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	255
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	279
AFFARI SOCIALI (XII)	»	293
AGRICOLTURA (XIII)	»	307
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	314
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	321
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	322
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	323
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	324
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	326
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	327
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	329
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	331
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	332

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia. Atto n. 383 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente della III Commissione, Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego di Cremonago.

La seduta comincia alle 8.45.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia. Atto n. 383.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 10 marzo 2026.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Ricorda che il termine per l'espressione del parere, dopo essere stato prorogato, è scaduto il 26 marzo scorso.

Avverte, quindi, che la Commissione Bilancio della Camera ha reso i propri rilievi

il 14 aprile 2026 e che la Commissione Affari esteri e Difesa del Senato ha espresso parere favorevole sull'atto lo scorso 24 marzo.

Invita, quindi, i relatori ad illustrare la proposta di parere.

Giangiacommo CALOVINI (FDI), *relatore per la III Commissione*, anche a nome del collega Carrà, *relatore per la IV Commissione*, formula ed illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) fa presente che l'audizione dell'Ammiraglio Ottaviani, Direttore della Direzione nazionale degli armamenti, svolta il 1° aprile scorso, ha sollevato quesiti che sono già all'attenzione dell'opinione pubblica e dei competenti organi giudiziari; in particolare, se, da un lato, è condivisibile l'obiettivo di rafforzare la cooperazione bilaterale con l'Indonesia nell'ambito della difesa, dall'altro, suscita riserve la possibilità di affidare ad un intermediario privato – l'impresa Drass – la gestione operativa delle procedure connesse alla cessione gratuita della portaerei: infatti, come confermato dallo stesso Ammiraglio, non è accaduto in passato che

soggetti privati venissero coinvolti in tali attività.

Suscita altresì interrogativi il fatto che un plastico della Nave Garibaldi, affiancata da due sommergibili della Drass, fosse già presente all'*Expo* difesa organizzato dall'Indonesia a giugno 2025, dunque prima dell'avvio della procedura di cessione gratuita della portaerei.

Dichiara che, allo stato, il voto del proprio Gruppo sulla proposta di parere presentata dei relatori non può che essere contrario e invita il Governo ad un supplemento di riflessione, ma soprattutto a fornire i necessari chiarimenti rispetto ad una procedura che appare viziata da rilevanti elementi di opacità: al riguardo, rileva l'opportunità di trasmettere agli organi parlamentari tutta la corrispondenza intercorsa con la controparte indonesiana, incluse le missive menzionate in diversi articoli di stampa ma mai portate a conoscenza dei membri delle Commissioni.

Mario PERANTONI (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Amendola, ricorda che il proprio Gruppo aveva richiesto l'audizione del Ministro Crosetto e dell'amministratore delegato di Drass, al fine di esaminare le criticità emerse; a suo avviso, in assenza di queste ulteriori attività di approfondimento, sarebbe opportuno rinviare il voto sulla proposta di parere.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) invita il sottosegretario Perego di Cremona a fornire i chiarimenti richiesti, con particolare riferimento alle procedure adottate dalle strutture del Ministero della Difesa nell'istruttoria relativa alla cessione di Nave Garibaldi; solo in caso di risposte esaurienti su questi punti, a suo avviso, sarà possibile procedere all'espressione del parere.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni dei colleghi, ritiene del tutto anomalo che alcune comunicazioni della controparte indonesiana siano state trasmesse attraverso canali non istituzionali. Suscita altresì riserve il coinvolgimento di un soggetto privato – a scapito

di altri, eventuali concorrenti – come intermediario fra gli Stati, tenuto conto che la società Drass aveva già in corso una commessa per la vendita di sommergibili all'Indonesia. Al riguardo, rileva l'opportunità di audire un rappresentante della controparte indonesiana per chiarire le ragioni che hanno indotto a selezionare tale impresa.

Nicola CARÈ (PD-IDP) ribadisce l'anomalia di affidare a un privato l'intermediazione tra due Governi, nonché di utilizzare canali non ufficiali per trasmettere le comunicazioni: tenuto conto che Nave Garibaldi rappresenta un patrimonio pubblico, è opportuno che l'opinione pubblica sia informata, senza reticenze od opacità, sui vari passaggi procedurali connessi alla sua cessione all'Indonesia.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO, in premessa, ribadisce che Nave Garibaldi è stata posta nella posizione amministrativa di riserva, a decorrere dal 31 dicembre 2024, in ragione del raggiungimento del termine del ciclo di vita operativo e della sopravvenuta obsolescenza tecnico-operativa. Fa presente, altresì, che la cessione consente di evitare i rilevanti costi di mantenimento attualmente sostenuti dalla Marina Militare, che per l'anno 2025 sono stati quantificati in circa 5 milioni di euro, e che, qualora l'unità non fosse ceduta, la stessa Marina militare dovrebbe avviare la procedura di alienazione finalizzata alla successiva demolizione, con costi complessivi quantificabili in circa 18,7 milioni di euro. Rileva, inoltre, che è stata esclusa l'eventualità di trasformarla in polo museale.

Evidenzia, quindi, che l'attività di cooperazione in ambito militare con l'Indonesia è particolarmente intensa, come confermato dalle commesse ricevute da Fincantieri per la vendita di altri mezzi militari, nonché da una intensa attività di *naval diplomacy*. Tale cooperazione, realizzata nel quadro dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e l'Indonesia, è stata sancita dalla firma, il 1° ottobre 2025, di una Lettera d'intenti tra i rispettivi Ministeri

della Difesa, seguita dalla sottoscrizione di un *Joint Statement*.

Fa presente che, una volta completata la procedura di cessione, la portaerei sarà oggetto di un'attività di *refitting* che potrebbe coinvolgere diverse aziende italiane.

In conclusione, chiarisce che la citata lettera della controparte indonesiana, inviata a settembre 2025, è stata giudicata irricevibile, in quanto non pervenuta attraverso canali ufficiali.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) chiede al sottosegretario di chiarire se il Ministero della difesa abbia ricevuto altre manifestazioni di interesse, oltre all'Indonesia, sulla Nave Garibaldi. Ribadisce, altresì, la richiesta che il Parlamento venga informato, in maniera esauriente, di tutta la corrispondenza intercorsa con le autorità indonesiane, incluse le comunicazioni pervenute attraverso canali non ufficiali.

Giangiacommo CALOVINI (FDI), *relatore per la III Commissione*, sulla base delle richieste di chiarimento avanzate dai col-

leggi di opposizione, suggerisce di convocare un ufficio di presidenza congiunto delle due Commissioni al fine di definire il seguito dell'esame del provvedimento.

Giulio TREMONTI, *presidente*, recependo le indicazioni emerse nel dibattito, si riserva di assumere le opportune intese con il Presidente della Commissione Difesa al fine di convocare una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni riunite.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia. Atto n. 383.

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni III e IV,

esaminato lo schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiali d'armamento difensivo obsoleto per cause tecniche in favore della Marina Militare della Repubblica d'Indonesia (Atto n. 383);

visto l'articolo 311, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), che consente la cessione, in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche, limitandola ai soli materiali difensivi;

considerato che:

l'Indonesia persegue una politica estera e di difesa improntata ai principi di non allineamento, cooperazione regionale e multilateralismo, partecipando attivamente alle iniziative di sicurezza nell'ambito dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e contribuendo in maniera significativa alle operazioni di *peacekeeping* delle Nazioni Unite;

le relazioni con l'Indonesia sono disciplinate dall'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, ratificato dall'Italia con la legge n. 192 del 2011 ed entrato in vigore il 1° maggio 2014; tale Intesa, tra le altre cose, fissa una serie di importanti impegni in tema di sicurezza, lotta alla criminalità transnazio-

nale e al terrorismo, nonché contrasto alle attività illecite e tutela delle vie di comunicazione e degli spazi marittimi, consentendo ai singoli Stati membri di adottare iniziative attuative coerenti con le finalità generali dell'Accordo stesso;

la cooperazione bilaterale tra Italia ed Indonesia nel settore della Difesa registra un recente rafforzamento dei contatti nel settore navale, sancito dalla sottoscrizione di una Dichiarazione congiunta che prevede la costituzione di un Comitato di coordinamento Italia-Indonesia;

la Repubblica d'Indonesia rientra tra i Paesi in via di sviluppo, come stabilito dal *Development Assistance Committee (DAC) of the Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD);

la Nave Garibaldi – progettata e realizzata quale unità portaeromobili a spiccata connotazione difensiva – oggetto della cessione è obsoleta dal punto di vista tecnico, posto che l'usura e l'obsolescenza tecnologica rendono nave stessa non allineata agli *standard* tecnologici e dottrinali vigenti, anche in considerazione dell'entrata in servizio di nuove unità di classe più recente, caratterizzate da maggiore flessibilità, interoperabilità e proiezione multidominio;

L'Unità navale sarà resa disponibile priva di capacità operative offensive in quanto i sistemi d'arma presenti non sono funzionanti;

la Nave Garibaldi è stata posta nella posizione amministrativa di « riserva » a partire dal 31 dicembre 2024, in ragione

del raggiungimento del termine del ciclo di vita operativo e della sopravvenuta obsolescenza tecnico-operativa;

la cessione mira a rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra le Forze Armate italiane e le forze armate indone-

siane e si inquadra nell'ambito del sostegno alle istituzioni della Repubblica d'Indonesia,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura. C. 2637 Matteoni <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	8
ALLEGATO <i>(Proposta emendativa approvata)</i>	9

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione Giorgia LATINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura.

C. 2637 Matteoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio 2026.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 febbraio 2026 si è

concluso l'esame delle proposte emendative e che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione (Affari costituzionali). Avverte altresì che i relatori hanno presentato l'emendamento 1.21 volto ad aggiornare la copertura finanziaria, di cui raccomandano l'approvazione *(vedi allegato)*.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.21. dei Relatori.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 1.21 dei Relatori *(vedi allegato)*.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dalla proposta emendativa approvata, sarà nuovamente trasmesso alla sola Commissione Bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura. C. 2637 Matteoni.**PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA**

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: un fondo inserire le seguenti: con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2027,

Conseguentemente:

1) al medesimo comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , fino al 31

dicembre 2026, e le parole: , con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2026.

2) al comma 4, sostituire le parole: nel limite massimo di spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione con le seguenti: pari a 300.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

1.21. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.35.

Valorizzazione della risorsa mare.

C. 2855 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la

pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 9.30 di domani, giovedì 16 aprile 2026.

Ricorda altresì che l'esame del provvedimento in Assemblea si svolgerà a partire dal 27 aprile 2026 e che, pertanto, le Commissioni dovranno concludere l'esame del provvedimento la prossima settimana.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi (Seguito dell'esame e rinvio)	11
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	15

ATTI DEL GOVERNO:

Decadenza dell'ingegnere Luca Desiata dall'incarico di componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomina n. 118 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	12
Proposta di nomina dell'ingegnere Giorgio Graditi a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomina n. 119 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.45.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 febbraio 2026 è stato adottato come testo base per il prosieguo

dell'esame in sede referente il disegno di legge C. 2669.

Avverte che sono state presentate 523 proposte emendative (*vedi allegato*).

Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione. Alla luce dei suddetti criteri e del richiamato articolo 89 del Regolamento, la presidenza ritiene ammissibili tutte le proposte emendative presentate.

Segnala, inoltre, che alcune proposte emendative risultano essere prive di contenuto normativo e pertanto hanno carattere meramente formale: ai sensi del paragrafo 5.5 della lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, esse non saranno poste in votazione, ma

eventualmente prese in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo; si tratta dei seguenti emendamenti: Ferrara 1.6, 1.7, 2.47, 2.48, 2.189 e 2.190, Ilaria Fontana 3.14, L'Abbate 3.15, Pavanelli 3.79, 3.80, 3.81, 3.99, 3.104, 3.116, 3.117, 3.127 e 3.128, Cappelletti 3.138, 3.139, 3.147 e 3.156, Pavanelli 3.182 e Cappelletti 3.183.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.50.

Decadenza dell'ingegnere Luca Desiata dall'incarico di componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Nomina n. 118.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere è fissato al 29 aprile 2026.

In sostituzione dei relatori, deputato Pizzimenti per l'VIII Commissione e deputato Giovine per la X Commissione, fa presente che il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante « Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi », ha istituito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) quale autorità di regolamentazione competente a svolgere le fun-

zioni e i compiti in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione.

Ai sensi del medesimo decreto, sono organi dell'ISIN il Direttore e la Consulta, che durano in carica sette anni, non rinnovabili, e il collegio dei revisori.

Il predetto decreto legislativo e il regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN, modificato con delibera del Direttore dell'ISIN n. 15 del 3 novembre 2023, disciplinano il procedimento di decadenza dei componenti della Consulta.

In particolare, si prevede che non può essere nominato componente della Consulta colui che esercita, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza, è amministratore o dipendente di soggetti privati operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.

Nel caso in cui i componenti della Consulta incorrano in una delle predette cause di incompatibilità, la Consulta, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, delibera sulla decadenza e ne dà comunicazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per avviare il procedimento di decadenza. La decadenza è quindi accertata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti.

Tanto premesso, fa presente che l'ingegner Luca Desiata, nominato componente della Consulta dell'ISIN con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2024, ha comunicato il 7 aprile 2025 le proprie dimissioni dall'incarico. Nella seduta del 10 giugno 2025, la Consulta dell'ISIN ha quindi deliberato la decadenza dall'incarico del

medesimo ingegner Desiata, avendone valutato la sopraggiunta incompatibilità con il ruolo di componente della Consulta, al fine di dare avvio al procedimento di decadenza. Pertanto, nella seduta del 27 marzo 2026, il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'avvio della procedura di decadenza.

In conclusione, e valutate le surrichiamate disposizioni che prevedono che ai fini dell'accertamento della decadenza dei componenti della Consulta dell'ISIN sia necessaria l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, fa presente che i relatori propongono di esprimere parere favorevole sulla decadenza dell'ingegner Desiata dall'incarico di componente della Consulta dell'ISIN.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina dell'ingegnere Giorgio Graditi a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomina n. 119.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame della proposta di nomina.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere è fissato al 9 maggio 2026.

Massimo MILANI (FDI), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, deputato Di Mattina, evidenzia alcune peculiarità della procedura di nomina dei componenti della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), che sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. La disciplina prevede che

sulle proposte di nomina debba essere acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari. Il parere favorevole sulla proposta di nomina, a maggioranza assoluta dei componenti, va espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Direttore e la Consulta dell'ISIN durano in carica sette anni, non rinnovabili.

Ricorda che la Consulta dell'ISIN è costituita da 3 esperti, scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. La Consulta, infatti, esprime parere obbligatorio: sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi nonché sulle tariffe da applicare agli operatori; in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN; sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN.

Il comma 9 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, conseguentemente, prescrive che non può essere componente della Consulta né può far parte dell'ISIN colui che esercita, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza, è amministratore o dipendente di soggetti privati operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013.

La procedura di nomina dell'ingegner Giorgio Graditi, quale componente della predetta Consulta, è stata avviata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 2026, contestualmente all'avvio della procedura di decadenza dell'ingegner Luca Desiata da componente esperto della medesima Consulta.

Quindi, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Giorgio Graditi a componente della

Consulta dell'ISIN (AG n. 119), corredata del *curriculum* del candidato, è stata trasmessa alle Camere il 1° aprile 2026.

Segnala che l'ingegner Graditi si è laureato in Ingegneria elettrica (indirizzo Energia) con lode presso l'Università di Palermo nel 1999; nello stesso Ateneo ha anche conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria elettrica nel 2005. Possiede dal 2017 l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore ordinario nel settore dell'Ingegneria dell'energia elettrica. L'ingegner Graditi evidenzia un significativo profilo manageriale maturato in ruoli di crescente responsabilità, come quelli registrati in seno all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), di cui è entrato a far parte nel 2011. Della predetta Agenzia è stato di recente, prima, vice-direttore e, poi (dal 2020 al 2023), direttore del Dipartimento tecnologie energetiche e fonti rinnovabili; è stato inoltre (sempre dal 2020 al 2023) responsabile per la transizione digitale, per l'accessibilità informatica, e per il PNRR. Tra il 2023 e il 2025 è stato, infine, direttore generale dell'Agenzia. Da marzo 2026, Graditi è direttore generale di *Area Science Park*, ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR).

Negli anni ha inoltre coordinato e gestito numerosi progetti di rilevanza strategica, tra cui accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la ricerca sull'idrogeno, il programma nucleare e i progetti IPCEI europei sull'idrogeno e sulle batterie. È

inoltre presidente di MEDENER (associazione mediterranea delle agenzie energetiche nazionali), presidente di SIET S.p.A., membro di numerosi consigli di amministrazione e comitati scientifici di università, enti di ricerca e organizzazioni industriali nazionali e internazionali, tra cui l'Agenzia internazionale dell'energia (IEA). Ha rappresentato l'Italia in sedi europee, tra cui la *Clean Hydrogen Alliance* e il programma *Horizon Europe*.

In conclusione, evidenzia che dall'esame del *curriculum* non risultano motivi ostativi alla nomina dell'ingegner Graditi. Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina all'esame delle Commissioni.

Emma PAVANELLI (M5S), segnala l'opportunità di svolgere l'audizione dell'ingegner Graditi prima di procedere alla votazione sulla proposta di nomina in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ritiene che tale audizione potrà essere svolta prima della votazione della nomina. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 aprile 2026.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669
Governo e C. 1742 Lupi.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.1. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, sostituire le parole da: 2050 fino a: non domestici con le seguenti: 2030 e di impatto climatico zero entro l'anno 2050.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: nucleare sostenibile con la seguente: rinnovabile;

alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in confronto con altre tecnologie e fonti rinnovabili;

all'articolo 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: neutralità carbonica entro l'anno 2050 con le seguenti: decarbonizzazione al 2030 e di impatto climatico zero entro l'anno 2050.

1.2. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché al fine del conseguimento fino alle

parole: per i clienti finali domestici e non domestici.

*** 1.3.** Bonelli, Ghirra.

*** 1.4.** Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sopprimere le parole: del conseguimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese e.

1.5. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, sostituire la parola: indipendenza con la seguente: autonomia.

1.6. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, sostituire la parola: indipendenza con la seguente: sovranità.

1.7. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, sopprimere le parole: e del contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici.

1.8. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo le parole: non domestici aggiungere le seguenti: e di contribuire alla decarbonizzazione del settore marittimo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: dell'energia da fusione, aggiungere le seguenti: la disciplina per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile, anche a bordo delle navi,.

* **1.9.** Iaia.

* **1.10.** Barabotti.

* **1.11.** Battistoni, Cortelazzo, Pierro, Davide Bergamini.

Al comma 1, dopo le parole: non domestici, aggiungere le seguenti: attraverso il prioritario ricorso alle fonti rinnovabili e ai sistemi di accumulo,.

1.12. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: , previa predisposizione di un'analisi economica comparativa che determini il costo livellato dell'energia (Levelized Cost of Energy – LCOE) degli impianti di produzione da fonte nucleare sostenibile in condizioni di mercato equivalenti, che effettui il confronto con il costo livellato dell'energia derivante da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo elettrico, in scenari di rischio e orizzonti temporali comparabili, che valuti l'impatto sugli utenti finali e sulla competitività del sistema produttivo nazionale e verifichi la sostenibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da trasmettere al Parlamento,.

1.13. Pandolfo, Braga, Simiani, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tre anni.

1.14. Ghirra, Bonelli.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

1.15. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattordici mesi.

1.16. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: dieci mesi.

1.17. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.

1.18. Benzoni, Ruffino.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: otto mesi.

1.19. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

* **1.20.** Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

* **1.21.** Benzoni, Ruffino.

Al comma 1, sopprimere le parole da: la disciplina per la produzione di energia fino alle parole: ai fini della produzione di idrogeno.

1.22. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, sostituire le parole da: produzione di fino alla fine del comma con le seguenti: attività di ricerca e sviluppo nel

settore della fissione nucleare, la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, anche mediante riordino e modificazione della normativa vigente.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: finalizzato allo sviluppo fino alla fine della lettera con le seguenti: di ricerca e sviluppo nel settore nucleare per consentire al Paese di mantenere le posizioni avanzate e di leadership conquistate nel settore, tenendo conto dell'esigenza di assicurare un impegno prioritario a sostenere lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie di fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e la sostituzione delle fonti fossili attualmente in uso, nell'ottica di garanzia e sicurezza energetica del Paese e per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica;

al medesimo articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole: al fine della decarbonizzazione con le seguenti: per le finalità di cui alla lettera a);

al medesimo articolo 2, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: f);

al medesimo articolo 2, comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando, in ogni caso, la continuità e il coordinamento con la normativa vigente di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con particolare riferimento alla disciplina del procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e la messa in esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, nonché alle connesse procedure autorizzative, ai requisiti di sicurezza nucleare e radioprotezione e alle misure di monitoraggio e controllo nel lungo periodo;

al medesimo articolo 2, comma 1, lettera m), dopo le parole: territori interessati aggiungere le seguenti: nonché di misure

compensative ambientali e territoriali, anche di carattere finanziario, da corrispondere agli enti locali e alle Regioni interessati dalla localizzazione degli impianti;

al medesimo articolo 2, comma 1, lettera o), sostituire le parole: anche al fine di valutare l'istituzione di con le seguenti: al fine di istituire;

al medesimo articolo 2, comma 1, lettera q), sostituire le parole da: alla realizzazione di fino a: da fonte nucleare sostenibile con le seguenti: alle attività nel settore nucleare;

al medesimo articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera r);

all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , avente a fino alla fine della lettera;

al medesimo articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b);

al medesimo articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera c);

al medesimo articolo 3, comma 1, lettera e), sostituire le parole da: f), g) e fino alla fine della lettera con le seguenti: g) e h), nel rispetto delle norme tecniche e degli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale, europea e internazionale;

al medesimo articolo 3, comma 1, lettera f), sostituire le parole da: f), g) e fino alla fine della lettera con le seguenti: g) e h), nonché delle opere connesse siano soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle attribuzioni dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) e nel rispetto del principio di leale collaborazione;

al medesimo articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera g);

al medesimo articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera h);

al medesimo articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera i);

al medesimo articolo 3, comma 1, lettera l), sopprimere le parole: , ove istituita;

al medesimo articolo 3, comma 1, lettera m), sopprimere le parole: ove istituita;

al medesimo articolo 3, comma 1, lettera p), dopo la parola: impianti aggiungere la seguente: dismessi;

al medesimo articolo 3, comma 1, lettera r), sostituire le parole da: f), g) e fino alla fine della lettera con le seguenti: g) e h), siano garantite forme di consultazione dei comuni interessati e misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori;

al medesimo articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera z);

al medesimo articolo 3, comma 1, lettera cc), dopo la parola: attività aggiungere le seguenti: di ricerca e sperimentazione;

al medesimo articolo 3, comma 1, lettera dd), sostituire le parole da: ove istituita, svolge fino alla fine della lettera con le seguenti: svolge compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza secondo le migliori prassi europee e internazionali, ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom;

al medesimo articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera ff);

al medesimo articolo 3, comma 1, lettera gg), sopprimere la parola: f),.

all'articolo 4, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: z) con la seguente: m).

1.23. Simiani, Braga, Pandolfo, Di Sanzo, Curti, Evi, Ferrari, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, sopprimere le parole: da fonte nucleare sostenibile.

1.24. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, sostituire le parole: nucleare sostenibile con le seguenti: nucleare di IV generazione;

Conseguentemente, nel testo del disegno di legge, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: nucleare sostenibile con le seguenti: nucleare di IV generazione.

1.25. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo le parole: sostenibile aggiungere le seguenti: , secondo la tassonomia europea,.

1.26. Alessandro Colucci, Semenzato.

Al comma 1, dopo la parola: sostenibile aggiungere le seguenti: , nel rispetto del principio di precauzione,.

1.27. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sostituire le parole: anche ai fini della produzione di idrogeno con le seguenti: ai fini della produzione di elettricità ma anche della produzione di idrogeno, calore per teleriscaldamento, calore per usi industriali, per la produzione di radiofarmaci, per la produzione di acqua desalinizzata e/o depurata, per la propulsione navale militare e civile e gli altri usi ritenuti idonei.

1.28. Davide Bergamini, Cortelazzo, Battistoni, Pierro, Mazzetti.

Al comma 1, dopo la parola: esaurito aggiungere le seguenti: , assicurando, in ogni caso, la continuità e il coordinamento con la normativa vigente di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con particolare riferimento alla disciplina del procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e la messa in esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, nonché alle connesse procedure autorizzative, ai requisiti di sicurezza nucleare e

radioprotezione e alle misure di monitoraggio e controllo nel lungo periodo.

- 1.29.** Simiani, Braga, Pandolfo, Di Sanzo, Curti, Evi, Ferrari, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, dopo le parole: esaurito aggiungere le seguenti: , per la produzione e stoccaggio del combustibile fresco anche con caratteristiche innovative,.

- 1.30.** Pierro, Cortelazzo, Davide Bergamini, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 1, dopo le parole: energia da fusione aggiungere le seguenti: per scopi civili.

- 1.31.** Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'istituzione di un'Autorità amministrativa indipendente nazionale, competente per la sicurezza nucleare, con compiti di regolazione, vigilanza e controllo sulle infrastrutture nucleari, dotata della necessaria autonomia finanziaria e di cui i costi di funzionamento, nella misura non coperta dal bilancio dello Stato, sono sostenuti tramite contributi versati dagli operatori del settore di riferimento.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, lettera o), sostituire le parole da: anche al fine fino alla fine della lettera con le seguenti: al fine di istituire l'autorità amministrativa indipendente nazionale, competente per la sicurezza nucleare, con compiti di regolazione, vigilanza e controllo sulle infrastrutture nucleari, di cui all'articolo 1;

all'articolo 3, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: ove istituita.

- 1.32.** Di Sanzo, Braga, Pandolfo, Simiani, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del principio Do

not significant harm (DNSH) di cui al regolamento (UE) n. 2020/852.

- 1.33.** Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo la massima tutela della salute pubblica.

- 1.34.** Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo adotta prioritariamente i decreti legislativi recanti la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti nucleari esistenti, nonché per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, assicurando, in ogni caso, la continuità e il coordinamento con la disciplina vigente del procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e la messa in esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, nonché alle connesse procedure autorizzative, ai requisiti di sicurezza nucleare e radioprotezione e alle misure di monitoraggio e controllo nel lungo periodo. I decreti legislativi concernenti la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile non possono essere adottati, né acquistano efficacia prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al primo periodo.

- 1.35.** Simiani, Braga, Pandolfo, Di Sanzo, Curti, Evi, Ferrari, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La produzione di energia da fonte nucleare sostenibile è riconosciuta quale attività di interesse strategico nazionale, in quanto funzionale al conseguimento della integrazione energetica ai fini della autonomia energetica della Repubblica e alla sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché alla riduzione della di-

pendenza energetica da Paesi terzi. A tal fine, lo Stato promuove e sostiene lo sviluppo di una filiera industriale nazionale nel settore nucleare, favorendo il coinvolgimento delle imprese italiane e il rafforzamento delle competenze tecnologiche, scientifiche e industriali strategiche.

1.36. Comba, Colombo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della presente legge, per «energia da fonte nucleare sostenibile» si intendono le attività di produzione di energia da fissione che rispettano i criteri tecnici di cui alla normativa dell'Unione europea in materia di attività ecosostenibili, come disciplinata dal regolamento (UE) n. 2020/852 e dai relativi atti delegati (UE) n. 2021/2139 e (UE) n. 2022/1214, nonché le attività di produzione di energia da fusione nucleare, nel rispetto dei più elevati standard internazionali di sicurezza, come definiti dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dalla normativa Euratom.

1.37. Mazzetti, Davide Bergamini, Cortelazzo, Battistoni, Pierro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della presente legge, per «energia da fonte nucleare sostenibile» si intendono le attività di produzione di energia da fissione e da fusione nucleare che rispettano i criteri tecnici di cui alla normativa dell'Unione europea in materia di attività ecosostenibili, come disciplinata dal regolamento (UE) n. 2020/852 e dai relativi atti delegati (UE) n. 2021/2139 e (UE) n. 2022/1214, nonché i parametri di sicurezza fissati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dalla normativa Euratom.

*** 1.38.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

*** 1.39.** Magi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è subordinata alla trasmissione alle Camere di una relazione tecnica che dimostri, sulla base di dati verificabili, la sostenibilità economica complessiva del programma nucleare, inclusi i costi di investimento, di esercizio, di gestione del combustibile nucleare esaurito, di gestione dei rifiuti radioattivi e di smantellamento degli impianti. In assenza di tale dimostrazione, non si procede all'esercizio della delega.

1.42. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 1 garantisce il rispetto del principio di neutralità tecnologica e non può, in alcun caso, determinare riduzione, rallentamento o definanziamento degli investimenti in materia di efficienza energetica, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo, flessibilità della domanda e sviluppo delle reti elettriche.

1.43. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il Ministro delle imprese e del made in Italy aggiungere le seguenti: , il Ministro della difesa.

1.69. Comba.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: e previo confronto con le organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sugli impatti occupazionali formativi e sui protocolli di salute e sicurezza dei siti.

1.45. Ghirra, Bonelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: novanta giorni.

*** 1.46.** Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*** 1.47.** Bonelli, Ghirra.

Al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Successivamente all'acquisizione dell'intesa e del parere di cui al precedente periodo,.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

al secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta;

all'ultimo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.

1.48. Di Sanzo, Braga, Pandolfo, Simiani, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: pareri aggiungere la seguente: vincolanti.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

al secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la parola: novanta;

al quinto periodo, sopprimere le parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

1.49. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

1.50. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

*** 1.51.** Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*** 1.52.** Bonelli, Ghirra.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.

1.53. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

1.54. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

*** 1.55.** Bonelli, Ghirra.

*** 1.56.** Di Sanzo, Braga, Pandolfo, Simiani, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere il quinto periodo.

1.57. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: , qualora non intenda conformarsi al medesimo parere,.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: proprie osservazioni e con eventuali.

1.58. Bonelli, Ghirra.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole da: , qualora non intenda conformarsi fino alla fine del comma, con le seguenti: trasmette nuovamente i testi alle Camere, corredati delle necessarie modificazioni o integrazioni indicate al fine di ripristinare la piena compatibilità dei testi. Le Commissioni parlamentari competenti per materia, valutata la rispondenza delle modificazioni o integrazioni apportate al parere trasmesso, si esprimono definitivamente entro venti giorni dalla nuova assegnazione, decorsi i quali il decreto legislativo può essere adottato.

1.60. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

al quinto periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta;

al medesimo quinto periodo, sopprimere le parole: , decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

1.61. Di Sanzo, Braga, Pandolfo, Simiani, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla valutazione di impatto generazionale (VIG) di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 2025, n. 167, nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in considerazione degli effetti significativi di tipo ambientale e sociale a carico

dei giovani e delle future generazioni derivanti dalla disciplina di cui al medesimo comma 1, in conformità all'articolo 9 della Costituzione.

1.62. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 3, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: quattro anni.

1.63. Ghirra, Bonelli.

Al comma 3, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: venti mesi.

1.64. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 3, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: quindici mesi.

1.65. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 3, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.

* **1.66.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

* **1.67.** Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 3, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: sei mesi.

1.68. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.1. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.2. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la previsione di un programma nazionale per lo sviluppo dell'energia nucleare sostenibile (Programma Nazionale), elaborato sulla base di un documento di posizione nazionale sull'energia nucleare, approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere per la presa d'atto parlamentare, che attesti l'impegno formale del Governo ad avviare il programma nucleare civile, definisca gli obiettivi di capacità installata e di contributo al *mix* energetico e alle emissioni di CO₂, individui le tipologie tecnologiche prioritarie e stabilisca i principi di gestione dell'intero ciclo di vita degli impianti, inclusa la gestione del combustibile nucleare esaurito; il documento è aggiornato periodicamente ovvero in caso di variazioni rilevanti del contesto energetico o tecnologico; il Programma Nazionale è adottato in coerenza con tale documento e nel rispetto del termine di delega di cui all'articolo 1, comma 1;.

2.3. Marattin.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la previsione di un programma nazionale di ricerca e sviluppo dell'energia nucleare da fusione per scopi civili, che coinvolga anche il sistema delle università, degli istituti pubblici di ricerca e dei centri di alta formazione;.

2.4. Ghirra, Bonelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sostenibile con le seguenti: di IV generazione e da fusione.

2.5. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: sostenibile aggiungere le seguenti: e da fusione.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1:

lettera e), sostituire le parole: e h) con le seguenti: , h) e i);

sostituire la lettera i) con la seguente:

i) la disciplina, anche per profili regolatori, della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fusione e dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione;

lettera q), dopo le parole: da fonte nucleare sostenibile aggiungere le seguenti: e da fusione;

all'articolo 3, comma 1:

lettera a), dopo le parole: nucleare sostenibile aggiungere le seguenti: e della fusione;

lettera e), sostituire le parole: e h) con le seguenti: , h) e i);

lettera f), sostituire le parole: e h) con le seguenti: , h) e i);

lettera h), sostituire le parole: e h) con le seguenti: , h) e i);

lettera i), sostituire le parole: e h) con le seguenti: , h) e i);

lettera gg), sostituire le parole: e h) con le seguenti: , h) e i);

*** 2.6.** Gusmeroli, Pizzimenti, Montemagni, Benvenuto, Centenaro, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

*** 2.7.** Colombo, Mattia, Antoniozzi, Giovine, Iaia, Maerna, Pietrella.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: sostenibile aggiungere le seguenti: e da fusione.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1:

lettera f), dopo le parole: da fonte nucleare sostenibile aggiungere le seguenti: e da fusione;

lettera q), dopo le parole: da fonte nucleare sostenibile aggiungere le seguenti: e da fusione;

lettera r), dopo le parole: da fonte nucleare aggiungere le seguenti: sostenibile e da fusione;

all'articolo 3, comma 1:

lettera a), dopo le parole: nucleare sostenibile aggiungere le seguenti: e della fusione;

lettera z), dopo le parole: energia nucleare aggiungere le seguenti: sostenibile e da fusione;

lettera gg), dopo le parole: nucleare sostenibile aggiungere le seguenti: e da fusione;

lettera hh), dopo le parole: nucleare sostenibile aggiungere le seguenti: e da fusione;

2.10. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Pizzimenti, Centenaro, Montemagni, Benvenuto.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: sostenibile aggiungere le seguenti: , ivi comprese le applicazioni a bordo delle navi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

s) la previsione di misure volte al mantenimento e al rafforzamento della competitività industriale nazionale e della filiera della cantieristica navale, anche attraverso la promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile a bordo delle navi, in

coerenza con il Programma nazionale di cui alla lettera a);

*** 2.11.** Battistoni, Cortelazzo, Pierro, Davide Bergamini.

*** 2.12.** Iaia.

*** 2.13.** Barabotti.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: sostenibile aggiungere le seguenti: da sottoporre alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2.14. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: che concorra all'attuazione della strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica, a garantire al Paese la sicurezza e l'indipendenza energetica, con le seguenti: allo scopo di rafforzare la sicurezza e l'indipendenza energetica del Paese, la resilienza del sistema energetico nazionale, la continuità degli approvvigionamenti e la competitività del sistema produttivo, che concorra all'attuazione della strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica,.

2.15. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: indipendenza energetica aggiungere le seguenti: , nonché i benefici economici e la tutela dei livelli occupazionali,.

2.16. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: indipendenza energetica aggiungere le se-

guenti: , l'accesso all'energia a prezzi equi e sostenibili.

2.17. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: indipendenza energetica aggiungere le seguenti: , l'accesso a prezzi equi e competitivi.

2.18. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: indipendenza energetica aggiungere le seguenti: , la parità di accesso alle risorse.

2.19. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e a contenere i costi con le seguenti: , a ridurre i costi e gli oneri.

2.20. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: contenere i costi aggiungere le seguenti: e le tariffe.

2.21. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prioritariamente per le fasce di popolazione più vulnerabile.

2.22. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Programma nazionale è adottato previa comparazione pub-

blica e trasparente tra scenari alternativi di sviluppo del sistema energetico nazionale, comprendenti almeno uno scenario ad alta penetrazione di fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, uno scenario integrato tra rinnovabili, sistemi di accumulo e flessibilità di rete e uno scenario comprensivo dell'eventuale contributo dell'energia nucleare. La comparazione include, almeno, analisi relative ai costi complessivi di sistema, agli impatti sulla finanza pubblica e sulle bollette, ai tempi di realizzazione, al consumo di risorse idriche, ai fabbisogni infrastrutturali e agli impatti occupazionali.

2.23. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Programma nazionale è adottato previa valutazione della dipendenza da approvvigionamenti esteri di combustibile nucleare e dei relativi servizi di arricchimento e fabbricazione, nonché dei rischi geopolitici connessi alla sicurezza delle forniture. In assenza di tale valutazione, non si procede all'adozione del Programma.

2.24. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il programma nazionale individua, sulla base di criteri di maturità tecnologica, sicurezza, sostenibilità economica, impatto industriale e contributo alla sicurezza e indipendenza energetica, un numero definito di tecnologie e processi industriali prioritari, ai quali sono destinati in via preferenziale gli strumenti di sostegno, i programmi di ricerca, le misure di formazione e gli interventi di accelerazione autorizzativa.

2.25. Pierro, Cortelazzo, Davide Bergamini, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Programma è

sottoposto a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In assenza di esito positivo della valutazione ambientale strategica, non si procede all'adozione del Programma.

2.26. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Programma è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2.27. Evi, Braga, Simiani, Pandolfo, Curti, Ferrari, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) la previsione che il Programma Nazionale di cui alla lettera a) sia soggetto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e della direttiva 2001/42/CE, coordinata con la procedura di selezione dei siti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in modo da garantire la coerenza tra la valutazione degli impatti cumulativi del programma nel suo complesso e la localizzazione dei singoli impianti, nonché con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC); la valutazione è condotta nel rispetto degli obblighi di consultazione transfrontaliera derivanti dalla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, ratificata con legge 3 novembre 1994, n. 640;.

2.28. Marattin.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) la previsione che il Programma nazionale sia adottato sulla base di valutazioni ambientali sito-specifiche, compren-

sive dell'analisi degli impatti sull'ecosistema, sulle risorse naturali e sul territorio, nonché degli effetti cumulativi delle infrastrutture energetiche; in assenza di tali valutazioni, non si procede all'adozione del Programma;.

2.29. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.30. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) previsione di istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per il programma nucleare nazionale, composta dai Ministri e dai rappresentanti delle amministrazioni competenti, nonché da esperti delle diverse infrastrutture del programma nucleare, in possesso di comprovata esperienza pluriennale maturata anche in ambito internazionale, con funzioni di coordinamento strategico, indirizzo e monitoraggio, necessarie alla definizione e all'attuazione del programma nazionale di cui alla lettera a), in conformità alle raccomandazioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e nel rispetto dei più elevati standard internazionali di sicurezza, *security*, salvaguardia e sostenibilità;

b-bis) attribuzione alla Cabina di regia dei seguenti compiti:

1) individuazione delle priorità attuative e del cronoprogramma degli interventi;

2) valutazione dello stato di sviluppo delle infrastrutture di base del programma nucleare e delle capacità del sistema Paese, nonché individuazione delle azioni necessarie per il completamento e la piena operatività delle infrastrutture medesime;

3) promozione del coinvolgimento dei soggetti privati interessati;

4) verifica del perseguimento degli obiettivi di sicurezza e indipendenza energetica, competitività industriale, sviluppo della filiera nazionale e contenimento dei costi dell'energia;

2.31. Davide Bergamini, Cortelazzo, Casasco, Battistoni, Pierro, Mazzetti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: del programma nazionale di cui alla lettera a); *con le seguenti:* dello stato di avanzamento del programma nazionale di cui alla lettera a), promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali, le associazioni ambientaliste e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;

2.32. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: mediante un Piano nazionale per le competenze nucleari, volto a garantire elevati *standard* occupazionali, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dell'intera filiera e programmi di formazione specialistica realizzati d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2.33. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la previsione che il Governo sottoponga alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari di merito, lo schema di programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile di cui alla lettera a) corredato dallo schema della disciplina per il

monitoraggio di cui alla lettera b) secondo le modalità di cui all'articolo 1.

2.34. Di Sanzo, Braga, Pandolfo, Simiani, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.35. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e formativi, *con le seguenti:* , formativi e divulgativi.

2.36. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e formativi, *con le seguenti:* , formativi ed educativi.

2.37. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: formativi *aggiungere le seguenti:* tecnici e scientifici.

2.38. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: tecnologie nucleari *con le seguenti:* fonti rinnovabili.

2.39. Ghirra, Bonelli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: al fine della decarbonizzazione.

2.40. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in confronto con altre tecnologie e fonti rinnovabili.

2.41. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.42. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e agli accordi internazionali in vigore per l'Italia con le seguenti: ed a quelle derivanti dalla partecipazione a organizzazioni internazionali intergovernative.

2.43. Pandolfo, Braga, Simiani, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) la definizione di un programma per la negoziazione e la ratifica degli strumenti giuridici internazionali necessari allo sviluppo del programma nucleare nazionale, con particolare riferimento agli accordi bilaterali di cooperazione nucleare civile con i principali Paesi fornitori di tecnologia, all'attuazione e aggiornamento degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Parigi del 1960 sulla responsabilità civile in campo nucleare e alla valutazione dell'adesione al Protocollo Comune del 1988, nonché all'aggiornamento degli accordi di salvaguardia con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

2.44. Marattin.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

*** 2.45.** Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*** 2.46.** Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: disattivazione con la seguente: cessazione.

2.47. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: disattivazione con la seguente: chiusura.

2.48. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine della lettera.

2.49. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: siti aggiungere le seguenti: , previo preliminare completamento dell'attività di decommissioning gestita dalla Sogin spa ai sensi del decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101.

2.50. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche prevedendo consorzi fra enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità dei soggetti coinvolti.

2.51. Pizzimenti, Montemagni, Benvenuto, Centenaro, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a condizione che siano completate preliminarmente tutte le

operazioni di bonifica nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.

2.52. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle competenze già esercitate ed in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2.53. Davide Bergamini, Cortelazzo, Pierro.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , confermando in capo al soggetto già responsabile la gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari.

2.54. Pizzimenti, Montemagni, Benvenuto, Centenaro.

Al comma 1, sopprimere le lettere f), g) e h).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), sopprimere le parole: anche per le finalità di cui alle lettere f), g) e h).

2.55. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.56. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) la disciplina, secondo il principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione, dell'esercizio e della disattivazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, degli impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare nel territorio nazionale e dei relativi sistemi di sicurezza e radiopro-

tezione, degli impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nonché di impianti di smaltimento definitivo e relative garanzie finanziarie a carico.

2.57. Davide Bergamini, Cortelazzo, Pierro, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: disciplina aggiungere le seguenti: , secondo il principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f):

dopo la parola: installazione *sopprimere la parola:* e;

dopo le parole: dell'esercizio *aggiungere le seguenti:* e della disattivazione.

2.58. Iaia, Mattia, Antoniozzi, Giovine, Maerna, Pietrella, Colombo.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: disciplina aggiungere le seguenti: secondo il principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'esercizio *con le seguenti:* , dell'esercizio e della disattivazione.

*** 2.59.** Pierro, Cortelazzo, Davide Bergamini, Mazzetti, Battistoni.

*** 2.60.** Barabotti.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: sostenibile *con le seguenti:* di IV generazione e da fusione.

2.61. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: produzione di idrogeno *aggiungere le seguenti:* , valorizzando, in sede di prima applicazione, la standardizzazione delle pro-

cedure nonché le tecnologie modulari e avanzate.

2.62. Davide Bergamini, Cortelazzo, Battistoni, Pierro, Mazzetti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: produzione di idrogeno aggiungere le seguenti: da fonti rinnovabili tramite processi elettrolitici.

2.63. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: produzione di idrogeno aggiungere le seguenti: verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili.

2.64. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: produzione di idrogeno aggiungere le seguenti: da fonti rinnovabili.

2.65. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: produzione di idrogeno aggiungere le seguenti: verde.

2.66. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi, nel campo di applicazione, sia gli impianti di nuova progettazione, sia impianti di tipologia già collaudata e in esercizio in altri Stati membri dell'Unione europea, purché conformi ai criteri di sostenibilità e sicurezza di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e alla normativa EURATOM.

*** 2.68.** Benzoni, Ruffino.

*** 2.69.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

*** 2.70.** Mazzetti, Pierro, Cortelazzo, Davide Bergamini, Battistoni.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche prevedendo cooperazioni internazionali con primarie società del settore, nello sviluppo congiunto (co-design), costruzione, installazione o esercizio di impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile.

2.71. Pizzimenti, Montemagni, Benvenuto, Centenaro, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) la disciplina per la pianificazione, l'organizzazione e la verifica della risposta alle emergenze nucleari o radiologiche, in conformità agli standard internazionali riconosciuti in materia, inclusa la definizione delle zone di pianificazione d'emergenza per ciascun sito, la predisposizione di piani di emergenza esterna come condizione necessaria per il rilascio dei titoli abilitativi, la costituzione di strutture di coordinamento delle emergenze e il raccordo con i meccanismi internazionali di notifica e assistenza;

f-ter) la disciplina del sistema di sicurezza fisica degli impianti nucleari e dei materiali nucleari, in attuazione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari e del suo emendamento del 2005, inclusa la definizione dei requisiti di progettazione e di esercizio per la protezione fisica, la costituzione di un sistema di contabilità e controllo dei materiali nucleari e il coordinamento tra l'Autorità di sicurezza nucleare e le autorità competenti in materia di sicurezza e *intelligence*;

2.72. Marattin.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) la previsione del divieto di adottare programmi o misure attuative basati

su tecnologie nucleari non disponibili su scala industriale ovvero ancora in fase prototipale, dimostrativa o comunque prive di validazione sotto il profilo industriale, economico e della sicurezza;.

2.73. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Monza e della Brianza;.

2.74. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani;.

2.75. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola;.

2.76. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio delle province dell'Ogliastra e del Sulcis Iglesiente;.

2.77. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Reggio Calabria;.

2.78. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Pesaro e Urbino;.

2.79. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la

specifica esclusione del territorio della provincia di Vibo Valentia;

2.80. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Reggio Emilia;

2.81. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Caltanissetta;

2.82. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Ascoli Piceno;

2.83. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e

realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Massa-Carrara;

2.84. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio delle province della Gallura Nord-Est Sardegna e del Medio Campidano;

2.85. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Forlì-Cesena;

2.86. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Alessandria;

2.87. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Campobasso;

2.88. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Catanzaro;

2.89. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Frosinone;

2.90. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la

specificata esclusione del territorio della provincia di Pordenone;

2.91. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Agrigento;

2.92. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Benevento;

2.93. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di La Spezia;

2.94. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e

realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Vercelli;.

2.95. Appendino, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Siracusa;.

2.96. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Grosseto;.

2.97. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Brindisi;.

2.98. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Oristano;.

2.99. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Macerata;.

2.100. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Cagliari;.

2.101. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la

specifica esclusione del territorio della provincia di Avellino;

2.102. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di L'Aquila;

2.103. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Piacenza;

2.104. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Crotone;

2.105. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e

realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Viterbo;

2.106. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Mantova;

2.107. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Bergamo;

2.108. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Venezia;

2.109. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Cremona;

2.110. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Gorizia;

2.111. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Belluno;

2.112. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la

specifico esclusione del territorio della provincia di Caserta;

2.113. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Salerno;

2.114. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Ravenna;

2.115. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Cosenza;

2.116. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e

realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Messina;.

2.117. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia autonoma di Bolzano;.

2.118. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Pistoia;.

2.119. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Trapani;.

2.120. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Perugia;.

2.121. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Palermo;.

2.122. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Catania;.

2.123. Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Appendino.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la

specifica esclusione del territorio della provincia di Sassari;.

2.124. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Pescara;.

2.125. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Taranto;.

2.126. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Imperia;.

2.127. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e

realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Brescia;.

2.128. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Trieste;.

2.129. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Ferrara;.

2.130. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Livorno;.

2.131. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Bologna;

2.132. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Sondrio;

2.133. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Isernia;

2.134. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la

specifica esclusione del territorio della provincia di Vicenza;

2.135. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Firenze;

2.136. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Potenza;

2.137. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Biella;

2.138. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e

realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Savona;.

2.139. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Genova;.

2.140. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Novara;.

2.141. Appendino, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Cappelletti, Ferrara, L'Abbate.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Arezzo;.

2.142. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Rovigo;.

2.143. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Morfino.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Varese;.

2.144. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Verona;.

2.145. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la

specifica esclusione del territorio della provincia di Latina;.

2.146. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia autonoma di Trento;.

2.147. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Foggia;.

2.148. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Ragusa;.

2.149. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e

realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Ancona;.

2.150. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Rimini;.

2.151. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Modena;.

2.152. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Napoli;.

2.153. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Padova;.

2.154. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Chieti;.

2.155. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Milano;.

2.156. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la

specifico esclusione del territorio della provincia di Teramo;.

2.157. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Matera;.

2.158. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Torino;.

2.159. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Lucca;.

2.160. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e

realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Lecce;

2.161. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Fermo;

2.162. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Nuoro;

2.163. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Rieti;

2.164. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Udine;

2.165. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Parma;

2.166. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Pavia;

2.167. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la

specifica esclusione del territorio della provincia di Lecco;.

2.168. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Cuneo;.

2.169. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Terni;.

2.170. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Siena;.

2.171. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e

realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Prato;.

2.172. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Aosta;.

2.173. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Asti;.

2.174. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Lodi;.

2.175. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Pisa;

2.176. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Enna;

2.177. Morfino, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Cappelletti.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Como;

2.178. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la

specificata esclusione del territorio della provincia di Bari;

2.179. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) revisione della disciplina relativa alla localizzazione, autorizzazione e realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, prevedendo a tal fine la specifica esclusione del territorio della provincia di Roma;

2.180. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.181. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.182. Santillo, Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) la disciplina integrata della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, articolata in: *(i)* la definizione di una procedura accelerata per il completamento della selezione del sito e la realizzazione del Deposito Nazionale di superficie per i rifiuti a bassa e media attività, con fissazione di termini certi per le fasi del procedimento autorizzativo, previsione di misure compensative e di valorizzazione del territorio ospitante, nel rispetto del processo partecipativo avviato con la CNAPI/CNAI; *(ii)* la disciplina della sperimentazione, localizzazione, costruzione ed esercizio di impianti di stoccaggio temporaneo del combustibile esaurito negli impianti del nuovo programma

nucleare; (iii) la valutazione delle opzioni per lo smaltimento definitivo del combustibile esaurito ad alta attività, incluse le opzioni di riprocessamento internazionale e di deposito geologico profondo, in conformità alla Direttiva 2011/70/Euratom e ai principi AIEA; (iv) la previsione che il Programma Nazionale includa una strategia integrata di gestione del combustibile nucleare esaurito che coordini la gestione dei rifiuti pregressi con quella dei rifiuti futuri;

2.183. Marattin.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: consentendo altresì, contestualmente alla procedura di localizzazione in corso, la presentazione di autocandidature ai sensi dell'articolo 27, comma 5-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, mediante istanza all'Autorità Competente per la rivalutazione del territorio ai fini della predisposizione della Carta nazionale delle aree autocandidature (CNA), ove i vincoli ostativi siano nel frattempo decaduti, sostanzialmente modificati o superabili mediante modifiche al progetto preliminare del Parco Tecnologico e prevedendo che, in presenza di autocandidature idonee, Sogin S.p.A. predisponga una proposta di CNA aggiornata, da sottoporre alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riconoscimento delle misure premiali di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 o dei benefici di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 31 del 2010, valutando le adeguate coperture economiche, fin dalla fase di autocandidatura, infine disponendo che, in assenza di autocandidature idonee nei termini previsti, si applichi la procedura ordinaria di cui all'articolo 27 del predetto decreto legislativo n. 31 del 2010.

2.184. Rotelli, Battistoni.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando, in ogni caso, la continuità e il coordinamento

con la normativa vigente di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con particolare riferimento alla disciplina del procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e la messa in esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, nonché alle connesse procedure autorizzative, ai requisiti di sicurezza nucleare e radioprotezione e alle misure di monitoraggio e controllo nel lungo periodo.

2.186. Simiani, Braga, Pandolfo, Di Sanzo, Curti, Evi, Ferrari, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) la previsione che sia assicurato il rispetto del principio di neutralità tecnologica, stabilendo obiettivi di decarbonizzazione, sicurezza e competitività, e rimettendo la scelta delle soluzioni tecnologiche agli operatori di mercato, nel rispetto dei requisiti di sicurezza nucleare, di gestione dei rifiuti radioattivi e delle misure di salvaguardia e non-proliferazione;

2.187. Casasco, Cortelazzo, Battistoni, Davide Bergamini, Pierro, Mazzetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.188. Santillo, Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: utilizzo con la seguente: impiego.

2.189. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: utilizzo con la seguente: uso.

2.190. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: fusione aggiungere le seguenti: sia a confinamento inerziale che magnetico.

2.191. Pierro, Cortelazzo, Davide Bergamini, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: fusione aggiungere le seguenti: per scopi civili.

2.192. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.193. Santillo, Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: della fissione nucleare e.

2.194. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: fissione nucleare e dell'energia da fusione con le seguenti: produzione di energia da fonti rinnovabili.

2.195. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: fusione aggiungere le seguenti: , nonché nel settore degli accumuli energetici, ivi inclusi i sistemi di pompaggio idraulico, e delle fonti rinnovabili programmabili, al fine di favorire lo sviluppo integrato e sostenibile del sistema energetico nazionale.

2.196. Ghirra, Bonelli.

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: fusione aggiungere le seguenti: , nonché da fonte solare e eolica,.

2.197. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

l-bis) la disciplina delle misure di promozione e sviluppo della filiera industriale nazionale nel settore nucleare, con l'obiettivo di massimizzare la partecipazione dell'industria italiana nelle catene di fornitura degli impianti, favorire accordi di trasferimento tecnologico con i fornitori internazionali e definire criteri di qualificazione per i fornitori di componenti e servizi per l'infrastruttura nucleare nazionale, nel rispetto della normativa europea sugli appalti pubblici e sugli aiuti di Stato;

l-ter) la previsione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, di regimi di sostegno per le imprese della filiera industriale nazionale che sostengano costi di certificazione nucleare e di adeguamento tecnologico, le cui modalità e misura sono determinate nei decreti legislativi attuativi previa verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1:

dopo la lettera o), aggiungere le seguenti:

o-bis) la disciplina del riparto di competenze tra l'Autorità di cui alla lettera o) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di monitoraggio radiologico ambientale nelle aree interessate dagli impianti nucleari, incluse le attività di *baseline* pre-costruzione e il monitoraggio continuativo durante la costruzione, l'esercizio e la disattivazione, nonché la gestione della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale;

o-ter) la disciplina dell'integrazione del sistema nazionale di radioprotezione con il programma nucleare, mediante la definizione del riparto di competenze tra l'Autorità, il Ministero della salute, l'ISPRA e gli altri enti competenti in materia di radioprotezione, nel rispetto degli standard

internazionali e della normativa europea vigente, con istituzione di un sistema nazionale di dosimetria del personale esposto nelle installazioni nucleari;

dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

s) la disciplina per l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una Struttura di Missione per l'implementazione del programma nucleare (Struttura di Missione), quale organismo di coordinamento strategico e operativo del programma nucleare nazionale, dotata di autonomia organizzativa e contabile, con potere di impulso nei confronti di tutte le amministrazioni coinvolte nel programma e, nei casi previsti dai decreti legislativi, di sostituzione in caso di inerzia; la Struttura di Missione è assistita da un Comitato interministeriale per l'energia nucleare e opera in posizione di separazione funzionale dall'Autorità di cui alla lettera o), senza esercitare funzioni regolatorie o di vigilanza; la dotazione organica, finanziaria e le modalità di raccordo istituzionale sono definite nei decreti legislativi attuativi;

t) la disciplina per la pianificazione dell'integrazione degli impianti di produzione di energia da fonte nucleare con la rete elettrica nazionale di trasmissione, inclusa la valutazione della compatibilità della rete con le caratteristiche di produzione degli impianti nucleari, la definizione dei requisiti tecnici minimi di connessione e il coordinamento con il Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale;

all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere le seguenti:

ii) definizione di una strategia nazionale per il ciclo del combustibile nucleare che disciplini le modalità di approvvigionamento del combustibile fresco attraverso fonti diversificate, i criteri per la valutazione comparativa tra le opzioni di ciclo aperto e ciclo chiuso con riprocessamento, i requisiti di stoccaggio del combustibile fresco in loco e il coordinamento con la disciplina della gestione del combustibile irraggiato;

ll) previsione che l'Autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) e la Strut-

tura di Missione siano soggetti, con periodicità non superiore a quattro anni, a missioni di revisione internazionale condotte dall'AIEA e che i risultati siano trasmessi al Parlamento e resi pubblici;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli investimenti previsti dalla delega legislativa di cui alla presente legge, il Governo predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, un Piano finanziario pluriennale per lo sviluppo dell'infrastruttura nucleare nazionale, articolato sulle fasi del programma in coerenza con la metodologia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e con orizzonte temporale non inferiore a quindici anni. Il Piano determina il fabbisogno finanziario annuo per ciascuna delle componenti infrastrutturali e individua le corrispondenti coperture finanziarie; è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione.

2. Il Piano di cui al comma 1 è aggiornato in raccordo con i risultati delle missioni di valutazione dell'infrastruttura nucleare condotte dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

3. Per l'attuazione degli investimenti previsti dalla delega legislativa di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2027, 2028 e 2029.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere z) e aa), è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro per l'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito

del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione degli articoli 2, comma 1, lettere *h*), *m*), *l-bis*), *l-ter*), *o*), *o-bis*), *o-ter*), *q*) e *s*) e 3, comma 1, lettere *m*), *o*), *p*), *q*), *z*), *aa*), *cc*), *ee*), *hh*), *ii*) e *ll*), della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo ovvero mediante utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. La relazione tecnica include una valutazione del fabbisogno pluriennale disaggregato per fase del programma e per componente infrastrutturale.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, dall'attuazione delle deleghe legislative recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai suddetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse aggiuntive per le fasi successive del programma nucleare sono determinate in legge di bilancio sulla base del Piano finanziario pluriennale di cui al comma 1.

2.198. Marattin.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: promozione e valorizzazione con la seguente: tutela.

2.199. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, L'Abbate, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: promozione aggiungere le seguenti: , tutela ambientale e paesaggistica.

2.200. Ghirra, Bonelli.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: valorizzazione aggiungere le seguenti: del tessuto produttivo e umano.

2.201. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: valorizzazione aggiungere le seguenti: economica e occupazionale.

2.202. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: valorizzazione aggiungere le seguenti: inclusiva e sostenibile.

2.203. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: valorizzazione aggiungere le seguenti: economica e sociale.

2.204. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: dei territori interessati con le se-

guenti: delle comunità locali direttamente coinvolte.

2.205. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di misure compensative ambientali e territoriali, anche di carattere monetario, da corrispondere agli enti locali e alle Regioni interessate dalla localizzazione degli impianti, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture ed è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali.

2.206. Curti, Braga, Simiani, Pandolfo, Evi, Ferrari, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di misure compensative di carattere monetario, anche a fini ambientali e territoriali, da inserire nel titolo abilitativo unico dell'impianto e opere connesse e da corrispondere agli enti locali e alle regioni interessati dalla localizzazione dell'impianto medesimo.

2.207. Gusmeroli, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di misure compensative dirette alle famiglie ed alle imprese residenti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti.

2.208. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di misure compensative ambientali e territoriali, anche di carattere monetario, da corrispon-

dere agli enti locali e alle Regioni interessate dalla localizzazione degli impianti.

*** 2.209.** Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

*** 2.210.** Montemagni, Gusmeroli, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) la disciplina della trasparenza dei processi decisionali e del rispetto del principio di partecipazione dei cittadini;

2.211. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.212. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, L'Abbate, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: ingegneri aggiungere le seguenti: , fisici, ivi compresi gli specialisti in fisica medica.

2.213. Casasco, Cortelazzo, Davide Bergamini, Pierro, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: alla filiera industriale e al con le seguenti: all'attività di ricerca nel.

*** 2.214.** Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*** 2.215.** Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo un sistema di certificazione delle competenze professionali secondo i pertinenti *standard* internazionali, nonché promuovendo ac-

cordi con altri Paesi europei ed extra-europei.

2.216. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo il coinvolgimento dei principali enti di ricerca afferenti il settore nucleare.

2.217. Maiorano.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) l'adozione di misure volte a promuovere la localizzazione in Italia delle attività di ricerca, progettazione, componentistica, costruzione, esercizio, manutenzione e formazione specialistica, con il coinvolgimento delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle imprese nazionali;

2.218. Casasco, Cortelazzo, Pierro, Davide Bergamini, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) l'istituzione di un'Autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, dotata di piena indipendenza funzionale, organizzativa e finanziaria dal Governo e dagli operatori del settore, con competenze integrate nelle tre accezioni della sicurezza nucleare (*safety, security* e *salvaguardie*), nonché il riordino o la soppressione degli organi e degli enti preesistenti incompatibili con le competenze dell'Autorità, nel rispetto delle migliori prassi europee e internazionali; la disciplina transitoria prevede che l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) continui a esercitare le proprie funzioni fino al completamento della transizione, con trasferimento del personale e garanzia di continuità operativa; il finanziamento dell'Autorità è assicurato attraverso un sistema di tariffe a carico dei soggetti titolari di licenze e autorizzazioni, integrate da risorse a carico del bilancio

pubblico per le attività non finanziabili con tariffe;

2.219. Marattin.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: il riordino della *con le seguenti:* la revisione della.

2.220. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: anche al fine di valutare l'istituzione di *con le seguenti:* al fine di istituire.

2.221. Di Sanzo, Braga, Pandolfo, Simiani, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: dotata di competenze altamente qualificate e capacità finanziarie idonee a garantire la piena indipendenza, imparzialità, oggettività ed evidenza tecnico-scientifica nell'esercizio delle funzioni.

2.222. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendone l'adeguata e funzionale capacità istruttoria e di vigilanza, secondo un cronoprogramma compatibile con il programma di cui alla lettera a).

* **2.223.** Pierro, Cortelazzo, Davide Bergamini, Mazzetti, Battistoni.

* **2.224.** Maerna, Mattia, Antoniozzi, Giovine, Iaia, Colombo, Pietrella.

* **2.225.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando in

ogni caso le attribuzioni già previste per il Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica.

2.226. Alessandro Colucci, Semenzato.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché mediante la valorizzazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica.

2.227. Comba, Colombo.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze.

2.228. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività di cui al precedente periodo persegue la finalità di assicurare l'attribuzione ad un ente indipendente, che disponga di un'adeguata dotazione organica, finanziaria e di competenze in linea con le migliori prassi europee e internazionali, dei compiti di autorizzazione, certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo relativi alla costruzione, all'esercizio nonché alla successiva disattivazione e allo smantellamento di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, incluse le tecnologie modulari o avanzate, nonché relativi alla produzione di combustibile nucleare e alla gestione e riprocessamento del combustibile nucleare esausto.

2.230. Davide Bergamini, Cortelazzo, Pierro, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività di cui al precedente periodo persegue la finalità di assicurare l'attribuzione ad un ente indipendente, che disponga di un'adeguata do-

tazione organica, finanziaria e di competenze in linea con le migliori prassi europee e internazionali, dei compiti di autorizzazione, certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo relativi alla costruzione, all'esercizio nonché alla successiva disattivazione e allo smantellamento di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale.

2.231. Benzoni, Ruffino.

Al comma 1, sopprimere le lettere p), q) e r).

2.232. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera p), dopo la parola: garanzie aggiungere le seguenti: , senza oneri per la finanza pubblica,.

2.233. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: estesa anche alla tutela dei livelli occupazionali e dei trattamenti contrattuali nelle fasi di esercizio e *decommissioning* degli impianti.

2.234. Appendino, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

2.235. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) la disciplina delle eventuali forme di sostegno, limitate alle attività di ricerca, sicurezza nucleare, radioprotezione e formazione, con esclusione di misure di sostegno economico alla realizzazione di im-

pianti e alla produzione di energia da fonte nucleare.

2.236. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera q), sostituire la parola: sostenibile con le seguenti: di IV generazione e da fusione.

2.237. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con lo sviluppo prioritario di impianti per la produzione di energia da fonte solare e eolica, ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

2.238. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in ogni caso senza meccanismi di trasferimento del rischio finanziario ai consumatori finali.

2.239. Pandolfo, Braga, Simiani, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) la previsione che l'attuazione dei decreti legislativi non possa comportare l'introduzione, diretta o indiretta, di componenti tariffarie o parafiscali destinate alla copertura dei costi di investimento, esercizio, garanzia finanziaria o decommissioning relativi ai nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, né meccanismi automatici di trasferimento del rischio economico sugli utenti finali;

2.240. Pandolfo, Braga, Simiani, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) la previsione che le risorse eventualmente destinate alla filiera nucleare non possano comportare riduzione degli stanziamenti destinati al contrasto della povertà energetica, alle comunità energetiche rinnovabili, allo sviluppo delle reti, ai sistemi di accumulo e agli interventi di bonifica ambientale;

2.241. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) la previsione che per le misure di cui alle lettere m) e q) sia fatto divieto di trasferire gli oneri da esse derivanti a carico degli utenti finali.

2.242. Pandolfo, Braga, Simiani, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: da fonte nucleare aggiungere le seguenti: di IV generazione e da fusione.

2.243. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

*s) il sostegno alle azioni volte a favorire la partecipazione dell'industria italiana ai programmi europei e internazionali di sviluppo nucleare, con particolare riferimento alle tecnologie modulari e avanzate (cosiddetti *Small Modular Reactors* (SMR), *Advanced Modular Reactors* (AMR) di IV generazione, microreattori), nonché l'individuazione di misure specifiche volte ad incrementare la competitività delle imprese italiane nei mercati europei e internazionali, anche attraverso iniziative di coordinamento industriale e accordi di partenariato strategico;*

t) l'adozione di strumenti di sostegno agli investimenti anche di natura fiscale, nonché la costituzione di fondi di investimento dedicati allo sviluppo produttivo nel settore e l'adozione di strumenti di supporto all'*export*;

u) la promozione di una filiera industriale nazionale nel settore del nucleare di nuova generazione, basata su processi di standardizzazione, modularizzazione e assemblaggio in fabbrica di reattori, di loro componenti e parti di impianto;

v) l'individuazione di un soggetto deputato alla *governance* industriale e di coordinamento strategico, in raccordo con il Programma nazionale di cui alla lettera a), con il compito di:

1) favorire l'integrazione della filiera nazionale;

2) promuovere la partecipazione dell'industria italiana ai programmi europei ed internazionali;

3) valorizzare le competenze regolatorie e normative maturate in ambito internazionale e nei rapporti con le autorità di sicurezza nucleare;

4) supportare lo sviluppo di occupazione qualificata ad alta professionalità.

2.244. Casasco, Cortelazzo, Battistoni, Davide Bergamini, Pierro, Mazzetti.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

s) la previsione di eventuali strumenti di sostegno per gli investimenti nel settore nucleare, al fine di garantire lo sviluppo di una filiera industriale nazionale;

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: e q), con le seguenti: , q) e s),.

2.245. Alessandro Colucci, Semenzato.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

s) lo sviluppo di un'industria nucleare italiana sistemistica con i seguenti compiti:

1) favorire la partecipazione dell'industria italiana ai programmi europei di

sviluppo nucleare con particolare riferimento agli *Small Modular Reactors* (SMR);

2) l'individuazione di misure specifiche volte ad incrementare la competitività delle imprese italiane nei mercati europei e internazionali, anche attraverso iniziative di coordinamento industriale, accordi di partenariato strategico e strumenti di supporto all'*export*;

3) la creazione di fondi di investimento dedicati allo sviluppo produttivo nel settore;

4) la previsione di strumenti di sostegno agli investimenti di natura fiscale;

5) la promozione alla costituzione e sviluppo di una filiera nazionale nel settore del nucleare di nuova generazione, basata su processi di standardizzazione, modularizzazione e assemblaggio in fabbrica di componenti e parti di impianto;

6) l'individuazione di un soggetto deputato alla *governance* industriale e di coordinamento strategico del programma nazionale, con il compito di:

a) favorire l'integrazione della filiera nazionale;

b) promuovere la partecipazione dell'industria italiana ai programmi europei ed internazionali;

c) valorizzare le competenze regolatorie e normative maturate in ambito internazionale e nei rapporti con le autorità di sicurezza nucleare;

d) supportare lo sviluppo di occupazione qualificata ad alta professionalità.

2.246. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

s) l'introduzione del dibattito pubblico obbligatorio per la sperimentazione, la costruzione o installazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nonché delle opere

connesse, da avviare a partire dal documento di fattibilità tecnico economica comprensivo delle analisi di fattibilità delle alternative progettuali, tra le quali la mancata attuazione del progetto, e contestuale istituzione di una Commissione Nazionale indipendente con funzioni di vigilanza sul corretto svolgimento del dibattito pubblico al fine di garantire completezza e chiarezza nell'informazione e il pieno diritto alla più ampia partecipazione dei portatori di interesse e del pubblico.

2.247. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

s) la previsione che i soggetti esercenti impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile siano obbligati a costituire, prima dell'entrata in esercizio commerciale, un fondo di accantonamento segregato, vincolato e non aggredibile, destinato alla copertura integrale dei costi di smantellamento degli impianti, gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, con divieto di utilizzo di risorse pubbliche o di trasferimento degli oneri a carico degli utenti finali.

2.248. Pandolfo, Braga, Simiani, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

s) la previsione del rispetto del principio di neutralità tecnologica, stabilendo obiettivi di decarbonizzazione, sicurezza e competitività, e rimettendo la scelta delle soluzioni tecnologiche agli operatori di mercato, nel rispetto dei requisiti di sicurezza nucleare, di gestione dei rifiuti radioattivi e delle misure di salvaguardia e non-proliferazione.

2.249. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

s) la previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il *decommissioning* e la gestione del materiale radioattivo.

2.250. Pandolfo, Braga, Simiani, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

s) la valorizzazione del principio di neutralità tecnologica, stabilendo specifici obiettivi di decarbonizzazione, sicurezza energetica e competitività.

2.251. Alessandro Colucci, Semenzato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A seguito dell'adozione del programma nazionale di cui al comma 1 lettera a), il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e gli strumenti di pianificazione energetica nazionale sono integrati con gli scenari nucleari, distinguendo tra capacità potenziale da tecnologie già disponibili e capacità attesa da tecnologie emergenti, al fine di garantire una valutazione realistica del contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti.

2.252. Mazzetti, Pierro, Cortelazzo, Battistoni, Davide Bergamini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La ricerca sulla fusione nucleare è disciplinata in un autonomo quadro normativo, distinto dalla disciplina della produzione commerciale da fissione.

2.253. Pandolfo, Braga, Simiani, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.1. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.2. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del programma nazionale di ricerca e sviluppo dell'energia nucleare da fusione per scopi civili, che coinvolgano anche il sistema delle università e degli enti pubblici di ricerca;

3.3. Ghirra, Bonelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) aggiungere le seguenti: , anche al fine di individuare, nell'ambito del programma, criteri e indirizzi per la valutazione di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h).

3.4. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: degli enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti: nonché attori industriali e del mercato energetico.

3.6. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: degli enti pubblici di ricerca aggiungere le

seguenti: del settore produttivo e del mercato energetico,.

3.7. Casasco, Cortelazzo, Battistoni, Pierro, Davide Bergamini, Mazzetti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , avente a oggetto gli obiettivi fino alla fine della lettera.

3.8. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sostenibile con le seguenti: di IV generazione e da fusione.

3.9. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: mix energetico italiano aggiungere le seguenti: ivi comprese le applicazioni dell'energia da fonte nucleare a bordo delle navi,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) previsione di una disciplina delle applicazioni dell'energia da fonte nucleare sostenibile a bordo delle navi, con riferimento ai profili autorizzativi, di sicurezza, di esercizio e di dismissione, in coerenza con il Programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e con la normativa internazionale applicabile;

*** 3.10.** Battistoni, Cortelazzo, Pierro, Davide Bergamini.*** 3.11.** Iaia.*** 3.12.** Barabotti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , coerentemente con le finalità del perseguimento della strategia di decarbonizzazione e sicurezza degli approvvigionamenti, ossia l'indipendenza energetica, per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica entro l'anno 2050 e aumentare la competitività nazionale, con le seguenti: . Il

programma nazionale è prioritariamente finalizzato a rafforzare la sicurezza e l'indipendenza energetica del Paese, la resilienza del sistema energetico nazionale, la continuità degli approvvigionamenti e la competitività del sistema produttivo, concorrendo altresì al conseguimento degli obiettivi di neutralità carbonica entro l'anno 2050 e.

3.13. Pierro, Cortelazzo, Battistoni, Davide Bergamini, Mazzetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per raggiungere gli con le seguenti: in funzione del conseguimento degli.

3.14. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, L'Abbate, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

(Formale)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per raggiungere gli con le seguenti: ai fini del raggiungimento degli.

3.15. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

(Formale)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: contribuendo a contenere i costi dell'energia con le seguenti: garantendo effetti di contenimento dei prezzi dell'energia.

3.16. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: contribuendo a contenere i con le seguenti: concorrendo alla riduzione dei.

3.17. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) nell'ambito del Programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), individuazione, sulla base di criteri di maturità tecnologica, sicurezza, sostenibilità economica, impatto industriale e contributo alla sicurezza e indipendenza energetica, di un numero definito di traiettorie tecnologiche e industriali, alle quali siano destinati in via preferenziale gli strumenti di sostegno, i programmi di ricerca, le misure di formazione e gli interventi di accelerazione autorizzativa; attribuzione di rilievo preferenziale a soluzioni idonee a promuovere la localizzazione in Italia delle attività di ricerca, progettazione, componentistica, costruzione, esercizio, manutenzione e formazione specialistica, con il coinvolgimento delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle imprese nazionali;.

3.18. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione di una Cabina di regia istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il coordinamento delle attività e per la determinazione di indirizzi alle amministrazioni pubbliche interessate dall'attuazione del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);.

3.19. Alessandro Colucci, Semenzato.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione che, nell'esercizio della delega, il Governo assicuri priorità agli interventi basati su tecnologie mature e immediatamente disponibili, idonee a contribuire al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2030 e il 2035;.

3.20. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione che, nell'attuazione della delega, il Governo assicuri priorità alle tecnologie energetiche caratterizzate da tempi di realizzazione compatibili con gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050;.

3.21. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **3.22.** Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

* **3.23.** Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sostenibilità ambientale con le seguenti: compatibilità ambientale e sostenibilità.

3.24. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: ambientale aggiungere le seguenti: ecologica,.

3.25. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: relativa alle attività sostenibili aggiungere le seguenti: secondo il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) all'ambiente.

3.26. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: elevati livelli con le seguenti: i più alti standard.

3.27. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: nel concorrere agli obiettivi della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese nonché del contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici.

3.28. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel concorrere agli obiettivi della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese nonché del contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici con le seguenti: in relazione all'intero ciclo di vita.

3.29. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nonché del contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici, con le seguenti: nonché del contenimento dei prezzi dell'energia, al fine di assicurare condizioni eque e accessibili ai clienti finali domestici e non domestici,.

3.30. Santillo, Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nonché del contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici, con le seguenti: nonché della garanzia di costi energetici sostenibili e accessibili per tutti i clienti finali,.

3.31. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: all'articolo 9 con le seguenti: agli articoli 9, 32 e 41.

3.32. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) definizione dei criteri per l'utilizzo di acque reflue depurate per il raffreddamento degli impianti e di sistemi a circuito chiuso che escludano il prelievo di acqua dolce dai corpi idrici superficiali e sotterranei;

3.33. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) definizione di *standard* rigorosi per la restituzione delle acque utilizzate dagli impianti, al fine di garantire che l'acqua in uscita non alteri gli ecosistemi acquatici e la biodiversità locale;

3.34. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.35. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: impianti aggiungere le seguenti: di IV generazione.

3.36. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: impianti abilitabili aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio della neutralità tecnologica e.

3.37. Davide Bergamini, Cortelazzo, Battistoni, Pierro, Mazzetti.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sulla base aggiungere le seguenti: del principio di neutralità tecnologica e.

*** 3.38.** Mattia, Antoniozzi, Giovine, Iaia, Maerna, Colombo, Pietrella.

*** 3.39.** Barabotti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: comprese le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dall'AIEA con le seguenti: compresi gli impianti di terza generazione avanzata (Gen III+) e di generazione successiva, nonché le tecnologie modulari e avanzate (SMR, AMR, microreattori), purché conformi ai requisiti di sicurezza e sostenibilità di cui alla disciplina dell'Unione europea e dell'AIEA.

3.40. Magi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: comprese le tecnologie modulari o avanzate con le seguenti: compresi sia gli impianti di terza generazione avanzata (Gen III+) e di generazione successiva, sia le tecnologie modulari e avanzate (SMR, AMR, microreattori).

3.41. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: comprese le con le seguenti: compresi gli impianti di terza generazione avanzati (Gen III+) o successive e le.

3.42. Alessandro Colucci, Semenzato.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: modulari o avanzate con le seguenti: modulari, avanzate e innovative.

3.43. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) previsione del divieto di adottare o sviluppare tecnologie nucleari che non risultino operative su scala commerciale e validate sotto il profilo industriale, economico e della sicurezza;

3.45. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.46. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: integrale dei materiali combustibili.

3.47. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e gli strumenti di pianificazione energetica nazionale incorporino in modo trasparente gli scenari nucleari, distinguendo tra capacità potenziale da tecnologie già disponibili e capacità attesa da tecnologie emergenti, al fine di garantire una valutazione realistica del contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti;

3.48. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) valorizzazione delle catene di fornitura italiane ed europee, privilegiando la scelta, ove possibile e nel rispetto del diritto europeo vigente, di forniture industriali e componentistiche prodotte in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;

3.49. Casasco, Cortelazzo, Davide Bergamini, Pierro, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) valorizzazione delle forniture italiane ed europee, privilegiando la scelta, ove possibile e nel rispetto del diritto europeo vigente, di forniture tecnologiche prodotte in Italia, o uno degli Stati membri

dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;

3.50. Giovine.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) valorizzazione delle forniture europee, privilegiando la scelta, ove possibile e nel rispetto del diritto europeo vigente, di forniture tecnologiche prodotte in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;

* **3.51.** Montemagni, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

* **3.52.** Peluffo, Pandolfo, Braga, Simiani, De Micheli, Gnassi, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) previsione del divieto di sviluppare o adottare tecnologie nucleari che comportino un incremento della produzione di rifiuti radioattivi rispetto agli impianti convenzionali;

3.53. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **3.54.** Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

* **3.55.** Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) definizione dei criteri tecnici e dei procedimenti per la localizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), articolati in fasi progressive di approfondimento, dalla identificazione delle aree compatibili a livello nazio-

nale alla caratterizzazione specifica del sito, in conformità agli standard internazionali riconosciuti in materia di valutazione dei siti per installazioni nucleari; la prima fase di screening nazionale è condotta d'ufficio dalla Struttura di Missione con il supporto tecnico degli enti competenti, nel rispetto dei criteri di esclusione definiti dalla Valutazione ambientale strategica del programma nazionale; i risultati di ciascuna fase sono soggetti a consultazione pubblica e le fasi successive di caratterizzazione sono svolte sotto la supervisione dell'Autorità;

3.56. Marattin.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , su istanza dei proponenti.,

Conseguentemente, alla medesima lettera e), sopprimere le parole da: tenuto altresì conto fino alla fine della lettera.

3.57. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1 lettera e), sostituire le parole: su istanza dei proponenti con le seguenti: sulla base del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

3.58. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: norme tecniche con le seguenti: protocolli operativi.

3.59. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , ove applicabile.,

3.60. Pandolfo, Braga, Simiani, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: ove applicabile fino alla fine della lettera, con le seguenti: della disciplina di

valutazione d'impatto ambientale di cui al titolo I della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3.61. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) previsione che i procedimenti per localizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h) e il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio siano subordinati a studi di impatto a lungo termine che tengano conto degli scenari di siccità estrema, garantendo che l'operatività degli impianti non entri in conflitto con il fabbisogno idrico della popolazione durante i periodi di stress idrico;

3.62. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) previsione che l'individuazione e la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), e l'autorizzazione degli stessi siano subordinate alla preventiva valutazione positiva del fabbisogno idrico, del bilancio idrico territoriale e degli impatti sulle risorse idriche, tenendo conto degli scenari di cambiamento climatico e degli effetti cumulativi sugli usi civili, agricoli e industriali;

3.63. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) introduzione di forme di dibattito pubblico degli enti e delle comunità locali interessate dalla localizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, nonché definizione delle modalità e dei

termini per la presentazione di osservazioni e di adeguate forme di pubblicità e accesso alle informazioni;

3.64. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) definizione di criteri tecnici e modalità per l'individuazione nel territorio nazionale di aree idonee alla localizzazione degli impianti di produzione di energia nucleare, nel rispetto delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure nonché delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

3.65. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) previsione che l'individuazione dei siti per gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), e l'autorizzazione degli impianti sia subordinata alla redazione di un bilancio idrico sito-specifico, alla valutazione degli scenari climatici almeno al 2050 e all'analisi degli effetti cumulativi sugli usi civili, agricoli e industriali della risorsa idrica;

3.66. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) definizione di criteri tecnici e modalità per l'individuazione nel territorio nazionale di aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari, in linea con le migliori pratiche internazionali, atte ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tu-

tela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente;

3.67. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **3.68.** L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

* **3.69.** Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: sicurezza energetica aggiungere le seguenti: che adottino criteri di innovazione istruttoria che valorizzino la standardizzazione delle procedure nonché delle tecnologie modulari e avanzate.

3.70. Gusmeroli, Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: sicurezza energetica aggiungere le seguenti: ivi inclusa la valutazione di impatto sanitario.

3.71. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: , ove istituita,.

3.72. Di Sanzo, Braga, Pandolfo, Simiani, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: ove istituita aggiungere le seguenti: della disciplina di valutazione d'impatto ambientale di cui al titolo I della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,.

3.73. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, sopprimere le lettere g), h) e i).

3.74. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

*** 3.75.** Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*** 3.76.** Bonelli, Ghirra.

*** 3.77.** Evi, Braga, Simiani, Pandolfo, Di Sanzo, Curti, Ferrari, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: sostituisce ogni provvedimento fino alle parole: ad eccezione, con le seguenti: resti vincolato all'esito.

3.78. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: ogni provvedimento con le seguenti: ciascun provvedimento.

3.79. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: ogni provvedimento con le seguenti: qualunque atto.

3.80. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: ad eccezione dei con le seguenti: fermi restando in ogni caso i.

3.81. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: ad eccezione aggiungere le seguenti: del parere dell'autorità militare di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e.

3.82. Comba, Colombo.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: ambientale aggiungere le seguenti: e di impatto sanitario.

3.83. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Il titolo abilitativo deve contenere obbligatoriamente le misure di compensazione ambientali e territoriali, anche di carattere monetario, da corrispondere agli enti locali e alle regioni interessati dalla localizzazione degli impianti;

3.84. Montemagni, Gusmeroli, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Il titolo abilitativo deve contenere obbligatoriamente le misure di compensazione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera m);.

*** 3.85.** Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

*** 3.86.** Ferrari, Braga, Simiani, Pandolfo, Curti, Evi, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, sopprimere le lettere h) e i).

3.87. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **3.88.** Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
- * **3.89.** Bonelli, Ghirra.
- * **3.90.** Ferrari, Braga, Simiani, Pandolfo, Curti, Evi, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: costituiscono anche variante fino alla fine della lettera, con le seguenti: siano assentibili solo se in conformità delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) dei vigenti strumenti urbanistici generali e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché delle disposizioni di pianificazione e gestione del rischio idraulico e idrogeologico.

3.91. Ghirra, Bonelli.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: qualora necessario per ragioni attinenti alle esigenze di esercizio unitario delle funzioni concernenti l'attuazione delle politiche energetiche da fonte nucleare.

3.92. Davide Bergamini, Cortelazzo, Pierro, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

- * **3.93.** Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.
- * **3.94.** Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: previsione che aggiungere la seguente: per.

Conseguentemente, alla medesima lettera i), sopprimere le parole: sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e che.

3.95. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: di pubblica utilità fino alla fine della lettera, con le seguenti: assentibili solo se non ricadenti in aree ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, nei siti della rete Natura 2000 e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3.96. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

- * **3.97.** L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
- * **3.98.** Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: dalle competenti autorità con le seguenti: dagli organi preposti.

3.99. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: o di un altro Stato con il quale sono in vigore accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare.

Conseguentemente, alla medesima lettera l), sopprimere le parole: , ove istituita.

3.100. Pandolfo, Braga, Simiani, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

- * **3.101.** Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
- * **3.102.** Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: , eventualmente anche mediante

forme di sostegno, per abilitare soggetti, anche privati.

3.103. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: abilitare con la seguente: autorizzare.

3.104. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole da: , ove istituita fino alla fine della lettera.

3.105. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: , ove istituita.

3.106. Di Sanzo, Braga, Pandolfo, Simiani, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole da: nonché fino alla fine della lettera.

3.108. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) la previsione che la disciplina relativa alle procedure di localizzazione dei nuovi impianti di produzione di energia nucleare sostenibile sul territorio nazionale preveda obbligatoriamente:

1) consultazione pubblica preventiva;

2) pubblicazione integrale degli studi;

3) dibattito pubblico ai sensi del Codice dei contratti pubblici;

4) assoggettamento a VAS;

3.109. Evi, Braga, Simiani, Pandolfo, Curti, Ferrari, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.110. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) rispetto del principio di precauzione nonché della tutela del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi della Nazione ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione;

3.111. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: storico-artistico aggiungere le seguenti: e ambientale.

3.112. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

*** 3.113.** Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

*** 3.114.** Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) previsione di garanzie finanziarie integralmente a carico del soggetto abilitato, idonee a coprire tutti i costi connessi alla realizzazione, all'esercizio, alla disattivazione e allo smantellamento degli impianti, alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, al ri-

pristino ambientale, nonché gli eventuali extracosti derivanti da ritardi o imprevisti;

- 3.115.** L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: adeguate con la seguente: sufficienti.

- 3.116.** Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: adeguate con la seguente: congrue.

- 3.117.** Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera o), dopo la parola: garanzie aggiungere le seguenti: assicurative e.

Conseguentemente, alla medesima lettera o), dopo la parola: finanziarie aggiungere le seguenti: anche nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.

- 3.118.** Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: soggetto abilitato aggiungere le seguenti: privato.

- 3.119.** Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: con divieto di trasferire gli oneri derivanti dalle presenti garanzie a carico degli utenti finali.

- 3.120.** Pandolfo, Braga, Simiani, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

- 3.121.** Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: opportune forme di protezione con le seguenti: opportuni presidi di sorveglianza e difesa.

- 3.122.** Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

- 3.123.** L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, sostituire le lettere q) e r) con la seguente:

q) previsione che siano garantite modalità di partecipazione delle collettività locali nelle scelte di localizzazione dell'impianto e nelle fasi di elaborazione, valutazione e approvazione del relativo progetto, mediante appositi strumenti di consultazione preventiva e modalità operative condivise con le autorità preposte alla tutela e alla valorizzazione del territorio interessato, in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41 e 118, quarto comma della Costituzione, nonché dell'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108;.

- 3.124.** Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) previsione di strumenti e modalità di promozione, valorizzazione e coinvolgimento del territorio e della società civile interessati dalla localizzazione dell'impianto, privilegiando la creazione di patti di collaborazione o altre forme di dialogo

permanente partecipativo in ogni fase autorizzativa e di esercizio;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera aa), con la seguente:

aa) previsione di opportune forme di informazione preventiva, diffusa e capillare per le popolazioni direttamente interessate dalla localizzazione degli impianti, nonché di consultazione e coinvolgimento delle medesime, anche nelle forme e con gli strumenti di cui al comma 1, lettera q);

3.125. Pierro, Cortelazzo, Davide Bergamini, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) previsione di strumenti e modalità di promozione, valorizzazione e coinvolgimento del territorio e della società civile interessati dalla localizzazione dell'impianto, privilegiando la creazione di patti di collaborazione o altre forme di dialogo permanente partecipativo in ogni fase di funzionamento;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera aa), con la seguente:

aa) previsione di opportune forme di informazione preventiva, diffusa e capillare per le popolazioni direttamente interessate, nonché di consultazione e coinvolgimento delle medesime, anche nelle forme e con gli strumenti di cui al comma 1, lettera q);

3.126. Antoniozzi, Mattia, Giovine, Iaia, Maerna, Colombo, Pietrella.

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: di partecipazione con le seguenti: per l'apporto.

3.127. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera q), sostituire la parola: partecipazione con la seguente: coinvolgimento.

3.128. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione con le seguenti: della popolazione residente e dei soggetti organizzati della società civile.

3.129. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

*** 3.131.** Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*** 3.132.** Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: aree aventi le caratteristiche con le seguenti: siti tecnicamente ed ambientalmente idonei.

3.133. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: siano garantite forme di consultazione dei comuni interessati con le seguenti: siano acquisite l'intesa delle regioni interessate e forme di partecipazione rafforzata dei comuni interessati.

3.134. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: di consultazione aggiungere le seguenti: delle comunità locali e.

3.135. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: , nonché tenendo conto, anche nelle procedure in corso, della concentrazione nelle suddette aree degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili già esistenti o autorizzati all'entrata in vigore della presente legge al fine di contenere gli impatti sul territorio.

3.136. Rotelli, Battistoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

3.137. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera s), sostituire la parola: modalità con la seguente: metodologie.

3.138. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera s), sostituire la parola: modalità con la seguente: procedure.

3.139. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera s), dopo la parola: impianti aggiungere le seguenti: , garantendo il ripristino ambientale e paesaggistico originario dei luoghi,.

3.140. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) con specifico riguardo agli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), e in particolare alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e

del Parco tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31:

1) la definizione di un cronoprogramma perentorio volto ad assicurare l'individuazione del sito idoneo e il rilascio dell'autorizzazione unica entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge recante la disciplina della materia;

2) l'adozione di misure di semplificazione procedurale che assicurino priorità e urgenza agli interventi e alle opere connesse e compensative, qualificandoli come infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, fermi restando i vincoli inderogabili di tutela ambientale e paesaggistica;

3) l'istituzione, in caso di mancato rispetto dei termini di cui al punto 1, di un potere sostitutivo del Governo, in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, con facoltà di nomina di un Commissario straordinario dotato di poteri in deroga, fermi restando i vincoli inderogabili di tutela ambientale e paesaggistica;

4) l'obbligo di forme di consultazione preventiva delle parti sociali, degli enti territoriali e delle comunità locali interessate, da concludersi entro termini certi;

5) la definizione di misure compensative, automatiche e strutturali, finalizzate al riequilibrio ambientale, territoriale e sociale del territorio ospitante, anche mediante benefici economici diretti in favore delle persone fisiche residenti e delle attività produttive insediate nell'area interessata, ivi inclusa la riduzione o l'azzeramento di componenti tariffarie e fiscali relative alla fornitura di energia elettrica, per la durata di esercizio dell'impianto;

6) l'estensione alle eventuali opere compensative e infrastrutturali connesse delle medesime misure di semplificazione procedurale previste per l'opera principale, nonché della qualifica di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale;

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: 3, comma 1, lettere m), o),

p), q) e cc) aggiungere le seguenti: , nonché s-bis).

3.141. Magi.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) previsione che l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), sia subordinata alla verifica dell'avanzamento del programma di disattivazione e smantellamento delle installazioni nucleari esistenti, nonché della disponibilità di soluzioni operative per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito; previsione altresì della trasmissione annuale alle Camere di una relazione sullo stato di avanzamento e sui costi sostenuti;

3.142. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) implementazione dei sistemi di monitoraggio ambientale e delle reti di sorveglianza regionali e nazionali della radioattività ambientale anche al fine di garantire l'aggiornamento dei piani operativi e dei piani di emergenza radiologica o nucleare nel rispetto della direttiva 2013/59/Euratom;

3.143. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: oneri dei controlli con le seguenti: oneri economici dei controlli.

3.144. Pandolfo, Braga, Simiani, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, alla lettera t), dopo le parole: soggetti competenti aggiungere le se-

guenti: in materia di controllo e monitoraggio ambientale.

3.145. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: finanziaria e assicurativa aggiungere le seguenti: nonché di sicurezza e security.

Conseguentemente, alla medesima lettera u), dopo le parole: le attività nucleari aggiungere le seguenti: e delle Autorità pubbliche.

3.146. Davide Bergamini, Cortelazzo, Battistoni, Pierro, Mazzetti.

Al comma 1, lettera u), sostituire la parola: motivi con la seguente: cause.

3.147. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le parole: per importi non inferiori ai massimali stabiliti a legislazione vigente, fermo restando l'adeguamento degli stessi in relazione all'evoluzione del quadro normativo e dei rischi connessi.

3.148. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le parole: con divieto di trasferire gli oneri derivanti dai presenti strumenti a carico degli utenti finali.

3.149. Pandolfo, Braga, Simiani, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, alla lettera v), sopprimere le parole da: nonché delle modalità fino alla fine della lettera.

3.150. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

3.151. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, sostituire la lettera z) con la seguente:

z) previsione di un Piano nazionale di comunicazione sull'energia nucleare, adottato dalla Struttura di Missione entro sei mesi dalla sua istituzione e aggiornato annualmente, fondato su dati scientifici verificati e sul principio di trasparenza integrale, con utilizzo di canali diversificati adeguati a target differenti, indipendente da interessi commerciali degli operatori nucleari e sottoposto a verifica periodica;

Conseguentemente, sostituire la lettera aa) con la seguente:

aa) previsione di un Piano di coinvolgimento delle comunità locali, distinto dalla comunicazione nazionale e adottato per ciascuna area geografica di potenziale interesse del programma nucleare, che preveda fasi strutturate di dialogo con le popolazioni interessate antecedenti a qualsiasi decisione di localizzazione, con garanzia di accesso alle informazioni tecniche, istituzione di comitati locali di monitoraggio e meccanismi formali di raccolta e risposta alle osservazioni della comunità;

3.152. Marattin.

Al comma 1, sostituire la lettera z) con la seguente:

z) previsione di una campagna di informazione e sensibilizzazione istituzionale, con particolare riferimento ai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti al fine di rendere edotti i cittadini sulla gestione dei momenti immediatamente successivi al verificarsi di incidenti e in attesa dell'arrivo dei soccorsi;

3.153. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: campagna di informazione con le seguenti: comunicazione istituzionale periodica.

3.154. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: di informazione con la seguente: divulgativa.

3.155. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera z), sostituire la parola: informazione con la seguente: comunicazione.

3.156. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera z), sopprimere le parole: ai cittadini.

Conseguentemente, alla medesima lettera z), sostituire le parole: , con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità con le seguenti: che illustri in modo analitico e comparativo i tempi medi di realizzazione degli impianti, i costi complessivi di costruzione, gli oneri di gestione dei rifiuti radioattivi e i costi di smantellamento, raffrontandoli con i medesimi parametri relativi alle fonti energetiche rinnovabili e ai sistemi di accumulo, al fine di fornire ai cittadini dati tecnico-scientifici ed economici oggettivi;

3.157. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: sull'energia aggiungere le seguenti: da fusione per scopi civili.

3.158. Ghirra, Bonelli.

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: energia nucleare aggiungere le seguenti: , compresa l'energia da fusione.,

3.159. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le parole: da svolgersi in forma istituzionale e imparziale e prevedendo un portale pubblico di trasparenza contenente tutti i dati economici, contrattuali e finanziari relativi agli impianti autorizzati.

3.160. Simiani, Braga, Pandolfo, Di Sanzo, Curti, Evi, Ferrari, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le parole: nonché ai costi, ai tempi di realizzazioni e al confronto, basato su evidenze scientifiche, con le fonti rinnovabili.

3.161. Ghirra, Bonelli.

Al comma 1, sostituire la lettera aa) con la seguente:

aa) previsione di un'ampia campagna informativa articolata su tutto il territorio nazionale nonché sulle procedure di consultazione della popolazione direttamente interessata;

3.162. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sostituire la lettera aa) con la seguente:

aa) previsione di opportune campagne informative estese ai territori direttamente interessati nonché sulle procedure di consultazione dei medesimi;

3.163. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: informazione capillare con le seguenti: divulgazione capillare e trasparente.

3.164. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera aa), sostituire la parola: capillare con la seguente: diffusa.

3.165. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: direttamente interessate aggiungere le seguenti: , ivi comprese quelle riguardanti eventuali vincoli sismici, idrogeologici e di densità abitativa che determinano l'esclusione di aree dal territorio nazionale ai fini della localizzazione degli impianti, garantendo il libero accesso degli enti territoriali e delle comunità locali ai relativi dati.,

3.166. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera aa), dopo le parole: direttamente interessate aggiungere le seguenti: dalla localizzazione degli impianti.

Conseguentemente, alla medesima lettera aa), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sin dall'avvio dell'iter autorizzativo.

*** 3.167.** Gusmeroli, Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

*** 3.168.** Pierro, Cortelazzo, Battistoni, Davide Bergamini, Mazzetti.

*** 3.169.** Pietrella, Mattia, Giovine, Antoniozzi, Iaia, Colombo, Maerna.

Al comma 1, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

aa-bis) previsione di misure compensative in favore dei cittadini residenti nei territori interessati dalla localizzazione de-

gli impianti, da riconoscere con modalità dirette, automatiche e trasparenti, sulla base di criteri di prossimità e di impatto territoriale, anche sotto forma di agevolazioni energetiche, contributi individuali o per nucleo familiare, misure di fiscalità di vantaggio ovvero priorità nell'accesso ai servizi pubblici locali;.

3.170. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

aa-bis) previsione di una piattaforma unica digitale per la gestione, il monitoraggio e il controllo dello stato di avanzamento dei processi autorizzativi e costruttivi a livello locale e nazionale nonché per attività di assistenza e di supporto a favore degli operatori e delle pubbliche amministrazioni interessate;.

3.171. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

aa-bis) previsione dello svolgimento obbligatorio di un dibattito pubblico per gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), con pubblicazione integrale della documentazione tecnica, economica e ambientale rilevante e con consultazione degli enti territoriali interessati;.

3.172. L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, sopprimere la lettera cc).

*** 3.173.** Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

*** 3.174.** Bonelli, Ghirra.

*** 3.175.** Curti, Braga, Simiani, Pandolfo, Evi, Ferrari, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, sostituire la lettera cc) con la seguente:

cc) determinazione dei criteri finalizzati a garantire che l'attività degli operatori nel settore nucleare avvenga esclusivamente mediante utilizzo di risorse private, senza attribuzione di forme di sostegno pubbliche;.

3.176. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sostituire la lettera cc) con la seguente:

cc) determinazione dei criteri per l'esclusione di ogni forma di sostegno pubblico agli operatori che intendano esercitare le attività nucleari;.

3.177. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera cc), aggiungere, in fine, le parole: con divieto di trasferire gli oneri derivanti dalle presenti forme di sostegno a carico degli utenti finali.

3.178. Curti, Braga, Simiani, Pandolfo, Evi, Ferrari, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

Al comma 1, sopprimere la lettera dd).

*** 3.179.** Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

*** 3.180.** Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera dd), sopprimere le parole: ove istituita,.

3.181. Di Sanzo, Braga, Pandolfo, Simiani, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera dd), sostituire la parola: prassi con le seguenti: best practice.

3.182. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera dd), sostituire la parola: prassi con la seguente: consuetudini.

3.183. Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

(Formale)

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le parole: e può avvalersi, nell'assolvimento degli stessi, della collaborazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica, funzionalmente dipendente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;.

* **3.184.** Alessandro Colucci, Semenzato.

* **3.185.** Comba, Colombo.

Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:

ee) individuazione dei criteri per la definizione degli standard tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore, nonché predisposizione di un Piano nazionale per lo sviluppo delle risorse umane nel settore nucleare, con orizzonte decennale, articolato per profili professionali, fabbisogno numerico per ciascuna fase del programma, percorsi formativi universitari, post-universitari e professionali, sistema di riconoscimento delle qualifiche e risorse

finanziarie dedicate; il Piano è elaborato anche mediante accordi con organismi internazionali di riferimento nel settore e programmi di formazione in cooperazione con Paesi dotati di esperienza nucleare consolidata, e prevede meccanismi di aggiornamento periodico in funzione dell'avanzamento del programma;.

3.186. Marattin.

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: impiegato nel settore aggiungere le seguenti: della ricerca.

3.187. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

ee-bis) previsione dell'obbligo di monitoraggio sanitario semestrale per tutto il personale impiegato nei nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale;.

3.188. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera ff).

3.189. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera ff) sopprimere le parole da: , tenendo conto fino alla fine della lettera.

3.190. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera ff), aggiungere, in fine, le parole: , e prevedendo che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e gli strumenti di pianificazione energetica nazionale incorporino in modo trasparente gli scenari nucleari, distinguendo tra capacità potenziale da tecnologie già disponibili e capacità attesa da tecnologie emergenti, al fine di garantire una

valutazione realistica del contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti.

3.191. Magi.

Al comma 1, lettera ff), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Gli strumenti di pianificazione energetica nazionale incorporano gli scenari nucleari elaborati nell'ambito del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), distinguendo il contributo delle diverse tecnologie alla sicurezza degli approvvigionamenti.

3.192. Alessandro Colucci, Semenzato.

Al comma 1, lettera gg), sostituire le parole: allo sviluppo di energia nucleare sostenibile *con le seguenti:* alla ricerca e sviluppo dell'energia nucleare da fusione per scopi civili.

Conseguentemente, alla medesima lettera gg), sopprimere le parole da: con le imprese *fino alla fine della lettera.*

3.193. Ghirra, Bonelli.

Al comma 1, lettera gg), sostituire la parola: sostenibile *con le seguenti:* di IV generazione e da fusione.

3.194. Santillo, Morfino, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Al comma 1, lettera hh), sostituire la parola: sostenibile *con le seguenti:* di IV generazione e da fusione.

3.195. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera hh), sostituire la parola: sostenibile *con le seguenti:* da fusione per scopi civili.

3.196. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole: ; i decreti legislativi definiscono le modalità di coordinamento tra gli enti di ricerca e le imprese ai fini del programma nucleare nazionale, evitando duplicazioni e garantendo la complementarietà tra ricerca di base e ricerca applicata.

3.197. Marattin.

Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere le seguenti:

hh-bis) previsione dell'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per il programma nucleare nazionale, con funzioni di coordinamento strategico, indirizzo e monitoraggio dello sviluppo delle infrastrutture necessarie all'attuazione del Programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in conformità alle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e nel rispetto dei più elevati *standard* internazionali di sicurezza, *security*, salvaguardia e sostenibilità;

hh-ter) attribuzione alla Cabina di regia di cui alla lettera *hh-bis* dei seguenti compiti:

1) valutazione dello stato di sviluppo delle infrastrutture di base del programma nucleare e delle capacità del sistema Paese;

2) individuazione e proposta al Governo delle azioni necessarie per il completamento e la piena operatività delle infrastrutture medesime;

3) coordinamento delle amministrazioni pubbliche competenti e promozione del coinvolgimento dei soggetti privati interessati;

4) individuazione degli obblighi e degli impegni nazionali e internazionali connessi all'introduzione dell'energia nucleare;

5) predisposizione di un documento programmatico omnicomprendivo, comprendivo di studio di fattibilità e delle valutazioni di carattere sociale, economico, finanziario e tecnico;

6) supporto al Governo nella traduzione degli indirizzi strategici in un piano operativo per lo sviluppo coordinato e progressivo delle infrastrutture del programma nucleare;

hh-quater) previsione che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definiti la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché che i componenti della stessa siano individuati tra esperti delle diverse infrastrutture del programma nucleare, in possesso di comprovata esperienza pluriennale maturata anche in ambito internazionale.

3.198. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:

hh-bis) la valorizzazione della partecipazione dell'industria italiana ai programmi di sviluppo della tecnologia nucleare, ed in particolar modo degli *Small Modular Reactors* (SMR), anche al fine di incrementare la competitività delle imprese italiane nei mercati europei e internazionali, mediante iniziative di coordinamento industriale, accordi di partenariato strategico e strumenti di supporto all'*export*.

3.199. Alessandro Colucci, Semenzato.

Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:

hh-bis) previsione che il livello di maturità tecnologica (*Technology Readiness Level* – TRL) delle diverse soluzioni di fissione e di fusione, sia tenuto in considerazione distinguendo tra tecnologie già industrialmente disponibili e tecnologie ancora in fase sperimentale o dimostrativa, al fine di definire scenari e tempistiche realistiche per il contributo alla sicurezza energetica nazionale.

* **3.200.** Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

* **3.201.** Benzoni, Ruffino.

Al comma 1, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:

hh-bis) valutazione preventiva delle misure mediante l'applicazione della valutazione di impatto generazionale (VIG) di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 2025, n. 167 nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) prevista dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;.

3.202. Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

Sopprimere il comma 2.

3.203. Pandolfo, Braga, Simiani, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3.01. Manes, Gebhard, Schullian, Steger.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4.2.** Cappelletti, Pavanelli, Morfino, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

* **4.3.** Bonelli, Ghirra.

Sopprimere il comma 1.

4.4. Bonelli, Ghirra.

Al comma 1, sostituire la parola: 20 con la seguente: 2.

4.5. Ferrara, Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono corredati da:

- a) analisi costi-benefici;
- b) comparazione con alternative tecnologiche equivalenti, anche da altre fonti energetiche;
- c) quantificazione degli eventuali effetti tariffari;
- d) verifica di sostenibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4.6. Ferrarì, Braga, Simiani, Pandolfo, Curti, Evi, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

Sopprimere il comma 2.

4.7. Bonelli, Ghirra.

Sopprimere il comma 3.

4.8. Bonelli, Ghirra.

Al comma 3, sostituire le parole: articoli 2, comma 1, lettere m), o) e q), e 3, comma 1, lettere m), o), p), q) e cc) con le seguenti: articoli 2, comma 1 e 3, comma 1.

4.9. Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Sopprimere il comma 4.

4.10. Bonelli, Ghirra.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle componenti tariffarie che compongono gli oneri generali di sistema.

4.11. Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Governo trasmette alle Camere, dopo i primi sei mesi dall'approvazione di ciascuno dei decreti legislativi e, successivamente, annualmente, una relazione sullo stato di attuazione, sugli effetti economici e sugli impatti tariffari della presente legge. In assenza di tale relazione, l'efficacia delle disposizioni attuative è sospesa.

4.12. Di Sanzo, Braga, Pandolfo, Simiani, De Micheli, Gnassi, Peluffo, Curti, Evi, Ferrarì.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 390 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	77
ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei Relatori)	80
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S)	81
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	84

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Atto n. 390.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° aprile scorso è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta odierna si provvederà ad approvare il parere di competenza.

Avverte quindi che i relatori, onorevoli Tenerini e Bagnasco, hanno predisposto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che è in distribuzione, e che il gruppo M5S ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), anch'essa in distribuzione.

Marianna RICCIARDI (M5S), nel ricordare che il suo gruppo ha presentato una proposta di parere alternativa al testo della maggioranza, si dichiara disponibile a votare a favore della proposta di parere dei relatori purché venga inserita una specifica condizione volta a sopprimere o, in subordine, procedere a una significativa revisione della disposizione che esclude le aree operative, emergenziali e addestrative dalla nozione di luogo di lavoro, sostituendo l'alinea del capoverso « *a-bis* » dell'articolo 1, comma 1.

Sottolinea che le predette aree, e in particolare quelle in cui si svolgono attività addestrative, devono essere considerate a tutti gli effetti luoghi di lavoro, ricordando, in proposito, un caso verificatosi nel 2012 che ha visto la morte di un giovane allievo durante un'attività addestrativa, motivo per cui ritiene che l'esclusione delle suddette aree addestrative dalle tutele offerte dalla disciplina concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro espone a rischi notevoli per i militari interessati.

Segnala, altresì, l'ulteriore criticità legata al mancato svolgimento di un ciclo di audizioni sul provvedimento da parte delle Commissioni, a differenza di quanto avvenuto presso il Senato della Repubblica.

Ribadisce, infine, la necessità di tenere conto delle criticità evidenziate nel parere.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), associandosi alle considerazioni testé svolte dalla deputata Marianna Ricciardi, osserva che la questione in esame è dirimente in quanto non si può parlare di sicurezza senza ricomprendere nei luoghi di lavoro anche le aree di addestramento del personale militare.

Nel rilevare che occorre uno sforzo da parte del Governo nella direzione di una maggiore sicurezza del personale delle Forze armate sui luoghi di lavoro, evidenzia la necessità di definire uno statuto avanzato dal punto di vista della protezione dei suddetti lavoratori.

Chiede, quindi, di riconsiderare il contenuto della proposta di parere al fine di pervenire a una deliberazione condivisa in modo trasversale.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), nel condividere l'intervento svolto dalla deputata Ricciardi, anche in qualità di presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, evidenzia come sia necessario apprestare maggiori tutele sui luoghi di lavoro e non, al contrario, comprimerla.

Rileva, in proposito, che un analogo avanzamento dovrebbe investire anche i

vigili del fuoco, evidenziando come si tratti di soggetti che intervengono sui luoghi di lavoro interessati da emergenze e, che, tuttavia, non sono coperti dall'assicurazione INAIL.

Osserva, inoltre, che un altro aspetto da valutare riguarda gli spazi confinanti dei luoghi di lavoro, legati alle attività di addestramento ed oggetto di infortuni, che non è opportuno tralasciare nella discussione in atto, anche al fine di mettere in campo interventi volti alla riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Chiede, pertanto, che venga disposta una sospensione dei lavori della Commissione per favorire la predisposizione di una proposta di parere condivisa da parte delle diverse forze politiche.

Francesco MARI (AVS) dichiara che il suo gruppo intende sottoscrivere la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nell'evidenziare come il tema trattato sia senz'altro meritevole di attenzione, riferisce dell'impossibilità di interloquire con i relatori, onorevoli Tenerini e Bagnasco, impossibilitati a partecipare alla seduta odierna.

Propone, in accordo con il presidente della Commissione Affari sociali, onorevole Cappellacci, di inserire nel testo della proposta di parere dei relatori un'osservazione volta a ricomprendere le aree addestrative nella nozione di luogo di lavoro, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), nell'apprezzare l'apertura testé dimostrata dal presidente Rizzetto, anche in considerazione dell'assenza dei relatori, chiede che venga disposta la sospensione dei lavori per 15 minuti o, in alternativa, il rinvio dei lavori della Commissione alla settimana prossima.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel precisare che l'onorevole Tenerini è assente per via della partecipazione a una missione a Bruxelles, e che l'onorevole Bagnasco è

assente per un impegno istituzionale, evidenza come, in ogni caso, l'inserimento di un rilievo che richiama il Governo a valutare l'opportunità di ricomprendere le aree addestrative nella nozione di luogo di lavoro per il personale militare vada incontro alle istanze formulate dai gruppi di opposizione nel corso del dibattito.

Riccardo TUCCI (M5S), in risposta alle considerazioni del presidente Rizzetto, chiede se sia ragionevole inserire l'osservazione proposta dai presidenti nel testo della proposta di parere, a fronte della probabile indisponibilità da parte del Governo a prendere in considerazione la suddetta osservazione.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, osserva che l'approvazione, all'unanimità, del parere recante la citata osservazione potrebbe consentire una nuova valutazione da parte del Governo del tema in esame.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede una breve sospensione dei lavori delle Commissioni per un confronto tra i gruppi di opposizione.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, preso atto della richiesta formulata dal deputato Scotto, non essendovi obiezioni, sospende brevemente i lavori.

La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.10.

Walter RIZZETTO, *presidente*, preso atto delle richieste formulate dai deputati di opposizione, ritiene di integrare la proposta di parere con la seguente osservazione: « si valuti l'opportunità di ricomprendere le aree addestrative nella nozione di luogo di lavoro, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di

lavoro » ad integrazione della proposta di parere favorevole formulata dai relatori (*vedi allegato 3*).

Marianna RICCIARDI (M5S) ringrazia il presidente Rizzetto per l'apertura dimostrata nei confronti delle proposte dei deputati di opposizione e, nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo, comunica che il suo gruppo politico si farà carico di vigilare sul rispetto dell'impegno posto a carico del Governo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) afferma che, all'esito di una valutazione condivisa con le altre forze di opposizione, ritiene opportuno convergere sulla nuova proposta di parere dei relatori, come integrata dall'osservazione proposta dal presidente Rizzetto, pur continuando a stigmatizzare l'operato del Governo.

Apprezzando lo sforzo compiuto dalla presidenza, annuncia, quindi, il voto favorevole del proprio gruppo che, a suo giudizio, vincola le forze di maggioranza e il Governo, soprattutto a fronte dell'unanimità con cui la nuova formulazione del parere verrà approvata.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, nel segnalare la maggiore autorevolezza di una votazione effettuata all'unanimità dei componenti di entrambe le Commissioni, pone dunque in votazione la proposta di parere dei relatori, come riformulata, avvertendo che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano, con voto unanime, la proposta di parere dei relatori, come riformulata (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 390.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite XI e XII,

esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Atto n. 390),

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 390.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO M5S**

Le Commissioni riunite XI e XII,

esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Atto n. 390),

premesso che:

lo schema di decreto in esame mira a «ridefinire gli ambiti delle attività e dei luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e la ripartizione della competenza sull'emanazione di direttive e sul coordinamento in materia di antinfortunistica e di prevenzione in ragione della specificità delle funzioni delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa del Ministero della difesa» apportando modificazioni al vigente «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

l'intervento normativo, che si compone di 2 articoli, è finalizzato:

a) a ridefinire le modalità di applicazione della normativa antinfortunistica alle Forze armate in tutti i casi in cui assetti operativi delle stesse sono impiegati, in territorio nazionale e all'estero, in attività operative, emergenziali o addestrative finalizzate a conseguire o mantenere gli

standard capacitivi indispensabili all'esplicitamento delle funzioni istituzionali in Patria e all'estero;

b) a ripartire fra l'Area «tecnico-amministrativa» e quella «tecnico-operativa» del Dicastero le competenze in materia di policy antinfortunistica e di coordinamento degli uffici di vertice (di Forze armate, Arma dei carabinieri, Stato maggiore della difesa e Direzione nazionale degli armamenti), attualmente affidate in via esclusiva al Segretario generale della Difesa in virtù degli articoli 105-ter, comma 1, lettera m), e 252, comma 4, del testo unico;

lo schema in esame modifica dunque il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (TUOM) intervenendo su:

ampliamento delle competenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa (area tecnico-operativa);

riduzione delle competenze del Segretario Generale della Difesa (area tecnico-amministrativa);

riorganizzazione del coordinamento tra le due strutture;

esclusione delle aree operative, emergenziali e addestrative dalla nozione di «luogo di lavoro»;

il provvedimento interviene in un ambito particolarmente delicato quale quello della tutela della salute e sicurezza del personale militare, incidendo sull'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

la normativa vigente già prevede un regime di adattamento delle disposizioni in materia di sicurezza alle peculiarità delle Forze armate, nei limiti di compatibilità con i compiti istituzionali;

tale principio di « specificità » è storicamente finalizzato ad adattare, e non a comprimere, le garanzie fondamentali in materia di tutela della salute e sicurezza;

considerato che:

il provvedimento amplia in maniera significativa il perimetro della cosiddetta « specificità militare », fino a incidere sulla definizione stessa di « luogo di lavoro », escludendo intere aree operative, emergenziali e addestrative dall'applicazione delle ordinarie tutele prevenzionistiche;

tale esclusione comporta, di fatto, una riduzione del livello di protezione garantito al personale militare, sostituendo obblighi giuridicamente vincolanti con strumenti di natura interna, quali procedure tecnico-militari, attività addestrative e disposizioni organizzative;

la previsione secondo cui la valutazione dei rischi si considera adempiuta in presenza di formazione e addestramento del personale rischia di determinare un indebolimento sostanziale del sistema prevenzionistico, fondato invece sulla valutazione sistematica, preventiva e documentata dei rischi;

la delimitazione dei « luoghi di lavoro » alle sole sedi stanziali determina una evidente compressione dell'ambito applicativo del decreto legislativo n. 81 del 2008, proprio nei contesti in cui il rischio è più elevato;

il rafforzamento della componente tecnico-operativa nella definizione delle politiche in materia di sicurezza, pur comprensibile sotto il profilo organizzativo, rischia di ridurre il necessario bilanciamento con le competenze tecnico-amministrative e con le garanzie proprie del sistema prevenzionistico civile;

considerato, altresì, che:

non risultano adeguatamente rafforzati i meccanismi di controllo, vigilanza e

trasparenza, anche alla luce del fatto che la vigilanza è esercitata in via esclusiva all'interno dell'Amministrazione della difesa;

le perplessità espresse da una parte significativa delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, in particolare in relazione all'esclusione delle aree operative dalla nozione di luogo di lavoro, non risultano adeguatamente recepite nel testo;

nel provvedimento non emerge alcun riferimento esplicito allo stress da lavoro correlato, né sono previste misure specifiche di valutazione e prevenzione dei rischi psicosociali, proprio nei contesti operativi, emergenziali e addestrativi nei quali la pressione psicologica risulta più elevata; tale omissione appare particolarmente critica alla luce dell'impostazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, che include espressamente lo stress lavoro-correlato tra i rischi oggetto di valutazione;

la complessiva impostazione del provvedimento rischia pertanto di determinare un arretramento del livello di tutela nei contesti a maggiore esposizione al rischio, sia sotto il profilo fisico sia sotto il profilo psicologico;

ritenuto che:

il principio di specificità non possa tradursi in una deroga generalizzata alle garanzie fondamentali in materia di salute e sicurezza, ma debba operare esclusivamente come criterio di adattamento, nel rispetto dei livelli essenziali di tutela;

la sicurezza del personale militare costituisce elemento essenziale dell'efficienza operativa e non può essere subordinata a esigenze organizzative o funzionali;

occorra evitare la creazione di zone sottratte al pieno presidio delle norme prevenzionistiche, soprattutto nei contesti operativi e addestrativi caratterizzati da maggiore esposizione al rischio,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sopprimere o, in subordine, procedere a una significativa revisione della disposizione che esclude le aree operative, emergenziali e addestrative dalla nozione di luogo di lavoro, sostituendo l'alinea del capoverso « *a-bis*) » dell'articolo 1, comma 1, con la seguente: « nelle aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali ovvero addestrative, comprese le unità navali, in territorio nazionale e all'estero, con l'impiego di assetti operativi delle Forze armate, gli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si intendono adempiuti se: »;

e con le seguenti osservazioni:

1) introdurre esplicite garanzie affinché la valutazione dei rischi mantenga ca-

rattere effettivo, sistematico, documentato e verificabile, anche nei contesti operativi;

2) rafforzare i meccanismi di controllo indipendente e di trasparenza in materia di sicurezza del personale militare;

3) prevedere un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze del personale militare nella definizione delle politiche di prevenzione;

4) introdurre specifiche disposizioni volte a garantire la valutazione e la prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali, anche nei contesti operativi, emergenziali e addestrativi;

5) chiarire in modo esplicito che la « specificità » non può comportare una riduzione dei livelli di tutela rispetto agli standard generali, ma esclusivamente un loro adattamento alle peculiarità operative.

Marianna Ricciardi, Carotenuto,
Aiello, Barzotti, Di Lauro, Sportiello,
Quartini, Tucci, Mari.

ALLEGATO 3

Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 390.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite XI e XII,

esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Atto n. 390),

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di ricomprensione le aree addestrative nella nozione di luogo di lavoro, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2773 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	85
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2774 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	86
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2775 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	86
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo, C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	92
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di riformulazione</i>)	94

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. Emendamenti C. 2823-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	90

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello, e la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma

Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2773 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto il 7 aprile 2026 e fa

presente che non sono state presentate proposte emendative.

Ricorda, altresì, che nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'avvio della discussione sul provvedimento è fissata per lunedì 20 aprile e comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni V e VII.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Sbardella, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come approvato dal Senato. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte, infine, che la Presidenza si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle designazioni dei rappresentanti dei Gruppi.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2774 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile.

Nazario PAGANO, *presidente*, rammenta che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto il 7 aprile 2026; segnala che non sono state presentate proposte emendative.

Ricorda, altresì, che nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'avvio della discussione sul provvedimento è fissata per lunedì 20 aprile e comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni V e VII.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Gentile, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come approvato dal

Senato. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte, infine, che la Presidenza si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle designazioni dei rappresentanti dei Gruppi.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2775 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto il 7 aprile 2026; fa presente che non sono state presentate proposte emendative.

Ricorda, altresì, che nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'avvio della discussione sul provvedimento è fissata per lunedì 20 aprile e comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni V e VII.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Iezzi, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come approvato dal Senato. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte, infine, che la Presidenza si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle designazioni dei rappresentanti dei Gruppi.

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

C. 1716 Governo, C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta sono state votate tutte le proposte emendative per le quali non era stato disposto l'accantonamento e che quindi l'esame riprende dalle proposte emendative accantonate.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Caramiello 2.1 e Paolo Emilio Russo 2.2, a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Nazario PAGANO, *presidente*, rileva che i presentatori degli emendamenti Caramiello 2.1 e Paolo Emilio Russo 2.2 hanno accettato la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Caramiello 2.1 (*nuova formulazione*) e Paolo Emilio Russo 2.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Nazario PAGANO, *presidente*, su richiesta della relatrice e concorde la rappresentante del Governo, fa presente che restano accantonati gli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 2.13 e Caramiello 2.16.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Paolo Emilio Russo 3.14 e Caramiello 3.15, a condizione che siano riformu-

mulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Nazario PAGANO, *presidente*, rileva che i presentatori degli emendamenti Paolo Emilio Russo 3.14 e Caramiello 3.15 hanno accettato la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva gli emendamenti Paolo Emilio Russo 3.14 (*nuova formulazione*) e Caramiello 3.15 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Paolo Emilio Russo 3.18, esprimendo altrimenti su di esso parere contrario.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che l'emendamento Paolo Emilio Russo 3.18 risulta assorbito dall'approvazione degli emendamenti Paolo Emilio Russo 3.14 e Caramiello 3.15, come riformulati in identico testo.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Bordonali 3.39, esprimendo altrimenti su di esso parere contrario.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Simona BORDONALI (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.39.

Nazario PAGANO, *presidente*, su richiesta della relatrice e concorde la rappresentante del Governo, fa presente che restano accantonati gli emendamenti Bonafè 3.43 e 3.44.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Bordonali 3.45, esprimendo altrimenti su di esso parere contrario.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Simona BORDONALI (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.45.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Urzì 3.49, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Alessandro URZÌ (FDI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.49 avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Urzì 3.49 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Paolo Emilio Russo 3.56, 3.57 e Bordonali 3.61.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) ritira gli emendamenti a sua prima firma 3.56 e 3.57.

Simona BORDONALI (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.61.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Urzì 3.64, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Alessandro URZÌ (FDI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.64 avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Urzì 3.64 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Paolo Emilio Russo 3.71, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.71 avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Paolo Emilio Russo 3.71 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Bonafè 3.73, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che l'emendamento Bonafè 3.73 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Urzì 3.64, come riformulato.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Caramiello 3.82 e Paolo Emilio Russo 3.83, esprimendo altrimenti su di essi parere contrario.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.83.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 3.82.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bonafè 3.86 e Zaratti 3.87, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Zaratti 3.87; s'intende vi abbia rinunciato.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) non accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.86.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 3.86.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Bonafè 3.88 e 3.105, esprimendo altrimenti su di essi parere contrario.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Bonafè 3.88 e 3.105 risultano assorbiti dall'approvazione – nel corso della precedente seduta – dell'emendamento Bordonali 3.75.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Bonafè 3.110, 3.112 e 3.119, espri-

mendo altrimenti su di essi parere contrario.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 3.110, 3.112 e 3.119.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 3.120 e Caramiello 3.121, esprimendo altrimenti su di essi parere contrario.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.120.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 3.121.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Bonafè 3.122, 3.123, 3.129 e 3.131, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 3.122, 3.123, 3.129 e 3.131.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Paolo Emilio Russo 4.13 e sull'emendamento Bonafè 3.43, che aveva chiesto di mantenere accantonato nel corso della seduta, a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Nazario PAGANO, *presidente*, rileva che i presentatori degli emendamenti Paolo Emilio Russo 4.13 e Bonafè 3.43 hanno accettato la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva gli emendamenti Paolo Emilio Russo 4.13 (*nuova formulazione*) e Bonafè 4.14 (ex 3.43) (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Bonafè 3.44, esprimendo altrimenti su di esso parere contrario.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che l'emendamento Bonafè 3.44 risulta assorbito dall'approvazione degli emendamenti Paolo Emilio Russo 4.13 e Bonafè 4.14 (ex 3.43), come riformulati in identico testo.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 2.13 e Caramiello 2.16, esprimendo altrimenti su di essi parere contrario.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.13.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 2.16.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che si è quindi concluso l'esame delle proposte emendative e dichiara con soddisfazione che è stato così raggiunto un traguardo storico, atteso dagli appartenenti alle forze di polizia locale da quarant'anni circa. Avverte che il testo come risultante dalle proposte emendative approvate sarà trasmesso alle Commissioni

competenti in sede consultiva ai fini dei prescritti pareri (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali).

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 17.30.

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

Emendamenti C. 2823-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, dato conto delle sostituzioni, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 2823-A⁽¹⁾, di conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 663 del 16 aprile 2026.

Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile». Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'arti-

colo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 17.35.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo, C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**ART. 2.**

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) individuazione dei compiti peculiari e delle attività svolti dal personale della polizia locale e della specifica professionalità del predetto personale;

*** 2.1.** (Nuova formulazione) Caramiello, Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.

*** 2.2.** (Nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Gentile.

ART. 3.

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo la parola: selezione aggiungere le seguenti: ad opera di commissioni tecniche, composte anche da personale che abbia maturato una significativa esperienza nel settore della polizia locale, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati

*** 3.14.** (Nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Gentile.

*** 3.15.** (Nuova formulazione) Caramiello, Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: delle apposite sezioni con le seguenti: di apposite sezioni e sostituire le parole: di destinare specifiche risorse dei fondi del tratta-

mento accessorio con le seguenti: di utilizzare, nell'ambito dei fondi contrattualmente previsti, specifiche risorse da destinare al trattamento accessorio

3.49. (Nuova formulazione) Urzì, Bordonali, Alessandro Colucci, Paolo Emilio Russo, De Corato.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) introduzione di disposizioni in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica, con particolare riferimento all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e ai connessi benefici, relativi al rimborso delle spese di degenza e all'erogazione del corrispondente equo indennizzo, anche prevedendo l'istituzione di specifiche classi di rischio, tenuto conto dei compiti svolti, nonché alla conferma dell'applicazione al personale della polizia locale della disciplina vigente in materia di elargizioni e riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari ove previsto;

3.64. (Nuova formulazione) Urzì, Bordonali, Alessandro Colucci, Paolo Emilio Russo, De Corato.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) previsione della facoltà di avvalersi del patrocinio legale per il personale della polizia locale che agisca in qualità di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, con attribui-

zione all'ente di appartenenza del pagamento delle spese legali nel caso in cui la difesa sia assunta da libero professionista di fiducia dell'interessato, ovvero con la possibilità per il predetto personale di avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dell'ente di appartenenza, ove costituita, e previsione del diritto di rivalsa a favore dell'ente di appartenenza se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso;

3.71. *(Nuova formulazione)* Paolo Emilio Russo, Bordonali, Alessandro Colucci, Urzì, De Corato.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano alla determina-

zione della dotazione organica complessiva del Corpo di polizia locale, nonché delle singole qualifiche del relativo personale, secondo criteri di funzionalità, efficienza ed economicità, in rapporto al numero degli abitanti, ai flussi, anche stagionali, della popolazione, all'estensione e alla morfologia del territorio e alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale, nel rispetto dei parametri definiti dalle regioni e nei limiti delle risorse e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente;

*** 4.13.** *(Nuova formulazione)* Paolo Emilio Russo, Gentile.

*** 4.14.** *(ex 3.43) (Nuova formulazione)* Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo, C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) rinvio alla contrattazione collettiva nazionale del comparto delle Funzioni locali per la definizione delle qualifiche di agente, sovrintendente, ispettore e commissario e della relativa progressione

di carriera, con le relative declaratorie e disciplina applicativa nell'ambito delle rispettive Aree di inquadramento e nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e delle risorse contrattuali a tal fine destinate;

* **3.86.** *(Nuova formulazione)* Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

* **3.87.** *(Nuova formulazione)* Zaratti.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (Seguito dell'esame e rinvio)	95
ALLEGATO 1 (Subemendamenti presentati alle proposte emendative 1.7, 5.3 e 7.01 dalla Relatrice)	112
ALLEGATO 2 (Proposte emendative e subemendative approvate)	114
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84 (Seguito dell'esame e rinvio)	100

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone (Seguito dell'esame e rinvio)	101
ALLEGATO 5 (Emendamento 1.32 del Relatore e relativi subemendamenti)	118
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84 (Seguito dell'esame e rinvio)	102
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)	120
ALLEGATO 4 (Emendamento dei Relatori)	121
AVVERTENZA	111

SEDE REFERENTE

*Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il Vice Ministro della giustizia **Francesco Paolo Sisto**.*

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 aprile 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che la discussione generale del provvedimento in Assemblea è prevista il 27 aprile.

Rammenta altresì che, nella seduta di ieri la relatrice ha comunicato la presentazione delle proposte emendative 1.7, 3.5, 5.3, 7.3, 7.01 e 8.1, nonché la presentazione di una proposta di riformulazione dell'emendamento Ascari 6.1.

Avverte quindi che, alla scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti, risultano presentati 9 subemendamenti, riferiti alle proposte emendative della relatrice 1.7, 5.3 e 7.01 (*vedi allegato 1*).

Quanto al subemendamento 0.1.7.3 Matone, esso è irricevibile in quanto non risulta incidere sul testo dell'emendamento della relatrice, mentre in relazione al subemendamento 0.5.3.1. D'Orso, trattandosi di un subemendamento meramente formale esso non verrà posto in votazione, ma verrà preso in considerazione per il coordinamento formale del testo, ai sensi del punto 5.5. Circolare del Presidente della Camera 10 gennaio 1997.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sui subemendamenti D'Orso 0.1.7.1 e 0.1.7.2.

Esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Gianassi 0.5.3.3 e Vinci 0.5.3.5.

Formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sui subemendamenti Gianassi 0.5.3.4 e D'Orso 0.5.3.2.

Esprime parere favorevole sul subemendamento Vinci 0.7.01.1.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO chiede una breve sospensione della seduta per poter procedere alle necessarie valutazioni e interlocuzioni informali alla luce dei pareri espressi dalla relatrice.

La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 14.55 ⁽¹⁾.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello della relatrice sui subemendamenti.

Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Matone 1.2, ove riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), il cui testo è volto a precisare che l'ambito di applicazione della disci-

plina include i casi in cui siano poste in essere nei confronti dei minori condotte di istigazione a commettere reati o sfruttamento dei relativi proventi, qualora tali condotte siano tenute nell'ambito di associazioni criminali.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i firmatari dell'emendamento Matone 1.2 accedono alla proposta di riformulazione testé presentata e che la relatrice esprime parere favorevole sull'emendamento così riformulato.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) osserva che tale proposta di riformulazione riproponendo il contenuto del subemendamento Matone 0.1.7.3, appare generare numerose perplessità, che si riserva di esplicitare nel momento in cui verrà esaminato.

Valentina D'ORSO (M5S) intervenendo sul subemendamento 0.1.7.1 a sua prima firma, afferma che l'estensione, operata dall'emendamento della relatrice, della disciplina contenuta nella proposta di legge ai « giovani adulti » è foriera di ambiguità. Potrebbe infatti essere interpretato per i giovani maggiorenni nella fascia di età tra i 18 e i 25 anni come un binario alternativo a quello previsto per i collaboratori di giustizia. Pur comprendendo e potendo condividere l'estensione delle particolari tutele della proposta in esame quando si tratta di vittime di organizzazioni mafiose, quali quelle indicate effettivamente dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), ritiene, tuttavia, del tutto inopportuno che le medesime forme di protezione siano estese a soggetti in piena età di discernimento che incorrano in reati di particolare gravità, come quelli di associazione mafiosa.

Si chiede quindi se non sia il caso di fare emergere da questo dibattito chiarimenti ermeneutici che esplicitino le ragioni per cui le tutele di cui alla proposta di legge non siano estese ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come invece il riferimento nell'articolo 1 ai « giovani adulti » lascerebbe intendere.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ritiene parimenti pericolosamente ambigua

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 663 del 16 aprile 2026.

la formulazione dell'emendamento in esame, nella parte in cui sembra allargare ai giovani adulti i percorsi di protezione e assistenza previsti dal testo in esame, in virtù della mera appartenenza di tali soggetti a nuclei familiari inseriti in un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso.

Una tale estensione rischierebbe infatti di trasformarsi in una sorta di privilegio per giovani imputati o condannati per delitti di associazione mafiosa. Sollecita un ripensamento della maggioranza su questo punto e chiede se anche essa non condivida tali preoccupazioni.

Maria Carolina VARCHI (FDI), comprende e condivide le preoccupazioni dei colleghi del Movimento 5 Stelle, ma ritiene che esse non siano fondate rispetto alla proposta emendativa che ha presentato. In ogni caso assicura che la discussione e il dibattito in Assemblea saranno assolutamente aperte ad ogni ulteriore riflessione e non vi sarà alcun tipo di forzatura.

La Commissione respinge il subemendamento D'Orso 0.1.7.1.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sul subemendamento 0.1.7.2 a sua prima firma, chiarisce che è volto a precisare che i minorenni, per beneficiare dei percorsi previsti dalla proposta di legge in esame, debbono versare in una condizione di pregiudizio che sia non solamente « grave e concreto », ma anche « attuale ».

La Commissione respinge il subemendamento D'Orso 0.1.7.2 e approva l'emendamento 1.7 della relatrice (*vedi allegato 2*)⁽¹⁾.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Matone 1.2, come riformulato, esprime preoccupazione per l'allargamento del perimetro della disciplina in esame a soggetti inseriti nell'ambito di associazioni criminali che pongano

in essere nei loro confronti condotte di istigazione a commettere reati o sfruttamento dei relativi proventi.

Ritiene che tale estensione a un'area così vasta di contesti di criminalità sia irragionevole, esponendo anche al rischio di ridurre l'attenzione rispetto alla particolare gravità del fenomeno mafioso e di indebolire la forza della originaria iniziativa legislativa.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO osserva come l'inserimento di un riferimento alle associazioni criminali *tout court* sia del tutto in linea con l'approvazione dell'emendamento 1.7 della relatrice, che, nella parte consequenziale, ha introdotto un esplicito riferimento nell'articolo 2 ai delitti di cui all'articolo 416 del codice penale. Esprime inoltre stupore rispetto alle obiezioni sollevate dalle opposizioni rispetto all'allargamento delle tutele apprestate dalla normativa a situazioni di pari gravità rispetto ai contesti mafiosi, quali sono le associazioni criminali che istighino i minori a commettere reati.

Federico GIANASSI (PD-IDP) precisa che lo spirito della norma si inserisce nel lavoro svolto dalla Commissione antimafia che è ben consapevole del fatto che la criminalità organizzata di tipo mafioso debba ricevere dall'ordinamento un'attenzione speciale, come dimostrano la previsione di fattispecie penali *ad hoc*.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Matone 1.2, come riformulato, si associa alla considerazione del collega Gianassi secondo cui l'estensione dell'ambito di applicazione della normativa in esame snaturi il senso originario della proposta, che trae ispirazione dal protocollo « Liberi di scegliere ».

Ritiene inopportuna l'estensione che la maggioranza sta operando del perimetro di applicazione della normativa, non solo ai giovani adulti, ma anche a contesti di associazioni criminali diverse dalle organizzazioni mafiose. Comunica pertanto l'astensione del proprio gruppo su tale emendamento, ritenendo che sarebbe stato oppor-

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 663 del 16 aprile 2026.

tuno che la proponente dell'emendamento ne esplicitasse in questa sede il significato e per l'indisponibilità della maggioranza e del Governo a valutare ulteriori approfondimenti su un aspetto tanto rilevante quale l'ambito di applicazione.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ricollegandosi alle osservazioni della collega D'Orso, ricorda come la proposta di legge nasca con l'intenzione di positivizzare una virtuosa congerie di percorsi di protezione e assistenza, che forniscono un'alternativa a figli di madri coraggiose che fuggono da contesti mafiosi. Ciò avviene anche grazie all'assistenza di diverse realtà sia scolastiche che istituzionali e con il supporto fondamentale dell'associazione Libera, che si mettono al servizio di ragazzi che intendono sottrarsi al contesto che li condurrebbe inevitabilmente in un percorso di delinquenza. Ritiene che rispetto allo spirito originario l'ampliamento dei potenziali beneficiari non incrementa le tutele né rafforza gli obiettivi della legge, ma al contrario ne snatura il senso.

Per questi motivi si riserva di ritirare la sua firma dalla proposta di legge che, peraltro, rischia di diventare del tutto inattuabile.

Valentina D'ORSO (M5S) ribadisce che il protocollo da cui deriva questa proposta di legge denominato « Liberi di scegliere » aveva soprattutto una valenza culturale di contrasto alla mentalità che caratterizza i contesti mafiosi. Questa valenza culturale viene sostanzialmente snaturata.

Condivide altresì le preoccupazioni sull'inattuabilità nei fatti di una legge con una platea di destinatari potenziali così ampia, anche a fronte del fatto che, come si vedrà nel prosieguo del dibattito, la maggioranza e il Governo non si sono in alcun modo impegnati a reperire nemmeno le risorse minime per la copertura degli oneri.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Matone 1.2 come riformulato e l'emendamento 3.5 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Gianassi 4.1 e D'Orso 4.5 accettano la proposta di riformulazione dei medesimi emendamenti in identico testo formulata nella seduta dell'11 marzo.

Avverte altresì che dalla loro approvazione discende l'assorbimento dell'emendamento D'Orso 4.2.

La Commissione approva gli emendamenti Gianassi 4.1 e D'Orso 4.5 come riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara quindi assorbito l'emendamento D'Orso 4.5.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sugli identici subemendamenti Gianassi 0.5.3.3 e Vinci 0.5.3.5, evidenzia come ci sia una problematica complessiva con riferimento alla procedura da attuare e alla relativa tempistica, che ritiene essere un punto cruciale per rafforzare l'efficacia delle misure di tutela che si intendono predisporre.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Gianassi 0.5.3.3 e Vinci 0.5.3.5 (*vedi allegato 2*)⁽¹⁾.

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara quindi preclusi i subemendamenti Gianassi 0.5.3.4 e D'Orso 0.5.3.2.

Ricorda come già nella seduta di ieri aveva evidenziato che, con l'eventuale approvazione dell'emendamento 5.3 della relatrice, si produceva l'effetto di eliminare un inciso e un comma dell'articolo 7 introdotti mediante l'approvazione dell'emendamento 5.2 della medesima relatrice in una precedente seduta. Aveva in quella sede, altresì, osservato come nell'attuale fase dei lavori, connotata dalla necessaria flessibilità per adempiere al meglio alle finalità istruttorie, non vi fossero, a suo avviso, controindicazioni a procedere in tal

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 663 del 16 aprile 2026.

senso e i colleghi non avessero sollevato obiezioni.

Pone quindi in votazione l'emendamento 5.3 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 5.3 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo in qualità di cofirmataria sull'emendamento Ascari 6.1, dichiara di non accettare la riformulazione in quanto ritiene che la soppressione dei compiti che la proposta di legge intende attribuire al Comitato tecnico-scientifico non rende comprensibile il motivo per il quale si ritenga necessario mantenerlo in vita e auspica un chiarimento su questo punto.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, non essendo stata accolta la sua proposta di riformulazione dell'emendamento Ascari 6.1 presenta l'emendamento 6.5 della relatrice che ne riproduce il contenuto esclusivamente di carattere soppressivo, di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 2*) ⁽¹⁾.

Ciro MASCHIO, *presidente*, tenuto conto della natura dell'emendamento della relatrice e non essendovi obiezioni ritiene di non fissare il termine per la presentazione di subemendamenti.

Prende atto, inoltre, che il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 6.5 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 6.5 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara quindi assorbito l'emendamento Ascari 6.1 e preclusi gli emendamenti Ascari 6.3 e D'Orso 6.4.

La Commissione approva l'emendamento 7.3 della relatrice (*vedi allegato 2*) ⁽¹⁾.

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara quindi preclusi gli emendamenti Gianassi 7.1 e D'Orso 7.2.

La Commissione approva, con distinte votazioni, il subemendamento Vinci 0.7.01.1 e gli emendamenti della relatrice 7.01 e 8.1 (*vedi allegato 2*) ⁽¹⁾.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 12.01, evidenzia come possa essere considerato una sorta di sfida alla maggioranza e al Governo, che, come già evidenziato, non hanno provveduto a individuare nessuna forma di copertura finanziaria. L'emendamento in questione intende quindi porre il tema della necessità di reperire risorse per evitare che un provvedimento di così grande importanza che attiene al futuro dei minori possa diventare un mero strumento di propaganda, come fa sospettare la circostanza che la Presidente Meloni nel suo ultimo intervento alla Camera dei deputati l'ha espressamente citata. Ove la maggioranza e il Governo lo ritenessero effettivamente importante bisognerebbe conseguire un impegno solenne a individuare i mezzi economici necessari per fare effettivamente funzionare questa legge.

Rachele SCARPA (PD-IDP) si associa alle considerazioni della collega D'Orso, evidenziando come, soprattutto alla luce della volontà della maggioranza di ampliare l'ambito di applicazione della normativa in esame, occorre reperire adeguate risorse, pena lo svuotamento e la neutralizzazione della proposta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento D'Orso 12.01 e approva l'emendamento Gianassi Tit.1 (*vedi allegato 2*) ⁽¹⁾.

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara quindi assorbito l'emendamento Ascari Tit. 2.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 663 del 16 aprile 2026.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 663 del 16 aprile 2026.

Avverte, quindi, che il testo, come modificato dalle proposte emendative e subemendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 aprile 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 14 aprile è stato esaminato, da ultimo, l'emendamento Gianassi 2.103.

Rammenta che nella medesima seduta è stato altresì presentato l'emendamento 2.152 dei relatori, al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sul 2.104, chiarisce che esso è volto a impegnare il Governo nell'esercizio della delega a prevedere che il Consiglio nazionale forense senta i consigli territoriali e le associazioni forense maggiormente rappresentative nell'esercizio dei poteri regolamentari attribuitigli.

La Commissione respinge emendamento D'Orso 2.104.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.105 a sua prima firma, esprime preoccupazione sul testo attuale dell'articolato, nella parte in cui consente al Consiglio nazionale forense attività che non rientrano assolutamente nel suo ruolo istituzionale, quale, ad esempio, la partecipazione a fondazioni e associazioni non meglio identificate.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.105, ribadisce come, a suo avviso, esso vada nella direzione non già di indebolire, ma anzi di rafforzare il prestigio e il ruolo istituzionale del Consiglio nazionale forense.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.105.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.106, a sua prima firma, evidenzia come esso costituisca una misura di buon senso che discende naturalmente dall'impostazione proposta in numerosi altri emendamenti volta ad articolare in due sezioni il Consiglio nazionale forense, una delle quali con funzioni amministrative.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.106.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 2.108, ne esplicita la finalità di assicurare massima trasparenza del procedimento elettorale e delle ineleggibilità e incompatibilità.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.108.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.109 a sua prima firma, esplicita che esso si colloca, analogamente ai precedenti, tra quelli immaginati nella proposta volta ad articolare in due sezioni il Consiglio nazionale forense, una con funzioni amministrative e una giurisdizionale.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.109.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento Ascari 2.110, ribadendo quanto già detto nella scorsa seduta, in occasione della presentazione dell'emendamento 2.152 dei relatori. Non si comprende, infatti, il perché di una tale iniziativa tardiva, quando invece tempestivamente il suo gruppo, con la collega Ascari – particolarmente sensibile al tema della parità di genere –, aveva già presentato

adeguate proposte emendative che eventualmente potevano essere riformulate in un'ottica di maggiore condivisione.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 2.110.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che l'emendamento Matone 2.111 è ritirato dai presentatori.

Valentina D'ORSO (M5S) esprime rammarico per il ritiro dell'emendamento Matone 2.111 che, non a caso, era identico al suo emendamento 2.112. Infatti, anche lei aveva voluto recepire una sollecitazione proveniente dal mondo dell'avvocatura e volto a conferire maggiore dignità all'organismo congressuale forense, che sarebbe meritevole di un ruolo di maggiore prestigio, essendo il vero cuore democratico del mondo professionale di riferimento.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.112.

Ciro MASCHIO, *presidente*, tenuto conto dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame all'odierna seduta pomeridiana già convocata per le ore 16.45.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Vice Ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 17.10.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.

C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che la discussione generale del provvedimento in Assemblea è prevista il 20 aprile.

Comunica che nella giornata di ieri è stato depositato l'emendamento 1.32 del relatore (*vedi allegato 5*), al quale sono stati presentati 7 subemendamenti (*vedi allegato 5*).

Enrico COSTA (FI-PPE), *relatore*, desidera preliminarmente ringraziare i colleghi per la stima e la collaborazione dimostrata fin da quando ha assunto la carica di vicepresidente di Commissione, dalla quale intende dimettersi in ragione dell'assunzione del suo nuovo incarico di presidente del gruppo di Forza Italia. Auspica, peraltro, di continuare a far parte della Commissione.

Passando al provvedimento in esame, ritiene che il suo emendamento così come i subemendamenti dei relatori mettano in evidenza la possibilità di giungere a breve ad una sintesi condivisa. Tuttavia, tenuto conto dei limitati tempi a disposizione della Commissione, ritiene necessario promuovere la richiesta di un rinvio dell'esame del provvedimento in Commissione e, conseguentemente, dell'avvio della discussione generale in Assemblea, attualmente previsto per lunedì 20 aprile.

Ciro MASCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, preannuncia che sarà sua cura richiedere al Presidente della Camera un rinvio dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Nel congratularsi con il collega Enrico Costa per la nomina a presidente di gruppo parlamentare, sottolinea come, pur specificando che la richiesta riguarda il rinvio di una settimana, sarà comunque la Conferenza dei presidenti di gruppo, di cui il collega ora farà parte, a prevedere una nuova collocazione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO si associa alle congratulazioni al collega

Enrico Costa, al quale augura di ottenere i migliori risultati, nell'interesse e della Camera dei deputati e del gruppo di Forza Italia.

Invita dunque il collega Costa a farsi promotore in prima persona, in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo, di una rapida nuova calendarizzazione del provvedimento, che, attenendo al principio della presunzione di non colpevolezza, è particolarmente caro alla sua parte politica.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta odierna.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.113, che propone di riconoscere il Congresso nazionale forense quale massima assise dell'avvocatura italiana, di prevedere che il Consiglio nazionale forense dia attuazione alle deliberazioni congressuali e che lo stesso Congresso deliberi autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie.

L'emendamento è altresì volto a sopprimere la previsione per cui i componenti del Congresso nazionale forense siano ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, salva disciplina *ad hoc* del Consiglio nazionale forense.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.113.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.114, il primo di una serie di proposte emendative che trattano il tema del tirocinio e dell'esame di abilitazione alla professione forense.

L'emendamento in esame propone in particolare di prevedere che la frequenza alle scuole di preparazione all'esame di abilitazione sia facoltativa e non più obbligatoria. Riferendo i risultati dei lavori di un convegno organizzato dall'università di Bologna, in collaborazione con il competente consiglio dell'ordine degli avvocati, evidenzia come i praticanti avvocati nutrano sempre più l'aspettativa di ricevere una formazione in campo pratico più che in campo teorico. Quest'ultima, in effetti, la si dovrebbe apprendere all'università, mentre il periodo di tirocinio dovrebbe essere destinato all'acquisizione di competenze pratiche e professionali.

È sotto questa luce che deve intendersi l'eliminazione dell'obbligo di frequenza delle scuole di formazione – che comunque continuerebbero a offrire servizi a chi li richieda – e dunque la possibilità di dedicare maggior tempo all'effettiva pratica professionale.

Accogliere l'emendamento in esame significa, a suo avviso, evitare che la delega, almeno da questo punto di vista, sconti di un'impostazione ormai anacronistica.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.114.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Gianassi 2.115, composto da una parte principale, che porta da diciotto a dodici, il periodo di formazione obbligatoria presso le scuole forensi, e da una parte consequenziale, che incide sulla modalità di verifica delle competenze.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO, si dichiara disponibile a modificare il suo precedente orientamento contrario e a formulare un parere favorevole ove l'emendamento sia riformulato nei medesimi termini del successivo emendamento Dori 2.116, sul quale esprime parere favorevole.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, a rettifica del precedente parere espresso, esprime, anche a nome degli altri relatori, parere conforme a quello del Governo sull'emendamento Gianassi 2.115, ove riformula

mulato nei medesimi termini del successivo Dori 2.116.

Federico GIANASSI (PD-IDP), pur dichiarando che avrebbe auspicato un parere favorevole sull'intero emendamento, accetta la riformulazione testé proposta.

Devis DORI (AVS), nel ringraziare i relatori e il rappresentante del Governo per aver rivisto il proprio parere, evidenzia come la modifica proposta costituisca un grande passo in avanti per la posizione dei tirocinanti: una durata di dodici mesi della scuola forense obbligatoria, infatti, eliminerà una difficoltà operativa attualmente presente nella normativa e consentirà di meglio coordinare la frequenza della scuola con l'attività di pratica forense.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gianassi 2.115, come riformulato, e Dori 2.116 (*vedi allegato 3*).

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO, a rettifica del precedente parere espresso, esprime parere favorevole sugli emendamenti Dori 2.117 e 2.118, nonché sugli emendamenti Matone 2.119 e D'Orso 2.120, ove riformulati, in identico testo, nei termini riportati in allegato.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, a rettifica del precedente parere espresso, esprime, anche a nome degli altri relatori, parere conforme a quello del Governo.

Devis DORI (AVS) illustra il suo emendamento 2.117, che, prevedendo la gratuità delle scuole forensi a determinate condizioni reddituali, costituisce una misura importante per venire incontro ai praticanti avvocati, i quali, notoriamente, percepiscono sovente una retribuzione molto esigua e talvolta non la percepiscono affatto.

La Commissione approva l'emendamento Dori 2.117 (*vedi allegato 3*).

Devis DORI (AVS), ringraziando nuovamente i relatori e il rappresentante del Governo per aver modificato il proprio

parere, illustra il suo emendamento 2.118. Esso si è reso necessario a causa di un'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha interpretato l'attuale legge forense nel senso di limitare l'accesso al tirocinio anticipato – ovvero quello svolto, nei limiti di sei mesi, durante l'ultimo anno di università – ai soli studenti che non risultino fuori corso.

La proposta emendativa, invece, estende opportunamente la possibilità di accedere a tale forma di tirocinio anche agli studenti fuori corso, a condizione che abbiano completato tutti gli esami previsti dal corso di studio.

La Commissione approva l'emendamento Dori 2.118 (*vedi allegato 3*).

Valentina D'ORSO (M5S) dà lettura dell'articolo 41, comma 11, dell'attuale legge forense, che recita che « al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio ». Sottolinea dunque come la formulazione testé avanzata dal rappresentante del Governo appaia addirittura un arretramento sul fronte del riconoscimento delle spese sostenute dai praticanti avvocati. Non ritiene quindi adeguata la riformulazione proposta, che non accetta.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO, anche alla luce della propria esperienza personale, sia nelle vesti di praticante sia nelle vesti di *dominus*, fa presente alla collega D'Orso che la formulazione da lui proposta non rappresenta affatto un arretramento nella tutela.

Introdurre il riconoscimento delle spese « autorizzate » farà sì che il praticante non sarà più costretto ad anticipare a proprio rischio e pericolo ogni spesa occorrente per la propria attività, bensì solo quelle rispetto alle quali è stato preventivamente autorizzato e che dunque potrà avere certamente rimborsate.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, prende atto che la riformulazione dell'emendamento Matone 2.119 viene accettata

dai suoi presentatori, mentre non viene accettata quella riferita all'emendamento D'Orso 2.120.

La Commissione approva l'emendamento Matone 2.119, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, avverte che dall'approvazione dell'emendamento Matone 2.119 discende la preclusione parziale dell'emendamento D'Orso 2.120.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.120, per la parte non preclusa dall'approvazione dell'emendamento Matone 2.119, come riformulato.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, concordi gli altri, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Dori 2.121.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Devis DORI (AVS) ritira l'emendamento 2.121 a sua firma.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima 2.122, volto a rafforzare il ruolo dei consiglieri degli ordini forensi nella formazione dei praticanti avvocati tramite precise attività di tutoraggio. A suo avviso, la previsione di una relazione finale – in cui si certificano le conoscenze e le esperienze maturate nello svolgimento della pratica – si rende particolarmente opportuna per una migliore consapevolezza nell'apprendimento del praticante avvocato. Altro effetto positivo dell'emendamento sarebbe poi il rafforzamento del rapporto tra avvocati e istituzione forense, che si instaurerebbe sin dal periodo del praticantato.

Infine, dichiara di aver già interpellato alcuni avvocati consiglieri di ordini circondariali e di aver ricevuto diverse rassicurazioni circa la fattibilità tecnica di una tale proposta, anche e soprattutto in con-

siderazione del fatto che il numero degli iscritti ai registri dei praticanti è negli ultimi anni in costante calo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti D'Orso 2.122 e Dori 2.123.

Devis DORI (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti D'Orso 2.124 e Dori 2.125, ricorda che le modalità di esame di abilitazione della prossima sessione sono tutt'altro che definite. Invita dunque il rappresentante del Governo a farsi carico della questione, che investe migliaia di giovani, che seguono con grande attenzione i relativi sviluppi.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra la proposta contenuta negli emendamenti in esame, che – ricorda – aveva trovato la piena condivisione nell'ambito dei lavori prodromici al presente disegno di legge.

Si tratta di prevedere un esame composto da una sola prova scritta che coniughi profili di diritto sostanziale e profili di diritto processuale in una materia a scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo. Essa si pone quindi perfettamente in linea con la tendenza di puntare su di una sola specializzazione professionale sin dalle prime fasi della carriera di ogni avvocato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti D'Orso 2.124 e Dori 2.125 e l'emendamento Dori 2.126.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 2.127, volto a inserire una gamma di materie – attualmente non previste, ma molto in uso nella pratica professionale – tra le possibili materie della prova orale dell'esame di abilitazione.

Il parere contrario su tale proposta emendativa la porta a constatare, con rammarico, che questa maggioranza non ha alcuna visione di rilancio della professione, ma che, anzi, continua ad avere una visione ancorata a logiche del passato.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.127.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, anche a nome degli altri relatori, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cavo 1.128 e Gianassi 1.129, nonché sull'emendamento Dori 2.130, ove riformulato in identico testo (*vedi allegato 3*).

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Devis DORI (AVS) accetta la riformulazione dell'emendamento 2.130 a sua firma.

Federico GIANASSI (PD-IDP), nel ringraziare i relatori e il Vice Ministro per aver espresso parere favorevole, sottolinea come sia assolutamente opportuno valorizzare la preparazione del candidato avvocato nel campo del diritto internazionale.

La Commissione approva gli identici emendamenti Cavo 2.128 e Gianassi 2.129, nonché l'emendamento Dori 2.130, come riformulato in identico testo rispetto ai medesimi emendamenti (*vedi allegato 3*).

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, concordi gli altri relatori, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Dori 2.131.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 2.131.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 2.132, volto a prevedere determinati requisiti di esperienza per i componenti delle commissioni di esame e per i relativi presidenti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti D'Orso 2.132, Dori 2.133 e Gianassi 2.134.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 2.135, che vuole modificare la norma governativa che dispone un limite di tre mandati consecutivi – in luogo degli attuali due – per la carica di componente del consiglio distrettuale di disciplina.

Dichiara la contrarietà del proprio gruppo nel rivedere i limiti di durata delle diverse cariche previste nel testo per almeno un duplice ordine di ragioni. Da un lato, tale impostazione esula dai temi concordati in sede di dibattito sulla riforma della legge forense, ove invero si era deciso di confermare il limite dei due mandati; dall'altro lato, come anche testimoniati dai diversi soggetti auditi, essa è destinata ad ostacolare un naturale avvicendamento e un ricambio generazionale negli organi di vertice.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.135.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 2.136, che intende inserire tra requisiti di eleggibilità quello di non aver riportato una condanna penale per reati dolosi puniti con una pena nel massimo non inferiore a tre anni.

La precisazione le pare tanto ovvia da sospettare che la sua assenza possa derivare da una mera svista in sede di costruzione del disegno di legge.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.136.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.137, evidenziando come non si tratti di una disciplina di dettaglio, bensì di una norma di principio e, perciò, particolarmente adatta nel contesto di una delega legislativa.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.137.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.138, riguardante l'esercizio del potere disciplinare,

che è stato attenzionato in maniera particolare dai contributi dei soggetti che sono stati auditi sul testo del provvedimento.

In particolare, l'emendamento in esame, in linea con tali contributi, tenta di razionalizzare il previsto riparto delle attribuzioni tra le sezioni giudicanti e l'adunanza plenaria, atteso che, attualmente, le prime sembrano trattare le questioni più complesse e la seconda, paradossalmente, le questioni più semplici, con evidenti ricadute, peraltro, sull'efficienza e la celerità del procedimento.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.138.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.139, volto a introdurre il riferimento al richiamo formale.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.139.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.140, che oltre a dettagliare il riferimento alle « cariche istituzionali » è teso a sopprimere la disposizione per cui l'azione disciplinare nei confronti dei consiglieri nazionali si svolge innanzi al Consiglio nazionale forense.

Sottolinea, infatti, che il consigliere nazionale, al pari di tutti gli altri avvocati, è iscritto ad un preciso ordine territoriale; non è dunque giustificabile il diverso trattamento che gli viene riservato. Anzi, a suo avviso, a meno che il Governo non ritenga impossibile sottoporre un consigliere nazionale a procedimento disciplinare – ma in tal caso sarebbe in palese malafede – una simile previsione appare financo in violazione del dettato costituzionale. Ciò in quanto verrebbe meno per l'avvocato consigliere nazionale la possibilità – costituzionalmente doverosa – di avere un secondo grado di giudizio.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti D'Orso 2.140, 2.141, 2.142, 2.143, 2.144 e 2.145.

Carla GIULIANO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 2.146, volto a ribaltare, in un'ottica di tutela della clientela, il meccanismo previsto in caso di irrogazione di molteplici sanzioni. Si propone infatti di applicare prioritariamente la sanzione più grave e non quella – come attualmente previsto nel testo – che sia divenuta esecutiva per prima.

La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 2.146.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 2.150, che introduce una disciplina transitoria in materia di durata in carica dei vari consigli previsti nell'articolato. In particolare, si prevede che le nuove regole – sulle quali ha già espresso nei precedenti interventi la contrarietà del proprio gruppo – trovino applicazione solo rispetto ai componenti e agli organismi eletti in epoca successiva alla entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della legge di delega.

Evidenzia come ciò si renda particolarmente opportuno sia in un'ottica di certezza del diritto – prevenendo così anche probabili futuri contenzioni sull'interpretazione della disposizione – sia per evitare che non possano approfittare della nuova disciplina gli stessi soggetti che l'hanno ideata.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.150.

Rachele SCARPA (PD-IDP) illustra l'emendamento Gianassi 2.151, volto a valorizzare il ruolo delle associazioni forensi maggiormente rappresentative al livello territoriale.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.151.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2.01, che affronta il tema del riassetto del percorso di studi nelle materie giuridiche, considerato particolarmente urgente a causa della

notoria perdita di attrattiva della facoltà di giurisprudenza.

L'emendamento – che trae origine da una proposta di legge a sua firma – propone una norma di delega e dunque compie quello che la stessa non esita a definire « un atto di fiducia » nei confronti del Governo, che la dovrebbe attuare.

La proposta va nel senso di distinguere due diversi percorsi universitari: uno che abiliti all'iscrizione dei vari concorsi pubblici per i quali è attualmente richiesta la laurea in giurisprudenza; e un altro, altamente qualificato, che consenta l'accesso alle professioni forensi.

Quest'ultimo percorso viene costruito mutuando dall'ordinamento tedesco, in particolare modo per quel che concerne le modalità di svolgimento degli esami fondamentali, ove viene prevista una prima prova, scritta, propedeutica allo svolgimento di seconda prova, orale.

Inoltre, si propone di fissare un numero massimo di tentativi, allo scopo di valutare, oltre che le competenze acquisite, anche il grado di impegno tenuto da ogni studente. Ciò muove dalla convinzione che la preparazione alle professioni forensi, alla luce della delicatezza del mestiere, non possa prescindere da un percorso universitario fortemente selettivo, che potrebbe portare, tra l'altro, a ridurre gli ostacoli alla successiva abilitazione professionale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 2.01.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti secondo l'ordine contenuto nel fascicolo, invita adesso i colleghi ad avviare l'esame delle proposte emendative precedentemente accantonate.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti D'Orso 2.19 e Gianassi 2.20, evidenzia come essi costituiscano un punto di equilibrio tra la necessità di tutelare la clientela e la legittima possibilità per l'avvocato di poter svolgere

pubblicità informativa sulla propria attività professionale.

La Commissione respinge gli identici emendamenti D'Orso 2.19 e Gianassi 2.20.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.26 a sua prima firma, evidenzia come esso costituisca una norma di coordinamento volta a colmare una lacuna inserendo anche il riferimento alle società tra professionisti nel principio e criterio direttivo attinente alle modalità di svolgimento della professione forense in forma collettiva.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo sull'emendamento D'Orso 2.26, ritiene che non sia comprensibile l'esclusione delle società tra professioni.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.26.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, anche a nome degli altri relatori, esprime parere favorevole sull'emendamento Cerreto 2.27, ove riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, prende atto che il presentatore accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Cerreto 2.27.

La Commissione approva l'emendamento Cerreto 2.27 come riformulato (*vedi allegato 3*)

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti D'Orso 2.28 e Gianassi 2.29, rileva che essi favoriscono ed incentivano le reti tra avvocati, rispondendo alla necessità che la professione di avvocato si innovi per essere al passo con i tempi. La *ratio* pertanto sarebbe quella di liberare energie e dare maggiore flessibilità per incentivare la collaborazione ed incen-

tivare aggregazione e non la competizione tra professionisti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti D'Orso 2.28 e Gianassi 2.29 e l'emendamento Gianassi 2.30.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, anche a nome degli altri relatori, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pellicini 2.36, Matone 2.37 e Serracchiani 2.38.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti D'Orso 2.46 e 2.47.

Prende atto che i presentatori ritirano gli emendamenti Matone 2.45 e Matone 2.48.

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Pellicini 2.36, Matone 2.37 e Serracchiani 2.38 (*vedi allegato 3*) e respinge gli emendamenti Serracchiani 2.39 e Gianassi 2.40.

Valentina D'ORSO (M5S) intervenendo sull'emendamento 2.43 a sua firma, evidenzia come esso costituisca una rielaborazione della sua proposta di legge in materia di monocommittenza, una delle sue prime proposte di legge presentate in questa legislatura. Sottolinea come tale proposta di legge riproduca il contenuto di una mozione unitaria del Congresso nazionale forense e costituisca una disciplina adeguata della monocommittenza, anche sotto il profilo della necessità di tutela delle donne, che in numero maggiore ricorrono a tale modalità di svolgimento della professione forense, in quanto maggiormente compatibile con i compiti di cura rispetto alla famiglia che la società continua a riconoscere loro in misura prevalente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 2.43 e Gianassi 2.44.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento 2.46 a sua prima firma, evidenziando come esso sia volto ad integrare in modo adeguato la disciplina sulla monocommittenza recata dal provvedimento in esame. Ritenendo troppo vago quanto previsto dal Governo nel disegno di legge, evidenzia come sia necessario prevedere, tra l'altro, che il contratto di monocommittenza sia stipulato in forma scritta e che contenga alcuni elementi essenziali come la durata, il compenso, tempi di pagamento, il rimborso delle spese e la disciplina dell'eventuale periodo di prova. Inoltre, ritiene che sia essenziale prevedere adeguate forme di tutela della maternità e in caso di infortuni o malattie. Ritenendo che, a suo avviso, gli elementi contenuti nella proposta emendativa costituiscano un nucleo essenziale non negoziabile per disciplinare adeguatamente tale modalità di esercizio della professione forense, ricorda come sia stato lo stesso Consiglio nazionale forense ad aver richiesto un intervento più incisivo e completo su tale materia.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.46.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.47 a sua prima firma, alla luce di quanto già detto in precedenza con riferimento all'insoddisfacente disciplina della monocommittenza recata dal provvedimento in esame, ritiene sia opportuno espungere da tale disciplina i casi di collaborazione continuativa tra avvocati, ritenendo che essa possa costituire un aggravio e un appesantimento di alcuni rapporti lavorativi tra avvocati.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.47.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Romano 2.49: si intende che vi abbia rinunciato.

Anche a nome degli altri relatori, formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Gianassi 2.53 e, a rettifica del precedente

parere espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Matone 2.54, ove riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.⁽¹⁾

Esprime, altresì, parere favorevole, conformemente a quello espresso dai relatori nella seduta dell'11 marzo, sull'emendamento Tremaglia 2.66.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 2.53.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Matone 2.54.

La Commissione approva l'emendamento Matone 2.54, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.55 a sua prima firma, evidenzia come costituisca una disposizione irragionevole ed eccessivamente di favore quella che prevede l'esenzione dall'obbligo di formazione continua degli avvocati professori universitari nel caso siano collocati fuori ruolo o a riposo.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.55.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.56, sottolinea come ponga rimedio ad una formulazione assai incoerente ed illogica del testo in esame, il quale attribuisce un ruolo troppo penetrante al Consiglio nazionale forense in merito alla gestione e alla formazione dell'attività di formazione e di aggiornamento professionale.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 667 del 22 aprile 2026.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.56.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.62 a sua prima firma, evidenzia come esso tenti di disciplinare in modo adeguato il tema dell'incompatibilità all'esercizio della professione forense.

Difatti, oltre a due fattispecie puntuali, l'emendamento introduce una clausola da cui ricavare un principio generale al fine di valutare in concreto ulteriori cause di incompatibilità con l'esercizio della professione forense. Si prevede dunque in via generale l'incompatibilità di qualsiasi attività che comporti un effettivo conflitto di interessi con attività di difesa, consulenza o assistenza. Tale approccio risulta essere diametralmente opposto a quello della maggioranza che, invece, preferisce introdurre singole fattispecie derogatorie per cui è prevista la compatibilità con l'esercizio della professione forense, come ad esempio quella riferita ai « professionisti della montagna », su cui la Commissione sarà chiamata ad esprimersi a breve.

Si domanda, quindi, quanto sia opportuno disciplinare con l'introduzione di singole eccezioni, peraltro dalla portata applicativa assai dubbia e probabilmente discriminatoria, il tema della incompatibilità con l'esercizio della professione forense, piuttosto che dettare una disciplina generale e di buon senso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Orso 2.62 e Gianassi 2.63, approva l'emendamento Tremaglia 2.66 (*vedi allegato 3*) e respinge gli emendamenti Gianassi 2.70 e Gianassi 2.72.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo su emendamento 2.75 a sua prima firma, evidenzia come esso abbia la finalità di trasformare da triennale in quadriennale la durata in carica dei consigli degli ordini circondariali.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti D'Orso 2.75 e Gianassi 2.76.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.77 a sua prima firma, evidenzia come diversi soggetti auditi nel corso del ciclo di audizione abbiano ritenuto opportuno che il Consiglio nazionale forense si insedi dal primo gennaio successivo dallo svolgimento delle elezioni forensi.

La Commissione respinge l'emendamento Perantoni 2.77.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, anche a nome degli altri relatori, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lucaselli 2.78 e Morrone 2.79, ove riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione degli emendamenti Lucaselli 2.78, sottoscritto anche dal deputato La Salandra, e Morrone 2.79.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Lucaselli 2.78 e Morrone 2.79, riformulati in identico testo (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento D'Orso 2.81.

Valentina D'ORSO (M5S), illustrando l'emendamento 2.82 a sua prima firma, evidenzia come esso non preveda l'ineleggibilità a vita di chi ha già ricoperto due mandati consecutivi nei consigli dell'ordine circondariali, ma preveda che essa operi soltanto per i due mandati immediatamente successivi.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 2.82.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.85 a sua prima firma, premettendo di non aver potuto seguire integralmente l'iter del provvedimento sin dalle sue fasi iniziali, ritiene

che il disegno complessivo che emerge dall'esame sin qui condotto sia quello di un forte accentramento dei poteri in capo al Consiglio nazionale forense. Al contrario, evidenzia come l'avvocatura avrebbe avuto bisogno di una riforma improntata ad una visione più democratica.

Pertanto, con l'emendamento in esame il proprio gruppo ha provato a dare un'impostazione diversa alla riforma seguendo tale traiettoria, prevedendo, ad esempio, che il Consiglio nazionale forense sia composto da membri in carica per massimo due mandati della durata di quattro anni ciascuno e che esso sia suddiviso in due sezioni, una amministrativa e una giurisdizionale, con competenze ben definite.

Sottolinea come tale visione sia radicalmente opposta a quella del Governo, ma sicuramente condivisa da parte dell'avvocatura, che di certo non sostiene in maniera unitaria e granitica il testo in discussione. Proprio per tale ragione, il Governo avrebbe dovuto tenere in considerazione anche le altre posizioni presenti nel mondo dell'avvocatura.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Perantoni 2.85 e Gianassi 2.88.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, prende atto che l'emendamento Matone 2.89 è ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti D'Orso 2.91, D'Orso 2.92 e Gianassi 2.93.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, dopo aver ricordato che gli emendamenti Matone 2.94, Palombi 2.95 e Romano 2.96 restano accantonati, comunica il ritiro dell'emendamento Palombi 2.107. Comunica, inoltre, che i relatori hanno presentato l'emendamento 2.153 (*vedi allegato 4*).

Fissa quindi il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 2.153 dei relatori a domani, giovedì 16 aprile, alle ore 10.30.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

**SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALLE PROPOSTE
EMENDATIVE 1.7, 5.3 e 7.01 DALLA RELATRICE**

ART. 1.

All'emendamento 1.7 della Relatrice, parte principale, sopprimere le seguenti parole: e dei giovani adulti.

0.1.7.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All'emendamento 1.7 della Relatrice, parte principale, dopo la parola: grave, aggiungere la seguente: , attuale.

0.1.7.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All'emendamento 1.7 della Relatrice, parte principale, aggiungere, in fine, le parole: o nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere condotte di istigazione a commettere reati o sfruttamento dei relativi proventi.

0.1.7.3. Matone, Bisa, Morrone, Sudano.

(Irricevibile)

ART. 5.

All'emendamento della Relatrice 5.3, al comma 5, sostituire le parole: decreto-legge n. 123 del 2023 con le seguenti: decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

0.5.3.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All'emendamento 5.3 della Relatrice, sostituire i commi 6, 7 e 8 con il seguente:

6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Libro II, Titolo IV-bis, del codice di procedura civile.

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole da: sono sempre adottate fino alla fine del comma, con le seguenti: possono essere coperte da segreto su disposizione dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.

*** 0.5.3.3.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 0.5.3.5.** Vinci.

All'emendamento 5.3 della Relatrice, sostituire i commi 6, 7 e 8 con il seguente:

6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Libro II, Titolo IV-bis, del codice di procedura civile.

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole da: sono sempre adottate fino alla fine del comma, con le seguenti: possono essere coperte da segreto su

disposizione dell'autorità giudiziaria quando è richiesta la collaborazione del Servizio centrale di protezione.

0.5.3.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

All'emendamento 5.3 della Relatrice, al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da svolgersi non oltre quindici giorni.

0.5.3.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 7.

All'articolo aggiuntivo 7.01 della Relatrice, sostituire le parole: sono coperti dal segreto di ufficio con le seguenti: possono essere coperti da segreto su disposizione dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.

0.7.01.1. Vinci.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo.

PROPOSTE EMENDATIVE E SUBEMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: i quali, a causa fino alla fine del comma con le seguenti: e dei giovani adulti che si trovino in condizione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica in quanto vittime di organizzazioni criminali ovvero a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Conseguentemente, all'articolo 2:

a) al comma 1:

1) lettera a), dopo le parole: per i delitti di cui agli articoli inserire le seguenti: 416 e;

2) lettera b), dopo le parole: per i delitti di cui agli articoli inserire le seguenti: 416 e;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), sostituire le parole: dal contesto di criminalità organizzata con le seguenti: dai contesti;

2) alla lettera b), sostituire le parole: dal contesto di criminalità organizzata con le seguenti: dai contesti;

c) al comma 3, sopprimere la parola: , altresì,.

1.7. La Relatrice.

Al comma 1, dopo le parole: o psicotrope aggiungere le seguenti: o nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere nei loro confronti condotte di istigazione a

commettere reati o sfruttamento dei relativi proventi.

1.2. (Nuova formulazione) Matone, Bisa, Morrone, Sudano.

ART. 3.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: , autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, ove l'interessato ne faccia specifica richiesta.

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: Ministri della giustizia, aggiungere le seguenti: dell'economia e delle finanze,;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: dell'interno, aggiungere le seguenti: dell'economia e delle finanze,.

3.5. La Relatrice.

ART. 4.

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , se indicato dall'autorità giudiziaria.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: prorogabile di sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: prorogabile per un anno, a istanza del beneficiario, previa valutazione dell'auto-

rità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni legittimanti.

* **4.1.** (Nuova formulazione) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

* **4.5.** (Nuova formulazione) D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 5.

All'emendamento 5.3 della Relatrice, sostituire i commi 6, 7 e 8 con il seguente:

6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Libro II, Titolo IV-bis, del codice di procedura civile.

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole da: sono sempre adottate fino alla fine del comma, con le seguenti: possono essere coperte da segreto su disposizione dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.

* **0.5.3.3.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

* **0.5.3.5.** Vinci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Adozione delle misure)

1. Quando il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni acquisisce conoscenza della ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 1 e 2, anche a seguito di denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici, da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori, nonché a seguito dell'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, o di istanza dell'interessato, propone al tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale dell'interessato l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 e, ravvisandone la necessità, di quelle previste dall'articolo 4.

2. L'autorità giudiziaria che adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 330 e 333 del codice civile nei casi previsti dagli articoli 1 e 2, ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni acquisisce:

a) ove non pregiudizievole per il superiore interesse del minore, le dichiarazioni del minore, del genitore, del tutore, del curatore e del curatore speciale, nonché di ogni altro soggetto interessato;

b) il parere del procuratore della Repubblica distrettuale competente per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ovvero competente in relazione alle organizzazioni criminali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

4. La proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni contiene l'indicazione:

a) della sussistenza dei presupposti previsti dagli articoli 1 e 2 nonché dei pericoli cui sono esposti i soggetti di cui all'articolo 2;

b) delle misure di protezione di cui all'articolo 3, adeguate al caso specifico;

c) dell'eventuale necessità di applicazione delle misure di assistenza economica di cui all'articolo 4.

5. Ove l'iniziativa derivi da informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 123 del 2023, il procuratore della Repubblica procedente e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni si coordinano tra loro al fine del contenimento delle esigenze di segretezza delle indagini con la tutela tempestiva del minore. Del predetto coordinamento e dei provvedimenti adottati è data tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.

6. Il tribunale per i minorenni fissa con decreto la data dell'udienza innanzi a sé. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, che cura le comunicazioni ai soggetti interessati. All'udienza sentite le parti, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio, il tribunale procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza immediatamente esecutiva.

7. Nei casi di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorra sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei soggetti di cui all'articolo 2. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza davanti al tribunale per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con decreto. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, che cura le comunicazioni ai soggetti interessati.

8. Contro l'ordinanza di cui al comma 6 e contro quella con cui il tribunale conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati con decreto si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione. Il collegio, assicurato il contraddittorio, pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.

9. Quando il giudice procede all'ascolto del minore si applicano gli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

10. Le misure previste dall'articolo 3 sono sempre adottate con separato provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio e coperto da segreto.

Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 1-bis.

5.3. La Relatrice.

ART. 6.

Sopprimere i commi da 5 a 8.

6.5. La Relatrice.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Attuazione delle misure)

1. Il tribunale per i minorenni che adotta le misure previste dagli articoli 3 e 4 detta le relative disposizioni attuative, anche avvalendosi degli uffici di servizio sociale per i minorenni, in coordinamento con i servizi sociali e sanitari del comune competente per territorio e, ove necessario in relazione al contenuto dei provvedimenti pronunciati, del Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

2. Le misure di protezione personale e di assistenza economica di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nei casi di soggetti imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice ovvero per i delitti di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si integrano con i progetti di intervento e di recupero previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonché con le misure penali di comunità di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

7.3. La Relatrice.

All'articolo aggiuntivo 7.01 della Relatrice, sostituire le parole: sono coperti dal segreto di ufficio con le seguenti: possono essere coperti da segreto su disposizione

dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.

0.7.01.1. Vinci.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Segretezza dei procedimenti)

1. Le notizie, gli atti ed i provvedimenti concernenti le misure di cui all'articolo 3 della presente legge e quelli relativi alle attività del servizio centrale di protezione sono coperti dal segreto di ufficio.

2. Si applica l'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 119 del 1993.

7.01. La Relatrice.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: Il tribunale per i minorenni, sentito il procura-

tore della Repubblica e le persone interessate nonché acquisiti tutti gli elementi necessari, provvede alla modifica, alla revoca o alla sospensione delle *con le seguenti*: Su istanza del procuratore della Repubblica o delle persone interessate il tribunale per i minorenni, acquisiti tutti gli elementi necessari, modifica, revoca o sospende le.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Si applicano i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 5, in quanto compatibili.

8.1. La Relatrice.

TIT.

Sostituire il titolo con il seguente: Liberi di Scegliere. Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata.

Tit.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

ALLEGATO 3

**Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629
Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Cal-
derone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84.**

EMENDAMENTI APPROVATI**ART. 2.**

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) che il mandato conferito ad una associazione professionale consenta a ciascun associato, indicato nella procura alle liti, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto della stessa.

2.27. (Nuova formulazione) Cerreto.

Al comma 1, lettera h), numero 11), dopo la parola: attività aggiungere le seguenti: in misura prevalente.

*** 2.36.** Pellicini, Raimondo, Michelotti.

*** 2.37.** Matone, Morrone, Sudano.

*** 2.38.** Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire la parola: trimestre con la seguente: quadrimestre.

2.54. (Nuova formulazione) Matone, Morrone, Sudano.

Al comma 1, lettera p), numero 2.8), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero l'attività di insegnamento svolta dai professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi.

2.66. Tremaglia.

Al comma 1, lettera u), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) che ammetta candidature individuali, garantendo l'equilibrio di genere.

Conseguentemente, alla medesima lettera u):

a) al numero 7), sopprimere le parole: nonché l'eventuale raggruppamento in liste;

b) al numero 8), sopprimere le parole da: ovvero il nome della lista, fino alla fine del numero;

c) al numero 13), sopprimere le parole: sulla formazione delle liste e.

*** 2.78.** (Nuova formulazione) Lucaselli, La Salandra

*** 2.79.** (Nuova formulazione) Morrone.

Al comma 1, lettera aa), numero 2), sostituire le parole: non inferiore a diciotto mesi con le seguenti: di dodici mesi.

**** 2.115.** (Nuova formulazione) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

**** 2.116.** Dori.

Al comma 1, lettera aa), numero 3), dopo le parole: sostenibilità economica dei corsi aggiungere le seguenti: , nonché la gratuità della frequenza per i praticanti con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense.

2.117. Dori.

Al comma 1, lettera aa), numero 4), sostituire le parole: , nonché la possibilità di svolgere il tirocinio, per non più di sei mesi, durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea con le seguenti: , nonché la possibilità che il tirocinio sia svolto, per non più di sei mesi, dagli studenti, anche fuori corso, che hanno completato gli esami previsti dal corso di studio per il conseguimento della laurea.

2.118. Dori.

Al comma 1, lettera aa), dopo il numero 7) inserire il seguente:

7-bis) che al praticante che svolge il tirocinio presso uno studio professionale

privato sia riconosciuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio stesso.

2.119. *(Nuova formulazione)* Matone, Morone, Sudano.

Al comma 1, lettera bb), numero 3), dopo le parole: diritto ecclesiastico aggiungere le seguenti: , il diritto internazionale privato e processuale.

*** 2.128.** Cavo, Romano.

*** 2.129.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 2.130.** *(Nuova formulazione)* Dori.

ALLEGATO 4

**Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629
Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Cal-
derone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84.**

EMENDAMENTO DEI RELATORI**ART. 2.**

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere, il seguente:

3-bis) consenta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi a oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, prevedendo che:

a) se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali

attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile a un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati e iscritti.

2.153. I Relatori.

ALLEGATO 5

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone.

**EMENDAMENTO 1.32 DEL RELATORE E
RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 1.

All'emendamento 1.32 del Relatore, parte principale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: limitatamente alle ipotesi in cui risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato.

0.1.32.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All'emendamento 1.32 del Relatore, alla parte consequenziale, lettera b), sostituire la parola: analoga pubblicità con le seguenti: appropriato rilievo.

Conseguentemente, alla medesima lettera b) sopprimere le parole: , con rilievo adeguato allo spazio riservato al relativo procedimento penale.

0.1.32.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

All'emendamento 1.32 del Relatore, alla parte consequenziale, lettera b), dopo le parole: quest'ultimo aggiungere le seguenti: di cui al presente comma.

0.1.32.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All'emendamento 1.32 del Relatore, alla parte consequenziale, lettera b), sostituire le parole: con rilievo adeguato allo spazio

riservato al relativo procedimento penale con le seguenti: con appropriato rilievo.

0.1.32.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All'emendamento 1.32 del Relatore, alla parte consequenziale, lettera b), dopo le parole: allo spazio aggiungere la seguente: già.

0.1.32.5. Pittalis.

All'emendamento 1.32 del Relatore, alla parte consequenziale, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al capoverso, comma 2, sostituire le parole da: il quale fino alla fine del comma con le seguenti: . Il Garante, nei cinque giorni successivi, decide e all'esito di tale procedimento può ordinare la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole all'indagato o all'imputato.

Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, sopprimere la lettera d).

0.1.32.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.

All'emendamento 1.32 del Relatore, alla parte consequenziale, lettera c) dopo la parola: indagato aggiungere la seguente: prosciolto e dopo la parola: imputato aggiungere la seguente: assolto.

0.1.32.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: dell'imputato assolto con

sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolti *con le seguenti*: della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere, ovvero provvedimento di archiviazione,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) al capoverso, comma 1, sostituire le parole: abbia dato notizia dell'avvio *con le seguenti*: ha dato notizia;

b) al capoverso, comma 1, sostituire le parole da: dichiarazioni, informazioni o atti *fino alla fine del comma, con le seguenti*: atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento, è tenuto a dare analoga pubblicità alla notizia, senza oneri per l'interessato, dei provvedimenti favorevoli a que-

st'ultimo, con rilievo adeguato allo spazio riservato al relativo procedimento penale;

c) al capoverso, comma 2, sostituire le parole da: da parte del direttore *fino alla fine del comma, con le seguenti*: a quanto previsto dal comma 1, può proporre reclamo. Il Garante, fermo restando la facoltà di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento, nei cinque giorni successivi, decide ai sensi dell'articolo 143 e può ordinare la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole all'indagato o all'imputato;

d) al capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Pubblicità dei provvedimenti favorevoli all'imputato e all'indagato resi nel procedimento penale. Reclami al Garante.

1.32. Il Relatore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; <i>b)</i> Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune. C. 676 Rosato ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	128

SEDE CONSULTIVA:

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame conclusione – Parere favorevole</i>)	125
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	130

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	126
5-05258 Francesco Silvestri: Sulle relazioni bilaterali con lo Stato di Israele	127
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	131
5-05259 Provenzano: Sulla sospensione dell'Accordo di associazione Unione europea-Israel .	127
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	133

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatrice della Repubblica Libanese in Italia, Carla Jazzar, sulla crisi nel Golfo Persico e gli equilibri geopolitici in Medio Oriente	127

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; *b)* Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxel-

les il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.

C. 676 Rosato ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2023.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea il prossimo lunedì 20 aprile e che la Commissione voterà il conferimento del mandato entro domani giovedì 16 aprile, salvo che la Commissione stessa, con il necessario consenso del gruppo Azione, non ritenga di chiedere al Presidente della Camera un differimento.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE), *relatrice*, considerate le interlocuzioni in corso tra i gruppi sul merito del provvedimento, propone di richiedere un differimento dell'esame in Assemblea, con la prospettiva di concludere l'esame in Commissione entro la fine del mese corrente.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), esprime la contrarietà del proprio Gruppo ad ogni proposta di rinvio, in considerazione della necessità di procedere rapidamente alla ratifica, in particolare dell'Accordo economico e commerciale, che già in sede di applicazione provvisoria ha prodotto effetti molto positivi sull'*export* del nostro Paese verso il Canada.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), in qualità di cofirmataria della proposta di legge di ratifica, si dichiara disponibile ad accogliere la proposta di richiedere un differimento di due settimane dell'esame del provvedimento, di cui il suo Gruppo ha chiesto la calendarizzazione nella quota ad esso riservata del calendario dei lavori, a fronte di un impegno dei Gruppi di maggioranza a concludere l'esame in Commissione entro il termine massimo della fine di aprile.

Giulio TREMONTI, *presidente*, verificato che la maggioranza dei gruppi è favorevole alla proposta della relatrice e che c'è l'as-

senso del gruppo Azione, si riserva di scrivere al Presidente della Camera per chiedere l'autorizzazione a un differimento di due settimane dell'avvio dell'esame del provvedimento.

Così rimane stabilito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 14.05.

Programma di lavoro della Commissione per il 2026
— È ora che l'Europa si renda indipendente.
COM(2025) 870 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026.

Doc. LXXXVI, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione
— *Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 25 marzo 2026.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) esprime apprezzamento per il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2026, sebbene l'attuale contesto geopolitico richieda interventi ben più incisivi da parte dell'UE rispetto a quelli illustrati nel Programma medesimo; esprime, invece, un netto dissenso sui contenuti della Relazione pro-

grammatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 14.15.

Valorizzazione della risorsa mare.

C. 2855 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Esame conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, in via generale, sottolinea che il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica 2025, si compone di 37 articoli, suddivisi in sette Capi relativi, rispettivamente, a: coordinamento delle politiche del mare; zona contigua e linee di base; disposizioni per la valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale; navigazione da diporto; navigazione marittima e cantieristica; misure in materia scolastica, sanitaria, culturale, di ricerca, di pesca e di ambiente; e disposizioni finali.

Osserva che le prime disposizioni di competenza della Commissione Affari esteri sono contenute nell'articolo 3 che, al comma 1, dispone l'autorizzazione all'istituzione della zona contigua in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con la legge n. 689 del 1994; ricordo che tale Convenzione disciplina i compor-

tamenti degli Stati sui mari e sugli oceani, nonché lo sfruttamento delle risorse e la salvaguardia dell'ambiente.

Più nel dettaglio, l'articolo 33 della Convenzione UNCLOS prevede che in una zona contigua al suo mare territoriale, lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di: prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale; punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, commesse nel proprio territorio o mare territoriale.

Al riguardo, sottolinea che, a differenza del mare territoriale, che è costituito *ipso iure* secondo la UNCLOS, la « zona contigua » deve essere formalmente proclamata dallo Stato costiero.

Evidenzia che l'articolo 303 della medesima Convenzione di Montego Bay dispone invece l'obbligo per gli Stati di tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare e di cooperare a questo fine. In particolare, al fine di controllare il commercio di questi oggetti, lo Stato costiero può presumere che la loro rimozione dal fondo del mare nella zona contigua, senza la sua autorizzazione, si risolva in una violazione delle proprie leggi e dei propri regolamenti. Analogamente, l'articolo 8 della citata Convenzione UNESCO concerne il patrimonio culturale subacqueo nella zona contigua e prevede la possibilità per gli Stati contraenti di regolamentare ed autorizzare gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo nella loro zona contigua.

Rileva che il comma 2 del medesimo articolo 3 demanda l'istituzione della zona contigua ad un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche del mare e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

Fa presente che l'articolo 4 del disegno di legge stabilisce l'estensione della zona contigua, disponendo, al comma 1, che la

zona contigua si estende, in linea con quanto indicato dall'articolo 33 della suddetta Convenzione UNCLOS, per un limite massimo di 24 miglia marine dalla linea di base della costa, dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale. Il comma 2 prevede che, qualora l'estensione della zona contigua crei fenomeni di sovrapposizione con lo spazio marittimo di un altro Stato, si provvede alla definizione della linea esterna della zona contigua mediante accordi con gli Stati interessati, da sottoporre a ratifica. Segnala la previsione che, fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona contigua sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.

Evidenzia che l'articolo 5 disciplina l'esercizio dei diritti da parte dell'Italia nella zona contigua al fine di prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione, punire le eventuali violazioni ed assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo.

Osserva che l'articolo 6 riguarda i diritti degli altri Stati all'interno della zona contigua, disponendo che la sua istituzione non compromette l'esercizio delle libertà di navigazione, di sorvolo, di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, secondo quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio e dagli altri diritti previsti dall'ordinamento giuridico internazionale.

Sottolinea che l'articolo 7 individua i criteri per la determinazione delle linee delle coste italiane, in base alle quali misurare l'estensione del mare territoriale. Tali linee sono tracciate secondo quanto indicato nell'elenco delle coordinate geografiche, contenuto nell'allegato al disegno di legge, in attuazione di talune disposizioni della Convenzione di Montego Bay.

Menziona, altresì, il comma 5 dell'articolo 14, che prevede che il Ministro del turismo, sentita l'autorità delegata per le politiche del mare, promuova attività di cooperazione internazionale nel campo dell'attività subacquea a scopo ricreativo, favorendo la condivisione delle esperienze e le conoscenze raggiunte nella materia tra

Paesi che ospitano aree marine, lacustri e fluviali di interesse turistico. Si prevede, inoltre, la possibilità di stipulare accordi di gemellaggio con altri Paesi, al fine di incentivare scambi culturali, scientifici e formativi all'interno di zone di interesse turistico subacqueo.

Infine, fa presente che l'articolo 36 integra la normativa riguardante l'esercizio dei diritti all'interno della zona economica esclusiva istituita, ai sensi della legge 91 del 2021, oltre il limite esterno del mare territoriale. Più nel dettaglio, la disposizione prevede che l'Italia eserciti, all'interno della zona economica esclusiva, non solo i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti – sia ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attività connesse, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti – ma anche la giurisdizione in materia di installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture, ricerca scientifica marina e protezione e preservazione dell'ambiente marino, nonché altre fattispecie previste dalla Convenzione UNCLOS.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata

anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05258 Francesco Silvestri: Sulle relazioni bilaterali con lo Stato di Israele.

Francesco SILVESTRI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria TRIPODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco SILVESTRI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo. Pur condividendo le valutazioni espresse dalla Sottosegretaria, ritiene che esse non si traducano in atti concreti. Dichiarando di apprezzare il significativo impegno in termini di aiuti umanitari alla popolazione civile libanese, ma ritiene poco incisiva la condanna delle operazioni militari condotte da Israele. A suo avviso, la sospensione del *memorandum* di collaborazione militare con Tel Aviv, annunciata ieri dal presidente Meloni, costituisce solo primo passo – necessario, ma non sufficiente – per rispondere alle continue violazioni del diritto internazionale perpetrate dal Governo di Netanyahu, tanto più che le stesse autorità israeliane hanno ridimensionato la rilevanza del *memorandum*.

A suo avviso, l'Esecutivo dovrebbe agire risolutamente, in sede europea, per la sospensione dell'Accordo di associazione UE-Israel, dando seguito concreto alle dichiarazioni di condanna del Ministro Tajani, il quale ha definito « inaccettabili » i *raid* contro i civili durante la sua recente visita a Beirut.

5-05259 Provenzano: Sulla sospensione dell'Accordo di associazione Unione europea-Israel.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

La sottosegretaria Maria TRIPODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo. Essa, infatti, non chiarisce quale posizione l'Esecutivo intenda assumere, in sede di Consiglio UE, rispetto alla proposta, avanzata da alcuni Paesi membri, di sospendere l'Accordo di associazione Unione europea-Israel. A suo avviso, sono venuti meno i presupposti giuridici, politici e storici su cui si fondava tale Intesa, sottoscritta all'indomani degli Accordi di Oslo, che facevano intravedere la possibilità di una soluzione politica del conflitto israelo-palestinese sulla base della formula « due popoli, due Stati ».

L'attuale Governo israeliano, al contrario, opera come agente destabilizzatore dell'intera regione mediorientale, violando ripetutamente il diritto internazionale e, dunque, gli obblighi previsti dall'articolo 2 del citato Accordo di associazione, che riguarda il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici.

Pur apprezzando la sospensione del *memorandum* di collaborazione militare con Tel Aviv, ritiene indispensabile che l'Italia si esprima, con decisione e coerenza, a favore di una analoga sospensione dell'Accordo di associazione, consentendo, in tal modo di raggiungere la richiesta soglia di maggioranza qualificata in seno al Consiglio dell'UE.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

Audizione informale dell'Ambasciatrice della Repubblica Libanese in Italia, Carla Jazzar, sulla crisi nel Golfo Persico e gli equilibri geopolitici in Medio Oriente.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.15.

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4.****PARERE APPROVATO**

La III Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2026 e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il medesimo anno;

osservata la crescente instabilità del contesto internazionale, ulteriormente accentuata dai più recenti sviluppi geopolitici, che impone una continua ridefinizione della proiezione esterna dell'Unione europea e del suo ruolo quale attore globale;

richiamati l'Agenda strategica dell'Unione europea 2024-2029 e gli orientamenti politici della Commissione europea, che pongono al centro il rafforzamento della capacità dell'Unione di agire nei contesti internazionali, anche attraverso una più stretta integrazione tra dimensione interna ed esterna delle politiche europee;

sottolineata la centralità del partenariato transatlantico quale riferimento imprescindibile della proiezione esterna dell'Unione, nonché la necessità di garantire condizioni di accesso equilibrate e sostenibili al mercato statunitense, anche alla luce delle recenti misure tariffarie introdotte, promuovendo al contempo forme di cooperazione strutturata nei settori industriali strategici;

rilevata l'importanza di proseguire l'espansione della rete di accordi commerciali e di partenariato economico dell'Unione europea con Paesi terzi, assicurando la piena tutela delle filiere produttive europee e nazionali, con particolare attenzione ai

settori maggiormente esposti alla concorrenza internazionale;

condivisa la necessità di promuovere una più solida autonomia strategica europea, declinata nella dimensione esterna anche attraverso il rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), nonché mediante il consolidamento della politica commerciale e la proiezione esterna delle politiche industriali, digitali e di connettività;

evidenziato il rilievo delle iniziative volte a rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa europea;

sottolineata la centralità della gestione integrata dei fenomeni migratori, anche attraverso partenariati strutturati con i Paesi di origine e di transito;

richiamata l'importanza del rafforzamento delle politiche di cooperazione e sviluppo, in particolare nel Continente africano e nel Vicinato meridionale, anche attraverso il Patto per il Mediterraneo e le iniziative promosse nell'ambito del Piano Mattei;

richiamata, in tale contesto, la recente *escalation* della crisi tra Iran, Israele e Stati Uniti, che ha accresciuto i rischi di destabilizzazione regionale e di interruzione delle principali rotte energetiche e commerciali globali, evidenziando l'esigenza di un ruolo attivo dell'Unione europea volto a favorire la *de-escalation*, il rispetto del diritto internazionale e la ripresa di iniziative diplomatiche multilaterali;

sottolineato, in tale ambito, il rilievo delle missioni e operazioni dell'Unione eu-

ropea nell'ambito della PSDC, nonché la necessità di assicurarne un adeguato orientamento strategico anche in coerenza con le priorità nazionali;

ribadita la centralità del sostegno all'Ucraina, sia sotto il profilo politico, finanziario e militare, sia nel percorso di ricostruzione e di progressiva integrazione europea;

condiviso l'obiettivo di sostenere attivamente il processo di allargamento dell'Unione europea, con particolare attenzione ai Paesi dei Balcani occidentali, nel rispetto del principio del merito;

sottolineato il valore strategico delle politiche di connettività e dell'estensione delle reti transeuropee ai Paesi terzi;

ritenuto, infine, che il rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione europea debba accompagnarsi ad un progressivo consolidamento delle forme di controllo democratico e di indirizzo politico-parlamentare nelle materie della politica estera, di sicurezza e difesa;

sottolineata, in tale prospettiva, l'opportunità di valorizzare e sviluppare ulteriormente il ruolo delle sedi di cooperazione interparlamentare in ambito UE, ed in particolare della Conferenza interparlamentare sulla PESC e PSDC,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2855, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di « valorizzazione della risorsa mare »;

evidenziato che l'articolo 3, comma 1, autorizza l'istituzione, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), della zona contigua al mare territoriale, al fine di prevenire e sanzionare le violazioni delle leggi e regolamenti nazionali in materia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione commesse nel proprio territorio o mare territoriale, nonché di tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare e di cooperare a questo fine;

preso atto che il comma 2 del medesimo articolo 3 demanda l'istituzione della zona contigua ad un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche del mare e del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia;

rilevato che l'articolo 4 del disegno di legge dispone che la zona contigua si estende, in linea con quanto indicato dall'articolo 33 della citata Convenzione UNCLOS, per un limite massimo di 24 miglia marine dalla

linea di base della costa, e che quando l'estensione della zona contigua crea fenomeni di sovrapposizione con lo spazio marittimo di un altro Stato, si provvede alla definizione della linea esterna della zona contigua mediante appositi accordi con gli Stati interessati, da sottoporre a ratifica;

considerato che l'articolo 6 riguarda i diritti degli altri Stati all'interno della zona contigua, disponendo che la sua istituzione non compromette l'esercizio delle libertà di navigazione, di sorvolo, di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, secondo quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio e dagli altri diritti previsti dall'ordinamento giuridico internazionale;

evidenziato che l'articolo 36 integra la normativa riguardante l'esercizio dei diritti all'interno della zona economica esclusiva istituita, ai sensi della legge n. 91 del 2021, oltre il limite esterno del mare territoriale, prevedendo che l'Italia eserciti non solo i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti, ma anche la giurisdizione in materia di installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture, ricerca scientifica marina e protezione e preservazione dell'ambiente marino, nonché altri diritti e doveri previsti dalla Convenzione UNCLOS,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-05258 Francesco Silvestri: Sulle relazioni bilaterali con lo Stato di Israele.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia segue con profonda preoccupazione l'evoluzione della situazione in Libano.

Il Governo è al fianco del popolo libanese. È questo il messaggio che il Ministro Tajani ha voluto portare nel corso della sua missione a Beirut di lunedì, direttamente al Presidente libanese Aoun.

Il Presidente libanese ha espresso parole di grande apprezzamento per la posizione del Governo italiano e per la nostra vicinanza alla popolazione libanese in questo momento difficile.

Il sostegno al Governo e alle Forze Armate libanesi è cruciale per rafforzare la sovranità del Paese e giungere a una soluzione politica negoziata con Israele.

Abbiamo chiesto a più riprese ad Israele di astenersi da reazioni sproporzionate alle inaccettabili azioni di *Hezbollah*, che hanno trascinato il Paese in un nuovo devastante conflitto.

L'altissimo numero di vittime civili e di sfollati è inaccettabile.

L'impegno del Governo è concreto e determinato: per il cessate-il-fuoco, a sostegno delle istituzioni e del popolo libanese.

L'annuncio dell'avvio di primi negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano è uno sviluppo importante.

Il Governo lo sostiene con forza ed è pronto anche a ospitare i colloqui tra le parti, come ha ribadito il Ministro Tajani al Presidente Aoun.

Con la stessa convinzione sosteniamo il dialogo in corso tra Stati Uniti e Iran. Il Ministro Tajani l'ha confermato a tutti i principali attori della regione. Auspichiamo la ripresa dei negoziati il prima possibile.

L'Italia è impegnata affinché entrambi i negoziati possano concludersi con risultati positivi e duraturi.

Si tratta infatti di due processi distinti ma strategicamente connessi: non potrà esserci pace e stabilità nella regione senza un accordo tra Israele e Libano.

Al Presidente Aoun e al Ministro degli Esteri Rajji, il Ministro Tajani ha confermato il sostegno dell'Italia al percorso di riforme e al rafforzamento dello Stato di diritto.

L'Italia vuole continuare ad essere in prima fila nell'impegno internazionale per la stabilità del Libano.

Per questo proseguiremo i programmi bilaterali di formazione anche oltre la scadenza del mandato di UNIFIL decisa dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il pensiero e la gratitudine del Governo e di tutto il Parlamento vanno alle nostre Forze Armate impegnate in Libano. A Beirut il Ministro Tajani ha voluto incontrare il Comandante della Missione UNIFIL, il Generale Abagnara, e il contingente italiano della missione MIBIL e del Comitato tecnico militare.

La sicurezza dei nostri militari è una priorità assoluta. Il Ministro Tajani lo ha ribadito con forza al Ministro israeliano Sa'ar anche nel corso dell'ultimo colloquio di lunedì: i militari italiani non si toccano. I caschi blu non devono essere oggetto di attacchi né di intimidazioni di alcun tipo. La tutela della loro incolumità è imprescindibile.

Abbiamo inoltre ribadito a Israele la necessità di fermare l'*escalation* militare, di tutelare l'integrità territoriale libanese e di garantire la massima protezione della popolazione civile, che non è *Hezbollah*.

Come noto, il Governo ha inoltre deciso di sospendere il rinnovo automatico del Memorandum d'intesa con Israele nel settore della Difesa. Una scelta coerente con la gravità della situazione attuale.

L'Italia è in prima linea anche nell'assistenza umanitaria alla popolazione libanese. Il Ministro Tajani ha voluto immediatamente stanziare un primo pacchetto di aiuto di emergenza da 10 milioni di euro. Sono state inviate oltre 40 tonnellate di aiuti umanitari dalla base di Brindisi.

Ulteriori iniziative sono in preparazione, anche con il polo romano delle Nazioni Unite, con una attenzione specifica al

tema prioritario della sicurezza alimentare e per contribuire agli sforzi di ricostruzione.

Facciamo nostro l'accurato appello per la pace di Papa Leone XIV. Quella della diplomazia è l'unica via percorribile. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il dialogo e porre le basi per una *de-escalation* duratura in tutta la regione.

ALLEGATO 4

5-05259 Provenzano: Sulla sospensione dell'accordo di associazione Unione europea-Israele.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia segue con grande preoccupazione l'*escalation* regionale nel Golfo. Una crisi che rappresenta una sfida immediata per la nostra sicurezza e per la competitività del nostro sistema produttivo.

Il Governo è in prima linea in tutte le sedi, nel G7, all'Unione Europea, alle Nazioni Unite e con tutti i *partner* della regione, per favorire la *de-escalation* e ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

Lo abbiamo sempre detto: la diplomazia deve essere la strada maestra. Per questo continuiamo a lavorare con determinazione per rafforzare i canali di dialogo, senza mai rinunciare ad esprimere con chiarezza le nostre posizioni.

È questo l'approccio che l'Italia ha sempre seguito, anche nei confronti di Israele.

Penso a Gaza, dove abbiamo sempre difeso il diritto di Israele a garantire la propria sicurezza nei limiti imposti dal diritto internazionale umanitario, condannandone fermamente gli eccessi.

Penso alla Cisgiordania, su cui abbiamo ribadito a più riprese di considerare inaccettabile ogni ipotesi di annessione che possa pregiudicare la soluzione a due Stati, che resta l'unica prospettiva politica in grado di garantire pace e sicurezza. Continuiamo pertanto a sostenere le sanzioni europee contro i coloni violenti le cui azioni allontanano e mettono in pericolo proprio la prospettiva dei due Stati.

Il nostro dialogo con le autorità israeliane è continuo e improntato sempre a trasparenza e franchezza. Il Ministro Tajani ha parlato da ultimo con il Ministro israeliano Sa'ar questo lunedì per condan-

nare gli attacchi contro i nostri uomini nella missione UNIFIL in Libano.

Ricordo la legge sulla pena di morte varata dalla Knesset. Anche qui, la posizione del Governo è stata netta fin dall'inizio; il Ministro Tajani l'ha ribadita anche la settimana scorsa in Parlamento: quella legge deve essere ritirata. È una norma discriminatoria, disumana e contraria ai valori dello Stato di diritto.

Penso al Santo Sepolcro, dove al Cardinale Pizzaballa è stato impedito di celebrare la Messa della domenica delle palme. Il Ministro Tajani è intervenuto immediatamente, disponendo la convocazione dell'Ambasciatore di Israele alla Farnesina, per esprimere la protesta del Governo italiano per il divieto di accesso e ribadire con chiarezza la nostra posizione a tutela della libertà religiosa.

In merito all'Accordo di Associazione con l'UE, la discussione a Bruxelles, come noto, è in corso e non c'è una posizione comune europea. Come abbiamo sempre fatto, porteremo un approccio serio ed equilibrato, nella consapevolezza che non debbano esserci ricadute negative sulla società civile israeliana.

Questo è l'approccio che ispira l'azione del Governo: dialogo, diplomazia, fermezza nei nostri valori. Continueremo a lavorare per favorire una *de-escalation* duratura, difendere la stabilità regionale e tutelare la sicurezza dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Restando fedeli ai principi che guidano la politica estera italiana: il rispetto del diritto internazionale, la tutela dei civili, la difesa della libertà religiosa, il rifiuto di ogni discriminazione e l'impegno costante per una pace giusta e sostenibile.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2025, denominato « Brigata di manovra multi-dominio (BMMD) », relativo al potenziamento dalla capacità <i>Intelligence, Surveillance and Reconnaissance</i> (ISR) dell'Esercito italiano. Atto n. 389 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	136

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; <i>b)</i> Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune. C. 676 Rosato (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego di Cremona.

La seduta comincia alle 8.30.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2025, denominato « Brigata di manovra multi-dominio (BMMD) », relativo al potenziamento dalla capacità *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* (ISR) dell'Esercito italiano.

Atto n. 389.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che lo schema è stato assegnato anche alla V Commissione, che ha espresso una valutazione favorevole con un rilievo sui profili di carattere finanziario.

Invita quindi la relatrice, onorevole Saccani Jotti, a formulare la sua proposta di parere.

Gloria SACCANI JOTTI (FI-PPE), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 8.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Pereo di Cremona.

La seduta comincia alle 8.35.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) **Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016;** b) **Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.**

C. 676 Rosato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede consultiva, per il parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, della proposta di legge C. 676, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016 e Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, osserva che la proposta di legge C. 676 Rosato reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, nonché dell'Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una

parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune (CETA).

Dei due strumenti pattizi, quello rilevante ai fini del parere da rendere alla Commissione affari esteri è l'Accordo di partenariato, volto a sostituire l'Accordo quadro del 1976, e attraverso il quale le Parti contraenti intendono definire una partnership di ampia portata basata su una profonda cooperazione politica su temi di interesse comune, quali il contrasto al terrorismo, la promozione della pace e della sicurezza internazionali e la collaborazione nei fora multilaterali, nonché un'ampia cooperazione settoriale in ambiti quali lo sviluppo economico sostenibile, la promozione degli scambi e degli investimenti e la cooperazione giudiziaria.

Si tratta di un Accordo risalente a dieci anni fa che richiede, pertanto, di essere valutato anche in relazione all'evoluzione del contesto geopolitico. Si tratta, inoltre, di un Accordo estremamente complesso, composto da 34 articoli, suddivisi in 7 titoli e corredato da 8 allegati. Per quanto le disposizioni certamente attribuibili agli ambiti di competenza sembrano essere gli articoli 3, 7 e 8, ritiene che siano indispensabili ulteriori e attenti approfondimenti. Per tale motivo chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato di una settimana.

Paola Maria CHIESA (FDI) si associa alla richiesta dell'onorevole Mulè.

Antonino MINARDO, *presidente*, non essendovi obiezioni e nessun altro chiedendo di intervenire, accoglie la richiesta dell'onorevole Mulè e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.40.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2025, denominato « Brigata di manovra multi-dominio (BMMD) », relativo al potenziamento della capacità Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) dell'Esercito italiano. Atto n. 389.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2025, denominato « Brigata di Manovra Multi-Dominio (BMMD) », relativo al potenziamento della capacità *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* (ISR) dell'Esercito Italiano (Atto n. 389);

premesso che il programma pluriennale n. SMD 10/2025 rappresenta la seconda fase del programma di cui al decreto SMD 26/2022, di cui rappresenta un'integrazione;

premesso altresì che il programma prevede il potenziamento e l'adeguamento delle capacità *Electronic Warfare* (EW), *Imagery Intelligence* (IMINT) e *Human Intelligence* (HUMINT), mediante l'acquisizione di sistemi operanti nel settore *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* (ISR) e nell'ambiente elettromagnetico, inclusi il mantenimento in servizio e gli adeguamenti infrastrutturali per il corretto stoccaggio dei materiali;

preso atto che tali assetti consentono di sviluppare preavvisi immediati che, se condivisi e comunicati ai decisori in tempo reale, contribuiscono a rendere più efficace la catena decisionale, a salvaguardia dell'incolumità delle forze impiegate e dell'assolvimento del compito;

considerato che il programma:

rappresentando la seconda fase del programma di cui al decreto SMD 26/2022, ha inizio previsto nel 2026 e conclusione stimata entro il 2031;

interesserà, secondo il richiamo alle disposizioni del decreto SMD 26/2022, i settori industriali dell'industria elettronica, delle comunicazioni, dell'informatica, meccanica e sistemistica e l'indotto generato dal programma si estenderà su buona parte del territorio nazionale, attendendosi notevoli ritorni industriali, soprattutto in termini di acquisizione e consolidamento del *know-how* per la progettazione e produzione in Italia degli assetti;

prevede, per effetto del richiamo al decreto SMD 26/2022, che lo stesso potrà sviluppare rilevanti prospettive di *export* attraverso soluzioni che permettano al comparto industriale di occupare fette di mercato estero, con conseguenti positive ricadute per il « sistema paese » in termini sia industriali che occupazionali;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2025-2027 (Annesso, pagina 51) e che la V Commissione, nella seduta del 14 aprile 2026, per i profili di carattere finanziario, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento con rilievo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2774 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2775 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a</i>) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; <i>b</i>) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune. C. 676 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	139
Introduzione della qualifica di « docente per l'inclusione ». C. 2303 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	141
Disposizioni in materia di terapie digitali. Testo unificato C. 1208 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	141

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19- <i>bis</i> della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 384 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	141
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Atto n. 386 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	146
Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi. Atto n. 394 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	146

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno. Atto n. 392 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	149

Schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza. Atto n. 391 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	151
ALLEGATO (Documentazione trasmessa dal Governo)	173
Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/ 1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849. Atto n. 385 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
SEDE CONSULTIVA:	
DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e condizione – Parere su emendamenti</i>)	159

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2773 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge, già approvato senza modifiche dal Senato della Repubblica, reca modifiche dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma

Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Segnala che il provvedimento, composto di quattro articoli, non è stato modificato dalla Commissione Affari costituzionali nell'ambito dell'esame in sede referente e, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 3, una clausola di invarianza finanziaria.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.

Propone, quindi, di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2774 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge, approvato senza modifiche dal Senato della Repubblica, reca modifiche dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Segnala che il provvedimento, composto di otto articoli, non è stato modificato dalla Commissione Affari costituzionali nell'ambito dell'esame in sede referente e, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 7, una clausola di invarianza finanziaria.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.

Propone, quindi, di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2775 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge, già approvato senza modifiche dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto la modifica della legge n. 516 del 1988, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

Segnala che il provvedimento, composto di quattro articoli, non è stato modificato dalla Commissione Affari costituzionali nell'ambito dell'esame in sede referente e, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 3, una clausola di invarianza finanziaria.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, anche considerato quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.

Propone, quindi, di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.

C. 676.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico (APS) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016 e dell'Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.

Nel segnalare preliminarmente che il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica, fa presente che lo stesso riproduce il contenuto di un analogo provvedimento d'iniziativa governativa, il disegno di legge S. 2849, presentato nel corso della XVII Legislatura, il cui esame si era concluso nel 2017, in prima lettura in 3^a Commissione Affari esteri dell'altro ramo del Parlamento, senza la sua successiva approvazione, e sul quale la 5^a Commissione Bilancio aveva espresso parere non ostativo.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, con riferimento alle disposizioni dell'Accordo di partenariato strategico e dell'Accordo economico e commerciale globale, fa presente che con l'Accordo di partenariato strategico vengono definiti il quadro della cooperazione politica su temi di interesse comune, nonché un'ampia cooperazione settoriale, con particolare riguardo al settore fiscale, mediante il richiamo di principi di buona gestione e prevenzione di pratiche dannose nel quadro del *forum* OCSE sulle pratiche fiscali dannose e il riferimento al codice di condotta dell'UE in materia di tassazione alle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del citato Accordo, nonché meccanismi di dialogo politico e consultazione, ai sensi del titolo VI, composto dagli articoli da 26 a 28, dell'Accordo, con l'istituzione di un Comitato ministeriale misto (CMM), di un Comitato misto di

cooperazione (CMC) e di sottocomitati che si riuniscono su base, almeno, annuale, secondo quanto disposto dall'articolo 27 del predetto Accordo.

Osserva che con l'Accordo CETA viene, inoltre, definito il quadro della disciplina degli scambi commerciali fra le Parti, definendo, altresì, un reciproco impegno per la riduzione delle barriere doganali e di quelle non tariffarie e la tutela della proprietà intellettuale. Segnala, nello specifico, che l'Accordo individua, ai Capi da 1 a 28, meccanismi di cooperazione, dialogo e consultazione, con la costituzione di un Comitato misto CETA, disposta dall'articolo 26.1, e di vari Comitati specializzati, ai sensi dell'articolo 26.2.

Rileva che l'Accordo CETA prevede altresì la costituzione di organi giurisdizionali, quali il Tribunale permanente, il Tribunale di appello per le controversie tra le Parti e gli investitori, ai sensi degli articoli 8.27 e 8.28, e il Tribunale multilaterale per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 8.29, cui le Parti possono accedere subordinatamente alla volontaria accettazione della relativa giurisdizione. Fa inoltre presente che il citato Accordo definisce l'impegno di ciascuna Parte alla riduzione e alla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4, e reca disposizioni in materia di tassazione, ai sensi dell'articolo 28.7.

Al riguardo, evidenzia che il summenzionato identico provvedimento d'iniziativa governativa presentato nella XVII Legislatura era corredato di relazione tecnica che, in particolare, riferiva che i due Accordi in esame non avrebbero creato obblighi di cooperazione né previsto nuove o ulteriori attività da cui potessero derivare oneri finanziari per gli Stati membri, dato che le relative spese di attuazione sarebbero state interamente a carico del bilancio dell'Unione e non avrebbe comportato contributi addizionali e di co-finanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

Inoltre, segnala che la relazione tecnica, con specifico riguardo all'articolo 2.4 dell'Accordo CETA, concernente la riduzione e soppressione dei dazi doganali all'importa-

zione, evidenziava che i proventi derivanti dai dazi doganali costituiscono risorse proprie dell'Unione europea e che la perdita di gettito per l'Italia sarebbe consistita unicamente nella perdita delle commissioni di riscossione di tali dazi, che sarebbe stata comunque compensata dai minori costi da sostenere per le attività di riscossione degli stessi. Quanto all'IVA relativa alle importazioni, fa presente che veniva analogamente evidenziato che un'eventuale riduzione di gettito si sarebbe limitata esclusivamente all'IVA gravante sui dazi non più riscossi e che tale riduzione, sarebbe stata tuttavia ampiamente compensata da un corrispondente aumento del gettito derivante dall'incremento degli scambi commerciali.

Tutto ciò considerato, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti a confermare le valutazioni espresse nella XVII Legislatura in merito al sopracitato Atto Senato 2849, al fine di assicurare che dall'attuazione degli Accordi in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria che corredda la presente proposta di legge di ratifica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che sono stati richiesti elementi informativi alle competenti amministrazioni al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti in ordine all'aggiornamento dei contenuti della relazione tecnica predisposta nel corso della XVII legislatura.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Introduzione della qualifica di « docente per l'inclusione ».

C. 2303.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 25 marzo 2026 in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di terapie digitali.

Testo unificato C. 1208 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 1° aprile 2026 in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzio-

natorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Atto n. 384.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in ordine ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 1° aprile 2026, fa presente, in primo luogo, che la disciplina delle violazioni di carattere non rilevante, introdotta dall'articolo 194-*bis*.01 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera *aa*), dello schema in esame, incide sui flussi di entrata connessi all'attività sanzionatoria relativa a un numero limitato di casi, che presentano un'elevata volatilità e risultano influenzati da fattori aleatori, quali i comportamenti dei singoli operatori e la capacità delle autorità competenti di accertare, istruire e definire i relativi procedimenti, e, pertanto, non è suscettibile di incidere negativamente sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Evidenzia, infatti, che, come segnalato dalla relazione tecnica, la variabilità delle sanzioni irrogate annualmente per violazioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e il livello, sensibilmente inferiore, degli importi effettivamente riscossi, condizionato dai tempi di definizione del contenzioso, comportano una rilevanza del tutto marginale di tale gettito nella costruzione delle previsioni delle entrate extratributarie relative alle sanzioni pecuniarie, che si fondano sull'ammontare storicizzato delle riscossioni, considerando, quindi, fattispecie di applicazione generalizzata e flussi tendenzialmente stabili, cui consegue una stabile consistenza del gettito.

Precisa, altresì, che la novella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *cc*), dello schema in esame, che introduce l'articolo 194-*bis*.1 del testo unico di cui al decreto

legislativo n. 58 del 1998, concernente il potere di ordinare l'eliminazione delle infrazioni o di adottare una dichiarazione pubblica in alternativa alle sanzioni pecuniarie, introduce un istituto che presenta una portata più ampia rispetto a quella degli articoli 194-*quater* e 194-*septies* del medesimo testo unico, abrogati dall'articolo 2, comma 1, lettera *dd*), dello schema in esame, prevedendo un ampliamento dei poteri correttivi riconosciuti alle Autorità di vigilanza, nel rispetto del principio di proporzionalità, senza determinare il venir meno del potere sanzionatorio, che può essere comunque esercitato, in caso di mancata ottemperanza all'ordine impartito, con l'aumento fino a un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, non incidendo sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Rileva che dalla devoluzione dei ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del TAR Lombardia, sede di Milano, disposta dall'articolo 195, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera *ee*) dello schema in esame, non derivano oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che, sulla base delle evidenze desumibili dai dati storici relativi alle impugnazioni dei provvedimenti sanzionatori adottati dalla CONSOB, appare ragionevole ritenere che l'accentramento funzionale presso il TAR Lombardia sia suscettibile di interessare un numero contenuto di controversie, tale da non incidere sull'operatività di quest'ultimo ufficio giudiziario;

Osserva, inoltre, che gli istituti introdotti, dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, nell'ambito della Parte V, Titolo II-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, sono finalizzati ad aumentare la *compliance* e a ridurre il contenzioso, con potenziali effetti positivi in termini di rapidità di riscossione e non appaiono suscettibili di incidere negativamente sulle previsioni di gettito con-

siderate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Rappresenta che, in via generale, sulla base delle dinamiche storicamente osservate, le eventuali variazioni del gettito proveniente dalle sanzioni amministrative, per loro natura non prognosticabili *ex ante*, tenuto conto anche dell'elevata volatilità che caratterizza il predetto gettito e della sua dipendenza da fattori aleatori non correlati all'andamento del ciclo economico, non appaiono suscettibili di incidere sulle previsioni considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche tenendo conto dell'importo relativamente contenuto delle sanzioni irrogate rispetto alle previsioni considerate nell'ambito dei saldi di finanza pubblica;

Fa presente poi che, in tale contesto, l'individuazione delle modalità di determinazione delle sanzioni applicabili a seguito della riapertura del procedimento sanzionatorio relativo al mancato rispetto del nuovo istituto degli impegni, di cui all'articolo 196-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), dello schema in esame, è rimessa alla regolamentazione delle Autorità di vigilanza, le quali, nell'esercizio delle rispettive competenze, definiranno con appositi regolamenti le condizioni applicative dell'istituto, con modalità volte ad assicurare proporzionalità e coerenza dell'azione sanzionatoria.

Osserva che l'articolo 196-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) dello schema in esame, disciplina l'istituto dell'applicazione concordata delle sanzioni amministrative, che consente, tra l'altro, di definire l'ammontare delle sanzioni oggetto della proposta entro limiti ridotti rispetto a quelli ordinari e di accedere al pagamento rateale delle stesse, e non appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, contribuendo, piuttosto, a una maggiore tempestività nella definizione dei procedimenti e nella riscossione delle somme dovute, che, unitamente alla riduzione del contenzioso, dovrebbe consentire di rendere più

efficiente il processo di acquisizione delle entrate, senza incidere in senso negativo sui relativi flussi.

Precisa, infine, che l'articolo 196-*quies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), dello schema in esame, estende a ulteriori fattispecie il regime del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, già previsto a legislazione vigente, non determinando effetti negativi sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche considerando che le violazioni interessate dall'applicazione dell'istituto sono caratterizzate da scarsa offensività e storicamente determinano un gettito di rilevanza marginale.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-*bis* della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 384);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la disciplina delle violazioni di carattere non rilevante, introdotta dall'articolo 194-*bis.01* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera *aa*), dello schema in esame, incide su flussi di entrata connessi all'attività sanzionatoria relativa a un numero limitato di casi, che presentano un'elevata volatilità e risultano influenzati da fattori aleatori, quali i comportamenti dei singoli operatori e la capacità delle autorità competenti di accertare, istruire e definire i relativi procedimenti, e, pertanto, non è suscettibile di incidere negativa-

mente sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

come segnalato dalla relazione tecnica, infatti, la variabilità delle sanzioni irrogate annualmente per violazioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e il livello, sensibilmente inferiore, degli importi effettivamente riscossi, condizionato dai tempi di definizione del contenzioso, comportano una rilevanza del tutto marginale di tale gettito nella costruzione delle previsioni delle entrate extratributarie relative alle sanzioni pecuniarie, che si fondano sull'ammontare storicizzato delle riscossioni, considerando, quindi, fattispecie di applicazione generalizzata e flussi tendenzialmente stabili, cui consegue una stabile consistenza del gettito;

la novella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *cc*), dello schema in esame, che introduce l'articolo 194-*bis*.1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernente il potere di ordinare l'eliminazione delle infrazioni o di adottare una dichiarazione pubblica in alternativa alle sanzioni pecuniarie, introduce un istituto che presenta una portata più ampia rispetto a quella degli articoli 194-*quater* e 194-*septies* del medesimo testo unico, abrogati dall'articolo 2, comma 1, lettera *dd*), dello schema in esame, prevedendo un ampliamento dei poteri correttivi riconosciuti alle Autorità di vigilanza, nel rispetto del principio di proporzionalità, senza determinare il venir meno del potere sanzionatorio, che può essere comunque esercitato, in caso di mancata ottemperanza all'ordine impartito, con l'aumento fino a un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, non incidendo sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

dalla devoluzione dei ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del TAR Lombardia, sede di Milano, disposta dall'articolo 195, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo

n. 58 del 1998, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera *ee*) dello schema in esame, non derivano oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che, sulla base delle evidenze desumibili dai dati storici relativi alle impugnazioni dei provvedimenti sanzionatori adottati dalla CONSOB, appare ragionevole ritenere che l'accentramento funzionale presso il TAR Lombardia sia suscettibile di interessare un numero contenuto di controversie, tale da non incidere sull'operatività di quest'ultimo ufficio giudiziario;

gli istituti introdotti, dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, nell'ambito della Parte V, Titolo II-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, sono finalizzati ad aumentare la *compliance* e a ridurre il contenzioso, con potenziali effetti positivi in termini di rapidità di riscossione e non appaiono suscettibili di incidere negativamente sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

in via generale, sulla base delle dinamiche storicamente osservate, le eventuali variazioni del gettito proveniente dalle sanzioni amministrative, per loro natura non prognosticabili *ex ante*, tenuto conto anche dell'elevata volatilità che caratterizza il predetto gettito, della sua dipendenza da fattori aleatori non correlati all'andamento del ciclo economico, non appaiono suscettibili di incidere sulle previsioni considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche tenendo conto dell'importo relativamente contenuto delle sanzioni irrogate rispetto alle previsioni considerate nell'ambito dei saldi di finanza pubblica;

in tale contesto, l'individuazione delle modalità di determinazione delle sanzioni applicabili a seguito della riapertura del procedimento sanzionatorio relativo al mancato rispetto del nuovo istituto degli impegni, di cui all'articolo 196-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), dello schema in esame, è rimessa alla regolamentazione delle Autorità di vi-

gilanza, le quali, nell'esercizio delle rispettive competenze, definiranno con appositi regolamenti le condizioni applicative dell'istituto, con modalità volte ad assicurare proporzionalità e coerenza dell'azione sanzionatoria;

L'articolo 196-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), dello schema in esame, disciplina l'istituto dell'applicazione concordata delle sanzioni amministrative, che consente, tra l'altro, di definire l'ammontare delle sanzioni oggetto della proposta entro limiti ridotti rispetto a quelli ordinari e di accedere al pagamento rateale delle stesse, e non appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, contribuendo, piuttosto, a una maggiore tempestività nella definizione dei procedimenti e nella riscossione delle somme dovute, che, unitamente alla riduzione del contenzioso, dovrebbe consentire di rendere più efficiente il processo di acquisizione delle entrate, senza incidere in senso negativo sui relativi flussi;

L'articolo 196-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), dello schema in esame, estende a ulteriori fattispecie il regime del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, già previsto a legislazione vigente, non determinando effetti negativi sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche considerando che le violazioni interessate dall'applicazione dell'istituto sono caratterizzate da scarsa offensività e storicamente determinano un gettito di rilevanza marginale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) evidenzia, con riferimento alla procedura per la contestazione e l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 58 del 1998, di cui all'articolo 195, comma 7, come riformulato dallo schema di decreto in esame, che il trasferimento della giurisdizione esclusiva e della connessa competenza funzionale alla sede di Milano del TAR Lombardia senza che sia previsto alcuno stanziamento di risorse, appare non tenere in debita considerazione la situazione di forte criticità che caratterizza la dotazione organica di tale ufficio giudiziario.

Al riguardo, sottolinea, in particolare, che, per quanto attiene al personale amministrativo, gli organici effettivi risultano pari al 45 per cento delle dotazioni previste mentre, per quanto attiene al numero complessivo dei magistrati, che risultano pari al 92 per cento delle dotazioni stabilite per il predetto ufficio, rammenta come tale dato non consideri la previsione di carichi ridotti e di un collocamento fuori ruolo.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) richiama l'attenzione in merito al fatto che, nell'ambito degli elementi informativi forniti dal Governo al fine di avvalorare la sostenibilità finanziaria dello schema di decreto in discussione, si faccia espresso riferimento, per quanto attiene alla definizione delle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica in relazione all'attività sanzionatoria, alle affermazioni contenute nella relazione tecnica in ordine alla capacità delle autorità competenti di accertare, istruire e definire i relativi procedimenti, ritenendo che ciò denoti un'ammissione, che giudica inconcepibile, dell'inadeguatezza delle strutture pubbliche nel valutare e incidere sugli aspetti problematici connessi alle attività sanzionatorie.

Ritiene, inoltre, che la complessiva valutazione di neutralità finanziaria che emerge alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo sia stata operata nonostante, in taluni passaggi delle considerazioni espresse dalla rappresentante del Governo, tale neutralità sia stata giustificata in ragione della portata limitata che,

sotto il profilo degli andamenti del gettito o delle incombenze per le amministrazioni, caratterizza gli effetti delle singole modificazioni apportate.

Critica, quindi, l'approccio metodologico utilizzato in questa sede, ritenendo che il complesso delle anzidette modificazioni potrebbe, nel complesso, determinare effetti degni di considerazione. Giudica, inoltre, contraddittoria la valutazione operata, alla luce della contrarietà espressa dal Governo in numerose occasioni in cui la Commissione ha avuto modo di esaminare, ai fini dell'espressione del relativo parere, le proposte emendative di iniziativa dei gruppi di opposizione, ricordando, a titolo esemplificativo, i casi in cui le medesime proposte prevedevano lo svolgimento di attività o incombenze in capo alle amministrazioni che, seppur trascurabili, sono state però ritenute in grado di determinare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle osservazioni del deputato Dell'Olio, ricorda come lo schema di decreto in esame riguardi in modo specifico il sistema sanzionatorio definito nell'ambito del decreto legislativo n. 58 del 1998, precisando che nei chiarimenti forniti si è precisato che le modifiche introdotte non sono suscettibili di incidere negativamente sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

Atto n. 386.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 aprile 2026.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che lo schema di decreto è stato assegnato alla Commissione, ancorché non fosse corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera aveva evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunciasse definitivamente su tale schema prima che il Governo avesse provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Fa presente che, non essendo stato trasmesso il prescritto parere, la Commissione non può quindi esprimersi in questa sede.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi.

Atto n. 394.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte preliminarmente che lo schema di decreto non è corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca una revisione del sistema degli incentivi alle imprese, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge

n. 160 del 2023, recante delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Nel segnalare che lo schema di decreto legislativo, composto di tredici articoli, è corredato di relazione tecnica, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere.

Con riferimento agli articoli da 4 a 9, rileva preliminarmente che le norme in esame operano un riordino delle finalità del Fondo per la crescita sostenibile e delle relative modalità di intervento. Le norme individuano all'interno del medesimo Fondo le seguenti sezioni: ricerca, sviluppo e innovazione, *start-up* d'impresa, investimenti produttivi per la transizione verde e digitale e accesso al credito e al mercato dei capitali.

Evidenzia che vengono, inoltre, definite le modalità d'intervento di ciascuna sezione, in particolare prevedendo, tra l'altro, che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso bandi tematici, adottati nell'ambito di una apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti nel codice degli incentivi. Si prevede, altresì, che gli obiettivi e le priorità del Fondo per la crescita sostenibile possano essere periodicamente aggiornati sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione della disciplina quadro di riferimento o della disciplina agevolativa degli ulteriori incentivi previsti dai predetti articoli. Infine, sono dettate disposizioni contabili e finanziarie per l'attuazione degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile, in base alle quali si stabilisce che con il disegno di legge di bilancio successivo all'entrata in vigore del presente schema di decreto, sono definite

le modalità con le quali opera il Fondo per la crescita sostenibile, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012. Evidenzia inoltre che si dispone che con il medesimo disegno di legge di bilancio, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna delle sezioni del Fondo per la crescita sostenibile, mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spese in materia di incentivi che con il medesimo provvedimento sono abrogate per confluire nel suddetto Fondo.

Segnala che la relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 si limitano a declinare, per ciascuna sezione del Fondo per la crescita sostenibile, le finalità e le caratteristiche generali degli interventi e a individuare gli strumenti agevolativi destinati al perseguimento di tali finalità, mentre, con riferimento all'articolo 9, la relazione tecnica fornisce un elenco di autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti disponibili saranno destinati al finanziamento delle sezioni del Fondo.

Tutto ciò considerato, per quanto riguarda l'aggiornamento periodico degli obiettivi e delle priorità del Fondo per la crescita sostenibile, posto che il citato aggiornamento dovrebbe implicare, come risulta dal testo medesimo, una revisione con decreto ministeriale non solo della disciplina quadro di riferimento, ma anche di quella agevolativa degli incentivi, che non risulta, invece, prevista a legislazione vigente, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità, al fine di assicurare un adeguato controllo parlamentare, anche dal punto di vista della verifica degli effetti sulla finanza pubblica, di prevedere che lo schema di decreto ministeriale, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari.

Per quanto riguarda, invece, la definizione, con il disegno di legge di bilancio successivo all'entrata in vigore del presente schema di decreto, degli stanziamenti annuali di ciascuna delle sezioni del Fondo, mediante utilizzo delle risorse relative alle

autorizzazioni di spesa in materia di incentivi « che con il medesimo provvedimento sono abrogate », ritiene opportuno, da un lato, sostituire quest'ultima espressione, con la seguente: « di cui il medesimo provvedimento prevede l'abrogazione », tenuto conto del fatto che l'effettiva abrogazione delle autorizzazioni di cui trattasi dovrebbe intervenire solo allorché il disegno di legge di bilancio diventerà legge, dall'altro, valutare l'opportunità di integrare il testo precisando che la relazione tecnica riferita al disegno di legge di bilancio 2027 dovrà dare evidenza delle risorse che confluiranno nel Fondo, relative alle autorizzazioni di cui si prevede l'abrogazione, in modo da completare le informazioni al momento fornite dalla relazione tecnica che correda il presente schema di decreto, che si limita, invece, ad effettuare una ricognizione delle medesime autorizzazioni di spesa senza indicarne le attuali disponibilità di bilancio.

In merito all'articolo 11, rileva preliminarmente che la norma in esame sopprime, con abrogazione delle relative disposizioni di riferimento, taluni incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione responsabile è rivestito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le autorizzazioni di spesa contenute nelle disposizioni di cui si dispone l'abrogazione rechino ancora disponibilità finanziarie iscritte in bilancio, posto che né la relazione tecnica reca informazioni al riguardo né il provvedimento in esame prevede alcuna destinazione per tali eventuali risorse residue, tranne quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 12, ai sensi del quale « per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del decreto relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 11, resta ferma l'applicazione delle medesime disposizioni abrogate e delle relative disposizioni attuative, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla definizione

degli stessi procedimenti ». In ogni caso, evidenzia che eventuali ulteriori risorse residue non sembrerebbero poter rientrare tra quelle che dovrebbero confluire nel Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 9, dovendo esse derivare da abrogazioni di autorizzazioni di spesa che dovrebbero essere disposte dalla prossima legge di bilancio e non dal presente provvedimento.

Con riferimento all'articolo 12, rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applichino dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che ai procedimenti già avviati a tale data relativi agli incentivi soppressi o alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 11 continuino ad applicarsi le medesime disposizioni abrogate e le relative disposizioni attuative e che i decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* volti a definire le discipline quadro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 1, lettera b), e all'articolo 8, comma 1, lettera b), siano adottati entro centottanta giorni dalla medesima data.

Al riguardo, nel rinviare alle osservazioni formulate in merito all'articolo 11, considerata la complessità della materia affrontata dal provvedimento in esame, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di inserire, nell'ambito delle disposizioni finali o in un apposito articolo, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo

MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno.

Atto n. 392.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno.

Ricorda, in particolare, che il provvedimento è finalizzato alla sostituzione del Commissario straordinario *pro tempore*, dott. Luciano Guerrieri, che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, era stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, quale Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno.

Ciò posto, osserva che il comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame provvede alla nomina, quale Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno, del dott. Giancarlo Dionisi, prefetto di Livorno, in sostituzione del dott. Luciano Guerrieri, che all'epoca della nomina ricopriva l'incarico di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tir-

reno Settentrionale, nel cui ambito è ricompreso il porto di Livorno.

Ai sensi del successivo comma 2, al Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, come modificato dall'articolo 3 del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto.

Il comma 3 prevede che il Commissario straordinario svolga le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, rammenta che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 ha, tra l'altro, stabilito, al comma 2 dell'articolo 2, che il Commissario straordinario possa avvalersi, per l'espletamento del suo incarico, delle strutture dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2 dell'articolo 4, che gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera sono posti a carico del quadro economico dell'intervento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'esclusione dell'applicazione, al Commissario straordinario nominato dallo schema di decreto in esame, della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, segnala che tale disposizione aveva previsto che al Commissario nominato con il predetto decreto non spettasse, in ragione dell'incarico attribuito, alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame prevede, invece, che al nuovo Commissario straordinario sia attribuito, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2019, un compenso determinato, nei limiti stabiliti dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, nell'importo di euro 50.000 annui lordi, a titolo di parte fissa, e

nell'importo di ulteriori euro 50.000 annui lordi, a titolo di parte variabile.

Il successivo comma 2 prevede che gli oneri derivanti dalla corresponsione del citato compenso sono posti integralmente a carico del quadro economico dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno.

In proposito, osserva preliminarmente che il richiamato comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 prevede che gli eventuali compensi dei Commissari nominati ai sensi del medesimo articolo sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e che nei decreti di nomina sia individuata la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari.

In proposito, rammenta che il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, recante integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 di nomina del Commissario straordinario dott. Luciano Guerrieri, ha destinato, a valere sul quadro economico dell'opera, la quota di 200.000 euro annui, aumentabile, in ragione dell'anno di riferimento, del 50 per cento, al finanziamento del supporto tecnico per le attività connesse alla realizzazione dell'opera.

Al riguardo, come evidenziato nelle premesse del presente schema di decreto, ricorda che, con nota n. 34 del 22 gennaio 2026, il Commissario straordinario *pro tempore*, dott. Luciano Guerrieri, ha comunicato che le risorse stanziare, ai sensi del citato articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, ammontavano a 1.000.000 euro e risultavano alla predetta data totalmente disponibili.

Con nota del mese di marzo 2026, acclusa allo schema di decreto in esame, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha indicato di non ravvisare motivi ostativi all'ulteriore corso del provvedimento, nel presupposto che gli oneri connessi al compenso riconosciuto al nuovo

Commissario straordinario gravino sulla suddetta quota di risorse a carico del quadro economico dell'intervento previamente destinata al finanziamento delle spese per il supporto tecnico.

Tanto premesso, segnala l'opportunità di precisare espressamente, all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame, che gli oneri derivanti dal compenso per il Commissario straordinario sono posti a carico della quota del quadro economico dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno destinata al finanziamento del supporto tecnico per le attività connesse alla realizzazione dell'intervento ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022.

Quanto alle risorse utilizzate, nel prendere atto che, sulla base della documentazione trasmessa, risulta che le risorse stanziare annualmente non siano mai state utilizzate e siano pertanto interamente disponibili, ritiene nondimeno utile che il Governo confermi che il loro utilizzo per la remunerazione del Commissario straordinario sia compatibile con gli eventuali fabbisogni finanziari connessi alle spese per il supporto tecnico.

La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che, nell'ambito della quota del quadro economico dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno destinata al finanziamento del supporto tecnico per le attività connesse alla realizzazione dell'intervento ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, potrà provvedersi al pagamento del compenso per l'incarico commissariale previsto dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto in esame senza pregiudicare gli eventuali fabbisogni finanziari connessi alle spese per il supporto tecnico, anche considerando che le risorse annualmente destinate a tali spese risultano, allo stato, totalmente disponibili.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno (Atto n. 392);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che, nell'ambito della quota del quadro economico dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno destinata al finanziamento del supporto tecnico per le attività connesse alle realizzazione dell'intervento ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, potrà provvedersi al pagamento del compenso per l'incarico commissariale previsto dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto in esame senza pregiudicare gli eventuali fabbisogni finanziari connessi alle spese per il supporto tecnico, anche considerando che le risorse annualmente destinate a tali spese risultano, allo stato, totalmente disponibili;

rilevata l'opportunità di precisare espressamente, all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto in esame, che gli oneri derivanti dal compenso per il Commissario straordinario sono posti a carico della predetta quota del quadro economico dell'intervento destinata al finanziamento del supporto tecnico,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

provveda il Governo a integrare la formulazione dell'articolo 2, comma 2, al

fine di specificare che gli oneri derivanti dal compenso per il Commissario straordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 sono posti a carico della quota del quadro economico dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno destinata al finanziamento del supporto tecnico per le attività connesse alle realizzazione dell'intervento, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la deliberazione proposta dalla relatrice.

Schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza.

Atto n. 391.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2026.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che nel corso della mattinata è stata anticipata, per le vie brevi, ai componenti della Commissione una nota predisposta dall'Ufficio Legislativo – Economia del Ministero dell'economia e delle finanze recante gli elementi informativi volti a fornire riscontro alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nel corso della seduta del 7 aprile 2026 (*vedi allegato*). Ciò posto, al fine di consentire un ulteriore approfondimento dei suddetti elementi dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.20.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel richiamare i contenuti della sopracitata nota del Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente che la modifica all'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, introdotta dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame e riportata nell'allegato 1, volta a precisare il carattere anche domiciliare della predetta assistenza, presenta carattere meramente esplicativo ed è finalizzata ad allineare la formulazione della citata disposizione alle altre previsioni normative in materia di assistenza sociosanitaria già contenute agli articoli 24, 25, 26 e 28 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Chiarisce che le modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali, introdotte dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame, non appaiono suscettibili di incidere sui tempi di degenza media riferiti ai trattamenti in oggetto, che risultano peraltro già sensibilmente inferiori rispetto alle durate massime stabilite dalla vigente formulazione del predetto articolo 33, comma 2, lettere *a)* e *b)*.

Fa poi presente, in particolare, che, come evidenziato nella relazione tecnica, al fine di valutare gli effetti delle predette modifiche all'articolo 33, operate in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5862/2024, sono stati presi in considerazione esclusivamente i soggetti assistiti presso le strutture residenziali psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo (SRP1) e per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo (SRP2), nel numero complessivo di 11.378 unità, utilizzando all'uopo i dati ufficiali provenienti dai flussi nazionali NSIS-SISM relativi all'anno 2022, riferiti a tutte le aziende sanitarie, e dunque sia alle strutture pubbliche che a quelle private accreditate.

Rappresenta che, sulla base dei predetti dati, si è registrata una degenza media di 218 giornate, pari a circa 7,3 mesi, nelle SRP1 e di 441 giornate, pari a circa 14,7 mesi, nelle SRP2.

Evidenzia, altresì, che dall'analisi dei dati disponibili con riferimento all'anno 2023, emerge un'ulteriore riduzione dei tempi di degenza media per i trattamenti oggetto di modifica, pari a 198 giornate per le strutture SRP1 e a 434 giornate per le strutture SRP2.

Rileva che le modifiche all'articolo 35 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche, introdotte dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame, come si evince anche dagli elementi disponibili sia a livello nazionale, tratti dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2025, sia a livello regionale, non sono suscettibili di determinare un incremento generalizzato dei tempi di permanenza presso le relative strutture, che risultano peraltro già ampiamente inferiori rispetto alle durate massime stabilite dalla vigente formulazione del medesimo articolo 35, comma 2, lettere *a)* e *c)*.

Evidenzia, inoltre, che l'inserimento, disposto dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame, degli interventi riabilitativi immediati nell'ambito del comma 2 dell'articolo 38 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, relativo al ricovero ordinario per acuti, presenta carattere meramente esplicativo e, in quanto tale, privo di implicazioni di natura finanziaria, trattandosi di interventi che già sono parte integrante del percorso diagnostico e terapeutico del paziente.

Precisa, ancora, che, con riferimento all'inserimento del nuovo codice G030 « Stato mutazionale prognostico per carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce » nell'ambito dell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del presente

schema di decreto, cui si provvederà nell'ambito delle risorse, pari a 20 milioni di euro annui, stanziati dall'articolo 1, comma 479, della legge n. 178 del 2020, il bacino di utenza rilevante ai fini della quantificazione dei predetti oneri non coincide con la platea epidemiologica teorica, ma con quella, necessariamente più ristretta, della popolazione clinicamente eleggibile secondo criteri di appropriatezza prescrittiva stimata nella relazione tecnica nella misura di 10.000 unità.

Osserva che le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 1, lettera *b*), che recano gli aggiornamenti concernenti modifiche alla descrizione di prestazioni contenute nell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, non determinano un incremento dei costi per il Servizio sanitario nazionale ma contribuiscono a una maggiore appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni, riducendo il rischio di utilizzi impropri o duplicazioni, anche attraverso la più puntuale delimitazione delle condizioni di erogabilità e della non associabilità tra prestazioni, e favorendo una razionalizzazione complessiva della spesa, con potenziali effetti di contenimento dei costi.

Con specifico riferimento ai trattamenti radioterapici in sedazione cosciente, comprese le prestazioni di brachiterapia, osserva che il volume di attività interessato è estremamente limitato e, comunque, eventuali maggiori oneri legati all'utilizzo della sedazione risultano ampiamente compensati dal ridotto numero dei casi trattati, consentendo viceversa di evitare il ricorso a ricoveri inappropriati per prestazioni che, pur caratterizzate da elevata complessità clinica o fragilità dei pazienti, possono essere gestite in regime ambulatoriale, con ulteriori effetti positivi in termini di contenimento della spesa sanitaria.

Chiarisce che il trasferimento della prestazione « Radiofrequenza pulsata nel trattamento delle sindromi dolorose » dal regime in *day hospital* a quello ambulatoriale consentirà una riduzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, giacché, da un lato, gli interventi in regime di ricovero sono gratuiti per i cittadini iscritti

al Servizio sanitario nazionale, mentre quelli in ambulatorio prevedono la compartecipazione alla spesa tramite *ticket* e, dall'altro, con riguardo alla numerosità degli assistiti, il trasferimento al regime ambulatoriale non modifica la prevalenza dei pazienti affetti da una determinata condizione morbosa, fermo restando che gli interventi sanitari devono essere realizzati secondo principi di appropriatezza clinica.

Per quanto concerne l'inserimento della prestazione « Multispettrometria ecografica a radiofrequenza ossea. Qualsiasi metodo. Indagine lombare, femorale e ultradistale » nell'ambito dell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 chiarisce che tale intervento non comporterà una modifica della platea clinica di riferimento né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che i relativi costi presentano natura eventuale e graduale, essendo rimessi alle scelte organizzative delle singole aziende sanitarie e alla programmazione regionale, e l'introduzione della nuova tecnologia non comporterà la dismissione immediata delle apparecchiature esistenti.

Fa presente, poi, che l'inserimento della prestazione « Albumina glicata » nell'ambito dell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 dà seguito al parere tecnico fornito dal Centro nazionale per l'eccellenza clinica dell'Istituto superiore di sanità, che ha individuato le condizioni cliniche per le quali, in rapporto a specifiche categorie di pazienti, risulta appropriato l'impiego di detto monitoraggio, attraverso l'effettuazione di due esami di laboratorio annui, e risulta pienamente sostenibile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Precisa che i trattamenti di radioterapia inseriti nel foglio B1 dell'allegato B al presente schema di decreto rappresentano prestazioni già garantite agli assistiti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in quanto già incluse nell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, che lo schema di

decreto in esame si limita a riorganizzare in forma aggregata.

Per quanto attiene alla modifica all'allegato « Genetica » colonna E: « Anatomia patologica » nell'ambito dell'allegato 4 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 chiarisce che questa presenta carattere meramente nominalistico-formale e non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le integrazioni delle prestazioni finalizzate al trattamento delle patologie oncologiche, fra cui il carcinoma mammario in qualsiasi stadio, sono state incluse nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante modifiche ai livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario, di cui all'Atto n. 370, sul quale la Commissione si è espressa lo scorso 11 febbraio.

Assicura che la revisione delle note e delle condizioni di erogabilità, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera j), del presente schema di decreto, costituisce uno strumento di regolazione qualitativa della domanda volto a ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e non determina, pertanto, un ampliamento netto della domanda delle prestazioni, configurandosi piuttosto come un'operazione di riequilibrio interno, in cui eventuali effetti di incremento saranno compensati da contestuali riduzioni derivanti dalla maggiore selettività delle indicazioni e dalla sostituzione di prestazioni meno appropriate.

Osserva che, con riferimento all'articolo 5, in materia di assistenza protesica, fermo restando che il nuovo modello proposto, fondato su un sistema tariffario, non sostituisce integralmente, ma si pone in alternativa al modello vigente, al fine di consentire l'erogazione degli ausili protesici nelle regioni ove si sono presentate particolari difficoltà nell'espletamento delle procedure di gara, la previsione della modalità anche tariffaria di erogazione non comporta maggiori oneri bensì effetti di razionalizzazione, considerando altresì che gli ausili acustici digitali previsti nello schema di decreto in esame sono associati a una tariffa che rende la spesa complessiva stimata analoga alla spesa stimata con rife-

rimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Chiarisce che l'inserimento nell'elenco 2A delle riparazioni prescrivibili per gli ausili acustici ha la finalità di continuare a garantire che gli oneri delle riparazioni, anche in caso di erogazione a tariffa dei dispositivi, non ricadano sugli assistiti, con finalità di equità e di uniformità di accesso e di trattamento a livello nazionale, tenuto conto che le attività di riparazione dei suddetti ausili risultano già erogate nell'ambito dell'assistenza protesica, con modalità non sempre uniformi sul territorio nazionale.

Per quanto concerne le modifiche di denominazione nell'elenco 2B, evidenzia che la previsione di sveglia tattile o parlante in luogo della sola sveglia tattile ha natura di aggiornamento tecnologico all'interno della medesima categoria di ausili, caratterizzati da livelli di costo tra loro sostanzialmente allineati e, nel complesso, le modifiche introdotte si configurano come un aggiornamento sistemico del nomenclatore, i cui eventuali effetti espansivi risultano compensati da effetti di razionalizzazione, maggiore appropriatezza e allineamento ai costi medi di mercato.

Chiarisce, ancora, che l'incremento del numero di DRG a rischio di inappropriatazza in ricovero ordinario, previsto dall'articolo 6 dello schema di decreto in esame, determina effetti di contenimento della spesa che, prudenzialmente, non sono stati oggetto di una puntuale quantificazione, in quanto dipendenti da variabili non determinabili *ex ante* con sufficiente attendibilità.

Fa presente che la modifica dell'elenco delle malattie rare operata dal comma 1 dell'articolo 7 dello schema di decreto in esame non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, trattandosi di interventi classificatori, volti a garantire una più accurata e specifica definizione diagnostica senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale.

Rileva che la modifica, al foglio D1, della denominazione « soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici », prevista dal comma 1 del-

l'articolo 8 dello schema di decreto in esame, in materia di esenzione per malattie croniche e invalidanti, ha una finalità esclusivamente terminologica e non comporta un ampliamento della platea dei beneficiari, configurandosi come un mero allineamento ai sistemi di classificazione internazionali.

Evidenzia che la sostituzione della TAC con la RM per gli assistiti con epilessia e con morbo di Basedow, conseguente alla modifica al foglio D3, prevista dal comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame, non determina oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale, dal momento che l'impatto economico della prestazione è calcolato sulla base del mancato introito da *ticket* e non sulla base della tariffa della prestazione stessa, fermo restando comunque che, da un punto di vista clinico-assistenziale, tale sostituzione garantisce una maggiore appropriatezza prescrittiva, una migliore qualità delle cure, la riduzione di esami non necessari e, conseguentemente, un migliore utilizzo delle risorse disponibili.

Sottolinea che la sostituzione della prestazione attuale in materia di *Lupus* eritematoso sistemico, in attuazione dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, determinando un miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva in relazione alla storia clinica degli assistiti affetti dalla suddetta patologia.

Chiarisce, infine, che le modifiche introdotte all'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di assistenza termale, ad opera dell'articolo 9 dello schema di decreto in esame non determinano l'estensione dell'ambito soggettivo di accesso alle suddette prestazioni, in quanto si configurano esclusivamente come un intervento di razionalizzazione e sistematizzazione dell'elenco già vigente di cui al predetto decreto, funzionale all'avvio del processo di dematerializzazione delle prescrizioni in ambito termale, senza comportare oneri aggiuntivi a carico del Servizio sanitario nazionale.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza (Atto n. 391);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la modifica all'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, introdotta dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame e riportata nell'allegato 1, volta a precisare il carattere anche domiciliare della predetta assistenza, presenta carattere meramente esplicativo ed è finalizzata ad allineare la formulazione della citata disposizione alle altre previsioni normative in materia di assistenza sociosanitaria già contenute agli articoli 24, 25, 26 e 28 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

le modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali, introdotte dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame, non appaiono suscettibili di incidere sui tempi di degenza media riferiti ai trattamenti in oggetto, che risultano peraltro già sensibilmente inferiori rispetto alle durate massime stabilite dalla vigente formulazione del predetto articolo 33, comma 2, lettere a) e b);

in particolare, come evidenziato nella relazione tecnica, al fine di valutare gli effetti delle predette modifiche all'articolo

33, operate in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5862/2024, sono stati presi in considerazione esclusivamente i soggetti assistiti presso le strutture residenziali psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo (SRP1) e per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo (SRP2), nel numero complessivo di 11.378 unità, utilizzando all'uopo i dati ufficiali provenienti dai flussi nazionali NSIS –SISM relativi all'anno 2022, riferiti a tutte le aziende sanitarie, e dunque sia alle strutture pubbliche che a quelle private accreditate;

sulla base dei predetti dati, si è registrata una degenza media di 218 giornate, pari a circa 7,3 mesi, nelle SRP1 e di 441 giornate, pari a circa 14,7 mesi, nelle SRP2;

dall'analisi dei dati disponibili con riferimento all'anno 2023, emerge un'ulteriore riduzione dei tempi di degenza media per i trattamenti oggetto di modifica, pari a 198 giornate per le strutture SRP1 e a 434 giornate per le strutture SRP2;

le modifiche all'articolo 35 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche, introdotte dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame, come si evince anche dagli elementi disponibili sia a livello nazionale, tratti dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2025, sia a livello regionale, non sono suscettibili di determinare un incremento generalizzato dei tempi di permanenza presso le relative strutture, che risultano peraltro già ampiamente inferiori rispetto alle durate massime stabilite dalla vigente formulazione del medesimo articolo 35, comma 2, lettere a) e c);

l'inserimento, disposto dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in esame, degli interventi riabilitativi immediati nell'ambito del comma 2 dell'articolo

38 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, relativo al ricovero ordinario per acuti, presenta carattere meramente esplicativo e, in quanto tale, privo di implicazioni di natura finanziaria, trattandosi di interventi che già sono parte integrante del percorso diagnostico e terapeutico del paziente;

con riferimento all'inserimento del nuovo codice G030 "Stato mutazionale prognostico per carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce" nell'ambito dell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente schema di decreto, cui si provvederà nell'ambito delle risorse, pari a 20 milioni di euro annui, stanziati dall'articolo 1, comma 479, della legge n. 178 del 2020, il bacino di utenza rilevante ai fini della quantificazione dei predetti oneri non coincide con la platea epidemiologica teorica, ma con quella, necessariamente più ristretta, della popolazione clinicamente eleggibile secondo criteri di appropriatezza prescrittiva stimata nella relazione tecnica nella misura di 10.000 unità;

le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 1, lettera b), che recano gli aggiornamenti concernenti modifiche alla descrizione di prestazioni contenute nell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, non determinano un incremento dei costi per il Servizio sanitario nazionale ma contribuiscono a una maggiore appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni, riducendo il rischio di utilizzi impropri o duplicazioni, anche attraverso la più puntuale delimitazione delle condizioni di erogabilità e della non associabilità tra prestazioni, e favorendo una razionalizzazione complessiva della spesa, con potenziali effetti di contenimento dei costi;

con specifico riferimento ai trattamenti radioterapici in sedazione cosciente, comprese le prestazioni di brachiterapia, il volume di attività interessato è estremamente limitato e, comunque, eventuali maggiori oneri legati all'utilizzo della sedazione

risultano ampiamente compensati dal ridotto numero dei casi trattati, consentendo viceversa di evitare il ricorso a ricoveri inappropriati per prestazioni che, pur caratterizzate da elevata complessità clinica o fragilità dei pazienti, possono essere gestite in regime ambulatoriale, con ulteriori effetti positivi in termini di contenimento della spesa sanitaria;

il trasferimento della prestazione “Radiofrequenza pulsata nel trattamento delle sindromi dolorose” dal regime in *day hospital* a quello ambulatoriale consentirà una riduzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, giacché, da un lato, gli interventi in regime di ricovero sono gratuiti per i cittadini iscritti al Servizio sanitario nazionale, mentre quelli in ambulatorio prevedono la compartecipazione alla spesa tramite *ticket* e, dall’altro, con riguardo alla numerosità degli assistiti, il trasferimento al regime ambulatoriale non modifica la prevalenza dei pazienti affetti da una determinata condizione morbosa, fermo restando che gli interventi sanitari devono essere realizzati secondo principi di appropriatezza clinica;

l’inserimento della prestazione “Multispettrometria ecografica a radiofrequenza ossea. Qualsiasi metodo. Indagine lombare, femorale e ultradistale” nell’ambito dell’allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 non comporterà una modifica della platea clinica di riferimento né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che i relativi costi presentano natura eventuale e graduale, essendo rimessi alle scelte organizzative delle singole aziende sanitarie e alla programmazione regionale, e l’introduzione della nuova tecnologia non comporterà la dismissione immediata delle apparecchiature esistenti;

l’inserimento della prestazione “Albumina glicata” nell’ambito dell’allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 dà seguito al parere tecnico fornito dal Centro nazionale per l’eccellenza clinica dell’Istituto superiore di sanità, che ha individuato le con-

dizioni cliniche per le quali, in rapporto a specifiche categorie di pazienti, risulta appropriato l’impiego di detto monitoraggio, attraverso l’effettuazione di due esami di laboratorio annui, e risulta pienamente sostenibile nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

i trattamenti di radioterapia inseriti nel foglio B1 dell’allegato B al presente schema di decreto rappresentano prestazioni già garantite agli assistiti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, in quanto già incluse nell’allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, che lo schema di decreto in esame si limita a riorganizzare in forma aggregata;

la modifica all’allegato “Genetica” colonna E: “Anatomia patologica” nell’ambito dell’allegato 4 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 presenta carattere meramente nominalistico-formale e non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le integrazioni delle prestazioni finalizzate al trattamento delle patologie oncologiche, fra cui il carcinoma mammario in qualsiasi stadio, sono state incluse nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante modifiche ai livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario, di cui all’Atto n. 370, sul quale la Commissione si è espressa lo scorso 11 febbraio;

la revisione delle note e delle condizioni di erogabilità, prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera j), del presente schema di decreto, costituisce uno strumento di regolazione qualitativa della domanda volto a ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili e non determina, pertanto, un ampliamento netto della domanda delle prestazioni, configurandosi piuttosto come un’operazione di riequilibrio interno, in cui eventuali effetti di incremento saranno compensati da contestuali riduzioni derivanti dalla maggiore selettività delle indicazioni e dalla sostituzione di prestazioni meno appropriate;

con riferimento all'articolo 5, in materia di assistenza protesica, fermo restando che il nuovo modello proposto, fondato su un sistema tariffario, non sostituisce integralmente, ma si pone in alternativa al modello vigente, al fine di consentire l'erogazione degli ausili protesici nelle regioni ove si sono presentate particolari difficoltà nell'espletamento delle procedure di gara, la previsione della modalità anche tariffaria di erogazione non comporta maggiori oneri bensì effetti di razionalizzazione, considerando altresì che gli ausili acustici digitali previsti nello schema di decreto in esame sono associati a una tariffa che rende la spesa complessiva stimata analoga alla spesa stimata con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

l'inserimento nell'elenco 2A delle riparazioni prescrivibili per gli ausili acustici ha la finalità di continuare a garantire che gli oneri delle riparazioni, anche in caso di erogazione a tariffa dei dispositivi, non ricadano sugli assistiti, con finalità di equità e di uniformità di accesso e di trattamento a livello nazionale, tenuto conto che le attività di riparazione dei suddetti ausili risultano già erogate nell'ambito dell'assistenza protesica, con modalità non sempre uniformi sul territorio nazionale;

per quanto concerne le modifiche di denominazione nell'elenco 2B, la previsione di sveglia tattile o parlante in luogo della sola sveglia tattile ha natura di aggiornamento tecnologico all'interno della medesima categoria di ausili, caratterizzati da livelli di costo tra loro sostanzialmente allineati e, nel complesso, le modifiche introdotte si configurano come un aggiornamento sistemico del nomenclatore, i cui eventuali effetti espansivi risultano compensati da effetti di razionalizzazione, maggiore appropriatezza e allineamento ai costi medi di mercato;

l'incremento del numero di DRG a rischio di inappropriately in ricovero ordinario, previsto dall'articolo 6 dello schema di decreto in esame, determina effetti di contenimento della spesa che, prudenzial-

mente, non sono stati oggetto di una puntuale quantificazione, in quanto dipendenti da variabili non determinabili *ex ante* con sufficiente attendibilità;

la modifica dell'elenco delle malattie rare operata dal comma 1 dell'articolo 7 dello schema di decreto in esame non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, trattandosi di interventi classificatori, volti a garantire una più accurata e specifica definizione diagnostica senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale;

la modifica, al foglio D1, della denominazione "soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici", prevista dal comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame, in materia di esenzione per malattie croniche e invalidanti, ha una finalità esclusivamente terminologica e non comporta un ampliamento della platea dei beneficiari, configurandosi come un mero allineamento ai sistemi di classificazione internazionali;

la sostituzione della TAC con la RM per gli assistiti con epilessia e con morbo di Basedow, conseguente alla modifica al foglio D3, prevista dal comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame, non determina oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale, dal momento che l'impatto economico della prestazione è calcolato sulla base del mancato introito da *ticket* e non sulla base della tariffa della prestazione stessa, fermo restando comunque che, da un punto di vista clinico-assistenziale, tale sostituzione garantisce una maggiore appropriatezza prescrittiva, una migliore qualità delle cure, la riduzione di esami non necessari e, conseguentemente, un migliore utilizzo delle risorse disponibili;

la sostituzione della prestazione attuale in materia di *Lupus* eritematoso sistemico, in attuazione dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, determinando un miglioramento dell'ap-

proprietà prescrittiva in relazione alla storia clinica degli assistiti affetti dalla suddetta patologia;

le modifiche introdotte all'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di assistenza termale, ad opera dell'articolo 9 dello schema di decreto in esame non determinano l'estensione dell'ambito soggettivo di accesso alle suddette prestazioni, in quanto si configurano esclusivamente come un intervento di razionalizzazione e sistematizzazione dell'elenco già vigente di cui al predetto decreto, funzionale all'avvio del processo di dematerializzazione delle prescrizioni in ambito termale, senza comportare oneri aggiuntivi a carico del Servizio sanitario nazionale,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la deliberazione proposta dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849.

Atto n. 385.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 aprile 2026.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che il Presidente della Camera ha assegnato alla Commissione lo schema di decreto, ancorché lo

stesso non fosse corredato del previsto parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Segnala che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Avverte, quindi, che, non essendo stato trasmesso il prescritto parere, la Commissione non può esprimersi al riguardo nella presente seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 18.

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

C. 2823-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e condizione — Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere all'Assemblea sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2026, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

Ricorda innanzitutto che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, che, nella seduta del 14 aprile 2026, ha espresso parere favorevole con condizioni. Rileva che le suddette condizioni sono state recepite nel corso dell'esame, in sede referente, dalla Commissione Ambiente.

Evidenzia, quindi, che sono oggetto di trattazione le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalla Commissione Ambiente durante l'esame in sede referente. Fa presente che le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica e che la Commissione esaminerà le sole modifiche introdotte in sede referente che presentano profili di carattere finanziario. Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 10-*bis*, rileva preliminarmente che le modifiche apportate all'articolo 2 estendono la sospensione, dal 18 gennaio al 30 aprile 2026, anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professio-

nale svolta nei medesimi edifici. Fa presente che la sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, trattandosi di norme che intervengono nei rapporti tra soggetti privati. Tuttavia, ritiene che andrebbe chiarita l'effettiva estensione del periodo di sospensione previsto ai sensi della disposizione in esame, posto che quello previsto dall'articolo 2 – dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 – sembrerebbe in tal caso limitato ai soli giorni intercorrenti tra la data di entrata in vigore della disposizione medesima – ossia la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto – e il 30 aprile 2026.

Rileva, poi, che l'articolo 9, comma 4-*bis*, prevede che la liquidazione e l'erogazione degli indennizzi a valere sulle risorse di cui al comma 4 del medesimo articolo 9 siano effettuate direttamente dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto legislativo n. 102 del 2004. Fa presente che viene inoltre stabilito che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura si avvalga dei dati e delle informazioni presenti nel Fascicolo Aziendale e nel Sistema informativo agricolo nazionale, implementando procedure automatizzate e domande precompilate, e viene previsto che le Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana trasmettano all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura l'elenco definitivo dei beneficiari per l'immediata esecuzione dei pagamenti. Al riguardo, ritiene opportuno che siano forniti elementi di informazione volti ad assicurare che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che è un ente ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto economico consolidato, possa implementare le citate procedure automatizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di

invarianza finanziaria di cui all'articolo 24, comma 2.

Segnala, infine, l'esigenza di modificare la formulazione dell'articolo 16-*bis*, comma 4, che prevede la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale in conto capitale di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di indicare, nell'ultimo anno del triennio del vigente bilancio dello Stato, l'ammontare più elevato della riduzione prevista dalla medesima disposizione.

In relazione all'articolo 21-*bis*, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme in esame, novellando l'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 61 del 2023, estendono, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la disciplina dei finanziamenti agevolati concessi per gli eventi alluvionali di maggio 2023, nonché l'assistenza delle garanzie dello Stato, di cui all'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge n. 213 del 2023, agli eventi di settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna. In proposito, ritiene opportuno che siano forniti elementi di informazione volti ad assicurare che le risorse previste a legislazione vigente consentano la realizzazione delle finalità della norma.

Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*, stabiliscono che i contributi pubblici previsti dal provvedimento in esame sono concessi anche alle imprese che non hanno stipulato l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023: se il danno deriva da eventi diversi da quelli per cui è obbligatoria l'assicurazione; nel caso di micro, piccole e medie imprese colpite dagli eventi meteorologici a partire dal 18 gennaio 2026, anche qualora il danno derivi da eventi da assicurare obbligatoriamente, in considerazione del breve tempo trascorso tra l'obbligo di assicurarsi e il verificarsi degli eventi. Fa presente che, al comma 1-*bis*, le imprese devono comunque procedere alla stipula dell'assicurazione entro sessanta giorni dalla percezione del contributo, pena la revoca dello stesso. In proposito, rileva che la norma appare su-

scettibile di ampliare la numerosità delle imprese potenzialmente beneficiarie dei contributi, ancorché questi ultimi siano configurati nell'ambito di limiti massimi di spesa. Ciò stante, ritiene pertanto opportuno acquisire elementi di informazioni in merito al numero delle imprese potenzialmente coinvolte e alla possibilità di fare fronte ai nuovi fabbisogni derivanti dall'estensione disposta dalla novella in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Segnala, da ultimo, l'esigenza di modificare la formulazione dell'articolo 24, comma 2, al fine di precisare che la clausola di invarianza finanziaria ivi prevista non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 16-*bis*, comma 4, che sono dotate di specifica copertura finanziaria.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore, assicura che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura potrà provvedere alle funzioni relative alla liquidazione e all'erogazione degli indennizzi in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'agricoltura di cui all'articolo 9, comma 4-*bis*, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto le relative attività sono riconducibili alle funzioni istituzionali già esercitate, in qualità di organismo pagatore, dalla medesima Agenzia, che ricorre ordinariamente a procedure automatizzate e domande precompilate, non richiedendosi quindi risorse aggiuntive per la realizzazione di nuovi strumenti informatici.

Fa presente che all'articolo 16-*bis* occorre introdurre disposizioni volte ad assicurare il rispetto delle tempistiche di realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo e della relativa spesa, anche al fine di garantire che gli effetti finanziari delle disposizioni siano in linea con quelli scontati nei saldi di finanza pubblica.

Assicura che all'attuazione della novella di cui all'articolo 20-*bis*, ai sensi della quale la modalità del finanziamento agevolato assistito da credito d'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge n. 213 del 2023 è applicabile a tutti i contributi di ricostruzione privata regolati da-

gli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* del decreto-legge n. 61 del 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, potrà provvedersi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerando che il Commissario straordinario ha effettuato una ricognizione dei soggetti intenzionati a presentare istanza di contributo per la ricostruzione privata relativamente alla totalità degli eventi calamitosi oggi rientranti nel suo perimetro operativo, come rideterminato dal citato articolo 20-*bis* del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 e, sulla base di tale ricognizione, le risorse finanziarie complessivamente stanziare, comprensive di quelle di cui all'articolo 1, comma 442, della legge n. 213 del 2023, sono sufficienti per fare fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione delle misure di ricostruzione privata.

Chiarisce, infine, che le disposizioni dell'articolo 23, comma 1-*bis*, secondo cui i contributi pubblici previsti dal decreto in esame sono concessi anche alle imprese che non hanno stipulato l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 se il danno deriva da eventi diversi da quelli per cui è obbligatoria l'assicurazione o, nel caso di micro, piccole e medie imprese colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, anche qualora il danno derivi da eventi da assicurare obbligatoriamente, in considerazione del breve tempo trascorso tra l'obbligo di assicurarsi e il verificarsi degli eventi, non è suscettibile di incidere sulla platea dei possibili beneficiari dei contributi previsti dal presente decreto, in quanto i predetti contributi sono riconosciuti entro limiti massimi di spesa e, comunque, in sede di definizione dei fabbisogni non si è considerata l'esclusione dei soggetti che non avessero stipulato l'assicurazione obbligatoria di cui al citato articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2823-A, recante la conversione in legge del decreto-

legge n. 25 del 2026, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura potrà provvedere alle funzioni relative alla liquidazione e all'erogazione degli indennizzi in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'agricoltura di cui all'articolo 9, comma 4-*bis*, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto le relative attività sono riconducibili alle funzioni istituzionali già esercitate, in qualità di organismo pagatore, dalla medesima Agenzia, che ricorre ordinariamente a procedure automatizzate e domande precompilate, non richiedendosi quindi risorse aggiuntive per la realizzazione di nuovi strumenti informatici;

all'articolo 16-*bis* occorre introdurre disposizioni volte ad assicurare il rispetto delle tempistiche di realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo e della relativa spesa, anche al fine di garantire che gli effetti finanziari delle disposizioni siano in linea con quelli scontati nei saldi di finanza pubblica;

all'attuazione della novella di cui all'articolo 20-*bis*, ai sensi della quale la modalità del finanziamento agevolato assistito da credito d'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge n. 213 del 2023 è applicabile a tutti i contributi di ricostruzione privata regolati dagli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* del decreto-legge n. 61 del 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, potrà provvedersi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerando che il Commissario straordinario

ha effettuato una ricognizione dei soggetti intenzionati a presentare istanza di contributo per la ricostruzione privata relativamente alla totalità degli eventi calamitosi oggi rientranti nel suo perimetro operativo, come rideterminato dal citato articolo 20-*bis* del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 e, sulla base di tale ricognizione, le risorse finanziarie complessivamente stanziare, comprensive di quelle di cui all'articolo 1, comma 442, della legge n. 213 del 2023, sono sufficienti per fare fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione delle misure di ricostruzione privata;

le disposizioni dell'articolo 23, comma 1-*bis*, secondo cui i contributi pubblici previsti dal decreto in esame sono concessi anche alle imprese che non hanno stipulato l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 se il danno deriva da eventi diversi da quelli per cui è obbligatoria l'assicurazione o, nel caso di micro, piccole e medie imprese colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, anche qualora il danno derivi da eventi da assicurare obbligatoriamente, in considerazione del breve tempo trascorso tra l'obbligo di assicurarsi e il verificarsi degli eventi, non è suscettibile di incidere sulla platea dei possibili beneficiari dei contributi previsti dal presente decreto, in quanto i predetti contributi sono riconosciuti entro limiti massimi di spesa e, comunque, in sede di definizione dei fabbisogni non si è considerata l'esclusione dei soggetti che non avessero stipulato l'assicurazione obbligatoria di cui al citato articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023;

rilevata l'esigenza di:

modificare la formulazione dell'articolo 16-*bis*, comma 4, che prevede la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale in conto capitale di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di indicare, nell'ultimo anno del triennio del vigente bilancio dello Stato, l'ammontare più elevato della riduzione prevista dalla medesima disposizione;

modificare la formulazione dell'articolo 24, comma 2, al fine di precisare che la clausola di invarianza finanziaria ivi prevista non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 16-*bis*, comma 4, che sono dotate di specifica copertura finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 16-bis, comma 4, sostituire le parole: corrispondente riduzione delle proiezioni con le seguenti: riduzione, in misura pari a 3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, delle proiezioni

All'articolo 24, comma 2, dopo le parole: 6, comma 4, aggiungere le seguenti: 16-bis, comma 4,

e con la seguente condizione:

All'articolo 16-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo, corredati da CUP e cronoprogrammi procedurali e finanziari in coerenza alle annualità degli stanziamenti previsti, sono individuati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono tempestivamente comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con i provvedimenti che individuano gli interventi di cui al presente articolo sono previste le modalità di revoca in caso di mancato rispetto dei suddetti cronoprogrammi e di riversamento delle relative risorse all'entrata del bilancio dello Stato. Il monitoraggio è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame, contenuti nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso, in data odierna, dall'Assemblea. Al riguardo fa presente che, anche in considerazione dei ristretti margini temporali a disposizione della Commissione per l'esame delle proposte emendative, nella presente seduta saranno esaminate esclusivamente le proposte emendative riferite articoli da 1 a 14 del provvedimento in esame, ad eccezione di quelle relative agli articoli 9 e 12, mentre le proposte emendative riferite ai rimanenti articoli saranno esaminate in una seduta da convocare nella mattina di domani prima dell'inizio delle votazioni in Assemblea.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 14, ad eccezione di quelle relative agli articoli 9 e 12, segnala che la quantificazione o copertura delle seguenti proposte emendative appare carente o inidonea:

Morfinò 2.13, che differisce al 31 dicembre 2026 il termine finale della sospensione dei versamenti tributari e contributivi prevista dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto in esame, differendo, contestualmente, la ripresa dei predetti versamenti al 30 giugno 2027. La proposta, facendo venire meno il carattere infrannuale della sospensione prevista, determina oneri, in termini di minori entrate fiscali e contributive, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

Faraone 2.35, che, nel prevedere che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto in esame siano

effettuati entro il 10 dicembre 2026 ovvero in sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata il 10 dicembre 2026, determina minori entrate nell'anno 2026 prive di quantificazione e copertura finanziaria;

Morfinò 2.39, che prevede l'esclusione dei redditi dei fabbricati inagibili a seguito degli eventi calamitosi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRES, nonché l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i medesimi fabbricati fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi, determinando minori entrate prive di quantificazione e copertura finanziaria;

Ruffino 2.01, che prevede l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i fabbricati ricadenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto in esame, quantificando i relativi oneri in 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni per l'anno 2027, nonché l'istituzione di un fondo con una dotazione pari a 14 milioni di euro per l'anno 2026 destinato al ristoro dei comuni per i maggiori costi o le minori entrate registrate in relazione alla tariffa sui rifiuti. La proposta provvede, quindi, alla copertura finanziaria dei predetti oneri, complessivamente pari a 18 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 555, della legge n. 199 del 2025 che tuttavia non reca alcuna dotazione per l'anno 2027;

Ruffino 2.05, che differisce all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento il pagamento delle rate dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai comuni, unioni di comuni, province, liberi consorzi comunali e città metropolitane, interessati dagli eventi meteorologici di cui al provvedimento in esame. La proposta determina, pertanto, minori entrate prive di quantificazione e copertura finanziaria;

Morfinò 8.9, che prevede che per le imprese aventi sede operativa nel territorio di Niscemi la sospensione degli adempimenti e dei versamenti prevista ai sensi dell'articolo 8 ha durata non inferiore ai ventiquattro mesi, senza applicazione di sanzioni, interessi o oneri aggiuntivi e dispone che la suddetta sospensione si applichi anche ai mutui bancari, ai finanziamenti e ai contratti di leasing relativi a beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa. La suddetta proposta provvede, pertanto, a differire oltre il presente esercizio finanziario il termine per l'adempimento degli obblighi tributari sospesi ai sensi del medesimo articolo 8, senza, tuttavia, procedere alla compensazione dei relativi effetti in termini di minor gettito per la finanza pubblica relativi all'annualità in corso;

Santillo 11.2, che estende anche all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale la possibilità, disciplinata dall'articolo 11, di fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, per un contingente massimo di dieci unità di personale non dirigenziale, nel rispetto di un limite massimo di tre anni per ciascun contratto individuale di lavoro. La medesima proposta provvede, contestualmente, ad incrementare gli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 1, stabilendoli in misura pari a euro 2.896.955 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria;

Scerra 14.3, che incrementa il limite massimo di risorse destinate agli interventi per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 previsti dall'articolo 14, stabilendolo in misura pari a 125 milioni di euro, in luogo dei 25 milioni di euro attualmente previsti, individuate nell'ambito delle risorse assegnate alle aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 che, tuttavia, come evidenziato dalla relazione tecnica al provvedimento, sono di

importo insufficiente rispetto al maggior onere da fronteggiare.

Fa altresì presente che ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

Carmina 1.3, che incrementa di 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, provvedendo alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal predetto incremento mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo impiegato a copertura sembra recare per le annualità interessate le occorrenti risorse, reputa in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dal suo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Scerra 1.6, che incrementa di 100 milioni di euro le ulteriori risorse destinate, per l'anno 2027, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame agli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, a valere sul riparto delle risorse del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, nonché una assicurazione in merito al fatto che dalla riduzione del Fondo in parola non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

gli identici Del Barba 2.25 e Stumpo 2.24, che, modificando il comma 6 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, pre-

vedono che, nei casi di sospensione di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 2, i versamenti già effettuati nel periodo di sospensione possono essere recuperati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai profili finanziari delle proposte emendative in commento;

Provenzano 2.31, che prevede che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 del provvedimento in esame siano effettuati entro il 10 dicembre 2026 ovvero in sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata il 10 dicembre 2026, quantificando i relativi oneri in 100 milioni di euro per l'anno 2026, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, nel rilevare che la proposta emendativa non indica espressamente l'esercizio cui imputare gli oneri da essa derivanti, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità dalla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in commento;

Ferrari 2.04, che prevede l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i fabbricati ricadenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto in esame, quantificando i relativi oneri in 4 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni per l'anno 2027, nonché l'istituzione di un fondo con una dotazione pari a 14 milioni di euro per l'anno 2026 destinato al ristoro dei comuni per i maggiori costi o le minori entrate registrate in relazione alla tariffa sui rifiuti. La proposta provvede quindi alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della stessa mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, re-

puta necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità dalla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in commento con particolare riferimento alle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU ivi prevista;

Barbagallo 3.01, che, al comma 1, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzata a consentire l'attuazione di urgenti interventi di risanamento e di ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate. Al successivo comma 8, la proposta autorizza altresì le amministrazioni preposte alla tutela ambientale a fare ricorso a contratti a tempo determinato per il triennio 2026-2028, per un periodo massimo di tre anni, al fine di garantire la conclusione dei procedimenti amministrativi. La proposta provvede quindi agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, e agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla congruità dalla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa, con particolare riferimento a quelli di cui al comma 8, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Barbagallo 3.02, che autorizza la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di erogare misure di sostegno alle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli effetti derivanti dagli sversamenti in mare causati dalle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi meteorologici di cui al

provvedimento in esame. La proposta provvede quindi alla copertura finanziaria degli oneri da essa derivanti, mediante riduzione, in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, prevedendo altresì la soppressione dell'articolo 10 del provvedimento in esame, che prevede un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Al riguardo, rileva che la proposta non appare correttamente formulata in quanto le risorse destinate alla copertura dell'articolo 10 nell'ambito dell'articolo 24, comma 1, non vengono riferite alla copertura di quota parte degli oneri derivanti dalla proposta in esame. Per quanto attiene all'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, nel segnalare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il predetto Fondo reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Baldino 3.03, che prevede la concessione di un contributo straordinario per la riduzione del rischio idraulico nella regione Calabria pari a 30 milioni per l'anno 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per le esigenze indifferibili reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Aiello 5.5, che prevede l'estensione della misura di integrazione al reddito riconosciuta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, per i lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a recarsi al lavoro a seguito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, anche ai lavoratori non residenti o domiciliati nei territori dei comuni interessati. La proposta incrementa conseguentemente, di 10 milioni di euro per l'anno 2026, il limite di spesa previsto dal comma 9 del predetto articolo 5, incrementando contestualmente anche la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, utilizzato ai fini della copertura finanziaria della misura in oggetto ai sensi del comma 11 dell'articolo 5, per il medesimo ammontare. La proposta provvede quindi agli oneri da essa derivanti mediante corrispondente riduzione del Fondo finalizzato a ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, di cui all'articolo 1, comma 555, della legge n. 199 del 2025. Al riguardo, nel rilevare che la proposta provvede a oneri di parte corrente mediante la riduzione di un'autorizzazione di spesa in conto capitale, fa presente che, come desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 555, della legge n. 199 del 2025 reca al momento le necessarie disponibilità per l'anno 2026. Ritiene in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Barbagallo 5.18, che prevede l'estensione delle misure di integrazione al reddito riconosciute ai sensi dell'articolo 5 anche ai lavoratori stagionali e ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo, della ristorazione e del terziario qualora le attività presso cui risultavano occupati non riaprano entro l'avvio della stagione turistica 2026 ovvero riaprano con ritardo. La medesima proposta riconosce ai suddetti lavoratori, che abbiano prestato

attività lavorativa nella stagione turistica 2025 presso le medesime imprese o nel medesimo territorio, un ristoro economico determinato sulla base del periodo di lavoro svolto nell'anno 2025, introducendo, pertanto, una fattispecie di contributo nuova che non appare ricompresa nell'alveo applicativo del limite di spesa di cui al comma 9 e senza provvedere alla quantificazione e alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, anche tenuto conto che ai sostegni da essa previsti non sembrerebbe applicabile il limite massimo di spesa stabilito dal comma 8 dell'articolo 5 e la conseguente copertura finanziaria di cui al successivo comma 9;

Scerra 6.3, che stabilisce in misura pari a 1.000 euro, in luogo dell'attuale previsione, pari a 500 euro, l'ammontare dell'indennità riconosciuta in favore dei lavoratori autonomi o professionisti, dei collaboratori coordinati e continuativi e dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale per ciascun periodo di sospensione dell'attività non superiore ai 15 giorni, nonché la relativa misura massima complessiva, portandola a 6.000 euro, in luogo dell'importo attualmente previsto, pari a 3.000 euro. Vengono, conseguentemente, individuati in misura pari a 157,6 milioni di euro per l'anno 2026, in luogo dei 78,8 milioni di euro attualmente previsti, il relativo limite di spesa complessivo e, in misura equivalente, i relativi oneri, alla cui copertura finanziaria la medesima proposta provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, già oggetto di riduzione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'idoneità del meccanismo di copertura dell'articolo 6, come ridefinito dalla proposta emendativa, che prevede la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione in misura corrispondente all'onere, ove si consideri che al fine di garantire la compensazione degli

effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si rende necessario prevedere una riduzione del suddetto Fondo per un importo eccedente l'ammontare degli oneri oggetto di copertura, in quanto allo stesso sono ascritti effetti sui medesimi saldi inferiori rispetto alla sua dotazione in termini di saldo netto da finanziare;

Lai 6.4, che stabilisce in misura pari a 1.000 euro, in luogo dell'attuale previsione, pari a 500 euro, l'ammontare dell'indennità riconosciuta in favore dei lavoratori autonomi o professionisti, dei collaboratori coordinati e continuativi e dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale ai sensi dell'articolo 6, nonché la relativa misura massima complessiva, portandola a 6.000 euro, in luogo dell'importo attualmente previsto, pari a 3.000 euro. Viene, conseguentemente, individuato in misura pari a 157,6 milioni di euro per l'anno 2026, in luogo dei 78,8 milioni di euro attualmente previsti, il relativo limite di spesa complessivo e, in misura equivalente, i relativi oneri, alla cui copertura finanziaria la medesima proposta provvede mediante riduzione, in misura pari a 225,2 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione, già oggetto di riduzione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Al riguardo, nel rilevare che, come desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo impiegato reca al momento le necessarie disponibilità per l'anno 2026, ritiene in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Scerra 10.01, che prevede l'erogazione di contributi alle imprese aventi la sede legale o unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a decorrere dal 18 gennaio 2026 nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e

a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi ai suddetti eventi, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che, come desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo impiegato reca al momento le necessarie disponibilità per l'anno 2026, ritiene in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva sussistenza delle risorse anche con riferimento all'anno 2027, nonché in ordine alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Baldino 10.02, che istituisce un Fondo straordinario con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 finalizzato all'erogazione di contributi da destinare alle imprese del commercio per il ristoro dei danni subiti alle infrastrutture e ai beni strumentali all'esercizio dell'impresa in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, come desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il predetto Fondo reca al momento le necessarie disponibilità per l'anno 2026, reputa in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettiva sussistenza delle risorse anche per l'anno 2027 nonché alla possibilità di procedere alla suddetta riduzione senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Orrico 10.08, che istituisce un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al Parco archeologico di Sibari e al Museo archeologico nazionale della Sibaritide, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che, come desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo impiegato reca al momento le necessarie disponibilità per l'anno 2026, ritiene in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Barbagallo 14.01, che prevede che, ai fini dell'accesso alle misure di sostegno previste dal presente provvedimento, siano equiparati agli immobili danneggiati anche gli immobili sedi di attività economiche che, pur non avendo riportato danni strutturali diretti, risultino gravemente compromessi nella loro funzionalità economica, a seguito degli eventi calamitosi, e che le imprese interessate possano richiedere la delocalizzazione dell'attività accedendo alle misure di sostegno previste per gli immobili danneggiati, provvedendo agli oneri derivanti, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare un ampliamento della platea dei beneficiari delle misure di sostegno già riconosciute agli immobili danneggiati, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli effetti derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame. Inoltre, nel constatare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse finanziarie, reputa in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla

sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Santillo 14.02, che prevede che, ai fini dell'accesso alle misure di sostegno previste dal presente provvedimento, siano equiparati agli immobili danneggiati anche gli immobili sedi di attività economiche che, pur non avendo riportato danni strutturali diretti, risultino gravemente compromessi nella loro funzionalità economica, a seguito degli eventi calamitosi, e che le imprese interessate possano richiedere la delocalizzazione dell'attività accedendo alle misure di sostegno previste per gli immobili danneggiati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, al fine di escludere che la stessa possa determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, atteso che l'estensione della platea di immobili appare suscettibile di determinare un ampliamento della platea di soggetti che possono fruire delle misure di sostegno previste dal presente provvedimento;

Ruffino 14.05, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili e immobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che la proposta emendativa non specifica a quale annualità riferire la dotazione del fondo e la relativa copertura finanziaria, reputa necessario acquisire dal Governo una rassicurazione volta a escludere che la riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica possa recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Barbagallo 14.08, che prevede la riduzione, per 918 milioni di euro per l'anno 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riferita al progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e, contestualmente, dispone il riconoscimento dei primi contributi per la ricostruzione privata, per un ammontare pari a 918 milioni di euro per l'anno 2026. Al riguardo, reputa opportuno acquisire da parte del Governo circa l'integrale disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per l'anno 2026 senza recare pregiudizio alla realizzazione senza recare pregiudizio alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale al quale le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente e al rispetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte sulle medesime risorse;

Ruffino 14.09, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo straordinario per la prevenzione del rischio idrogeologico con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dal 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Baldino 14.011 e Morfino 14.012, che istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio

dei ministri, un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade provinciale della Calabria, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Simiani 14.014, che incrementa, in misura pari a 918 milioni di euro per l'anno 2026 e a 930 milioni di euro per l'anno 2028, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di sostenere gli interventi in conto capitale volti al ripristino e alla messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate dagli eventi meteorologici del 18 gennaio 2026, e, contestualmente, dispone la riduzione, per 918 milioni di euro per l'anno 2026 e per 930 milioni di euro per l'anno 2028, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riferita al progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire da parte del Governo circa l'integrale disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per gli anni 2026 e 2028 senza recare pregiudizio senza recare pregiudizio alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale al quale le medesime risorse risultano preordinate a legislazione vigente e al rispetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte sulle medesime risorse;

Morfinò 14.016, che autorizza la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare all'adeguamento e alla messa in sicurezza dei tratti stradali per l'area di Palermo, provvedendo

alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo per le esigenze indifferibili sembra recare per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse finanziarie, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Baldino 14.017, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, al fine di garantire il ripristino delle viabilità e della funzionalità dei collegamenti stradali dei territori della Calabria interessati dagli eventi meteorologici del 18 gennaio 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e una assicurazione in merito al fatto che dalla riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, riferite agli articoli da 1 a 14, ad eccezione di quelle riferite agli articoli 9 e 12, non sembrano, invece, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con specifico riferimento alle proposte emendative richiamate dal relatore, esprime parere contrario con riferimento alle proposte emendative Morfinò 2.13, le identiche Del Barba 2.25 e Stumpo 2.24, Provenzano

2.31, Faraone 2.35, Morfino 2.39, Ruffino 2.01, Ferrari 2.04, Ruffino 2.05, Barbagallo 3.01, 3.02 e 5.18, Scerra 6.3, Lai 6.4, Morfino 8.9, Santillo 11.2, Scerra 14.3, Barbagallo 14.01, Santillo 14.02, Ruffino 14.05, Barbagallo 14.08 e Simiani 14.014, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Esprime, altresì, parere contrario sulle proposte emendative Carmina 1.3, Scerra 1.6, Baldino 3.03, Aiello 5.5, Scerra 10.01, Baldino 10.02, Orrico 10.08, Ruffino 14.09, Baldino 14.011, Morfino 14.012 e 14.016 e Baldino 14.017 atteso che la riduzione delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle medesime proposte emendative è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati o previsti a legislazione vigente e ritenuti prioritari nell'attuazione del programma di Governo.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, riferite agli articoli da 1 a 14, ad eccezione di quelle riferite agli articoli 9 e 12.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 14, ad eccezione di quelli riferiti agli articoli 9 e 12, al disegno di legge C. 2823-A, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2026, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione sici-

liana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile, contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.3, 1.6, 3.03, 5.5, 10.01, 10.02, 10.08, 14.09, 14.011, 14.012, 14.016 e 14.017, risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative, 2.13, 2.24, 2.25, 2.31, 2.35, 2.39, 2.01, 2.04, 2.05, 3.01, 3.02, 5.18, 6.3, 6.4, 8.9, 11.2, 14.3, 14.01, 14.02, 14.05, 14.08 e 14.014, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.3, 1.6, 3.03, 5.5, 10.01, 10.02, 10.08, 14.09, 14.011, 14.012, 14.016 e 14.017;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, riferite agli articoli da 1 a 14 del provvedimento, ad eccezione di quelle riferite agli articoli 9 e 12.

La seduta termina alle 18.20.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza. Atto n. 391.

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DAL GOVERNO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
Ufficio Legislativo – Economia

15 aprile 2026

APPUNTO

OGGETTO: AG 391. Schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza.

Servizio Bilancio dello Stato	Governo
Articolo 1 (Oggetto) Un'esplicita assicurazione andrebbe fornita per confermare la natura meramente esplicativa dell'inserimento anche del carattere domiciliare dell'ambito di riferimento dell'assistenza socio-sanitaria alle persone con disabilità (articolo 27, comma 1). Per quanto riguarda le modifiche di cui all'articolo 33 (assistenza residenziale e semiresidenziale alle persone con disturbi mentali), che in sostanza si traducono in una flessibilizzazione dell'eventuale periodo di proroga del trattamento residenziale, andrebbe chiarito se tutte le aziende sanitarie si sono già conformate alla giurisprudenza amministrativa citata dalla RT che ha eliminato termini rigidi di scadenza del trattamento. In tal caso gli eventuali maggiori oneri sarebbero già scontati dalle amministrazioni a prescindere dalle modifiche formali al DPCM. Ove invece si fossero adeguate solo le aziende sanitarie convenute nelle sentenze amministrative, occorre valutare i dati forniti dalla RT a supporto della tesi per cui di fatto i tempi di permanenza medi sono comunque molto inferiori già a quelli massimi raggiungibili prima	L'art. 27 "Assistenza socio-sanitaria alle persone con disabilità" del dPCM 12 gennaio 2017 già include, come peraltro indicato nel prosieguo del comma 1, "prestazioni, anche domiciliari...". La modifica, meramente esplicativa, come riferito, ha lo scopo di correggere l'errore materiale della mancata previsione, nell'articolo 27 del riferimento, analogamente a quanto già stabilito in relazione agli altri setting (art. 24, 25, 26, 28). Onde chiarire il più possibile gli aggiornamenti apportati all'art. 33, comma 2, lett. a) e b) e all'art. 35, comma 2, lett. a) e c), e comma 4, lett. b), può essere utile fare riferimento alle valutazioni che il Consiglio di Stato ha posto alla base della sentenza n. 1858/2019 richiamata in Relazione. In primo luogo, l'Alto Consesso esprime la centralità della valutazione multidimensionale, la quale si ascrive all'esigenza, del tutto logica, di differenziare ed individualizzare il trattamento, articolandolo tra attività eterogenee in funzione dei plurimi e specifici bisogni del paziente che acquisiscono concreta evidenza nel PAI (Progetto di assistenza individuale). Inoltre, chiarisce che la fissazione di una durata prestabilita per ciascuna delle fasi in cui si articola, a seconda dei concreti bisogni, l'assistenza, riflette, in via

dell'eventuale proroga. Anche a prescindere dal fatto che determinati valori medi non escludono di per sé la sussistenza di soggetti, per quanto poco numerosi, che ben potrebbero beneficiare di lunghissimi periodi di ricovero e, pertanto, della prevista flessibilizzazione delle proroghe, si osserva che la RT prima indica in circa 28.800 i pazienti psichiatrici in cura presso strutture residenziali, ma poi, a supporto dell'asserzione sui tempi medi di ricovero, ne considera complessivamente meno di 11.400. Su tale discrasia andrebbero forniti chiarimenti. La RT raggiunge poi analoga conclusione in relazione alle modifiche all'articolo 35 (assistenza residenziale e semiresidenziale alle persone con dipendenze patologiche), ai sensi delle quali è previsto, sempre con riferimento alle durate dei soggiorni in assistenza residenziale, il medesimo superamento del limite massimo dei tempi di proroga. In tal caso, tuttavia, l'asserita neutralità finanziaria non risulta supportata da nessun elemento o dato di chiarimento.

generale, l'idea ordinaria di quello che dovrebbe essere il progressivo percorso di recupero del paziente che viene, dunque, accompagnato, per progressivi passaggi, verso forme sempre più ridotte di impegno sanitario fino all'auspicabile recupero della piena autosufficienza.

L'illegittimità ravvisata pertanto non risiede nella previsione di soglie temporali ma nell'individuazione di un rigido termine di scadenza del trattamento, senza la possibilità di eventuali eccezioni connesse a valutazioni concrete che confermino l'utilità del trattamento, e ciò sulla scorta della considerazione che siffatto schema operativo non può essere ancorato a previsioni rigide, che, per effetto del maturare delle previste scadenze temporali, modifichino, in via automatica, il livello di intensità assistenziale in atto, senza ammettere, cioè, in ragione degli specifici bisogni del paziente, valutati in concreto, deroghe o eccezioni al protocollo terapeutico standard.

In particolare, l'art. 33 del dPCM 12 gennaio 2017 prevede nell'ambito dell'assistenza residenziale a persone con disturbi mentali, in relazione al livello di intensità assistenziale, diverse tipologie di trattamento: a) carattere intensivo della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi, b) carattere estensivo della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi, c) socioriabilitativi con durata definita nel progetto terapeutico riabilitativo individuale.

Occorre evidenziare che le modifiche relative all'articolo 33, operate in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5862/2024, riguardano esclusivamente le strutture a carattere intensivo SRP1 (comma 2, lett. A) e quelle a carattere estensivo SRP2 (comma 2, lett. B). L'istruttoria, dunque, è stata effettuata non in relazione a tutti i soggetti con problemi di salute mentale assistiti, ma sulla base dei dati ufficiali provenienti dai flussi nazionali NSIS - SISM, anno 2022, che contengono le informazioni caricate da ciascuna regione, relative a tutte le Aziende sanitarie e dunque sia delle strutture pubbliche sia delle strutture private accreditate. Al riguardo, quindi, sul totale di 28.738 utenti rilevati, sono stati considerati esclusivamente i soggetti assistiti presso le citate strutture residenziali SRP1 e SRP2, registrando una degenza media rispettivamente a 1.545.282 giorni/7096 utenti (che corrisponde ad una degenza media di 218 giornate pari a 7,3 mesi) e di 1.888.249 giorni/ 4282 utenti (che corrisponde ad una degenza media di 441 giornate pari a 14,7 mesi).

Anche l'analisi dei dati – ora disponibile – per l'anno 2023, attesta una ulteriore riduzione, pari rispettivamente a 1.433.825 giorni/7222 (che corrisponde ad una degenza media di 198 giornate pari a 6,6 mesi) per le strutture SRP1 e pari a

1.725.110 giorni/3971 per le strutture SRP2 (che corrisponde ad una degenza media di 434 giornate pari a 14,5 mesi). I trattamenti oggetto di modifica, sui quali è stimata la popolazione eleggibile, hanno, dunque, una degenza media ampiamente al di sotto della durata massima stabilita dall'attuale previsione.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1858/2019, invece, ha disposto l'annullamento parziale dell'articolo 35 del dPCM 12 gennaio 2017, incidendo limitatamente alle ipotesi di cui ai commi 2, lettera a) e c), e 4, lettera b).

Al riguardo, si precisa che, diversamente da quanto possibile per l'articolo 33, per il quale si dispone dei flussi NSIS-SISM con dati puntuali sulle degenze medie per tipologia di struttura (SRP1 e SRP2), per l'assistenza alle persone con dipendenze patologiche i dati del Sistema Informativo Nazionale Dipendenze (SIND) non consentono una disaggregazione analoga per singola sotto tipologia di trattamento, e pertanto non è possibile calcolare una degenza media specifica per ciascuna delle tre fattispecie oggetto di modifica. Ciononostante, gli elementi disponibili, sia sul piano nazionale (tratti dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia 2025) sia sul piano regionale, convergono nel supportare la neutralità finanziaria. In particolare, a titolo esemplificativo, nella Regione Lazio, secondo i dati basati sul sistema informativo regionale, al 31/12/2024 la durata mediana complessiva del trattamento nelle comunità residenziali e semiresidenziali risulta pari a circa 6 mesi. Tali evidenze indicano che, per la quota prevalente di utenti inseriti in programmi residenziali/semiresidenziali, la durata effettiva si colloca su valori considerevolmente inferiori alle durate previste; la flessibilizzazione orientata all'appropriatezza clinica (rivalutazione multidimensionale) riguarda pertanto una platea residuale di percorsi a maggiore complessità e/o più lunga durata, senza determinare, in via ordinaria, un incremento generalizzato dei tempi di permanenza e quindi dei relativi oneri.

Peraltro, si rammenta che la legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'art. 1, comma 367, istituisce il Fondo per le dipendenze patologiche, con una dotazione di spesa pari a 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute. Tale Fondo per le dipendenze patologiche, al netto delle risorse di cui al comma 369, sarà ripartito tra le regioni, secondo i seguenti criteri: A) per il primo triennio: una quota pari al 70 % del Fondo per le dipendenze patologiche per quote d'accesso, in analogia al Fondo sanitario nazionale; una quota pari al 30% del Fondo per

Per quanto riguarda le modifiche all'articolo 38 (ricovero ordinario per acuti), infine, l'asserita natura meramente esplicativa dell'aggiunta prevista sembrerebbe meritevole di un approfondimento. Infatti, non sembrerebbe assumere il suddetto carattere l'inserimento nei LEA riguardanti il ricovero ordinario per acuti anche degli "interventi riabilitativi immediati" (per quanto forieri di risparmi nel medio-lungo termine in virtù di un possibile miglioramento della prognosi del paziente), che non paiono riconducibili ad alcuna delle prestazioni già previste ed elencate al comma 2 (cliniche, medicine e chirurgiche, ostetriche, farmaceutiche, strumentali e tecnologiche).	le dipendenze patologiche, sulla base della distribuzione percentuale degli utenti trattati dai servizi pubblici per le dipendenze di ciascuna regione, registrati nel Sistema informativo nazionale dipendenze (SIND). Gli "interventi riabilitativi immediati" fanno parte integrante del percorso diagnostico terapeutico ospedaliero, come già stabilito dal comma 2 dell'articolo 38, in quanto il ricovero non è concepito come una fase passiva di guarigione, quanto piuttosto come un processo attivo di recupero funzionale; l'obiettivo, infatti, è quello di ridurre i tempi di ricupero e prevenire complicanze legate all'allettamento. Per tale ragione la natura dell'inserimento è definita come meramente esplicativa e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 4 (Assistenza Specialistica ambulatoriale) Al riguardo, in relazione alle modifiche nella descrizione della prestazione (allegato B-foglio B2), si concorda con la RT circa i probabili risparmi (<i>rectius</i>, maggiori entrate) conseguibili in virtù dell'ampliamento dei casi di non associabilità di prestazioni (con conseguente aumento delle entrate da ticket). Tali aspetti virtuosi appaiono in ogni caso maggiori di quelli che sembrerebbero onerosi in relazione alla modifica della prestazione di "SEDAZIONE COSCIENTE. In corso di biopsie, endoscopie" in "SEDAZIONE COSCIENTE. In corso di biopsie, endoscopie e trattamenti radioterapici, comprese le prestazioni di brachiterapia e di irradiazione corporea o midollare totale (TBI/TMI)", fermo restando che andrebbe chiarita la motivazione adottata dalla RT circa l'asserita assenza di oneri per tale ultima modifica.	I minori oneri derivanti dalle modifiche proposte risultano adeguatamente giustificati da una serie di elementi di razionalizzazione e appropriatezza prescrittiva. In primo luogo, le revisioni testuali introdotte non determinano di per sé un incremento dei costi per il Servizio sanitario nazionale, configurandosi come modifiche a invarianza finanziaria. Al contrario, tali interventi contribuiscono a una maggiore chiarezza e appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni, riducendo il rischio di utilizzi impropri o duplicazioni. In questo senso, la più puntuale delimitazione delle condizioni di erogabilità e della non associabilità tra prestazioni favorisce una razionalizzazione complessiva della spesa, con potenziali effetti di contenimento dei costi. Con riferimento specifico alla prestazione relativa alla brachiterapia e ai trattamenti radioterapici associati, si evidenzia che il volume di attività interessato è estremamente limitato. Pertanto, eventuali maggiori oneri legati, ad esempio, all'utilizzo della sedazione risultano ampiamente compensati dal ridotto numero di casi trattati. Inoltre, la riformulazione proposta consente di evitare il ricorso a ricoveri inappropriati per prestazioni che, pur caratterizzate da elevata complessità clinica o fragilità dei pazienti, possono essere gestite in regime ambulatoriale. Ciò comporta un ulteriore effetto positivo in termini di contenimento della spesa sanitaria, grazie alla riduzione dei costi associati all'assistenza in regime di degenza. In conclusione, le modifiche introdotte, oltre a essere neutre sotto il profilo finanziario diretto, appaiono idonee a generare effetti indiretti di efficientamento e

	razionalizzazione, tali da determinare complessivamente minori oneri per il sistema sanitario. Il rilievo formulato dal Servizio Bilancio si fonda su un'impostazione metodologica che, pur muovendo da dati epidemiologici corretti in termini generali, risulta non coerente con la logica clinico-organizzativa e regolatoria che presiede all'introduzione della prestazione in esame. In particolare, l'osservazione assume quale riferimento la platea complessiva dei casi di carcinoma mammario e, all'interno di essa, la quota di tumori ormonoresponsivi, per pervenire a una stima potenziale significativamente superiore rispetto a quella considerata nella Relazione tecnica. Tale approccio, tuttavia, non tiene conto del fatto che l'erogazione della prestazione "Stato mutazionale prognostico per carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce" (codice 91.61.3) è subordinata a specifiche condizioni di erogabilità/appropriatezza clinica, definite sulla base delle evidenze scientifiche e delle raccomandazioni delle società scientifiche di riferimento. La prestazione, infatti, non è destinata all'intera popolazione affetta da carcinoma mammario, né alla totalità dei tumori ormonoresponsivi, ma esclusivamente a un sottogruppo selezionato di pazienti: i) con malattia in stadio iniziale (stadio I-IIIa); ii) con caratteristiche biologiche e cliniche tali da rendere il test prognostico effettivamente utile ai fini decisionali terapeutici, in particolare per la scelta dell'indicazione alla chemioterapia adiuvante; iii) nei quali sussista un margine di incertezza clinica che il test è in grado di ridurre. Ne consegue che il bacino di utenza rilevante ai fini della quantificazione non coincide con la platea epidemiologica teorica, ma con quella clinicamente eleggibile secondo criteri di appropriatezza prescrittiva, necessariamente più ristretta.
Per quanto riguarda l'inserimento del nuovo codice G030 "Stato mutazionale prognostico per carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce" nell'allegato 4 GEN colonna E – anatomia patologica (foglio B7), finalizzato all'erogazione appropriata della nuova prestazione 91.61.3, si osserva che lo stanziamento previsto (20 milioni di euro), destinato a una prestazione che la RT riferisce essere valorizzata in misura pari a 2.000 euro, presuppone 10.000 nuove pazienti annue. Tuttavia, si rappresenta che il carcinoma mammario ormonoresponsivo (sia pur anche nella forma non individuata in fase precoce) rappresenta il 70% di tutti i casi di tumore al seno, che a sua volta presenta un'incidenza annua di circa 53.000 casi complessivi. La platea potenziale, pertanto, appare più ampia di quella implicitamente presupposta dalla RT, pur ammettendo la possibilità che l'accertamento dello stato mutazionale prognostico non rappresenti sempre una necessità clinica.	

ALLEGATO B - AGGIORNAMENTO LEA ISORISORSE - ALLEGATO 4 dPCM 12 GENNAIO 2017

B7 - INSERIMENTO NUOVO CODICE			
CODICE	PATOLOGIA	GENE DI RIFERIMENTO DA INDAGARE	PRESTAZIONI DI RIFERIMENTO
G030	Carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce	Secondo Linea guida validate di Società scientifiche accreditate nel SNLG	Carcinoma mammario in fase iniziale (stadio I-IIIa) con recettori ormonali positivi (ER+) e con recettori del fattore di crescita epidermico umano 2 negativi (HER2-), identificate dopo stratificazione clinica, sottoposti a chemioterapia adiuvante (allegato 2 del 18 maggio 2021 del Senato Generale n. 101 del 07-07-2021)*
			91.61.3

	In tale prospettiva, la stima di circa 10.000 pazienti annue considerata nella Relazione tecnica risulta coerente con: i) i criteri di selezione clinica adottati a livello nazionale e internazionale; ii) le indicazioni operative già consolidate nei contesti regionali in cui tali test sono stati introdotti; iii) il limite di spesa definito dall'articolo 1, comma 479, della legge n. 178/2020, che ha istituito uno specifico fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui. Sotto il profilo sistemico, l'introduzione della prestazione risponde, altresì, a una logica di efficientamento della spesa, in quanto consente una più accurata stratificazione prognostica e, conseguentemente, una riduzione dei trattamenti chemioterapici non necessari, con effetti compensativi in termini di costi evitati e di minori eventi avversi. Alla luce di quanto sopra, la presunta discrepanza evidenziata dal dossier deriva da una sovrapposizione impropria tra la platea epidemiologica potenziale, utilizzata a fini descrittivi e la platea clinicamente eleggibile, rilevante ai fini della programmazione e della quantificazione finanziaria. A fini di esaurività si evidenzia che i dati relativi al monitoraggio delle risorse stanziare ai sensi della legge 178/2020 e del decreto ministeriale 18 maggio 2021, effettuato da un apposito gruppo tecnico, rilevano nel corso delle prime annualità un utilizzo residuale degli importi ripartiti. Solo nell'ultimo anno di rilevazione risulta pari a circa il 70% della somma a disposizione delle Regioni. Pertanto, la stima contenuta nella Relazione tecnica deve ritenersi adeguatamente fondata e coerente con il quadro normativo, clinico ed economico di riferimento, non emergendo elementi idonei a configurare criticità in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'intervento.
Per quanto attiene alla modifica di alcune indicazioni di appropriatezza prescrittiva/condizione di erogabilità (allegato B-foglio B10), con la riduzione o l'ampliamento delle patologie per il cui trattamento la prestazione è appropriatamente prescritta, si osserva che le 15 note modificate lo sono per lo più in senso ampliativo (potenzialmente foriere di un aumento delle prestazioni erogate), ma vengono inserite 12 note nuove, le quali determinano effetti di risparmio. Dati più puntuali relativi alle platee coinvolte e ai profili di costo e di accesso alle prestazioni potrebbero consentire di confermare l'asserita neutralità finanziaria dell'intervento in esame, anche se si riconosce che la stima non è agevole anche perché le indicazioni di appropriatezza prescrittiva/condizione di erogabilità sono di fatto soltanto parzialmente vincolanti per i medici prescrittori.	Con riferimento all'osservazione concernente le modifiche delle indicazioni di appropriatezza prescrittiva e delle condizioni di erogabilità di cui all'allegato B – foglio B10, si evidenzia preliminarmente che l'intervento deve essere inquadrato nell'ambito delle politiche di governo della domanda sanitaria orientate al rafforzamento dell'appropriatezza clinica e organizzativa, quale leva essenziale per il miglioramento della qualità delle cure, degli esiti di salute e della sostenibilità complessiva del Servizio sanitario nazionale. In tale prospettiva, la revisione delle note e delle condizioni di erogabilità costituisce uno strumento di regolazione qualitativa della domanda, volto a ridurre il ricorso a prestazioni inappropriate e a ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili. Il rilievo secondo cui le modifiche introdotte avrebbero prevalentemente carattere ampliativo non appare condivisibile, in quanto fondato su

	un'interpretazione non sistemica dell'intervento. Le modifiche devono infatti essere valutate nella loro dimensione complessiva, che include, da un lato, l'introduzione di nuove note e criteri selettivi, idonei a rafforzare l'appropriatezza prescrittiva, e, dall'altro, la revisione delle condizioni di erogabilità, che, pur ampliando in taluni casi il perimetro delle indicazioni cliniche, ne circoscrivono con maggiore precisione i presupposti applicativi. A ciò si aggiunge che le prestazioni oggetto di aggiornamento risultano, nella maggior parte dei casi, sostitutive o alternative rispetto a prestazioni già incluse nei LEA, ovvero, in specifiche fattispecie, già assistite da stanziamenti previsti da normativa vigente, con conseguente esclusione di effetti aggiuntivi sul fabbisogno sanitario. Ne consegue che l'intervento non determina un ampliamento netto della domanda, ma si configura come un'operazione di riequilibrio interno, in cui eventuali effetti di incremento sono compensati da contestuali riduzioni derivanti dalla maggiore selettività delle indicazioni e dalla sostituzione di prestazioni meno appropriate. Sotto il profilo finanziario, va inoltre richiamato che, ai sensi del vigente dPCM 12 gennaio 2017, le indicazioni di appropriatezza prescrittiva hanno natura solo parzialmente vincolante, essendo comunque rimessa al medico la valutazione autonoma e responsabile della loro applicabilità al singolo caso clinico. Tale caratteristica rende intrinsecamente non deterministica la quantificazione puntuale degli effetti, ma non incide sulla valutazione complessiva di neutralità finanziaria, che trova fondamento nell'evidenza consolidata secondo cui il miglioramento dell'appropriatezza comporta una riduzione delle prestazioni inappropriate e un utilizzo più efficiente delle risorse. Alla luce delle considerazioni esposte, la valutazione di neutralità finanziaria dell'intervento deve ritenersi confermata, risultando coerente con un impianto complessivo basato sulla razionalizzazione prescrittiva e le descritte compensazioni interne.
In relazione alla RADIOFREQUENZA PULSATA NEL TRATTAMENTO DELLE SINDROMI DOLOROSE si osserva che lo spostamento della prestazione dal regime di <i>day hospital</i> a quello ambulatoriale risulta suscettibile di determinare un contenimento dei costi unitari per le motivazioni addotte dalla RT. Tuttavia, andrebbero considerati sia gli impatti in termini di ticket che quelli in ordine alla numerosità dei pazienti che potranno essere assistiti, maggiore in regime ambulatoriale, alla luce dei maggiori vincoli strutturali ed operativi nell'erogazione delle prestazioni in DH. Essendo l'onere complessivo	Come specificato nella relazione tecnica l'inserimento della prestazione nel <i>setting</i> ambulatoriale consente una riduzione della spesa a carico del SSN perché il <i>setting</i> erogativo è meno oneroso; si aggiunge, inoltre, che mentre gli interventi in regime di ricovero sono gratuiti per i cittadini iscritti al SSN, quelli in ambulatorio prevedono la compartecipazione alla spesa tramite ticket. Riguardo alla numerosità degli assistiti si evidenzia che il trasferimento di <i>setting</i> non modifica la prevalenza dei pazienti affetti da una determinata condizione morbosa e che gli interventi sanitari, a prescindere dal <i>setting</i>,

determinato sia dal costo unitario (in diminuzione) che dalle quantità erogate, un chiarimento sul punto sarebbe auspicabile.	devono essere realizzati secondo principi di appropriatezza clinica e nel rispetto delle linee guida. Questo approccio è fondamentale per garantire la qualità dell'assistenza, la sicurezza del paziente e la sostenibilità economica del sistema sanitario e non risulta tale da determinare un aumento della spesa complessiva, per le seguenti ragioni: - appropriatezza clinica invariata: la platea dei pazienti eleggibili alla procedura resta definita da criteri clinici stringenti e non viene ampliata dalla modifica del setting erogativo; - trasferimento di <i>setting</i> e non nuova domanda: l'intervento si configura prevalentemente come una riallocazione di prestazioni già erogate in regime di <i>day hospital</i> verso il regime ambulatoriale, piuttosto che come generazione di domanda aggiuntiva; - vincoli organizzativi comunque presenti: sebbene il regime ambulatoriale sia più flessibile, permangono limiti legati a risorse professionali, tecnologiche e tempi di erogazione, che fisiologicamente contengono l'espansione dei volumi; - effetto sostitutivo sui costi: in presenza di un eventuale e moderato incremento delle quantità, la significativa riduzione del costo unitario rende verosimile un effetto complessivo di invarianza o riduzione della spesa.
In merito alla MULTISPETTROMETRIA ECOGRAFICA A RADIOFREQUENZA OSSEA, QUALSIASI METODO. INDAGINE LOMBARE, INDAGINE FEMORALE, INDAGINE ULTRADISTALE, preso atto dei dati forniti dalla RT, sui quali non si dispone di elementi di riscontro, anche se appaiono plausibili in relazione all'esame ora utilizzato per la diagnosi e la valutazione di osteoporosi, ovvero la MOC-DXA, si osserva tuttavia che attualmente una parte significativa dei pazienti indicati per tale ultimo esame si rivolge a strutture private, anche a pagamento integrale, per ridurre i tempi diagnostici. Tale alleggerimento del flusso di pazienti per le strutture pubbliche non si potrebbe registrare per la nuova metodologia d'indagine, che si diffonderà nelle strutture private (al netto di quelle d'eccellenza) dopo l'implementazione e il riscontro di un adeguato utilizzo nelle strutture pubbliche. Inoltre, i costi di formazione e per l'acquisto dei dispositivi, pur se fossero confermati inferiori a quelli relativi alla DXA, come asserisce la RT, appaiono aggiuntivi e non sostitutivi di questi ultimi, che sono già stati quasi integralmente sostenuti. Maggiori chiarimenti sarebbero quindi auspicabili in relazione a tale linea d'intervento modificativo dei LEA.	L'assunto che "la nuova metodologia d'indagine si diffonderà nelle strutture private (al netto di quelle d'eccellenza) dopo l'implementazione e il riscontro di un adeguato utilizzo nelle strutture pubbliche" appare ipotetico, in quanto non supportato da dati o letteratura scientifica. La REMS è stata riconosciuta dalla Società Europea per gli Aspetti Clinici ed Economici dell'Osteoporosi, dell'Osteoartrite e delle Malattie Muscoloscheletriche (ESCEO) nel 2019 come tecnologia clinicamente utile per la diagnosi dell'osteoporosi e la predizione del rischio di frattura, ed è stata inclusa nelle Linee Guida ISS del 2021 "Diagnosi, stadiazione del rischio e continuità assistenziale delle fratture da fragilità" come dispositivo diagnostico capace di facilitare il percorso assistenziale del paziente e migliorare la gestione del paziente fragile. Nella relazione tecnica è specificato che il costo della prestazione comprende il costo <i>una tantum</i> (formazione e costo del dispositivo) e i costi correnti medi (che comprendono il tempo dedicato dal personale sanitario e amministrativo e per esami strumentali aggiuntivi ed esami di laboratorio). - tali costi hanno natura eventuale e graduale, essendo rimessi alle scelte organizzative delle singole aziende sanitarie e alla programmazione regionale;

	- l'introduzione della nuova tecnologia non comporta la dismissione immediata delle apparecchiature esistenti (DXA), ma si configura come integrazione progressiva, con possibilità di utilizzo selettivo nei contesti clinici più appropriati; - i costi <i>una tantum</i> risultano comunque inferiori rispetto alle tecnologie attualmente in uso e possono essere ammortizzati nel medio periodo grazie ai minori costi operativi per prestazione; - trattandosi di investimenti già ricompresi nei normali cicli di rinnovo tecnologico, non determinano necessariamente oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ma piuttosto una diversa allocazione delle risorse già destinate all'innovazione. In conclusione, l'intervento si caratterizza per: - invarianza della platea clinica di riferimento, - maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse, - sostenibilità degli investimenti nell'ambito della programmazione ordinaria. Pertanto, si ritiene confermata la valutazione di assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In relazione poi all'inserimento, in presenza di alcune condizioni riducenti la significatività dei risultati dell'esame "emoglobina glicata" (rappresentativa della concentrazione glicemica nel sangue nei precedenti 3-4 mesi), in sostituzione (alternativa) di quest'ultima, dell'esame per il rilievo dell'"ALBUMINA GLICATA", si osserva che, mentre, alla luce della vita media del globulo rosso, l'emoglobina glicata copre un periodo di circa 3-4 mesi, l'albumina glicata, alla luce dell'emivita dell'albumina, copre un periodo di 3-4 settimane. Ciò potrebbe imporre la necessità di esami molto più frequenti per attingere il medesimo grado di monitoraggio dell'evoluzione del diabete. Non si hanno osservazioni da formulare invece sui costi unitari, il cui divario appare anzi maggiore di quello indicato dalla RT, perlomeno sulla base dei dati riportati nel tariffario della regione Lazio. Semberebbe poi ampliativa e non puramente nominalistica-formale, come asserisce la RT, la condizione di erogabilità che elimina la stadiazione avanzata in relazione al carcinoma della mammella suscettibile di trattamento con farmaci anti-HER2.	In relazione al rilievo sulla frequenza di esecuzione del nuovo esame di laboratorio albumina glicata si evidenzia che il Centro Nazionale per l'eccellenza clinica (CNEC) dell'ISS ha fornito un parere tecnico (Prot: 0013342-04/04/2023-DGPROGS-MDS-A) per individuare "le condizioni cliniche, per le quali risulta appropriato l'impiego di detto monitoraggio". A tal proposito ha identificato pazienti con diabete gestazionale, pazienti con emoglobinopatie, anemia (emoglobina totale inferiore a 10 g/dl) oppure gravidanze e, in queste ultime tre condizioni, ha considerato due determinazioni annue, valore che in considerazione del simile valore tariffario con l'emoglobina glicata e dell'alta prevalenza dei pazienti con diabete, consente di conciliare la validità clinica e la sostenibilità economica. La circostanza che i lavori della Commissione si siano protratti per due mandati (2016-2019 e 2020-2023) ha comportato che alcune iniziali proposte di aggiornamento, istruite in fase preliminare come mera modifica di alcune prestazioni, sono state successivamente sviluppate in un processo più ampio di revisione organica, in ottica di aggiornamento sistematico che ha comportato una revisione ampliata delle prestazioni. Si richiama quanto sopra rappresentato, in relazione ai due provvedimenti che hanno proseguito un

	percorso istruttorio sempre parallelo di esame e di valutazione, in quanto da esaminare in stretta correlazione, invece, ora disgiunti nella fase di esame parlamentare, con presumibile maggiore complessità di analisi. Le integrazioni delle prestazioni finalizzate al trattamento delle patologie oncologiche, fra cui il carcinoma mammario, sono state incluse nella proposta di aggiornamento comportante oneri (proposta di dPCM che ha già ricevuto parere favorevole delle Commissioni parlamentari). Nello schema di dPCM, è stato, infatti, inserito il pannello standard che permette l'esecuzione dei test per i geni azionabili del trattamento del carcinoma mammario in qualsiasi stadio. Difatti, quanto enunciato nella RT del DM non segue una effettiva modifica negli allegati; pertanto nella versione finale di aggiornamento che, all'esito del complesso percorso definitorio, sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, saranno presenti due tipologie di allegati: 4GEN colonna E contenente le prestazioni di genetica molecolare, con finalità di valutazione specialistica, con la prestazione 91.60.A (e formulazione invariata della relativa condizione di erogabilità) e 4GEN colonna F, contenente gli aggiornamenti ampliativi che riguardano, invece, i companion diagnostics, con finalità terapeutiche.
Si chiede poi conferma che le prestazioni di radioterapia inserite nel foglio B1 e non considerate dalla RT rappresentino in realtà trattamenti già previsti nei LEA e ora riclassificati per tenere conto della loro erogazione sotto forma di pacchetti (v. foglio B8).	Si conferma che l'attuale provvedimento di aggiornamento del DM introduce una nuova forma di organizzazione delle prestazioni di radioterapia sotto forma di pacchetti. Tuttavia, tali prestazioni erano già garantite agli assistiti nell'ambito dell'SSN in quanto incluse nell'allegato 4.
Articolo 5 (Assistenza protesica) In ordine all'erogazione dei nuovi apparecchi acustici digitali, delucidazioni andrebbero comunque fornite sul nuovo sistema a tariffa, che di fatto si risolverebbe in una riduzione del prezzo unitario medio rispetto alla situazione attuale, quando, nel caso precedente, al contrario, era "il passaggio per tali ausili dal regime tariffario a quello che prevede l'adozione delle ordinarie procedure di acquisto previste dalle norme in materia, per effetto del trasferimento dall'attuale elenco dei dispositivi su misura all'elenco dei dispositivi in serie, [che avrebbe] consentito di scontare un risparmio pari al 25% dei costi, che in valore assoluto è stato [poi] quantificato da una rilevazione ministeriale in 21,9 milioni di euro". Su tale punto andrebbero acquisiti chiarimenti.	
Il nuovo modello proposto, fondato su un sistema tariffario, non sostituisce integralmente, ma si pone in alternativa al fine di consentire l'erogazione di detti ausili nelle regioni ove si sono presentate particolari difficoltà nell'espletamento delle procedure di gara. In tale contesto, la previsione della modalità anche tariffaria di erogazione, non comporta maggiori oneri bensì alcuni effetti di razionalizzazione, quali: • effetto della standardizzazione delle tariffe, costruite sulla base dei costi medi efficienti rilevati; • inclusione in tariffa di componenti oggi frammentate, che consente una migliore governabilità complessiva della spesa; Si evidenzia inoltre che il risparmio del 25% precedentemente stimato era riferito a una fase di transizione da un sistema meno strutturato a uno più razionalizzato, mentre l'attuale proposta si colloca in un contesto già efficientato.	

	In conclusione, la previsione in oggetto non determina un arretramento rispetto agli obiettivi di contenimento della spesa, ma rappresenta una modalità di <i>governance</i> dinamica, orientata a coniugare sostenibilità economica, equità di accesso e qualità dell'assistenza, anche nei casi in cui non è stato possibile effettuare procedure di gara. Pertanto, la coerenza complessiva dell'intervento con i precedenti obiettivi di risparmio può ritenersi confermata. Gli ausili acustici digitali previsti nel documento di aggiornamento LEA sono associati ad una tariffa (per come descritto nella stessa relazione tecnica) che rende la spesa complessiva stimata analoga alla spesa stimata in sede di DPCM LEA 2017 che teneva conto della riduzione del 25% degli oneri determinata dal passaggio a gara.
Per quanto riguarda l'inserimento nell'elenco 2A delle riparazioni prescrivibili per gli ausili per l'udito, l'asserzione che esso non comporti oneri aggiuntivi andrebbe supportata da elementi di chiarimento; si segnala che la previsione di sveglia tattile o parlante in luogo della sola sveglia tattile potrebbe avere implicazioni finanziarie, nel caso in cui la tipologia aggiunta sia più costosa di quella già esistente.	Si evidenzia che le attività di riparazione degli ausili acustici risultano già attualmente erogate nell'ambito dell'assistenza protesica, sebbene con modalità non sempre uniformi sul territorio nazionale e, in alcuni casi, ricomprese nei contratti di fornitura o anche nelle clausole di post-vendita. L'inserimento ha pertanto la finalità di continuare a garantire, come finora avvenuto, che gli oneri delle riparazioni, anche in caso di erogazione a tariffa dei dispositivi, non ricadano sugli assistiti, con finalità di equità e di uniformità di accesso e di trattamento a livello nazionale. Sotto il profilo economico, si evidenzia che: • una quota rilevante degli interventi di riparazione è già coperta da garanzie contrattuali o inclusa nei servizi accessori associati alla fornitura del dispositivo, come riportato esplicitamente nella relazione tecnica nella quale si precisa che la spesa complessiva (coerente con la spesa stimata per l'applicazione del DPCM LEA 2017) comprende una quota stimata in 12 mln di euro per le riparazioni; • nei casi in cui la riparazione comporti un costo diretto, essa rappresenta un'alternativa meno onerosa rispetto alla sostituzione dell'ausilio. In conclusione, l'intervento si configura come una misura di razionalizzazione e sistematizzazione di attività già svolte, senza introduzione di nuovi livelli essenziali di spesa, risultando pertanto coerente con l'asserita assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Per quanto riguarda la sveglia tattile, si ribadisce che l'intervento ha natura di aggiornamento tecnologico all'interno della medesima categoria di ausili. I dispositivi in questione presentano caratteristiche standardizzate e livelli di costo tra loro sostanzialmente allineati; eventuali differenze risultano contenute

In relazione alle modifiche di descrizioni nel medesimo elenco, sembra riscontrarsi un contenuto ampliamento delle indicazioni per la prescrizione (ad esempio eliminando il requisito di un trattamento ventilatorio di almeno 8 ore/die, nonché prevedendo l'accesso alla protesi mammaria anche in presenza di malattie congenite od ipoplasia, anche se sul punto la RT afferma che "non si prevedono maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto già ad oggi le protesi mammarie sono a carico del SSN per le assistite con malformazione congenita che interessi la ghiandola mammaria"), nonché miglioramenti delle caratteristiche tecniche degli ausili (ad esempio in relazione ai rialzi per WC, ai deambulatori, ai letti elettrici, agli ausili per la lettura), anche se si riscontrano pure casi di semplificazione dei requisiti tecnici e indicazioni di modifiche non valutabili senza adeguate conoscenze tecniche (ad esempio con riferimento alla propulsione e alla spinta delle carrozzine): nel complesso, l'asserita neutralità finanziaria andrebbe adeguatamente motivata.	e assorbibili nell'ambito delle ordinarie procedure di acquisto, senza effetti apprezzabili sulla spesa complessiva. L'eliminazione del requisito "di un trattamento ventilatorio di almeno 8 ore/die" non comporta oneri aggiuntivi poiché non amplia la platea dei destinatari. La durata del trattamento verrà indicata dal medico specialista prescrittore che ha in carico il paziente e che redige il piano terapeutico individuale. Secondo le linee guida NICE del 2021¹ il trattamento con la pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP) è raccomandato per gli adulti con sindrome da apnee/ipopnee ostruttive del sonno (OSAS) di grado moderato o severo sintomatico. Le stesse linee guida riportano la classificazione di gravità delle OSAS, definita sulla base dell'indice apnea/ipopnea, di grado lieve (AHI compreso tra 5 e 14), moderato (AHI compreso tra 15 e 30), severo (AHI superiore a 30). In aggiunta all'AHI, è importante la severità dei sintomi. In tale contesto, si deve distinguere, dunque, il concetto aderenza alla terapia, la cui valutazione spetta ad un servizio specialistico con personale medico e di supporto adeguatamente formato. Le malformazioni congenite che interessano la ghiandola mammaria rientrano nella categoria nosologica delle malattie rare, pertanto l'erogazione delle protesi mammarie a carico del SSN è garantita ai sensi della legge 175/2021 (art.4, comma 3 "I dispositivi medici e i presidi sanitari, presenti nei piani diagnostici terapeutici assistenziali personalizzati, ai fini dell'assistenza dei pazienti affetti da malattie rare, sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale, compresi la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'eventuale addestramento all'uso"), dunque la modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi per il SSN. Le modifiche relative alle descrizioni dei dispositivi citati (rialzi wc, deambulatori, letti elettrici, ausili per la lettura, propulsori e moltiplicatori di spinta per carrozzine) sono esclusivamente precisazioni o correzioni di refusi che non hanno, dunque, alcun impatto finanziario. In sintesi: • gli interventi di revisione dei requisiti prescrittivi (es. eliminazione di soglie temporali rigide) sono finalizzati a migliorare l'appropriatezza clinica e non determinano un ampliamento significativo della domanda, trattandosi in larga parte di adeguamenti a pratiche già in uso;

¹ National Guideline Centre (UK). CPAP devices for the treatment of mild OSAHS: Obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome in over 16s: Evidence review E. London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2021 Aug

	• i miglioramenti delle caratteristiche tecniche degli ausili riflettono l'evoluzione del mercato e riguardano dispositivi già correntemente utilizzati nelle forniture, senza introdurre nuove categorie o livelli essenziali aggiuntivi; • tali interventi sono bilanciati da contestuali semplificazioni e standardizzazioni, nonché dal permanere dei meccanismi di governo della spesa (tariffe, gare, programmazione regionale), che continuano a rappresentare il principale fattore di contenimento dei costi. Nel complesso, pertanto, le modifiche introdotte si configurano come un aggiornamento sistemico del nomenclatore, in cui eventuali effetti espansivi puntuali risultano compensati da effetti di razionalizzazione, maggiore appropriatezza e allineamento ai costi medi di mercato.
	Articolo 6 (DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria) La RT afferma che l'applicazione di tale modifica, che incrementa il numero dei DRG a rischio di inappropriatezza in ricovero ordinario, è in grado di indurre una riduzione di spesa per il minore ricorso a ricoveri inappropriati per tali DRG. Al riguardo, si concorda con la valutazione della RT. Stante l'ampiezza dei nuovi inserimenti, sarebbe tuttavia auspicabile un'indicazione, perlomeno di massima, in merito ai risparmi attesi.
	Articolo 7 (Esenzione per malattie rare) Posto che si tratta di malattie per le quali è già riconosciuta l'invalidità civile, andrebbe espressamente confermato che già attualmente l'insufficienza intestinale cronica benigna si accompagna, nelle forme cliniche tipo II e tipo III, ad esenzione per invalidità civile. Inoltre, si rileva che – come riferisce la Rel. III. – il sospetto diagnostico di una malattia qualificata come rara implica, a differenza del sospetto relativo a una malattia, pur invalidante, non rara, anche la gratuità delle prestazioni diagnostiche eseguite presso i Centri della Rete. Tale profilo non è stato tuttavia considerato dalla RT. Si osserva che le modifiche relative alla lipodistrofia, ricomprendendo nel futuro le sindromi e non soltanto quella totale, e alle anemie ereditarie, riducendo l'ambito di estensione delle forme escluse, appaiono suscettibili di aumentare la platea dei soggetti esenti. In riferimento a questa osservazione si rammenta che le forme di insufficienza intestinale cronica benigna, inserite nell'allegato 7, sono gravi e i pazienti che ne sono affetti usufruiscono di esenzione per invalidità civile (a titolo esemplificativo si menziona la “Sindrome da malassorbimento enterogeno da patologia intestinale”). La denominazione “Sindromi lipodistrofiche” recepisce l'evoluzione dei sistemi di classificazione nosologica, sostituendo l'obsoleto termine ‘Lipodistrofia totale’. La nuova definizione raggruppa sia le forme generalizzate che quelle parziali, confermando l'esclusione delle forme secondarie localizzate (incluse quelle iatrogene o correlate all'HIV). Pertanto, l'aggiornamento ha natura esclusivamente terminologica e non comporta un “ampliamento della platea” dei beneficiari. Anche l'inserimento dell'“ANEMIA EMOLITICA CRONICA NON SFERO CITICA DA DEFICIT DI GLUCOSIO-6-FOSFATO

	DEIDROGENASI (con attività enzimatica < 10%)” tra i nuovi esempi di malattia, all’interno del codice di gruppo già esistente RDG010, ha comportato, necessariamente, la modifica della denominazione esistente relativa alle “ANEMIE EREDITARIE (escluso: deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi)”. Quest’ultima, infatti, viene sostituita dalla seguente definizione “ANEMIE EREDITARIE (ESCLUSO: DEFICIT DI GLUCOSIO-6-FOSFATO DEIDROGENASI con attività enzimatica > 10%)”, che definisce meglio la platea degli aventi diritto all’esenzione. Appare, comunque, alquanto forzata la definizione di platea in relazione ai pazienti affetti da malattie rare, nelle forme considerate. Infatti, la patologia annovera assistiti affetti da una forma di anemia emolitica grave, con una prevalenza <1/1.000.000 e, inoltre, afferisce ad un codice di esenzione già esistente. Si tratta, pertanto, di una modifica rispondente ad una più accurata e specifica definizione diagnostica, che non prevede l’introduzione di un nuovo codice di esenzione. Al riguardo, tuttavia, è opportuno richiamare il quadro regolatorio vigente che, a decorrere dal D.Lgs. 124/1998, ha disciplinato i criteri per l’inclusione delle patologie in esenzione, seguito dal D.M. 279/2001 che già prevedeva l’istituzione di una rete delle malattie rare con documentata esperienza di attività diagnostica o terapeutica specifica per i gruppi di malattie o per le singole malattie. Il DPCM 12 gennaio 2017 ha operato, quindi, una riorganizzazione completa dell’elenco delle malattie rare appunto per consentire a chi ne soffre di accedere più agevolmente all’esenzione, prevedendo che i gruppi di malattie rare siano “aperti” in modo da permettere che tutte le patologie riconducibili a un gruppo, abbiano diritto all’esenzione. Da ultimo, la Legge n. 175/2021, recante “Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani”, ha posto a totale carico del Servizio sanitario nazionale le prestazioni rese nell’ambito del percorso diagnostico a seguito di sospetto di malattia rara (compresi gli accertamenti diagnostici genetici sui familiari utili per la formulazione della diagnosi, anche in caso di diagnosi non confermata, ribadendo con disposizione di rango primario quanto già previsto, fin dal DM 279/2001). È, pertanto, evidente che gli interventi classificatori effettuati rispondono ad una più accurata e specifica definizione diagnostica e non comportano oneri aggiuntivi per il SSN.
	Articolo 8 (Esenzione per malattie croniche e invalidanti)
Si osserva che la RT non si sofferma sulla seconda delle due modifiche al foglio D1 della denominazione di patologie, che sembra in realtà idonea ad accrescere	L’aggiornamento del termine ‘neurosviluppo’, ad integrazione della denominazione esistente ‘soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici,

la platea dei soggetti esenti, includendovi anche i soggetti nati con condizioni di gravi deficit del neurosviluppo.	sensoriali e neuropsichici ² mira ad armonizzare la terminologia con quanto già previsto dall'Art. 25 del dPCM 2017 (Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo) e con il codice di esenzione 051. Tale aggiornamento recepisce inoltre le classificazioni del DSM-5, che riconoscono i disturbi del neurosviluppo come entità nosologica distinta. Si precisa che la modifica ha una finalità esclusivamente terminologica e non comporta un ampliamento della platea dei beneficiari, configurandosi come un mero allineamento ai sistemi di classificazione internazionali.
Prescindendo da questioni di merito, che proprio il superamento del vincolo della terapia con interferone, ormai obsoleta, consentirà l'accesso in esenzione alla prestazione in questione, finora evidentemente precluso dal fatto che il paziente non era in trattamento con l'interferone. Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento.	L'interferone è stato per molti anni il cardine della terapia delle epatiti virali. Oggi è stato ampiamente sostituito in alcune forme (soprattutto epatite C) dagli antivirali ad azione diretta (DAA), ma mantiene ancora un ruolo selettivo in altre, in particolare nell'epatite B e D. In tale contesto, il mantenimento delle prestazioni necessarie al monitoraggio delle terapie con interferone garantisce agli assistiti un'adeguata assistenza sanitaria. Invece le nuove terapie antivirali ad azione diretta (DAA) per epatite C ² e per epatite B ³ richiedono una serie di prestazioni per il monitoraggio che sono elencate nella tabella seguente. A titolo di esempio si riportano le prestazioni per il monitoraggio dei farmaci antivirali ad azione diretta per HCV, la maggior parte delle quali sono già in esenzione per il codice 016, al di fuori della notazione "in caso di trattamento" (ad es. Genotipo HCV, glicemia, emocromo, AST/ALT, GGT, fosfatasi alcalina, bilirubina reflex, ecografia dell'addome)

² "Linee di indirizzo nazionali sui percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per l'infezione da virus dell'epatite C", approvato con Intesa Stato-Regioni 27 luglio 2022

³ WHO. Guidelines for the prevention, diagnosis, care and treatment for people with chronic hepatitis B infection 2024

Tabella 6. Monitoraggio del paziente in trattamento con DAAs.				
	Tempo 0	Settimana 4, 8, 12*, 16*, 20* di terapia	Settimana 12 dopo fine terapia	
Valutazione pregressi trattamenti antivirali	X			
Valutazione comorbidità, coinfezioni e farmacoterapia	X			
Genotipo HCV	X			
HCV RNA carica virale	X		X	
RAS	X ¹			
Emocromo, glicemia, creatinina, AST/ALT, fosfatasi alcalina, bilirubina totale/diretta, INR, albumina ²	X	X ³		X
APRI e/o FIB-4 e/o Fibroscan ⁴	X			
Ecografia Addome ⁵	X			
EGDS ⁶	X			
*Opzionali per alcuni regimi terapeutici in funzione di genotipo di HCV e severità della malattia di fegato;				
FIGURA TRATTA DA "LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SUI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI PER L'INFEZIONE DA VIRUS DELL'EPATITE C" APPROVATO CON INTESA STATO-REGIONI 27 LUGLIO 2022.				
Per quanto attiene all'epilessia e al morbo di Basedow, dove si sostituisce la TAC con la RMN, pur potendosi concordare con la RT sugli effetti neutrali in termini di ticket, si osserva tuttavia che l'esame tramite RMN appare più costoso di quello tramite TAC. Potrebbe pertanto sussistere un impegno finanziario aggiuntivo per il SSN.	Si evidenzia che gli assistiti con epilessia e quelli con morbo di Basedow già beneficiano di codici di esenzione per malattia cronica e invalidante rispettivamente con codice 017 e 035; nell'ambito dell'aggiornamento non sono state inserite nuove prestazioni che determinerebbero un maggiore impatto economico per il SSN. La sostituzione della TAC con la RM, da un punto di vista finanziario, non modifica l'impatto economico il quale è calcolato sulla base del mancato introito da ticket, non sulla base della tariffa della prestazione stessa; infatti, non cambia il numero di prestazioni concesse in esenzione. Invece da un punto di vista clinico-assistenziale, tale sostituzione garantisce maggiore appropriatezza prescrittiva, una migliore qualità delle cure con una riduzione di esami inutili e conseguente ottimizzazione delle risorse economiche. Difatti, le prestazioni caratterizzate da maggiore appropriatezza risultano quelle in grado di garantire un monitoraggio più efficace della patologia, contribuendo, in tale prospettiva, alla prevenzione delle complicanze, a condizione che siano prescritte ed erogate nel rispetto dei citati criteri di appropriatezza clinica e organizzativa. Dal momento che il Servizio sanitario nazionale dispone già di un assetto strutturato di prestazioni di specialistica ambulatoriale che consentono la presa in carico dei pazienti affetti da tali condizioni patologiche ne consegue che, sotto il profilo economico, l'unico elemento rilevante è rappresentato dalla			

Per quanto riguarda il Lupus eritematoso sistemico (codice 028) la sostituzione della prestazione attuale (riferibile o meno a un refuso – come asserisce la RT) con la nuova non sembrerebbe finanziariamente neutrale. Infatti, mentre l'attuale prestazione è una forma di rieducazione limitata al linguaggio, di gruppo ed effettuata nel limite di 5 sedute, la nuova mira all'autonomia nelle attività della vita quotidiana, è svolta individualmente e per cicli fino a 10 sedute.	mancata compartecipazione alla spesa da parte del cittadino già esente per patologia, nell'ambito del medesimo percorso assistenziale. Non si configura, pertanto, un incremento derivante dall'introduzione di prestazioni aggiuntive, bensì la riconduzione dell'erogazione a un unico regime di esenzione, che nel caso in oggetto opera in termini alternativi e non cumulabili. In riferimento al Lupus eritematoso sistemico (codice 028), la remunerazione delle prestazioni indicate: codice "93.11.D RIEDUCAZIONE DI GRUPPO DEL LINGUAGGIO....Per seduta. Ciclo fino a 5 sedute" e codice "93.11. E RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE ALL'AUTONOMIA NELLE ATTIVITA' DELLA VITA QUOTIDIANA ...Per seduta della durata di 30 min. Ciclo fino a 10 sedute", è effettuata per seduta, non per ciclo. Non è possibile definire a priori il numero di sedute necessarie, in quanto spetta al medico prescrittore, sulla base delle condizioni cliniche dell'assistito, definire la durata del trattamento. Pertanto, la sostituzione di una prestazione con un'altra non comporta oneri aggiuntivi. Il razionale di tale sostituzione risiede in un miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva in relazione alla storia clinica degli assistiti affetti da Lupus. La valutazione della RT dunque individua modifiche sostitutive, non additive.
Articolo 9 <i>(Assistenza termale)</i> Al riguardo, si osserva preliminarmente che, pur restando invariati i gruppi di patologie, essi risultano maggiormente dettagliati e sembrerebbero presentare in alcuni casi un'estensione delle malattie per le quali sarà prevista la terapia termale. A titolo esemplificativo, nell'ambito delle malattie ORL saranno comprese la sordità di conduzione di tipo combinato, la tonsillite cronica, la rinite allergica (attualmente non rinvenibili) e nell'ambito delle malattie dell'apparato gastroenterico si introducono nell'elenco l'epatopatia cronica non alcolica e la sindrome dell'intestino irritabile senza stipsi (attualmente non rinvenibili). Le prestazioni restano, invece, sostanzialmente invariate. In ogni caso, l'aumento delle patologie eleggibili per il trattamento termale appare suscettibile di determinare maggiori oneri rispetto alla situazione vigente.	Con riferimento all'osservazione concernente il presunto ampliamento della platea delle patologie suscettibili di beneficiare delle cure termali, si ritiene necessario precisare che le modifiche introdotte con il nuovo allegato 9 non determinano alcuna estensione dell'ambito soggettivo di accesso alle prestazioni in parola, ma si configurano esclusivamente come un intervento di razionalizzazione e sistematizzazione dell'elenco già vigente di cui al dPCM 12 gennaio 2017, funzionale all'avvio del processo di dematerializzazione delle prescrizioni in ambito termale, senza comportare oneri aggiuntivi a carico del Servizio sanitario nazionale. Le modifiche in esame sono il risultato di un'articolata attività istruttoria svolta da uno specifico Gruppo di lavoro istituito con Decreto Direttoriale n. 0000243 del 7 gennaio 2021, cui hanno partecipato, oltre ai rappresentanti del Ministero della salute, anche rappresentanti delle Regioni, di Federterme, dell'INPS e dell'INAIL. Tale Gruppo ha operato con l'obiettivo, tra gli altri, di pervenire a una puntuale definizione delle prestazioni termali e delle relative condizioni patologiche, classificate secondo ICD-9-CM, già incluse nell'allegato 9 del dPCM 2017, anche al fine di rendere possibile la piena implementazione del

	processo di dematerializzazione delle prescrizioni e dell'erogazione delle prestazioni. L'attività istruttoria ha inoltre tenuto conto degli esiti del Tavolo tecnico per l'approfondimento delle tematiche relative alla ricerca e formazione nell'ambito delle cure termali, istituito presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute pro tempore, al quale questa Direzione ha partecipato con un proprio rappresentante, assicurando coerenza tra le risultanze tecnico-scientifiche e le scelte regolatorie. Nel dettaglio, la nuova versione dell'elenco delle patologie prevede che, per ciascuna forma clinica già contemplata nel previgente allegato 9, siano associati esclusivamente i codici ICD-9-CM strettamente pertinenti, con esplicita esclusione di codici generici o riferibili a sintomatologie trasversali a più condizioni patologiche. Tale operazione determina, pertanto, una maggiore precisione classificatoria e una più stringente definizione dei criteri di accesso, rafforzando l'appropriatezza prescrittiva e riducendo il rischio di utilizzi impropri delle prestazioni. A titolo esemplificativo, nell'ambito delle patologie reumatiche, la revisione ha comportato il passaggio da un riferimento potenzialmente esteso all'intero spettro dei codici ICD-9-CM afferenti a tale gruppo nosologico – pari ad almeno circa 200 codici – a una selezione circoscritta ai soli codici direttamente correlati alle condizioni cliniche per le quali esiste evidenza di beneficio dalle cure termali. Ne consegue che l'intervento non amplia, ma piuttosto puntualizza e qualifica in senso più rigoroso la platea dei beneficiari, configurandosi come misura di rafforzamento dell'appropriatezza e di razionalizzazione dell'offerta, pienamente coerente con il principio di invarianza finanziaria.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	192
5-05269 Merola: Richiesta di informazioni in ordine a una concessione nel settore dei giochi pubblici	192
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	200
5-05270 Alifano: Iniziative volte a potenziare l'operatività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione	192
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	202
5-05271 Congedo: Interventi volti al differimento dei termini per l'accesso di contribuenti alla « Rottamazione-quater »	192
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	204
5-05272 De Bertoldi: Interventi relativi ai limiti della responsabilità professionale dei commercialisti in ambito tributario	193
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	206

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ..	193

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	196
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	208

SEDE CONSULTIVA:

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	196
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	210
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	199

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza
del presidente Marco OSNATO. — Interviene

la sottosegretaria di Stato per l'economia e le
finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05269 Merola: Richiesta di informazioni in ordine a una concessione nel settore dei giochi pubblici.

Stefano VACCARI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), replicando, ringrazia la sottosegretaria Albano per aver riportato informazioni di non semplice reperimento, vista la complessità della vicenda che ha riguardato la società Global Starnet Ltd.

Dalla ricostruzione testé fornita sembra infatti evincersi che una nuova società, sottoposta ad amministrazione giudiziaria in attesa della conclusione del contenzioso in essere, si sta occupando della gestione della precedente concessione.

Ritiene che dare evidenza di tali passaggi sia particolarmente importante poiché le concessioni del settore dei giochi pubblici – che debbono essere subordinate alla verifica dei requisiti di onorabilità, affidabilità e solidità patrimoniale, nonché alla piena regolarità della posizione del concessionario nei confronti dell'Erario – toccano non solo gli interessi dell'amministrazione finanziaria, ma coinvolgono anche milioni di cittadini. A tale proposito, rammenta l'impatto prodotto dal gioco d'azzardo sulla parte di popolazione che partecipa a questo tipo di attività.

Evidenzia inoltre come tra l'amministrazione giudiziaria e la nuova titolarità della società a responsabilità limitata sarebbero in corso contenziosi e ritiene che vi siano dinamiche che necessitano di ulteriori chiarimenti, che il suo gruppo si riserva di richiedere in futuro.

In conclusione, ribadisce come, in ragione del rilievo degli interessi considerati, l'obiettivo sia quello di garantire massima trasparenza, affidabilità e solidità economica dei soggetti coinvolti. Ritiene perciò utile che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prosegua le attività di verifica sulla continuità delle società concessionarie, con particolare riferimento alla correttezza delle procedure di rilascio e di subentro.

5-05270 Alifano: Iniziative volte a potenziare l'operatività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Mario PERANTONI (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario PERANTONI (M5S) ritiene che l'Esecutivo debba stanziare adeguate risorse in favore di Agenzia delle entrate – Riscossione per gli incrementi stipendiali richiesti dal personale, che ha sinora dimostrato di operare con efficienza ed efficacia. Reputa infatti che, in mancanza dei doverosi stanziamenti, sia difficile pervenire a un accordo tra parte datoriale e lavoratori, nonostante le interlocuzioni in corso.

Dai dati illustrati nell'interrogazione si evince come la complessiva efficacia dall'azione dell'Agenzia discenda anche dall'efficiente operato dei suoi lavoratori; in conclusione, ritiene che l'Esecutivo debba assumere iniziative concrete per una positiva conclusione delle trattative e per pervenire alla firma dei rinnovi contrattuali a vantaggio di lavoratori che svolgono attività essenziali per lo Stato.

5-05271 Congedo: Interventi volti al differimento dei termini per l'accesso di contribuenti alla « Rottamazione-quater ».

Saverio CONGEDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Saverio CONGEDO (FDI) si dichiara soddisfatto della risposta dell'Esecutivo. Ritiene che, dalle parole della rappresentante del Governo, ci si possa attendere l'emanazione – già nelle prossime settimane – di provvedimenti volti a rimettere in termini i contribuenti menzionati nell'interrogazione.

5-05272 De Bertoldi: Interventi relativi ai limiti della responsabilità professionale dei commercialisti in ambito tributario.

Andrea DE BERTOLDI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come i professionisti del settore tributario vedano spesso inascoltate le proprie istanze, sebbene l'importanza della loro attività venga generalmente riconosciuta. Non esita a definire inaccettabile l'atteggiamento di ostinazione dell'Agenzia delle entrate, anche a fronte delle pronunce della Corte di Cassazione; evidenzia che la legislazione vigente non consente al professionista di assicurarsi per l'ipotesi di irrogazione di sanzioni dirette.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Rammenta quindi che in passato, sul tema, vi è stata occasione di confronto anche con la presidenza della Commissione. Evidenzia che la posizione dell'Esecutivo sul punto è chiara, pur ritenendo che vi sia spazio per condurre ulteriori approfondimenti.

Andrea DE BERTOLDI (LEGA) si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta del Governo. Ritiene che, a legislazione vigente, vi sia una vera e propria discriminazione nei confronti dei professionisti del settore tributario, i quali – anche in assenza di dolo o colpa grave – rispondono col proprio patrimonio per le sanzioni dirette, laddove invece coloro che svolgono un ruolo apicale nelle società – beneficiando dei vantaggi fiscali derivanti

dalle violazioni – a norma di legge non sono sanzionabili.

Chiede quindi al Governo di intervenire su due fronti: da un lato, fornendo chiare indicazioni all'Agenzia delle entrate – sottoposta ai vincoli di legge e alla supervisione del Governo – affinché intervenga nei soli casi di dolo e colpa grave; dall'altro lato, modificando il Codice delle assicurazioni private, per consentire ai professionisti di stipulare un'assicurazione anche nel caso di sanzioni dirette, specialmente ove manchi l'elemento del dolo o della colpa grave.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.35.

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare.

C. 2831, approvata dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Matera, rammenta anzitutto che il provvedimento in discussione prende le mosse dalla proposta di legge S.500, d'iniziativa del senatore Orsomarso, avente il medesimo oggetto, assegnata alla 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato. La citata Commissione ha svolto un'approfondita attività conoscitiva sull'Atto S. 500 senza, tuttavia, concluderne l'esame.

Passando all'illustrazione delle vicende oggetto del presente intervento normativo, ricorda che, come riportato nella memoria dell'Agenzia del demanio resa in occasione dell'esame della citata proposta di legge S. 500, le disposizioni interessano un'area di circa 18 ettari, sita nel territorio del comune di Praia a Mare. Tale area, a causa del progressivo ritirarsi delle acque, si è trasformata in arenile ed è stata interessata, a partire dagli anni '60, da occupazioni abusive di suolo demaniale, sia da parte di soggetti privati che da parte della stessa amministrazione comunale. Nel corso del tempo su tale compendio demaniale sono state realizzate, tra l'altro, numerose opere di urbanizzazione di interesse generale, dando luogo a veri e propri agglomerati urbani. Sono stati realizzati anche numerosi edifici pubblici, fabbricati di civile abitazione e alberghi, in parte in presenza di concessione edilizia, ma in assenza di autorizzazione da parte dello Stato a concedere l'uso del suolo demaniale.

La legge n. 113 del 1983, oggetto di modifica da parte della proposta di legge in esame, aveva dunque introdotto una disciplina speciale, finalizzata a consentire la vendita da parte dello Stato, con trattativa privata, in favore del comune di Praia a Mare, dell'intero compendio demaniale marittimo oggetto di occupazione abusiva, previa sdemanializzazione e trasferimento dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato (avvenuto con decreto interministeriale del 30 giugno 1987). La stessa legge disponeva, quindi, il trasferimento della proprietà delle singole aree dal comune agli occupanti, purché le opere da costoro realizzate sui terreni fossero conformi allo strumento urbanistico (articolo 3, comma 1, n. 1 della citata legge n. 113 del 1983). L'atto di compravendita, con transazione, è stato sottoscritto tra l'Agenzia del demanio ed il comune di Praia a Mare nel 2016.

Nel frattempo, la legislazione in materia ha stabilito più stringenti vincoli al trasferimento degli immobili in caso di gravi carenze urbanistiche e catastali.

In particolare, la legge 28 febbraio 1985, n. 47 ha stabilito la nullità degli atti aventi ad oggetto diritti reali relativi a edifici o

loro parti, nel caso in cui manchino gli estremi delle autorizzazioni edilizie (licenze, concessioni, permessi di costruire). Successivamente, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha richiesto – a pena di nullità – la cosiddetta «conformità catastale» degli atti aventi ad oggetto il trasferimento di fabbricati, ovvero l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

Come riportato nella relazione alla proposta di legge S. 500, l'atto di trasferimento del 2016, in quanto carente delle dichiarazioni urbanistiche e sulla conformità catastale dei fabbricati esistenti, ha dato luogo ad una serie di cause che, di fatto, hanno reso inattuata la legge n. 113 del 1983.

Nella citata memoria dell'Agenzia del demanio si afferma, peraltro, che a «valle dell'atto del 2016, di trasferimento dei terreni dallo Stato al comune, in ossequio a quanto disposto dalla suddetta legge, sono stati stipulati nel tempo circa 50 atti di trasferimento della proprietà dei singoli lotti dal comune ai privati aventi titolo, senza quindi che sorgesse, in questi casi, alcuna criticità da parte dei privati». Nella stessa memoria si riconosce, peraltro, che in un contenzioso in corso (attivato dal comune contro i privati occupanti, per ottenere una sentenza che abbia gli effetti del contratto di compravendita delle aree occupate) l'Agenzia del demanio è stata chiamata in causa dal comune in quanto i privati, come propria difesa sulla presunta impossibilità di eseguire la prestazione richiesta dal comune, hanno eccepito la presunta nullità dell'atto di trasferimento del 2016, per mancanza delle dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per il trasferimento di fabbricati urbani.

Il provvedimento in esame trova dunque la sua origine nel sopra menzionato contesto, con la finalità di garantire coerenza e certezza giuridica agli atti notarili stipulati e *stipulandi* in attuazione della legge n. 113 del 1983 e limitando l'aggravio di oneri a carico dello Stato e del comune di Praia a Mare.

Passando quindi al contenuto del provvedimento, evidenzia che esso consta di due articoli.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), sostituendo l'articolo 3, comma 1, n. 1), della legge n. 113 del 1983, consente la vendita dei lotti di terreno da parte del comune di Praia a Mare, con trattativa privata, in favore degli attuali singoli occupanti e concessionari, tenendo ferma la condizione per cui alla data del 1° dicembre 1981 le opere stabili e durature, e comunque di non facile sgombero, dovessero comunque risultare già realizzate, anche se da precedenti occupanti e concessionari, nonché conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico.

Si consente pertanto la vendita anche a soggetti subentrati nel diritto, mantenendo ferma la condizione della preesistenza degli immobili alla data del 1° dicembre 1981.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2) – aggiungendo un nuovo comma alla fine dell'articolo 3 della citata legge n. 113 del 1983 – prevede che agli atti di trasferimento degli immobili dal patrimonio dello Stato a favore del comune di Praia a Mare (di cui all'articolo 1 della legge n. 113 del 1983) si applichi la disciplina (di cui all'articolo 3, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351) che esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale (previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 in materia di aggiornamento catastale).

I medesimi atti non sono soggetti alle dichiarazioni e agli adempimenti relativi all'attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

A tali ipotesi non si applicano, quindi, le norme di legge che comportano la nullità degli atti aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a fabbricati e edifici, in mancanza di identificazione catastale, riferimento alle planimetrie depositate in catasto e dichiarazione

della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie ai sensi delle disposizioni vigenti in materia catastale; la nullità non opera, inoltre, se gli atti non recano la dichiarazione, da parte dell'alienante, degli estremi della licenza o della concessione a edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, o del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero quando agli stessi non è allegata la prova del pagamento della sanzione per il permesso in sanatoria.

Le richiamate disposizioni si applicano anche agli atti stipulati anteriormente alla data della loro entrata in vigore, con efficacia a decorrere dalla data della stipula dell'atto di conferma, resa da uno degli intestatari o da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente. Nell'atto di conferma il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni previste dalle già illustrate disposizioni. L'atto di conferma è soggetto all'imposta di registro nella misura fissa; si prevede, infine, l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e l'assoggettamento a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), modificando l'articolo 5, primo comma, della legge n. 113 del 1983, riduce da venti a cinque anni il periodo di tempo entro il quale gli acquirenti dei lotti non possono alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato dal comune e il relativo diritto di superficie.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla legge in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.40.

Programma di lavoro della Commissione per il 2026
— È ora che l'Europa si renda indipendente.
COM(2025) 870 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026.

Doc. LXXXVI, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), *relatore*, sulla base della relazione svolta nella seduta del 1° aprile scorso, formula sui provvedimenti in esame una proposta di parere favorevole, con osservazioni, che illustra (*vedi allegato 5*).

Virginio MEROLA (PD-IDP) chiede alla sottosegretaria Albano, che nella seduta del 1° aprile aveva richiesto un rinvio del voto per svolgere ulteriori approfondimenti, di illustrare i risultati di tale verifica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO comunica di non avere osservazioni da formulare e richiama la natura meramente tecnica degli approfondimenti svolti.

Virginio MEROLA (PD-IDP) evidenzia come il rinvio chiesto dal Governo, peraltro di natura meramente tecnica, si scontri con il fatto che anche quest'anno — per la terza volta — non siano stati rispettati i tempi per l'espressione del

parere su documenti europei particolarmente rilevanti.

Nel preannunciare l'astensione dal voto del gruppo PD, sottolinea che essa non è motivata dai già lamentati ritardi, sebbene tempi così dilatati si pongano in contraddizione con l'esigenza che il Parlamento si pronunci tempestivamente sui temi europei i quali, nell'attuale congiuntura storica e politica, rivestono un ruolo di grande importanza.

L'astensione dal voto del PD trova fondamento nel fatto che il gruppo, pur condividendo le indicazioni programmatiche proposte in sede europea, ritiene che l'azione del Governo debba essere più incisiva e determinata. Se, da un lato, l'Esecutivo sembra prestare particolare attenzione ai temi della stabilità finanziaria e della riduzione del rischio, a suo parere occorre un'azione più decisa sul tema dell'unione bancaria, allo scopo di promuovere — accanto agli approcci restrittivi e limitati al rischio — condizioni di effettiva equità nel mercato unico.

Angela RAFFA (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, formulata dal relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 15.45.**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.45.

Valorizzazione della risorsa mare.

C. 2855 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti atti-

nenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, fa presente che il provvedimento, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dal Senato, si compone di 37 articoli, suddivisi in 7 Capi.

Con riferimento alle disposizioni di competenza della Commissione Finanze, segnala anzitutto l'articolo 5, posto nell'ambito del Capo II riguardante la zona contigua e le linee di base.

Tale articolo prevede che nella zona contigua, al di fuori della fascia del mare territoriale italiano, l'Italia sia titolare dei diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti e, in particolare, del diritto di esercitare il controllo necessario al fine di prevenire e punire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani.

Ricorda che l'istituzione della zona contigua è autorizzata dall'articolo 3 del provvedimento in esame, in applicazione della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, diretta a regolare i comportamenti degli Stati sui mari e sugli oceani, nonché lo sfruttamento delle risorse e la salvaguardia dell'ambiente naturale in tali ambiti. Richiama in particolare l'articolo 33 che disciplina i poteri di controllo in ambito doganale e fiscale esercitabili da uno Stato costiero nella zona contigua, disposizioni in parte recepite dall'atto in esame.

Rileva che sono poi di interesse per la Commissione Finanze alcune disposizioni contenute nel Capo III, relativo alla valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo e alla tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale. Evidenza, in particolare, l'articolo 11, che, nel disciplinare le modalità e i requisiti per l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, prevede che essa possa essere esercitata solo in

presenza di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile diretta alla copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività nonché di una copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori a seguito di incidenti connessi alle attività svolte. L'articolo 12 stabilisce, inoltre, che i centri di immersione e di addestramento subacqueo, per poter esercitare la loro attività, debbano iscriversi nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente e possedere una partita IVA. Tutti gli adempimenti cui i soggetti interessati sono tenuti nei confronti delle camere di commercio, dell'Agenzia delle entrate, dell'INAIL e dell'INPS sono assolti mediante presentazione della comunicazione unica d'impresa (articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7).

Tali adempimenti consistono, in particolare, nelle richieste di iscrizione al registro delle imprese, di iscrizione al Repertorio Economico, Amministrativo (REA) e nelle richieste di codice fiscale e partita IVA, di iscrizione all'INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi e di apertura della posizione assicurativa presso l'INAIL.

Anche i centri di immersione e di addestramento subacqueo, al pari degli istruttori subacquei e di guida subacquea, devono dotarsi di una polizza assicurativa per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attività e per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori a seguito di incidenti connessi alle attività svolte. I medesimi oneri assicurativi, sulla base di quanto disposto dall'articolo 13, gravano anche sulle organizzazioni senza scopo di lucro che vogliano esercitare attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo.

Ulteriori disposizioni di competenza della Commissione Finanze sono contenute nell'articolo 16. Esso, nel novellare il Codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), specifica che per le attività commerciali svolte in Italia da

unità da diporto provenienti da Paesi terzi è, in ogni caso, richiesto il rispetto delle vigenti normative doganali e fiscali nazionali ed europee. È prevista la presentazione allo sportello telematico del diportista (STED), in luogo della dichiarazione attualmente prevista, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi, tra l'altro, gli estremi e la data di scadenza della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi.

È altresì di interesse della Commissione l'articolo 18 che, al comma 2, prevede che l'esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto – nel cui ambito è verificata anche la conoscenza della legislazione tributaria di settore – sia strutturato in due distinte prove scritte autonome, in luogo dell'attuale unica prova scritta.

Rientrano, inoltre, nella competenza della Commissione Finanze alcune disposizioni contenute nell'articolo 21, collocato in apertura del Capo V, in materia di navigazione marittima e cantieristica. Tale articolo reca una serie di modifiche al Codice della navigazione. Esso interviene anzitutto sul comma 5 dell'articolo 156 del richiamato Codice, prevedendo, nei casi di cancellazione della nave dai registri prima del prescritto termine di sessanta giorni, il deposito di un'unica fideiussione rilasciata da aziende di credito o da imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'articolo 13 del Codice delle assicurazioni private. Tale prescrizione si pone a garanzia di eventuali diritti non trascritti, anche di natura previdenziale, in modo da evitare l'attesa del nulla osta degli enti pubblici interpellati dalla capitaneria di porto competente.

Fa presente che sono, poi, introdotti nel Codice della navigazione quattro nuovi articoli – dal 169-*bis* al 169-*quinquies* – che riguardano la digitalizzazione delle carte di bordo.

L'articolo 169-*quater* interviene in materia fiscale e dispone che gli obblighi fiscali inerenti alle carte, ai libri e ai

documenti di bordo di cui all'articolo 169-*bis*, vengano adempiuti secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, recante «Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005».

L'articolo 169-*quinquies*, anch'esso in ambito fiscale, prevede che l'imposta di bollo e i tributi previsti vengano pagati anche tramite gli strumenti informatici di pagamento previsti dall'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale – CAD (decreto legislativo n. 82 del 2005).

In proposito, ricorda che il citato articolo 5 del CAD disciplina l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche, prevedendo in particolare l'istituzione di una piattaforma tecnologica tramite la quale poter effettuare pagamenti elettronici rivolti alla Pubblica Amministrazione. In attuazione di tale articolo, è stata introdotta la piattaforma digitale pagoPa.

È infine di competenza della Commissione Finanze l'articolo 24, che, nell'introdurre disposizioni a sostegno della cantieristica regionale, prevede che le Regioni possano adottare, tra le misure di intervento, anche agevolazioni fiscali sui tributi propri. Ciò in coerenza e in sinergia con il Codice incentivi (decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184) e con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Rammenta che il testé richiamato decreto legislativo n. 184 del 2025, attuativo dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *b*) della legge delega n. 160 del 2023, contiene il codice in materia di agevolazioni e incentivi alle imprese. Il codice si applica anche alle agevolazioni e agli incentivi di carattere fiscale, ad eccezione degli incentivi che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, inclusi quelli per i quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite delle risorse stanziato, e degli incentivi in materia di accise.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Angela RAFFA (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo dal voto sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

ALLEGATO 1

**5-05269 Merola: Richiesta di informazioni in ordine
a una concessione nel settore dei giochi pubblici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla società *Global Starnet Ltd*, titolare di concessione nel settore dei giochi pubblici, e destinataria di una sanzione amministrativa connessa alla violazione degli obblighi concessori e fiscali.

Tenuto conto che, a quanto risulta agli interroganti, la società in questione avrebbe proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR e che risulterebbe costituita una nuova società operante nel medesimo settore, funzionale alla prosecuzione dell'attività concessoria, gli Onorevoli chiedono di fornire chiarimenti «circa le verifiche svolte da ADM ai sensi della normativa vigente per accertare in particolare: a) la complessiva posizione debitoria della società *Global Starnet Ltd* e delle iniziative intraprese dalla stessa in relazione alla richiesta di rateizzazione; b) la composizione societaria, gli organi amministrativi, nonché i beneficiari effettivi, anche ai sensi della normativa antiriciclaggio, della società *Global Starnet S.r.l.* e se la stessa abbia richiesto o ottenuto il rilascio, il trasferimento o il subentro in concessioni nel settore dei giochi pubblici».

Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rappresenta quanto segue.

La società *Global Starnet Limited* non risulta destinataria di «una sanzione amministrativa... connessa a violazioni degli obblighi concessori e fiscali», bensì di una condanna da parte della Corte dei conti per danno da disservizio conseguente al mancato svolgimento del controllo pubblico sul gioco legale.

All'epoca della condanna, la società, avente stabile Organizzazione in Italia, era titolare di una concessione per la gestione della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, dalla quale

è successivamente decaduta per effetto di un provvedimento adottato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il 27 marzo 2017, divenuto definitivo ed efficace all'esito di un lungo e complesso contenzioso nel maggio 2023.

L'Agenzia, in quanto soggetto danneggiato, è titolare del credito erariale scaturito dalla condanna della suddetta società ed è tenuta alla sua riscossione in conformità alle norme contenute nel codice di giustizia contabile.

Per il recupero delle somme di cui è debitrice la *Global Starnet Ltd*, l'Agenzia ha adottato tempestivamente, con il supporto dell'Avvocatura dello Stato, gli strumenti consentiti dalla normativa citata.

Per effetto di tali iniziative sono a tutt'oggi trattenute somme per un importo di poco superiore a 153 milioni di euro.

Le procedure di riscossione coattiva sono state inizialmente sospese in conseguenza del sequestro preventivo *ex* articolo 321 del codice di procedura penale del compendio aziendale della Stabile Organizzazione italiana della *Global Starnet Ltd* e l'affidamento della sua gestione a un'amministrazione giudiziaria nominata dal Giudice penale.

Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive posto dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice Antimafia) è venuto meno a seguito del dissequestro dei beni aziendali della Stabile Organizzazione italiana disposto dal Tribunale del riesame di Roma nel settembre 2025 anche se per l'intero compendio aziendale è stata disposta la confisca con sentenza del Tribunale penale di Roma del 30 aprile 2024, tuttora *sub iudice*.

Conseguentemente, l'Agenzia si è riattivata sollecitamente per il recupero del credito erariale provvedendo, tra l'altro, a far

eseguire il pignoramento dei conti correnti intestati alla *Global Starnet Ltd.* e delle quote di partecipazione possedute dalla medesima società nella *Global Starnet s.r.l.*, società costituita nel maggio 2025, cui è stata conferita «l'azienda operativa sequestrata» in amministrazione giudiziaria su autorizzazione della Corte d'appello penale.

In tale contesto, è pervenuta dalla *Global Starnet Ltd.* un'istanza di rateizzazione del debito erariale in 20 rate annuali che l'ADM ha respinto, non sussistendo le condizioni per il suo accoglimento ai sensi della normativa vigente.

Per quanto concerne *Global Starnet s.r.l.*, si rappresenta che la sua costituzione è avvenuta – giusta provvedimento della Corte d'appello di Roma del 12 marzo 2025 – per effetto di specifica autorizzazione dell'Autorità giudiziaria penale ricevuta dall'amministrazione giudiziaria della Stabile Organizzazione della *Global Starnet Ltd.* in costanza del sequestro penale «al fine di garantire la continuità aziendale della *Global Starnet*, salvaguardandone la competitività sul mercato ed il mantenimento del valore, con il contemporaneo soddisfacimento degli interessi erariali».

La società a responsabilità limitata è stata costituita il 14 maggio 2025 e ha per oggetto l'attività commerciale e accessoria relativa all'accordo di gestione della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento stipulato dall'Agenzia delle dogane dei Monopoli con gli amministratori giudiziari della Stabile Organizzazione italiana della *Global Starnet Ltd.*

L'accordo in questione, avente valenza meramente gestoria e necessitata per la migliore tutela degli interessi pubblici compresi, è stato sottoscritto il 17 settembre 2024 in conformità al parere dell'Avvocatura dello Stato e delle indicazioni della Procura regionale della Corte dei conti e previa autorizzazione del GIP del Tribunale di Roma, all'epoca vigilante sul sequestro dei beni aziendali e sull'amministrazione giudiziaria.

La nuova società non ha richiesto né ottenuto il rilascio, il trasferimento o il subentro in concessioni di gioco pubblico ma svolge, in continuità, le attività di gestione che erano già affidate agli amministratori giudiziari in virtù di provvedimenti di natura giudiziaria e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, prima penale e poi civile.

Le quote sociali – interamente di proprietà della *Global Starnet Limited* – sono state, dapprima, sottoposte a sequestro preventivo disposto, nel giugno 2025, con provvedimento della Corte d'appello di Roma, che ha nominato quali amministratori giudiziari delle suddette quote i medesimi amministratori giudiziari della Stabile Organizzazione Italiana della *Global Starnet Limited*.

Successivamente, come sopra rappresentato, tali quote sono state pignorate a tutela del credito erariale e affidate alla cura di un custode giudiziario, il quale ha peraltro nominato quali amministratori della s.r.l. gli ex amministratori giudiziari, i cui requisiti di professionalità, serietà e onorabilità sono stati vagliati positivamente dall'Autorità giudiziaria.

ALLEGATO 2

5-05270 Alifano: Iniziative volte a potenziare l'operatività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al settore della riscossione, fanno presente che è in corso la trattativa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore Riscossione per il triennio 2025-2027, scaduto da oltre un anno, nel corso della quale sarebbe emersa una significativa distanza tra le richieste sindacali e le disponibilità economiche rivenienti dal fondo di dotazione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tenuto conto che la mancata allocazione di risorse adeguate rischierebbe di compromettere il rinnovo contrattuale, gli interroganti chiedono di sapere « se (si) ritenga non procrastinabile intraprendere iniziative volte a potenziare l'operatività di AdeR, anche in un'ottica di deterrenza contro l'evasione fiscale, garantendo il pieno utilizzo delle facoltà assunzionali previste e l'integrazione del Fondo di dotazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, al fine di consentire un rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore Riscossione che sia economicamente dignitoso e adeguato al recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni, anche superando gli attuali vincoli di bilancio che impediscono la positiva conclusione della trattativa ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, l'articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha posto a carico del bilancio dello Stato i relativi costi, superando il precedente meccanismo di finanziamento tramite l'aggio sulle somme riscosse. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, la medesima legge n. 234 del 2021 (articolo 1,

comma 23) aveva stanziato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze la somma di 990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, successivamente ridotta per esigenze di contenimento della spesa fino a 949 milioni circa nell'anno 2024, per poi risalire lievemente negli anni successivi.

Più in dettaglio, come indicato nell'articolo 6, comma 5, della vigente Convenzione 2025-2027 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze eroga all'Agenzia delle entrate, per il successivo trasferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, le risorse necessarie ad assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, lettera b) del decreto-legge n. 193 del 2016 e dell'articolo 14 dello Statuto di AdeR. In particolare, il predetto Dipartimento procede al versamento in quattro rate di uguale importo, con periodicità trimestrale, a partire dal mese di febbraio di ogni anno, delle risorse destinate alla copertura degli oneri di gestione e delle spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati.

Lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2026 pari a euro 955.677.500,00, risulta confermato anche per gli anni 2027 e 2028, in lieve incremento rispetto a quanto previsto sia dalla legge di bilancio 2025 che dalla legge di bilancio 2024.

Tutto ciò premesso, si fa presente che il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 marzo 2018, applicato ai dipendenti di Agenzia delle entrate-Riscossione e rinnovato con l'Accordo del 15 luglio 2022, è scaduto il 31 dicembre 2024, unitamente al contratto integrativo aziendale.

Il confronto con le organizzazioni sindacali è stato avviato il 25 novembre 2025 e prosegue tuttora attraverso incontri di approfondimento, finalizzati alla definizione di un percorso condiviso volto al raggiungimento, in tempi brevi, di un'intesa equilibrata e sostenibile, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

ALLEGATO 3

5-05271 Congedo: Interventi volti al differimento dei termini per l'accesso di contribuenti alla « Rottamazione-quater ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver richiamato in premessa le disposizioni che hanno disciplinato le procedure di definizione agevolata della cosiddetta Rottamazione-quater e Rottamazione-quinquies, rappresentano come recentemente, in occasione dell'esame di alcuni provvedimenti legislativi, siano state presentate numerose proposte emendative – tuttavia non approvate – finalizzate alla riapertura dei termini per i contribuenti che sono decaduti dai benefici della Rottamazione-quater.

Soggiungono che la sopracitata riapertura potrebbe rappresentare una misura di sostegno economico per le famiglie e le imprese in un momento particolarmente difficile dal punto di vista geoeconomico internazionale e, pertanto, chiedono di sapere « se (si) intenda(no) prevedere nei prossimi provvedimenti interventi legislativi volti a consentire la riapertura dei termini per i contribuenti che hanno aderito alla “Rottamazione-quater” e che hanno perso i benefici previsti dalla definizione agevolata prevista dalla normativa attuale ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 231 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha previsto la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, dal 10 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, mediante il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, da effettuarsi in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per

cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il comma 244 del medesimo articolo 1 ha, altresì, previsto, quale ipotesi di decadenza dalla definizione agevolata, il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme.

Con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (« Milleproroghe »), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è già stata prevista, per contribuenti decaduti dalla cosiddetta Rottamazione-quater al 31 dicembre 2024, la possibilità di essere riammessi alla definizione agevolata.

Nello specifico, l'articolo 3-bis del sopra citato decreto-legge n. 202 del 2024, ha previsto che « Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2025, [...] con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet [...] nella quale il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il paga-

mento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera *b*), numero 2), del presente articolo ».

Ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 2, lettera *b*) in caso di riammissione alla Rottamazione-*quater*, il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022 – sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 – è effettuato alternativamente in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, oppure nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il comma 99 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 ha infine disposto che, oltre alle altre ipotesi ivi previste, « 99. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98:

[...omissis...]

b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è deter-

minata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

1) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

2) dell'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15. ».

Pertanto, possono accedere alla Rottamazione *quinques* i soggetti decaduti dalla Rottamazione-*quater* o dalla riammissione alla Rottamazione-*quater* per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa (in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate).

Tanto premesso, ulteriori misure finalizzate a consentire la riapertura dei termini per i contribuenti che sono decaduti dalla definizione agevolata di cui alla cosiddetta « Rottamazione-*quater* » non potranno che essere valutate subordinatamente alle necessarie disponibilità finanziarie. Nella suddetta prospettiva potrebbe essere valutata anche l'opportunità di riammettere alla definizione agevolata in argomento i contribuenti decaduti per mancato versamento delle ultime rate, ad esempio quella scaduta il 30 novembre 2025 e/o quella scaduta il 28 febbraio 2026.

ALLEGATO 4

5-05272 De Bertoldi: Interventi relativi ai limiti della responsabilità professionale dei commercialisti in ambito tributario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti ripropongono il tema già affrontato in un precedente atto di sindacato ispettivo avente a oggetto la responsabilità in concorso, in ambito tributario, del professionista che assiste la società.

In particolare – alla luce di una recente ordinanza della Corte di cassazione (n. 5638 del 12 marzo 2026), secondo cui il professionista risponde a titolo di concorso con la società-cliente per le violazioni amministrative nel caso in cui abbia fornito un contributo causale e consapevole all'illecito, anche se si limita a trasmettere in via telematica la dichiarazione dei redditi – gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intendano adottare per chiarire la disciplina sanzionatoria tributaria da applicare al professionista esterno che assiste la società e che può essere chiamato a rispondere della violazione commessa in concorso con la persona giuridica assistita.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, e fermi i chiarimenti già forniti in occasione della risposta all'interrogazione n. 5-04588, si rappresenta quanto segue.

Sul tema della responsabilità del professionista nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali, le ordinanze « gemelle » della Suprema Corte di cassazione, nn. 5638 e 5639 del 2026, hanno definito i presupposti ai fini dell'applicabilità dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997, enunciando il seguente principio di diritto: « In tema di sanzioni amministrative tributarie, il concorso di persone, di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 472 del 1997, è configurarle in capo al commercialista per violazioni tributarie relative alla società-cliente, con o senza personalità giuridica, allorquando, pur senza integrare la condotta tipica dell'illecito, compia azioni od omissioni che

rendono possibile o agevolano la consumazione delle violazioni tributarie, il che si può ravvisare anche nel caso di attività di incaricato della trasmissione per via telematica delle dichiarazioni dei redditi della società, non redatte materialmente dallo stesso, implicando la posizione professionale di consulente tributario, anche in tale veste, qualora incaricato altresì della tenuta delle scritture contabili, l'obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge, dovendosi la diligenza nell'adempimento valutare con riguardo alla natura dell'attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c. ».

La Cassazione, con le citate ordinanze del 2026, ritiene che il commercialista, per quanto concerne le sanzioni tributarie, possa rispondere in concorso con la società anche quando, pur non integrando la condotta tipica dell'illecito, mediante la sua azione od omissione, agevoli il contribuente nella commissione dello stesso. In particolare, secondo la Suprema Corte, quanto affermato potrebbe ritenersi valido anche nel caso di un professionista che, sebbene incaricato della mera trasmissione delle dichiarazioni di cui non sia stato materiale redattore, rivesta la posizione professionale di « consulente tributario » e sia, altresì, il soggetto detentore/tenutario delle scritture contabili dell'impresa cliente, elementi da cui scaturirebbe l'obbligo di verifica del contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alla documentazione in suo possesso e alle norme di legge, in ossequio al canone di diligenza professionale sancito dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

Resta in ogni caso fermo, anche alla luce delle motivazioni rese dalla Suprema Corte di cassazione nelle ordinanze sopra

richiamate, che il controllo fiscale non può prescindere da un'analitica valutazione, in concreto, della eventuale violazione di specifici obblighi di controllo e diligenza qualificata imputabili all'intermediario, anche in virtù di un rituale contratto di mandato sottoscritto con il cliente.

Nella suddetta logica appare difficile ipotizzare, anche a legislazione vigente, che la mera trasmissione della dichiarazione dei redditi possa comportare l'estensione, a carico del professionista, delle sanzioni applicabili nei confronti della società assistita.

ALLEGATO 5

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4.****PARERE APPROVATO**

La VI Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, la relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2026 e il programma di lavoro della Commissione europea per il 2026;

rilevato che l'esame alla Camera dei due documenti è iniziato tempestivamente, grazie anche alla trasmissione da parte del Governo della relazione programmatica nel mese di febbraio 2026, ed espresso pieno apprezzamento per la sollecitudine dell'Esecutivo, che ha così riconosciuto al Parlamento il ruolo e il valore che gli competono, favorendo un efficace coinvolgimento delle Commissioni parlamentari nella formazione di una posizione nazionale informata, condivisa e strutturata;

rilevata l'importanza, ai fini della partecipazione del Parlamento alla formazione degli indirizzi politici dell'Unione europea, di una approfondita valutazione delle priorità e delle linee strategiche del Governo, con riferimento ai principali *dossier* europei che interessano in modo particolare la fiscalità e la strategia dell'Unione del risparmio e degli investimenti;

ritenuto, in via generale, che l'UE dovrebbe osteggiare con maggiore incisività la concorrenza fiscale dannosa, che produce distorsioni al mercato interno, e procedere con più ambizione e più speditamente in direzione del completamento dell'unione dei mercati di capitali e dell'unione bancaria, in particolare semplificando la regolamentazione, stimolando la competitività del settore finanziario e bancario e realiz-

zando uno schema comune di garanzia sui depositi;

apprezzato e condiviso l'impegno del Governo a raggiungere, in merito alla revisione della normativa europea in materia di accise gravanti sui prodotti del tabacco e i prodotti correlati, una posizione negoziale che rispetti pienamente le indicazioni del parere motivato adottato dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati;

ravvisata inoltre la necessità di assicurare che le nuove risorse proprie proposte dalla Commissione europea per il futuro Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2028-2034, tra cui una derivante dalle accise sul tabacco, non comportino un significativo aumento degli oneri a carico del bilancio dello Stato e non ostacolino la competitività dell'UE imponendo oneri eccessivi a cittadini e imprese;

ritenuto pienamente condivisibile anche il contenuto del parere motivato adottato dalla XIV Commissione Politiche dell'UE della Camera dei deputati sul pacchetto di misure volte a rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione dei mercati finanziari dell'UE mediante una semplificazione del relativo quadro normativo e di vigilanza, con particolare riferimento ai rilievi formulati nel parere sul possibile trasferimento all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di importanti competenze su infrastrutture di mercato e sul conseguente ridimensionamento del ruolo delle autorità nazionali;

accolta positivamente la volontà del Governo di sostenere il pacchetto di misure

che mira ad agevolare l'attività di cartolarizzazione nell'UE, proponendo alcune integrazioni migliorative;

considerata infine con favore l'introduzione di un euro digitale che rafforzi la sovranità monetaria europea e renda la valuta unica più competitiva a livello internazionale, tutelando i piccoli esercenti in tema di commissioni sui servizi di pagamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riguardo alla revisione della normativa europea in materia di accise gravanti sui prodotti del tabacco e i prodotti correlati, si ribadisca che essa deve:

tenere adeguatamente conto degli assetti economici e produttivi nazionali, evitando di mettere in pericolo interi comparti strategici dal punto di vista sia economico che occupazionale e la sostenibilità complessiva della filiera del tabacco;

scongiurare il rischio che repentini e drastici aumenti delle aliquote minime determinino uno spostamento dei consumi dei prodotti del tabacco verso il mercato illegale, rischiando di sottrarre risorse alle finanze pubbliche, incentivando il sistema

della criminalità organizzata e creando danni ulteriori alla salute pubblica;

b) in merito al pacchetto di misure volte a rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione dei mercati finanziari dell'UE mediante una semplificazione del relativo quadro normativo e di vigilanza, si operi affinché la ridefinizione del quadro di vigilanza e l'attribuzione ad ESMA di poteri di vigilanza e supervisione:

non riservi un ruolo marginale alle autorità di vigilanza nazionali;

non determini un eccessivo accentramento delle funzioni in capo all'ESMA;

non generi difficoltà nell'applicazione omogenea delle regole, date le persistenti differenze negli ordinamenti nazionali;

non risulti inefficiente e non giustificata in relazione agli operatori di dimensioni minori in riferimento ai prestatori di servizi per le cripto-attività e alle entità finanziarie (escluse le banche) che forniscono come principale attività servizi per le cripto-attività;

c) con riferimento al pacchetto di misure che mira ad agevolare l'attività di cartolarizzazione nell'UE, si sostenga la creazione di una piattaforma paneuropea per standardizzare e ampliare il mercato.

ALLEGATO 6

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge C. 2855 Governo, approvato dal Senato, recante valorizzazione della risorsa mare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	212
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	212
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	225
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2774, Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	212
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	226
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2775 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	214
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	227
Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	214
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	228
Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. C. 1886, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	217
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	229

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 2392 Grippo (<i>Esame e rinvio</i>)	218
Sui lavori della Commissione	219

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	221
5-05273 Manzi: Iniziative per il superamento delle criticità nell'attuazione della riforma degli istituti tecnici.	
5-05274 Caso: Iniziative per il superamento delle criticità nell'attuazione della riforma degli istituti tecnici	221
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	230

5-05275 Piccolotti: Iniziative per l'elaborazione di un piano di prevenzione della violenza giovanile fondato sulla centralità della scuola e la collaborazione con i servizi sociali territoriali	223
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giorgia LATINI, *presidente*, comunica che a far data dal 2 aprile 2026 è entrata a far parte della Commissione, per il gruppo Lega-Salvini premier, la deputata Manuela Maffioli, a cui dà il benvenuto.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2773 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, riferisce che il provvedimento del quale la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali, reca la modifica della legge 31 dicembre 2012, n. 246, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 1 dispone l'approvazione dell'intesa, allegata al disegno di legge, firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, che mo-

difica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 246.

Rileva che l'articolo 2 aggiunge all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, il comma 1-*bis*, prevedendo che agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2774, Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, riferisce che il provvedimento del quale la

Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali, reca plurime modifiche alla legge 30 luglio 2012, n. 128 di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 1 dispone l'approvazione dell'intesa, allegata al disegno di legge, firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 30 luglio 2012, n. 128.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 2012, n. 128 sostituendo le parole « Consiglio nazionale » con il termine « *Team* apostolico ».

Osserva che l'articolo 3 aggiunge l'articolo 3-bis alla legge 30 luglio 2012, n. 128, recante disposizioni circa i missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri. In particolare, l'articolo 3-bis, comma 1, prevede che la Chiesa apostolica in Italia è in comunione con le organizzazioni religiose che, in tutto il mondo, accolgono la visione evangelica, pentecostale e apostolica e si avvale del supporto di missionari stranieri per lo svolgimento delle proprie attività.

L'articolo 3-bis, comma 2, stabilisce che la Chiesa apostolica in Italia coordina missioni evangeliche e di sostegno umanitario in numerosi Paesi esteri, anche provvedendo alla formazione, presso gli istituti di educazione di cui all'articolo 11, dei ministri di culto provenienti dagli Stati dove hanno sede le rappresentanze missionarie della stessa.

L'articolo 3-bis, comma 3, dispone che l'ingresso e il soggiorno in Italia dei missionari e dei ministri di culto avviene nel rispetto della normativa italiana ed europea.

L'articolo 4 modifica l'articolo 10, comma 1, della legge 30 luglio 2012, n. 128 sostituendo le parole « Consiglio nazionale » con il termine « *Team* apostolico ».

Evidenzia che l'articolo 5 modifica l'articolo 12 della legge 30 luglio 2012, n. 128,

in materia di riconoscimento dei titoli di formazione teologica. In particolare, il comma 1 dell'articolo 12 stabilisce che sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da istituti con personalità giuridica della Chiesa apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

Il comma 2 prevede che i regolamenti vigenti presso gli istituti di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca. Il comma 3 dispone che gli studenti degli istituti di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

Il comma 4 statuisce che la gestione e il regolamento degli istituti di cui al comma 1, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Osserva che l'articolo 6 modifica l'articolo 25 della legge 30 luglio 2012, n. 128, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, prevedendo che la Repubblica Italiana prende atto che la Chiesa apostolica in Italia utilizza le somme devolute a tale titolo dallo Stato, tra le varie finalità, per interventi culturali e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8, comma 1, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 6 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge. Il comma 2 specifica che la legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2775 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, riferisce che il provvedimento del quale la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali, reca modifiche alla legge 22 novembre 1988 n. 516, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 1 dispone l'approvazione dell'intesa, allegata al disegno di legge, firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988 n. 516.

Rileva che l'articolo 2 modifica l'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, prevedendo al comma 1 che sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, il comma 2 viene modificato stabilendo che i regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.

L'articolo 3 reca la clausola di inviolabilità finanziaria, che dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Valorizzazione della risorsa mare.

C. 2855 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione è chiamata a esprimere un parere alle Commissioni Riunite VIII Ambiente e IX Trasporti sul disegno di legge recante disposizioni per la valorizzazione della risorsa mare C. 2855, approvato dal Senato.

Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti, con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura, rileva che il Capo III reca disposizioni per la valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale.

L'articolo 8 disciplina l'ambito di applicazione e le finalità delle disposizioni in materia di turismo subacqueo a scopo ricreativo. Il comma 1 dispone che il Capo III stabilisce i requisiti e i principi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attività subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall'ambito di applicazione del Capo III le attività sportive subacquee di tipo agonistico, le attività di protezione civile, nonché le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, università, istituzioni scientifiche, pubbliche o private,

e soggetti da essi incaricati. È fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.

Il comma 2 attribuisce alle regioni il compito di disciplinare le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal Capo III. Il comma 3 specifica che le disposizioni del Capo III si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Osserva che il comma 4 attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare e valorizzare l'attività subacnea a scopo ricreativo, quale attività in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi.

Il comma 5 precisa che il Capo III mira a promuovere l'attività subacnea a scopo ricreativo come strumento di sviluppo sostenibile, a favorire la destagionalizzazione, generando benefici economici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, anche attraverso la cooperazione tra enti e soggetti competenti, ad assicurare la protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, prevenendo i danni ambientali derivanti dalle attività subacquee, e a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare.

Riferisce che l'articolo 9, modificato nel corso dell'esame parlamentare, e composto da un unico comma, suddiviso in più lettere, reca le definizioni rilevanti ai fini della legge. In particolare, la lettera g) definisce la zona di interesse turistico subacqueo come un'area marina, lacustre o fluviale caratterizzata da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e

culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.

L'articolo 10 disciplina lo svolgimento delle attività di immersione subacnea. In particolare, il comma 1 precisa che esse sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. I subacquei non devono arrecare danno agli *habitat* naturali e alle specie protette. È fatta salva la facoltà per il Ministero della cultura, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso in relazione alla fruizione turistica dello stesso o di interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse ove questa non sia compatibile con le esigenze della tutela.

Rileva che l'articolo 14 stabilisce modalità e criteri per l'individuazione delle zone di interesse turistico subacqueo. Il comma 1 dispone che le zone di interesse turistico subacqueo sono individuate con decreto del Ministro del turismo, di concerto con l'autorità politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con i Ministri della cultura, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione di disposizioni organiche che definiscano la pianificazione degli spazi marittimi, con attenzione anche alle aree costiere delle isole minori, in conformità alla pianificazione degli spazi marittimi vigente e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale, in base ai criteri di sicurezza, rilevanza paesaggistica e faunistica, rilevanza archeologica e rilevanza culturale.

In particolare, il comma 1, lettera c), definisce la rilevanza archeologica come la presenza di siti sommersi di particolare interesse storico e culturale, inclusi relitti di navi, strutture portuali antiche, reperti

archeologici e altre testimonianze del passato che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio subacqueo mentre il comma 1, lettera *d*), definisce la rilevanza culturale come la presenza di aree subacquee legate a tradizioni locali o percorsi tematici, che promuovono e valorizzano il patrimonio storico-culturale sommerso.

Il comma 2 stabilisce che al fine di valorizzare le aree marine, lacustri e fluviali caratterizzate da particolari peculiarità naturali, biologiche, archeologiche e culturali, il Ministero del turismo promuove, ferma restando la possibilità di svolgere immersioni private ove consentite, lo sviluppo di itinerari subacquei da parte dei centri di immersione e di addestramento subacqueo nelle zone di interesse turistico subacqueo individuate ai sensi del comma 1.

Osserva che il comma 3 prevede che per garantire la tutela e la valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo nel corso del tempo, i centri di immersione e di addestramento subacqueo possono prestare supporto ai competenti uffici del Ministero della cultura al fine di tracciare, monitorare e verificare la consistenza dei siti di interesse turistico subacqueo.

Il comma 5 attribuisce al Ministro del turismo, sentita l'autorità politica delegata per le politiche del mare, il compito di promuovere la cooperazione internazionale nel campo dell'attività subacquea a scopo ricreativo, favorendo la condivisione di buone pratiche, esperienze e conoscenze tecniche tra Paesi che ospitano aree marine, lacustri e fluviali di interesse turistico. Il Ministro del turismo, sentiti l'autorità politica delegata per le politiche del mare, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può stipulare accordi di gemellaggio con altri Paesi, al fine di incentivare scambi culturali, scientifici e formativi all'interno di zone di interesse turistico subacqueo.

Il Capo VI reca misure in materia scolastica, sanitaria, culturale, di ricerca, di pesca e di ambiente.

Rileva che l'articolo 25, comma 1, prevede che nelle more della riforma organica della disciplina in materia di isole minori marine, lagunari, lacustri e fluviali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nei plessi scolastici di ogni grado situati nei territori di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per gli stessi docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei medesimi plessi scolastici. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio di ruolo o non di ruolo nei plessi scolastici situati nelle piccole isole. Dall'attuazione del comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rimane salva la possibilità per le regioni di destinare risorse proprie per il potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 27 consente di escludere dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi di recupero e riqualificazione effettuati nelle aree, individuate dal piano paesaggistico regionale, interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Evidenzia che l'articolo 28 modifica la disciplina relativa alla predisposizione delle linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infra-

strutture connesse prevedendo, in primo luogo, che nell'emanazione delle linee guida sia acquisito il parere del Ministro dell'università e della ricerca. Inoltre, si stabilisce che nell'emanazione delle suddette linee guida, al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali, si tenga conto delle opportunità connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidati al Ministro dell'università e della ricerca oltre che degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest'ultima come substrato artificiale.

L'articolo 29, comma 1, assegna al Ministero dell'università e della ricerca la funzione di promuovere iniziative nazionali internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere.

Il comma 2 dispone che gli enti pubblici di ricerca nonché gli enti di ricerca regionali e le università del territorio che svolgono, tra i compiti prioritari e le funzioni statutarie, attività di ricerca, o hanno specifiche competenze nelle materie di cui alla legge, possono attivare, su richiesta delle amministrazioni pubbliche competenti, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, forme di collaborazione e di supporto per le finalità previste dalla legge. Gli enti di cui al primo periodo possono fornire, sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche competenti nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e, ove onerose, con oneri a carico delle amministrazioni pubbliche richiedenti, dati, informazioni, supporto tecnico-scientifico, anche mediante le proprie infrastrutture, e formativo per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge.

Osserva che l'articolo 33, comma 1, modificato dal Senato, aggiorna la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette tramite la partecipazione di tre ulteriori esperti designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle fo-

reste, dal Ministero dell'università e della ricerca e dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative, nonché di un rappresentante della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS).

L'articolo 35 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni della legge, ad eccezione degli articoli 30 e 33, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle relative disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 37 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

C. 1886, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, on. Loizzo, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, riferisce che la VII Commissione è chiamata a esprimere un parere alla XII Commissione (Affari sociali) sulla proposta di legge C. 1886, volta ad istituire la Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e di far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei

bambini e degli adulti, già approvata in sede deliberante dalla 1^a Commissione permanente del Senato della Repubblica.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che la Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. Al comma 2, specifica che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Rileva che l'articolo 2, al comma 1, dispone che in occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici, quali conseguenze di una guerra. Al comma 2, stabilisce che le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possano prevedere, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale di cui all'articolo 1, adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, in attuazione delle finalità di cui al comma 1.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, dunque, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado.

C. 2392 Grippò.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, on. Grippò, impossibilitata a prendere parte alla seduta, riferisce che la proposta di legge C. 2392 si compone di 2 articoli ed è volta a rispondere all'esigenza di introdurre l'insegnamento dell'educazione musicale fin dai primi anni di età del bambino, tenuto conto delle più recenti evidenze scientifiche.

Passando al contenuto della proposta di legge, riferisce che l'articolo 1 reca una delega al Governo affinché adotti un decreto legislativo per l'introduzione dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado, in via sperimentale e limitatamente ad alcune istituzioni scolastiche, a decorrere dal primo anno scolastico utile successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

Rileva che il medesimo articolo 1, alle lettere da *a)* a *i)*, elenca anche i principi e i criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega. In particolare, il decreto legislativo deve:

a) prevedere almeno 33 ore di lezione annuali di educazione musicale;

b) prevedere che i contenuti dei programmi di insegnamento dell'educazione musicale e gli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina per i differenti

percorsi di studio siano elaborati da un'apposita commissione tecnica nominata dal Ministero dell'istruzione e del merito, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, comunque assicurando l'insegnamento di uno strumento musicale e del canto;

c) riservare l'accesso all'insegnamento dell'educazione musicale a soggetti in possesso dell'abilitazione alle classi di concorso A-030, A-055 e A-056 che superino un apposito concorso per titoli ed esami;

d) determinare le modalità di formazione in ambito musicale degli educatori di asilo nido e degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado già in ruolo;

e) equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione musicale agli insegnanti delle altre materie nel medesimo grado di istruzione;

f) prevedere che l'organico degli insegnanti di educazione musicale sia determinato in ragione di almeno un'ora settimanale di insegnamento per ciascun gruppo di bambini dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia e per ciascuna classe delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 2;

g) garantire il rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari dell'insegnamento dell'educazione musicale, nonché delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

h) prevedere forme di coinvolgimento di associazioni, di enti del Terzo settore, di università e di conservatori di musica pubblici nell'elaborazione delle attività curricolari e di eventuali attività extracurricolari di insegnamento musicale;

i) prevedere, dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione, in alcuni istituti omogeneamente individuati

nell'intero territorio nazionale, e all'esito di una positiva valutazione della stessa, la graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione musicale a tutte le istituzioni scolastiche di cui alla presente legge.

Il comma 2 disciplina la procedura di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo altresì la trasmissione alle Camere dello schema dell'atto ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Infine, l'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie, quantificando gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 in 1 milione di euro per l'anno 2026 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Antonio CASO (M5S) fa presente che tra gli argomenti iscritti all'ordine del giorno dei lavori della VII Commissione figurasse, fino alla tarda mattinata della giornata odierna, anche l'esame del disegno di legge, già approvato dal Senato, recante la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Osserva, quindi, come tale argomento sia stato tolto dall'ordine del giorno in assenza di spiegazioni.

Rileva che, probabilmente, il mancato seguito dell'esame del suddetto disegno di legge è da ascrivere allo scambio di dichiarazioni rese agli organi di informazione occorso nella mattinata della giornata odierna tra i membri delle opposizioni e il Ministro dell'università e della ricerca, Sen. Anna Maria Bernini.

Dichiara, quindi, di apprezzare la dichiarata disponibilità del Ministro Bernini ad aprire un confronto vero e serio con le opposizioni sui contenuti del disegno di legge in esame, pur non condividendo la narrazione operata dal Ministro, opposta tuttavia a quella del MoVimento 5 Stelle, secondo la quale il Governo Meloni avrebbe aumentato in modo significativo i fondi destinati al diritto allo studio, agli atenei e potenziato le risorse per la ricerca, favorendo l'assunzione di nuovo personale docente, ritenendo che i fatti dimostrino in realtà che il Governo Meloni ha tagliato le risorse finanziarie stanziare a favore dell'università e della ricerca.

Osserva, inoltre, come l'abolizione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) costituisca un elemento di un disegno complessivo di depotenziamento dell'università italiana, dal momento che l'eliminazione di tale verifica sulla qualità dei lavori scientifici dei candidati determina il ritorno a una totale localizzazione dei concorsi universitari, pregiudicando la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento e favorendo i fenomeni di baronismo universitario. Sottolinea, altresì, che la costante riduzione delle risorse per l'università e la ricerca costituisce certamente un ostacolo al reclutamento del personale docente.

Auspica, quindi, che l'odierno mancato seguito dell'esame del disegno di legge da parte della VII Commissione preluda anche a un confronto tra le forze politiche in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari.

Infine, chiede alla Presidenza della VII Commissione di ottenere chiarimenti dal Ministro Bernini circa quanto avvenuto oggi al fine di sapere se si sia trattato di un arresto dovuto a ragioni tecnico-procedurali o se esso dipenda da una vera disponibilità al confronto nel merito del provvedimento, come asserito dal Ministro, anche al fine di comprendere come proseguiranno i lavori della Commissione.

Irene MANZI (PD-IDP), nel condividere le osservazioni del collega Caso, fa presente che il Ministro Bernini ha manifestato la propria disponibilità a un confronto vero

non solo sul tema dell'abilitazione scientifica nazionale. Al riguardo, sostiene che, a suo avviso, sarebbe utile aprire un confronto anche sull'effettiva efficacia del semestre filtro per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria.

Auspica che l'odierno mancato seguito dell'esame del disegno di legge non dipenda da ragioni tecnico-procedurali e che il confronto tra il Ministro Bernini e le opposizioni possa svolgersi nelle aule parlamentari.

Nel ritenere che l'eliminazione dell'abilitazione scientifica nazionale non sia volta a garantire migliori condizioni d'accesso alla carriera universitaria, afferma che sono tanti gli aspetti sui quali le opposizioni chiederanno di confrontarsi con il Ministro Bernini e il Governo, a partire dalla questione del *turnover*.

Dichiara, infine, di attendersi che il Ministro Bernini renda presto noto come intende procedere al fine di aprire il confronto con le opposizioni volto a migliorare i contenuti della riforma delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) si associa alle richieste di chiarimenti da parte del Ministro Bernini circa le ragioni della mancata prosecuzione dell'esame del disegno di legge di riforma delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

Nel ricordare come il dibattito parlamentare svolto presso il Senato della Repubblica non abbia dato i frutti sperati, sottolinea che le opposizioni hanno concordato la presentazione di identici emendamenti al fine di migliorare i punti più controversi del disegno di legge in questione come, ad esempio, l'eliminazione dell'abilitazione scientifica nazionale. Pur riconoscendo la necessità di modifiche, la sua eliminazione rischierebbe di favorire nuovamente il localismo ed il baronismo universitario.

Domanda, quindi, se il mancato seguito dell'esame dipenda davvero dalla volontà del Ministro Bernini di aprire un confronto

vero sui contenuti del disegno di legge ovvero se esso sia dovuto a ragioni tecnico-procedurali ovvero a questioni politiche interne alla maggioranza parlamentare. Afferma, infatti, che la risposta a tale domanda è necessaria al fine di comprendere se l'asserita disponibilità al dialogo sia reale o strumentale e di consentire alle opposizioni quale atteggiamento dovrebbero assumere d'ora in avanti riguardo a tale provvedimento.

Infine, sottolinea come l'apertura al confronto del Ministro Bernini sia la prima verificatasi nel corso dell'attuale legislatura, auspicando in tal senso un cambio di atteggiamento da parte del Governo Meloni.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05273 Manzi: Iniziative per il superamento delle criticità nell'attuazione della riforma degli istituti tecnici.

5-05274 Caso: Iniziative per il superamento delle criticità nell'attuazione della riforma degli istituti tecnici.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Irene MANZI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, rilevando come la definizione con decreto ministeriale dei nuovi quadri orari degli istituti tecnici abbia prodotto effetti diretti sull'organizzazione didattica e sugli organici del personale docente e generando diffuse criticità segnalate sia dalle istituzioni scolastiche che dal relativo personale, con particolare riferimento alla mancanza di chiarezza sulle modalità di attribuzione degli insegnamenti, alla gestione delle nuove discipline integrate e alla ridefinizione dei piani di studio.

Nel ricordare come si sia recentemente svolto il tentativo di conciliazione con le organizzazioni sindacali del comparto scuola, rileva altresì come un emendamento al decreto-legge PNRR dovrebbe chiarire le modalità di utilizzo della quota di flessibilità del curriculum nel primo biennio, introducendo per le scuole il vincolo di non determinare riduzioni di organico e consentendo ai dirigenti scolastici di modulare la distribuzione del monte ore.

Osserva, quindi, come permangono rilevanti elementi di incertezza, non essendo ancora pubblicate le tabelle di corrispondenza tra insegnamenti e classi di concorso, con conseguenti difficoltà operative per gli uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche nella definizione degli organici, con particolare riguardo alla classe di concorso A21 rispetto alla quale si registrano interpretazioni difformi con il rischio di attribuzioni non coerenti con il quadro normativo vigente e di lesione della titolarità dei docenti e di compromettere la corretta programmazione dell'anno scolastico, generando incertezza tra i lavoratori e possibili contenziosi.

Chiede, in conclusione, al rappresentante del Governo come il Ministero intenda procedere, alla luce delle criticità rappresentate e delle interlocuzioni in corso, al fine di garantire certezza normativa, trasparenza nelle procedure di definizione degli organici tutela delle titolarità del personale docente e un'applicazione ordinata ed efficace della riforma degli istituti tecnici, anche valutando eventuali ulteriori

interventi correttivi o un eventuale differimento della sua entrata in vigore.

Antonio CASO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, rilevando come la riforma degli istituti tecnici, sul cui contenuto sono state rappresentate perplessità in sede di esame parlamentare, che stanno emergendo nella sua fase attuativa in ragione dei ritardi nell'adozione degli atti necessari a consentire agli studenti ed alle relative famiglie di poter effettuare scelte consapevoli ed alla riduzione del peso orario di alcune discipline fondamentali, tra cui geografia e italiano.

Nel ricordare che le organizzazioni sindacali del comparto scuola hanno proclamato lo stato di agitazione, chiedendo per mesi un confronto col Ministero che si è tenuto solo da poco, rileva come il Ministero stesso abbia ammesso alcune criticità dichiarandosi disponibile a fornire indicazioni per scongiurare la soprannumerarietà e ad aprire un tavolo di confronto sui quadri orari, in attesa di modifiche normative.

Rileva come tale apertura del Ministero sia tuttavia tardiva ed insufficiente a risolvere i problemi strutturali derivanti dalla riforma, come evidenziato anche dal Consiglio superiore della pubblica istruzione in un recentissimo parere.

Per tali ragioni, ritenendo indispensabile adottare misure correttive, domanda al rappresentante del Governo se non sia opportuno rinviare l'attuazione della riforma degli istituti tecnici ed aprire un reale confronto sul suo impianto complessivo al fine di garantire i tempi necessari per l'adozione degli strumenti attuativi ed assicurare una programmazione ordinata a tutela del personale scolastico e degli studenti.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Irene MANZI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ricor-

dando in primo luogo come il Governo Meloni abbia modificato nel 2025 l'originario impianto della riforma degli istituti tecnici elaborata dal precedente governo.

Inoltre, sottolinea come l'emendamento recentemente approvato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto-legge PNRR riguarda solo il primo biennio degli istituti tecnici, evidenziando l'esistenza di forti preoccupazioni per quello che avverrà nel triennio successivo e ritenendo necessarie ulteriori chiarimenti su diverse questioni, rispetto alle quali il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione è, a suo avviso, molto chiaro ed utile anche nell'ottica di apportare eventuali modifiche alla riforma in esame.

Ritiene, altresì, che esista anche un problema per quanto attiene all'ordinato avvio del prossimo anno scolastico sul piano curricolare, sottolineando l'attuale smarrimento degli studenti e delle relative famiglie dinanzi ad un'offerta scolastica che sarà differente da quella esistente nel momento in cui sono state effettuate le prescrizioni.

Ricorda, quindi, come nel verbale di conciliazione siglato al termine del tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali del comparto scuola il Governo Meloni abbia manifestato la propria disponibilità ad intavolare una seria discussione sulle modifiche da apportare.

Nel rammentare le serie criticità da cui è affetto il decreto ministeriale approvato a marzo, auspica l'apertura di un reale confronto nel merito su temi quali le classi di concorso, le cattedre di geografia e di altre materie fondamentali che rischiano di determinare un depotenziamento dell'offerta formativa degli istituti tecnici, che resta un percorso d'istruzione formale importante e qualificante per l'Italia.

Antonio CASO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Rileva, infatti, che anche qualora fosse d'accordo con il merito della riforma degli istituti tecnici – il che è diametralmente opposto a quanto previsto dal programma del MoVi-mento 5 Stelle e sul quale sono state ma-

nifestate numerose perplessità ai tempi dell'esame parlamentare – non si potrebbe comunque fingere che l'attuazione della suddetta riforma stia procedendo bene, ritenendo che la maggioranza e l'opposizione possano essere tra loro in contrasto sulle reciproche idee, ma non sui fatti.

Dichiara che, sebbene sia consapevole che la riforma degli istituti tecnici rientri tra quelle previste dal PNRR, sia comunque un problema il fatto che gli studenti si iscrivano agli istituti tecnici senza essere in grado di conoscerne preventivamente la completa offerta formativa. Sostiene, quindi, che sia innegabile il caos venutosi a creare a seguito dell'attuazione della riforma.

Per tali ragioni, visto che gli studenti non sanno cosa aspettarsi dal programma formativo degli istituti tecnici ai quali si sono iscritti, che i docenti sono in agitazione per il fatto che, nonostante l'anno scolastico in corso sia quasi arrivato al termine, il Governo non è ancora riuscito a dare attuazione alla riforma, ritiene che quest'ultimo dovrebbe ugualmente chiedere alla Commissione europea di poter differire di un anno l'entrata in vigore della riforma stessa al fine di garantire i tempi necessari per l'adozione degli strumenti attuativi ed assicurare una programmazione ordinata a tutela del personale scolastico e degli studenti.

5-05275 Piccolotti: Iniziative per l'elaborazione di un piano di prevenzione della violenza giovanile fondato sulla centralità della scuola e la collaborazione con i servizi sociali territoriali.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo, ripercorrendo alcuni recenti tragici fatti di cronaca nera che hanno coinvolto, come aggressori o vittime, persone minorenni e persone da poco diventate maggiorenni anche all'interno degli istituti scolastici.

Ritiene che i suddetti eventi mostrino il fallimento e la natura meramente propagandistica della strategia repressiva seguita dal Governo. Evidenzia, quindi, come secondo un rapporto presentato da una nota organizzazione non governativa, vi sia una contraddizione evidente tra il possesso di

armi da parte dei giovani e giovanissimi e il fatto che molti di questi siano sempre più « disarmati » sul piano emotivo e relazionale, trascendendo in violenze, atti di autolesionismo, tentati suicidi, uso di sostanze psicotrope e tossiche e dipendenze di varia natura.

Reputa come tale contraddizione possa essere sciolta solo mediante un vero investimento sulla scuola e nei servizi sociali territoriali, come quelli di salute mentale, di animazione pomeridiana nonché i servizi sociali per il supporto alle famiglie in difficoltà.

Nel ricordare che, fino a qualche decennio fa, gli enti territoriali erano in grado di finanziare una parte di questi servizi, oggi questa non è più la situazione in ragione dei tagli alla spesa pubblica.

In conclusione, visto che gli episodi di violenza tra giovani e giovanissimi sono in costante aumento, destando allarme sociale, chiede al rappresentante del Governo se non ritenga imprescindibile lavorare a un piano di prevenzione della violenza giovanile che restituisca un ruolo centrale alle istituzioni scolastiche, incrementando il tempo trascorso nelle suddette, ed istituisca una collaborazione con i servizi sociali territoriali al fine di progettare insieme interventi strutturali integrati sul piano sanitario, psicologico, educativo e sociale.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatta dalla risposta del rappresentante del Governo, ritenendo che le misure illustrate siano del tutto diverse da quelle indicate nell'atto di sindacato ispettivo illustrato poc'anzi.

Riguardo alla lotta al cyberbullismo, rileva come il divieto di introdurre telefoni cellulari e *smartphone* nelle aule scolastiche sia facilmente aggirato dagli studenti, consegnandone uno e nascondendone altri due.

Rimprovera il Ministero di aver introdotto all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica decine di argomenti anche

molto eterogenei tra loro, senza che essi siano in grado di aiutare gli studenti a formarsi sul piano civico.

Circa la misura dello sportello psicologico scolastico, pur essendo ad essa favorevole, rileva come essa sia da sola insufficiente anche perché gli studenti che vi accedono sono poi inviati ai servizi sociali territoriali che sono al collasso, in quanto il Governo non li ha adeguatamente finanziati.

Per quanto attiene alla parità di genere, stigmatizza la scelta del Governo Meloni di aver impedito lo svolgimento di progetti strutturali di educazione sessuale ed affettiva presso le istituzioni scolastiche.

Con riferimento alle mense scolastiche, ricorda che vi sono Comuni, soprattutto in Calabria, ove il Ministero dell'istruzione e del merito non ha autorizzato le relative istituzioni scolastiche ad attivare il tempo pieno in tutti gli istituti scolastici, chiedendosi pertanto come tali spazi vengano effettivamente utilizzati.

Ribadisce, pertanto, che a suo avviso le uniche misure efficaci sarebbero quella di aumentare il tempo trascorso a scuola dagli studenti mediante l'attivazione del tempo pieno e del tempo prolungato in tutt'Italia e non soltanto presso quelle istituzioni scolastiche che hanno effettuato alcune sperimentazioni in tale direzione grazie all'utilizzo di risorse PNRR, ormai prossimo alla sua conclusione. Inoltre, sostiene la necessità di costruire una vera e propria rete tra le istituzioni scolastiche ed i servizi sociali territoriali per l'elaborazione di specifiche

azioni strutturali di educazione alla gestione delle emozioni e contrasto della violenza, progettate insieme alle associazioni del territorio.

Deplora il fatto che oggi non esistano più i servizi pubblici di cui gli studenti provenienti da famiglie con difficoltà potevano beneficiare fino a qualche decennio fa, a causa della costante diminuzione di risorse finanziarie per l'istruzione, dell'isolamento dei docenti a fronte dell'aumento del fenomeno delle cosiddette classi pollaio nonché della riforma dell'istruzione del 2008 dell'allora Ministro Gelmini che reputa tuttora sbagliata in quanto ha indebolito la funzione civile della scuola, aprendo la strada all'idea che la scuola sia una mera erogatrice di ore di lezione.

In conclusione, ritiene che le proposte avanzate nel presente atto di sindacato ispettivo sarebbero in grado di evitare futuri episodi di violenza e vittime.

Giorgia LATINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2773 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2773, approvato dal Senato, recante modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2774, Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2774, approvato dal Senato, recante modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2775 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2775, approvato dal Senato, recante modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo,
approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2855, approvato dal Senato, recante valorizzazione della risorsa mare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. C. 1886, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 1886, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato, recante istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far cono-

scere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

5-05273 Manzi: Iniziative per il superamento delle criticità nell'attuazione della riforma degli istituti tecnici.**5-05274 Caso: Iniziative per il superamento delle criticità nell'attuazione della riforma degli istituti tecnici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Gentili Onorevoli, rendo un'unica risposta alle interrogazioni in esame, in quanto vertono sulla medesima tematica.

Preliminarmente, ricordo che la riforma degli istituti tecnici è stata introdotta dal Ministro Bianchi, nell'ambito del PNRR, e che la stessa non ha previsto – a differenza di tutte le altre riforme ordinamentali adottate in precedenza – alcun investimento di risorse, che sarebbero state necessarie proprio per evitare gli effetti, pregiudizievoli per gli organici, che sono stati manifestati nei presenti atti ispettivi.

Fatta questa doverosa premessa, grazie agli interventi già attuati dal Ministero proprio in questi giorni, posso ribadire quanto già affermato dal Ministro Valditara: nessun docente perderà la titolarità della cattedra in conseguenza dell'attuazione della riforma. Sono, al contrario, pienamente garantite le cattedre interne, anche quando inferiori alle 18 ore.

Preciso altresì che dal confronto tra il Ministero e la maggior parte delle organizzazioni sindacali è emersa una linea di intervento chiara e condivisa, articolata su due pilastri: tutela immediata degli organici e avvio di un tavolo tecnico per la revisione del decreto sulle classi di concorso. Nell'ambito del medesimo confronto, il Ministero ha inoltre confermato che le prossime istruzioni operative saranno orientate a evitare soprannumerari, in coerenza con la nota già inviata dal ministero alle scuole il 19 marzo scorso.

Infatti, a seguire vi sarà la nuova circolare del Ministero che chiarirà come utilizzare gli spazi di flessibilità oraria: se con la circolare del 19 marzo si dava la possibilità ai dirigenti di ricorrere alle leve dell'autonomia per evitare esuberi, ora tale possibilità diventa un preciso obbligo, poiché, nel frattempo, è intervenuto l'emendamento al decreto-legge « PNRR », sostenuto da questo Governo, che stabilisce che la quota del curriculum a disposizione delle scuole debba essere obbligatoriamente utilizzata per prevenire situazioni di soprannumerarietà e l'insorgenza di esuberi. L'intervento è arrivato in tempo utile a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di mobilità e l'avvio ordinato del prossimo anno scolastico.

Pertanto, nonostante le preoccupazioni di taluni sindacati, le azioni del Ministero e, da ultimo, l'introduzione di una specifica disposizione di legge consentono di tutelare pienamente le cattedre e i posti di lavoro, scongiurando il rischio di esuberi.

In ultimo, quanto alla richiesta di rinvio dell'attuazione della riforma in esame, ricordo che la stessa costituisce applicazione puntuale del PNRR, introdotta, come detto, dal precedente Governo, e che la stessa si inserisce nel quadro degli impegni già assunti e pienamente vincolanti del PNRR, il cui rispetto – che prevede l'avvio dal prossimo anno scolastico – costituisce condizione imprescindibile per l'erogazione delle relative rate connesse al Piano.

ALLEGATO 7

5-05275 Piccolotti: Iniziative per l'elaborazione di un piano di prevenzione della violenza giovanile fondato sulla centralità della scuola e la collaborazione con i servizi sociali territoriali**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Gentili Onorevoli, il Ministero riconosce come prioritario, oggi più che mai, il tema della prevenzione e contrasto a ogni forma di violenza e sopraffazione.

In tale direzione, abbiamo già avviato – proprio con l'approccio sistematico invocato dagli onorevoli interroganti – una pluralità di interventi finalizzati a tutelare il benessere psicologico dei giovani e a sostenere le famiglie nella gestione del disagio giovanile.

Tra le iniziative intraprese, in primo luogo, mi preme sottolineare che è imminente il nuovo sportello di sostegno psicologico messo a disposizione degli studenti, offerto da professionisti psicologi con l'obiettivo di individuare tempestivamente il disagio psico-emotivo dei più giovani e supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie nell'adozione di interventi mirati al superamento delle fragilità. Si tratta di un'iniziativa specifica per le scuole, finanziata con uno stanziamento statale di 18,5 milioni di euro a partire dal 2026, che si aggiunge alla assistenza territoriale in ambito psicologico, la cui garanzia, come noto, compete alle regioni.

Con particolare riferimento alle azioni educative, ricordo che, grazie ai progetti « Agenda Sud » e « Agenda Nord » siamo intervenuti in modo mirato nelle aree caratterizzate dai maggiori divari educativi portando in dote più tempo scuola, più docenti, più attività extracurricolari. In questo modo abbiamo dato un supporto concreto alle famiglie, contribuendo ad un rafforzamento dell'offerta formativa per superare i divari territoriali e contrastare la dispersione scolastica, con un investimento complessivo che supera il miliardo di euro.

A tal proposito, la rilevazione ISTAT offre una prova inconfutabile dell'efficacia delle azioni intraprese, certificando una svolta storica nel contrasto alla dispersione scolastica: nel 2025 il tasso in Italia è sceso all'8,2 per cento, con risultati incoraggianti soprattutto nelle regioni del Sud.

Per assicurare un effettivo prolungamento del « tempo scuola » e per dare una maggiore capacità attrattiva alle scuole per contrastare i fenomeni di dispersione ricordo che sono stati fatti imponenti investimenti infrastrutturali, destinando ingenti risorse per palestre (890 milioni di euro) e per le mense scolastiche (960 milioni di euro).

Inoltre, abbiamo posto particolare attenzione al contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con la introduzione di numerose disposizioni che valorizzano il ruolo delle istituzioni scolastiche nella strategia di prevenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

Non solo: abbiamo inserito i contenuti relativi all'educazione al rispetto, alla non discriminazione e all'empatia nelle nuove Indicazioni nazionali e nelle Linee guida dell'educazione civica e stiamo integrando le competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. Ricordo che è diventato pienamente operativo anche il progetto di formazione « Educazione al rispetto e alla parità di genere », promosso dal Ministero in collaborazione con INDIRE, rivolto ai docenti e agli studenti.

A quanto fin qui illustrato aggiungo che il contrasto a episodi di violenza tra i giovani non può non prevedere anche un maggiore coinvolgimento delle famiglie, non-

ché interventi ancora più restrittivi di quelli già adottati dal Ministero sull'uso dei *social* da parte dei minori. Al riguardo, il Governo ha allo studio misure volte a proteggere i minori dai rischi dei *social*.

Questi sono fatti che dimostrano come di fronte all'attuale emergenza educativa

questo Governo ha attuato una vera e propria strategia strutturale che punta sulla garanzia di pari opportunità educative in tutto il Paese come preconditione culturale per la prevenzione di fenomeni di devianza, quali quelli indicati nel presente atto ispettivo.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	234
5-05262 Morfino: Elementi e intendimenti in merito al regime concessorio relativo alla tratta autostradale A15 Parma-La Spezia	234
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	238
5-05260 Cortelazzo: Elementi in merito allo stato di avanzamento degli interventi di ammodernamento della strada statale 372 « Telesina »	234
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	239
5-05261 Simiani: Chiarimenti in ordine all'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica ad alcuni interventi	235
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	241
5-05263 Fabrizio Rossi: Elementi e intendimenti in merito allo stato di avanzamento degli interventi sul Corridoio Tirrenico della strada statale 1 « Aurelia »	235
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	243

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	235
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	244

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	236
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	245

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del signor Matteo Arcenni a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano. Nomina n. 117 (<i>Esame e rinvio</i>)	236
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	237

COMITATO DEI NOVE:

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823-A Governo

237

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.45.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05262 Morfino: Elementi e intendimenti in merito al regime concessorio relativo alla tratta autostradale A15 Parma-La Spezia.

Valentina BARZOTTI (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara non soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Con riguardo al progetto di corridoio plurimodale Tirreno-Brennero (Ti-Bre), ne evidenzia la particolare complessità e ne ribadisce la non sostenibilità per il territorio interessato, sia sotto il profilo economico sia sotto quello ambientale, ritenendone pertanto necessario il definitivo stralcio. Richiama inoltre l'attenzione sul contenzioso tra la società Stradivaria e la regione Lombardia, invi-

tando il Governo a tenerne debitamente conto.

Rammenta quindi che, in occasione della proroga della concessione autostradale dell'A15, con riferimento al prolungamento del tratto fino a Verona, fu prevista una deroga alle procedure di gara in contrasto con la normativa europea, a fronte dell'assunzione di precisi impegni – tra i quali il completamento del Ti-Bre – rimasti tuttavia inevasi. Sottolinea, al riguardo, che sono ormai trascorsi quindici anni senza che l'opera sia stata completata. Evidenzia altresì che la realizzazione del lotto è stata di fatto sostenuta dagli utenti attraverso incrementi tariffari dei pedaggi autostradali.

In considerazione di tali elementi, anche alla luce degli atti di pre-notifica alla Commissione europea, richiama quindi l'esigenza che sia fatta piena chiarezza, al fine di escludere il ricorso a ulteriori deroghe rispetto all'obbligo previsto dalla normativa europea di indire una gara pubblica per l'individuazione del concessionario subentrante.

5-05260 Cortelazzo: Elementi in merito allo stato di avanzamento degli interventi di ammodernamento della strada statale 372 « Telesina ».

Francesco Maria RUBANO (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco Maria RUBANO (FI-PPE), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Assicura che continuerà a sollecitare sul tema le strut-

ture competenti, auspicando che, anche per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAS continui a riservare la dovuta attenzione agli interventi di ammodernamento alla strada statale 372 «Tellesina», al fine di imprimere un'ulteriore accelerazione alle procedure.

Sottolinea, al riguardo, che si tratta di un'infrastruttura attesa dal territorio da decenni e ne ribadisce pertanto il carattere prioritario. In qualità di deputato eletto sul territorio, fa quindi presente che seguirà con attenzione l'evoluzione della vicenda, affinché il primo lotto possa essere tempestivamente cantierizzato e, quanto al secondo lotto, si giunga celermente al completamento del relativo *iter* sino all'affidamento definitivo.

5-05261 Simiani: Chiarimenti in ordine all'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica ad alcuni interventi.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco SIMIANI (PD-IDP) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo.

5-05263 Fabrizio Rossi: Elementi e intendimenti in merito allo stato di avanzamento degli interventi sul Corridoio Tirrenico della strada statale 1 «Aurelia».

Fabrizio ROSSI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Fabrizio ROSSI (FDI), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante per il concreto e puntuale interessamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla questione. Rileva che l'*iter* amministrativo e procedurale connesso alla realiz-

zazione degli interventi sul corridoio tirrenico della strada statale 1 «Aurelia» continua a registrare tempistiche eccessivamente dilatate, non più coerenti con le esigenze del territorio.

Sottolinea, in particolare, che la situazione relativa a Capalbio non consente ulteriori rinvii e richiama pertanto l'esigenza di una significativa accelerazione delle procedure, in coerenza con le necessità effettive del contesto interessato.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025.

C. 2788 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 aprile.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di mercoledì 8 aprile è stata svolta la relazione introduttiva.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Programma di lavoro della Commissione per il 2026
— È ora che l'Europa si renda indipendente.
COM(2025) 870 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026.

Doc. LXXXVI, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'8 aprile.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 aprile è stata svolta la relazione introduttiva.

In sostituzione del relatore, deputato Pizzimenti, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni testé formulata.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di nomina del signor Matteo Arcenni a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano.

Nomina n. 117.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere è fissato all'8 maggio 2026.

Fabrizio ROSSI *relatore*, fa presente che l'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano, istituito dalla legge 4 gennaio 1994, n. 10, è disciplinato dall'articolo 9 della legge quadro sulle aree protette, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

L'Ente è preposto alla tutela e alla gestione del territorio del Parco, perseguendo le finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale e di promozione di uno sviluppo sostenibile delle comunità locali. In tale ambito, particolare rilievo assume la valorizzazione delle caratteristiche di naturalità e di integrità ambientale dell'area protetta, nonché del patrimonio storico, culturale e artistico, anche attraverso la promozione di attività produttive compatibili, di iniziative formative e culturali, di educazione ambientale, di studio e di ricerca.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 9 della richiamata legge n. 394 del 1991, sono organi dell'Ente il presidente, il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. Rammenta che la procedura prevede che il presidente sia nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il presidente della regione nel cui territorio ricada il parco nazionale. Sullo schema di decreto di nomina, in virtù del disposto dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari

competenti per materia. A tal proposito, fa presente che nella lettera di richiesta del parere parlamentare trasmessa dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si segnala che, nell'ambito della suddetta procedura, decorso il termine di trenta giorni previsto dalla vigente normativa per il raggiungimento dell'intesa con il Presidente della regione interessata, si è reso necessario procedere ulteriormente nell'iter di nomina.

Segnala, infine, che il signor Matteo Arcenni svolge le funzioni di commissario straordinario dell'Ente parco dal 15 ottobre 2025 e che il suo mandato è in scadenza il 15 aprile 2026.

Fa presente, in conclusione, che la proposta di nomina è corredata dal *curriculum vitae* del candidato.

Mauro ROTELLI, *presidente*, segnala che nelle prossime settimane potrà svolgersi, analogamente a quanto previsto in occasione di altre procedure di nomina, l'audizione del candidato designato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 15 aprile 2026.

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile.

C. 2823-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 18.40 alle 19.20.

ALLEGATO 1

5-05262 Morfino: Elementi e intendimenti in merito al regime concessorio relativo alla tratta autostradale A15 Parma-La Spezia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

In premessa ricordo che il raccordo autostradale Tirreno-Brennero (Ti-Bre), parte del Corridoio tirrenico della rete europea Ten-T *comprehensive*, attraversa cinque regioni italiane – Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto – e rappresenta una fondamentale infrastruttura di collegamento tra i principali *hub* portuali tirrenici, lo snodo interportuale di Parma e il terminale verso il nord Europa.

Per quanto attiene alla realizzazione del collegamento autostradale tra la A15 e la A22 da Fontevivo, in provincia di Parma, a Nogarole Rocca, in provincia di Verona, parte dell'itinerario Ti-Bre, ricordo che l'intervento è stato inserito nel 1° programma delle opere strategiche di cui alla Delibera CIPE n. 121 del 2001 e successivamente confermato tra le opere individuate dal Governo quali strategiche e di preminente interesse nazionale.

Allo stato attuale, in osservanza degli impegni derivanti dalla convenzione sottoscritta il 3 marzo 2010 e dalla delibera CIPE n. 2 del 2010, la società SALT S.p.A., subentrata alla Società Autocamionale Cisa S.p.A., ha realizzato il 1° stralcio funzionale dell'opera, da Fontevivo a Sissa Trecasali-Terre Verdiane. L'apertura al traffico di tale tratta è avvenuta nell'aprile 2025.

Il completamento dell'intero corridoio Ti-Bre richiede la realizzazione dei lotti successivi, per una lunghezza residua di circa 75,5 km. La pianificazione e l'attuazione di tali interventi potrà essere valutata anche in base alle necessità infrastrutturali del territorio interessato.

L'ultima versione della proposta di aggiornamento del PEF presentata dalla concessionaria è, allo stato attuale, in iter istruttorio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART).

ALLEGATO 2

5-05260 Cortelazzo: Elementi in merito allo stato di avanzamento degli interventi di ammodernamento della strada statale 372 « Telesina ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'intervento di adeguamento a quattro corsie della Strada Statale 372 « Telesina », si rappresenta che l'opera riveste un elevato valore strategico per il sistema infrastrutturale nazionale, configurandosi come asse di collegamento fondamentale tra l'area tirrenica e quella adriatica.

L'intervento, lungo circa 60 km, è suddiviso in due lotti funzionali: il primo tra San Salvatore Telesino e Benevento, il secondo tra lo svincolo dell'A1 di Caianello e San Salvatore Telesino. La nuova configurazione prevede una sezione di tipo B « extraurbana principale », con due corsie per senso di marcia e una piattaforma di 22 metri.

L'opera, già inserita nella legge Obiettivo e qualificata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come intervento ad elevata complessità tecnico-amministrativa, ha seguito un *iter* lungo e articolato, influenzato dall'evoluzione normativa e dalla necessità di assicurare un rigoroso coordinamento procedimentale tra amministrazioni e livelli istituzionali, a presidio dell'interesse pubblico.

Per quanto riguarda il primo lotto, oggi interamente finanziato, si evidenzia che, a conclusione della procedura di gara – significativamente condizionata da un contenzioso giurisdizionale che ha comportato un differimento di oltre tre anni nell'efficacia dell'aggiudicazione – si è proceduto alla stipula del contratto e all'avvio della progettazione esecutiva, particolarmente complessa sia per l'integrazione delle prescrizioni approvative sia per l'adeguamento alle mutate condizioni territoriali.

Parallelamente sono stati avviati interventi propedeutici di natura specialistica: definizione dello scenario ambientale *ante operam*, gestione delle interferenze con i

sottoservizi e coordinamento con altre opere infrastrutturali insistenti sul medesimo territorio, anch'esse di rilievo strategico e soggette a commissariamento. Sono inoltre in corso le attività espropriative, le bonifiche belliche e le indagini archeologiche, che hanno già restituito ritrovamenti di rilievo – tra cui sepolture, strutture murarie, tracce di frequentazioni preistoriche e impianti produttivi – che, pur rientrando nel quadro ordinario delle verifiche previste dalla normativa di tutela, hanno richiesto specifici approfondimenti istruttori e attività di documentazione e recupero.

Allo stato, il primo lotto si colloca in una fase cruciale di consolidamento tecnico-amministrativo: sono in corso le verifiche conclusive sul progetto esecutivo, cui seguiranno le approvazioni di competenza e l'avvio delle lavorazioni, con la previsione di attivare nel breve periodo le prime cantierizzazioni relative ai tre tronchi funzionali in cui è suddiviso l'intervento.

Per quanto concerne il secondo lotto, l'*iter* presenta un avanzamento significativo sul piano autorizzativo. Il progetto definitivo ha concluso positivamente la conferenza dei servizi e ottenuto le verifiche di ottemperanza ambientale. Sono state completate anche le attività preliminari per l'apposizione del vincolo espropriativo. Sono, altresì, in corso le attività finali di riesame progettuale, propedeutiche alla definizione dell'intesa istituzionale necessaria per l'approvazione definitiva.

In concomitanza con la conclusione dell'*iter* approvativo, saranno individuate le ulteriori risorse necessarie ad assicurare l'intera copertura finanziaria dell'intervento.

Nel complesso, l'avanzamento dell'opera rispecchia la sua elevata complessità tecnica, amministrativa e territoriale. Il per-

corso finora svolto evidenzia un approccio improntato a rigore procedurale, coordinamento istituzionale e tutela dell'interesse		pubblico, creando le condizioni per una fase realizzativa improntata a certezza, sicurezza e sostenibilità.

ALLEGATO 3

5-05261 Simiani: Chiarimenti in ordine all'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica ad alcuni interventi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

Per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisiti gli elementi di valutazione di spettanza del Ministero della cultura, si forniscono le seguenti coordinate interpretative in merito alla portata applicativa della disposizione in oggetto, con particolare riferimento al raccordo tra i titoli edilizi rilasciati in assenza di accertamento di compatibilità paesaggistica e la nuova procedura di sanatoria semplificata.

Per rispondere correttamente al quesito, appare opportuno muovere dalla ragione ispiratrice del legislatore. Il comma 4-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 69 del 2024 (cosiddetto «Salva Casa») nasce per risolvere una situazione di stallo che ha interessato migliaia di immobili per decenni.

Storicamente, molti comuni hanno rilasciato titoli abilitativi (licenze, concessioni o permessi) in zone vincolate senza aver preventivamente acquisito il parere della Soprintendenza, omettendo dunque l'accertamento di compatibilità paesaggistica. Questo errore, pur essendo imputabile esclusivamente alla Pubblica Amministrazione, ricadeva sul cittadino: il titolo edilizio risultava infatti «viziato» e l'opera, seppur conforme al progetto approvato, era formalmente priva di legittimità paesaggistica, risultando di fatto incommerciabile o soggetta a rischio di annullamento.

La norma mira, dunque, a tutelare l'affidamento del privato che ha agito sulla base di un provvedimento espresso del Comune, sanando non necessariamente un «abuso edilizio» materiale (l'o-

pera è conforme al titolo), ma un «vizio procedurale» dell'amministrazione.

Alla luce del quadro normativo e delle linee di indirizzo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (punto 3.5.5), si può affermare che la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica prevista dall'articolo 36-*bis* TUE sia pienamente attivabile nelle ipotesi prospettate dall'onorevole interrogante.

La risposta ai dubbi interpretativi sollevati è affermativa: è possibile attivare la procedura di sanatoria anche in assenza di un abuso edilizio «in senso stretto». Ciò in quanto, il comma 4-*bis* opera una vera e propria estensione sostanziale della disciplina della sanatoria.

Essa permette di superare il rigido divieto contenuto nell'articolo 167 del Codice dei Beni Culturali, che impedirebbe di sanare «ora per allora» opere che abbiano creato volume o superficie. Poiché l'intervento è antecedente all'11 maggio 2006, il legislatore consente di recuperare quel parere mancante, sanante il titolo originario.

E corretto rilevare che non vi sia un abuso edilizio materiale (poiché l'opera rispecchia il titolo), ma esiste un abuso paesaggistico formale. La norma del Salva Casa utilizza lo strumento procedurale dell'articolo 36-*bis* (l'accertamento di conformità semplificato) come veicolo per regolarizzare questa specifica anomalia.

Nel caso sopra descritto, pertanto, troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 36-*bis* TUE e, conseguentemente, potrà essere emesso il parere vincolante anche in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'arti-

colo 34 del TUE ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37 del TUE.

Al di fuori, pertanto, dalle ipotesi tassativamente previste dal suddetto comma 1 dell'articolo 36-*bis* del TUE, l'articolo 167 del Codice trova piena applicazione.

ALLEGATO 4

5-05263 Fabrizio Rossi: Elementi e intendimenti in merito allo stato di avanzamento degli interventi sul Corridoio Tirrenico della strada statale 1 « Aurelia ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'onorevole interrogante per il quesito posto che mi consente di fornire un ulteriore aggiornamento sul corridoio Tirrenico, oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo discussi in questa stessa Commissione.

Rispetto a quanto comunicato in precedenza, le attività volte all'acquisizione, da parte di ANAS, dei progetti redatti da SAT per il collegamento Tarquinia-San Pietro in Palazzi sono ulteriormente proseguite ed è stata individuata la società di revisione incaricata di quantificare i costi di progettazione e i diritti d'autore.

In particolare, si segnala che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 7 gennaio 2026, ha trasmesso ad ANAS e alla società di revisione individuata il contratto concernente l'« affidamento del servizio di verifica del prospetto di valorizzazione dei costi di progettazione sostenuti dalla Società Autostrada Tirrenica S.p.A. (SAT) », in conformità ai criteri stabiliti dalla normativa vigente (articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 121 del 2021, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 89 del 2024).

Ad oggi risultano in corso presso la società di revisione le attività di valorizzazione degli elaborati di SAT, un passaggio fondamentale che consentirà di garantire la piena trasparenza e la correttezza amministrativa del procedimento di acquisizione.

Grazie a questo avanzamento, sarà possibile procedere con maggiore rapidità verso l'avvio dei lavori di riqualificazione e potenziamento di un'arteria stradale di rilevanza strategica per il nostro Paese, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza, la fluidità della circolazione e la competitività del sistema infrastrutturale nazionale.

Per quanto attiene al raddoppio del tratto ricadente nel Comune di Capalbio, si specifica che lo stesso è già previsto nel progetto sviluppato da SAT, anche alla luce delle valutazioni espresse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Al fine di ottimizzare i tempi, risulta pertanto più opportuno valorizzare e proseguire nell'ambito della progettazione già redatta da SAT, in corso di acquisizione.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2788, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e del-

l'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025, non modificato nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4.****PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (*COM (2025) 870 final*) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4);

premesso che:

l'esame dei documenti in oggetto consente al Parlamento di partecipare in modo organico, coerente e approfondito – ed in stretto raccordo con il Governo – alla determinazione delle linee d'azione nazionali in merito alle politiche dell'Unione europea per l'anno in corso;

l'esame alla Camera è iniziato quest'anno tempestivamente, grazie anche alla trasmissione della relazione programmatica nel mese di febbraio 2026, che consente un più efficace coinvolgimento del Parlamento nella formazione di una posizione nazionale informata, condivisa e strutturata;

considerato che la Relazione programmatica del Governo reca indirizzi e priorità di fondo pienamente condivisibili, che assumono un'importanza ancor maggiore alla luce della situazione geopolitica, della crescente concorrenza – anche sleale – *extra* europea, e dell'andamento dei prezzi energetici; in particolare, insiste opportunamente sulla necessità di garantire un equilibrio tra ambizione climatica e sostenibilità economica e sociale, coniugando gli obiettivi climatici europei con la tutela dell'industria nazionale, lo sviluppo tecnologico e il sostegno ai consumatori;

accolto positivamente l'impegno del Governo per la realizzazione di un quadro regolamentare snello, coerente, prevedibile e capace di attrarre investimenti, per facilitare le attività delle imprese, in particolare PMI e *start-up*;

considerato che il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2026:

si impegna apprezzabilmente a proporre una nuova normativa sull'economia circolare per sostenere la domanda e l'offerta di prodotti circolari, dal momento che un'iniziativa di questo tipo, oltre a promuovere modelli più sostenibili, può contribuire a rendere l'economia dell'Unione europea meno dipendente;

preannuncia misure meritevoli di particolare attenzione per rispondere all'emergenza abitativa e promuovere l'edilizia sostenibile e accessibile;

riconosce opportunamente come priorità il consolidamento della base industriale europea e quindi si propone di affrontare con urgenza i troppi ostacoli strutturali che ancora gravano sulla competitività dell'Ue; tale impostazione risulta particolarmente rilevante sul fronte ambientale e climatico rispetto al quale è imprescindibile che le politiche europee tengano sempre più conto delle esigenze dell'economia e dell'industria: in questa prospettiva, va considerato con favore l'annunciato aggiornamento del sistema di scambio di quote di emissione dell'Ue per gli impianti marittimi, aerei e fissi e della pertinente riserva stabilizzatrice del mercato, nonché la revisione degli obiettivi nazionali e delle fles-

sibilità nel quadro delle politiche climatiche dell'Ue oltre che della normativa in materia di appalti pubblici;

ritenuto tuttavia che, in via generale, l'Ue dovrebbe promuovere interventi più incisivi a tutela della competitività europea, prevedendo una maggiore gradualità delle misure in vigore e assicurando il rispetto del principio di neutralità tecnologica, soprattutto con riferimento al settore automobilistico;

ravvisata l'esigenza che:

le nuove iniziative legislative dell'Ue siano presentate solo quando realmente necessarie e nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

i nuovi interventi normativi siano sempre fondati su solide valutazioni di impatto, poiché la loro assenza non permette di stimare con adeguata precisione i relativi costi e benefici, nonché la loro idoneità e adeguatezza rispetto ad altre opzioni regolative possibili, con il rischio di introdurre oneri e aggravii che, non essendo pienamente necessari, danneggiano la competitività delle imprese; ciò è ancor più importante con riferimento alla normativa in materia ambientale, rispetto alla quale l'esperienza ha fatto emergere la necessità di rimodulare l'approccio adottato sino ad oggi;

le valutazioni di impatto prospettino anche il giusto equilibrio tra la necessaria semplificazione della normativa e il mantenimento delle regole armonizzate indispensabili per il funzionamento delle politiche dell'UE in materia ambientale; ritenuto in tale prospettiva pienamente condivisibile il contenuto del parere motivato adottato dalla Commissione Politiche dell'Ue della Camera dei deputati sulla proposta di modifica della direttiva INSPIRE, COM(2025)985, parte del pacchetto c.d. *omnibus* ambientale, poiché essa elimina disposizioni vigenti necessarie per assicurare il funzionamento della normativa ambientale;

segnalata infine la rilevanza del processo di revisione della normativa sugli

appalti pubblici, nell'ambito del quale dovrebbero essere adottate nuove proposte di direttive nell'anno in corso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) per gli impianti marittimi, aerei e fissi e della pertinente riserva stabilizzatrice del mercato ETS, si sostenga l'estensione delle quote gratuite oltre il 2034, nonché un approccio graduale all'eliminazione di tali quote a partire dal 2028; si operi inoltre affinché sia sospesa la sua applicazione alla produzione di elettricità da fonti termiche almeno fino a quando i livelli dei prezzi energetici non siano tornati a quelli precedenti alla crisi in Medio Oriente;

b) con riferimento alla riforma del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) si assicuri nei negoziati che la declinazione normativa e tecnica dell'obiettivo strategico generale sia realmente efficace, ciò con particolare riferimento alla completezza e coerenza interna dell'elenco dei nuovi prodotti a valle, alla verifica dei meccanismi antielusione, agli impatti sul mercato energetico e alle interazioni della proposta con la vigente normativa in materia di mercato elettrico, nonché agli eventuali oneri aggiuntivi di adempimento – in particolare maggiori obblighi informativi – per gli operatori economici e le amministrazioni nazionali competenti; si operi inoltre per garantire una piena coerenza tra la revisione del CBAM e la revisione dell'EU ETS, affinché tali strumenti siano pienamente allineati e funzionali alla tutela della base produttiva europea;

c) rispetto alla revisione della normativa relativa ai livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli leggeri si ribadisca che il principio di neutralità tecnologica deve essere implementato fin da subito, riconoscendo il ruolo dei biocarbu-

ranti per il raggiungimento dell'obiettivo di decarbonizzazione dei veicoli, senza prevedere alcuna soglia al loro utilizzo; si operi altresì affinché sia prevista una nuova categoria di veicoli alimentati esclusivamente con combustibili a emissioni zero;

d) nella predisposizione della proposta legislativa in materia di economia circolare sia perseguito un approccio equilibrato che tenga conto delle specificità e delle migliori prassi dei vari Stati membri;

e) con riferimento al settore degli alloggi, è necessario che la revisione della normativa in materia di aiuti di Stato, proposta dalla Commissione nel Programma

di lavoro, favorisca la mobilitazione di risorse, che sia garantito un coordinamento tra le politiche per l'alloggio e quelle per il clima tenendo in debita considerazione le peculiarità nazionali e le relative esigenze e tempistiche; occorre promuovere in questo contesto una revisione mirata della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, che impone oneri eccessivi in assenza di incentivi finanziari adeguati;

f) visti gli ingenti costi richiesti dalla transizione energetica e dalle misure volte a tutelare la competitività europea, si prenda in considerazione la possibilità di emettere debito comune a sostegno degli investimenti pubblici necessari.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea.

Audizione dell'ingegnere Stefano Fabrizio Riazola, Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (*Svolgimento e conclusione*) . 248

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del prefetto Giancarlo Dionisi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno (Atto n. 392) 249

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno. Atto n. 392 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 249

ALLEGATO (*Parere approvato*) 254

Schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031. Atto n. 396 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 249

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 253

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea.

Audizione dell'ingegnere Stefano Fabrizio Riazola, Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano Fabrizio RIAZZOLA, *Vice Capo di Gabinetto e Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Elena MACCANTI (LEGA) e Salvatore DEIDDA, *presidente*.

Stefano Fabrizio RIAZZOLA, *Vice Capo di Gabinetto e Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

Audizione informale del prefetto Giancarlo Dionisi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno. (Atto n. 392).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 15.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Com-

missario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno. Atto n. 392.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 aprile 2026 è stata svolta la relazione introduttiva e che in data odierna è stata svolta l'audizione del prefetto Dionisi.

Ricorda, altresì, che il termine per l'espressione del parere è fissato al 20 aprile 2026.

Avverte che la Commissione Bilancio ha espresso, in data odierna, una valutazione favorevole con un rilievo sullo schema di decreto in esame.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031. Atto n. 396.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di contratto di programma.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 28 aprile 2026.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, fa presente che l'atto del Governo in esame reca lo schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031.

Ricorda, in via preliminare, che la disciplina del servizio postale universale è contenuta nel decreto legislativo n. 261 del 1999, di recepimento della direttiva europea 97/67/CE, ed è stata recentemente novellata dalla legge di bilancio 2026.

Nel dettaglio, fa presente che la legge di bilancio 2026 ha, in primo luogo, affidato il servizio a Poste Italiane S.p.A. dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2036.

In relazione al contratto di programma tra Ministero e Poste, si conferma la durata quinquennale – con la precisazione della scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031 – e comunque non superiore alla durata dell'affidamento.

Per la durata dell'affidamento è confermato, inoltre, un meccanismo di verifica quinquennale – da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sulla base di un'analisi effettuata dall'AGCOM – che l'affidamento del servizio sia conforme ai criteri previsti e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dalla medesima Autorità. In caso di esito negativo della verifica, il MIMIT dispone la revoca dell'affidamento.

La legge di bilancio 2026 ha, poi, disposto ulteriori modifiche, quali l'esclusione, dal 1° maggio 2026, dall'ambito del servizio universale della posta prioritaria, la quale passa a regime autorizzatorio; la ridefinizione più flessibile della rete dei punti di accesso, anche con punti di soggetti terzi, ferma restando la responsabilità del fornitore; la fissazione del recapito degli invii universali entro il quinto giorno lavorativo, sulla base di obiettivi medi percentuali definiti dall'AGCOM; la previsione di sanzioni rafforzate (da quindicimila a cinquecentomila euro) in caso di violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale.

Per quanto concerne, invece, la procedura di approvazione del contratto di programma, rammenta che la stessa è definita dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 275, legge n. 190 del 2014).

Nello specifico, la citata disciplina prevede che lo schema di contratto di programma, sottoscritto tra il Ministero dello

sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, viene inviato al Ministero dell'economia e delle finanze e all'AGCOM per l'acquisizione, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, dei relativi pareri.

Il Ministero può procedere al riesame dello schema alla luce delle osservazioni pervenute e lo schema viene, entro cinque giorni dall'acquisizione dei pareri, trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere non vincolante entro venti giorni dall'avvenuta ricezione. Decorso tale termine, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto parere.

Passa poi ad illustrare il contenuto dello schema di contratto di programma 2026-2031, trasmesso il 3 aprile scorso, assegnato l'8 aprile e complessivamente composto da 11 articoli, ribadendo che lo stesso tiene conto delle novità normative introdotte dalla richiamata legge di bilancio 2026.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del Contratto, che disciplina i rapporti tra lo Stato, rappresentato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, e Poste Italiane Spa, per la fornitura del servizio postale universale.

L'articolo 2 definisce le attività e le modalità di erogazione del servizio universale e gli obiettivi di razionalizzazione e di efficienza di gestione.

In particolare, si prevede che Poste assicuri la fornitura su tutto il territorio nazionale delle prestazioni comprese nel servizio universale, delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale, nonché delle condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva e della carta della qualità dei servizi postali, nel rispetto degli obiettivi di qualità concernenti i tempi di recapito degli invii postali definiti dall'AGCOM.

Segnala, inoltre, che il comma 3 dell'articolo in commento consente espressamente a Poste di avvalersi – in aggiunta alla rete degli uffici postali già esistenti, attraverso la quale è garantito il rispetto dei vincoli di capillarità e continuità, ferme restando le deliberazioni in merito che potranno essere assunte dall'AGCOM alla luce dei nuovi criteri introdotti dalla legge di bilancio 2026, tra cui efficientamento della rete, livello di utilizzo dei

singoli punti di accesso, disponibilità di canali alternativi nonché, relativamente alle cassette postali, utilizzo e necessità di assicurare la loro prossimità alla rete degli sportelli postali, e ferma restando la responsabilità in capo alla società medesima dell'adempimento degli obblighi inerenti all'affidamento e della corretta erogazione dei relativi servizi – di punti di accettazione e consegna di soggetti terzi, anche realizzando progetti sperimentali, quali in particolare i soggetti autorizzati alla rivendita di carte valori postali, in possesso dei requisiti di cui alla normativa per la rivendita di generi di monopolio e nel rispetto degli obblighi previsti dalla regolamentazione di settore. In relazione a tale possibilità, Poste è tenuta ad un obbligo di comunicazione preventiva, al Ministero e all'AGCOM, dei servizi universali resi disponibili presso i punti di soggetti terzi e di trasmissione degli schemi contrattuali relativi ai rapporti con questi ultimi. La stessa deve, altresì, comunicare ad entrambe le Amministrazioni: entro tre mesi prima della data dell'apertura di punti di accettazione e consegna di soggetti terzi, la pianificazione delle attività tese a garantire con chiarezza l'ambito delle responsabilità anche rispetto agli utenti; l'elenco aggiornato dei punti di accettazione e consegna utilizzati, da aggiornare con cadenza bimestrale.

Poste può inoltre avvalersi di altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori servizi strumentali rispetto ai servizi universali oggetto di affidamento, nel rispetto della normativa applicabile e ferma restando la sua responsabilità per l'adempimento degli obblighi inerenti all'affidamento del servizio universale. Poste è tenuta a fornire annualmente all'Autorità e al Ministero le informazioni sugli affidamenti effettuati, con esclusione dei servizi accessori alla fornitura di beni, e il resoconto delle attività svolte, segnalando tempestivamente ogni eventuale elemento che possa incidere sull'adempimento degli obblighi di fornitura del servizio postale universale, nonché le motivazioni sugli eventuali ritardi verificatisi nel corso dell'anno, con particolare riferimento a eventuali casi di risoluzione per inadempimento contrattuale.

In merito alla sostenibilità del servizio universale rispetto alle risorse disponibili, il comma 6 conferma che Poste effettui il servizio di raccolta e recapito degli invii rientranti nel servizio universale a giorni alterni nei termini e con le tempistiche e le modalità previste dall'AGCOM e negli ambiti territoriali ivi individuati.

Per quanto riguarda la rete degli uffici postali, il comma 7 conferma che Poste possa ridefinire la propria articolazione di base del servizio secondo parametri più economici, valutando con le autorità locali un'eventuale presenza più efficace rispetto all'evoluzione della domanda di servizi nelle singole aree territoriali, anche tenendo conto dei relativi oneri.

Si stabiliscono, inoltre, gli orari di apertura degli uffici postali.

L'articolo 3 reca i compiti e gli obblighi della Società, la quale è anzitutto tenuta a rendere permanentemente ed agevolmente conoscibili da parte dell'utenza le condizioni generali dei servizi, la carta del servizio postale universale, oltre che a fornire, sui contenuti essenziali dei servizi, informazioni chiare, complete e facilmente accessibili.

Ricorda, inoltre, che tra gli altri compiti, la società si impegna a rendere più agevole la fruizione dei servizi per le persone appartenenti alle categorie più deboli, nonché al rispetto degli obiettivi di qualità e ai criteri di distribuzione degli uffici postali, come definiti dall'Autorità.

L'articolo in commento prevede, altresì, che, sulla base della separazione contabile certificata, Poste trasmetta all'AGCOM, entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'onere di servizio universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente a una previsione degli oneri relativi all'esercizio di competenza. Tale trasmissione è accompagnata da una relazione che illustra le dinamiche sottostanti all'andamento dell'onere. La società trasmette, inoltre, all'Autorità con cadenza semestrale, e comunque entro i due mesi successivi alla scadenza del semestre di riferimento, i risultati di qualità conseguiti nei servizi inclusi nel servizio universale non sottoposti al monitoraggio periodico a campione. Gli *standard* di qualità dei servizi universali, i me-

todi di misurazione e i risultati raggiunti sono resi pubblici sul sito *web* della società, secondo le caratteristiche e le modalità definite dall'AGCOM.

L'articolo 4 reca la disciplina dei prezzi che la società è tenuta ad applicare, richiamando la normativa vigente, mentre l'articolo 5 concerne la disciplina dei servizi al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni.

In particolare, a differenza del precedente Contratto 2020-2024 e tenuto conto del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato formulato nella seduta del 27 novembre 2019, nel quale si sostiene, riprendendo anche il tenore del parere dell'AGCOM sull'atto, che il contratto dovrebbe disciplinare esclusivamente il servizio postale universale, non viene più indicato che il medesimo disciplini altresì la prestazione di servizi diversi dal quello postale universale a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Il Ministero e Poste promuoveranno invece, sulla base di specifiche Convenzioni anche con le pubbliche amministrazioni interessate, lo sviluppo di servizi diffusi attraverso la piattaforma realizzata nell'ambito del progetto « *Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale* ».

L'articolo 6 concerne, invece, l'erogazione del contributo annuale in favore di Poste a titolo di compensazione per il servizio postale universale, che viene fissato – come negli anni precedenti – nel limite massimo di 262,4 milioni di euro. Ricorda, peraltro, che tale erogazione è condizionata alla decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Inoltre, non è più prevista la possibilità di ricorrere al Fondo di compensazione, contemplata dal precedente Contratto di programma 2020-2024 nella misura massima di 89 milioni di euro annui, in ragione dell'abrogazione delle norme istitutive del Fondo ad opera della legge di bilancio 2026.

L'articolo 7 riguarda l'emissione di carte valori postali, mentre ai sensi dell'articolo 8 la società si impegna a osservare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli accordi stipulati

dallo Stato con soggetti di diritto internazionale.

L'articolo 9 prevede che, al fine di consentire all'Autorità l'esercizio delle proprie funzioni, la società sia tenuta ad un obbligo di aggiornamento costante dell'Area Informativa dedicata alla medesima Autorità, in relazione alle informazioni generali, alla rete postale e alla distribuzione dei punti di accettazione sul territorio.

L'articolo 10 stabilisce che, in caso di eventuali violazioni di obblighi relativi al servizio universale, l'AGCOM può irrogare a Poste le sanzioni previste dalla normativa vigente (articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999) e dai regolamenti di vigilanza adottati dall'Autorità medesima. Al riguardo, come già evidenziato, segnala che la legge di bilancio 2026 ha incrementato tali sanzioni, individuando un minimo di 15.000 euro e un massimo di 500.000 euro.

Infine, in base all'articolo 11 il contratto si applica dal 1° maggio 2026 fino al 31 dicembre 2031.

Andrea CASU (PD-IDP) ringrazia il collega Baldelli per la relazione svolta.

Evidenzia, in primo luogo, come l'esame del provvedimento costituisca un passaggio non meramente formale, ma strategico.

Rivendica, poi, a nome del proprio gruppo, la battaglia contro la privatizzazione di Poste Italiane, che, a suo avviso, avrebbe generato danni significativi.

Rivolge, inoltre, un appello alla Presidenza affinché si svolga, presso la Commissione, l'audizione dei sindacati dei dipendenti delle Poste, al fine di svolgere le opportune valutazioni in merito agli impatti che il Contratto in esame potrebbe generare sul settore dell'editoria e sui lavoratori medesimi.

Rileva, in particolare, come l'esclusione, dal 1° maggio 2026, dall'ambito del servizio universale della posta prioritaria rischi di generare rilevanti impatti sui prodotti editoriali, ritenendo al riguardo opportuno acquisire maggiori chiarimenti, soprattutto in merito alla possibilità di mantenere le attuali tempistiche di consegna di tali prodotti.

Ribadisce, pertanto, la richiesta testé formulata di procedere all'audizione delle

richiamate sigle sindacali sul tema in esame, auspicandone la calendarizzazione nel corso della prossima settimana.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) si associa alla richiesta del collega Casu in ordine all'audizione dei sindacati dei lavoratori di Poste.

Sottolinea, poi, l'importanza delle modifiche contenute nell'articolo 2 del Contratto in esame, concernenti le attività e le modalità di erogazione del servizio universale.

Rileva, altresì, una contraddizione all'interno del Contratto in questione, il quale, da un lato, consente a Poste di avvalersi di punti di accettazione e consegna di soggetti terzi per la rivendita di una serie di prodotti, mentre, dall'altro lato, autorizza la medesima società a svolgere una razionalizzazione su base territoriale dei servizi offerti secondo parametri più economici.

Ritiene, pertanto, opportuno verificare, anche con lo svolgimento di un'apposita audizione di Poste, quali siano i guadagni che la società si propone di conseguire con la predetta razionalizzazione e quali benefici ne trarrebbero i contribuenti che, con le imposte, si fanno carico del servizio universale.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) manifesta la necessità di acquisire gli opportuni chiarimenti in merito alle previsioni contenute nell'articolo 5 del Contratto in esame, recante la disciplina dei servizi al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni.

Ritiene, in particolare, opportuno approfondire la tematica dell'allargamento della rete di Poste anche al di fuori delle strutture normalmente adibite all'erogazione del servizio universale.

Nello specifico, rammenta che nel 2021 era stato lanciato il progetto Polis, nell'ambito del quale si prevedeva, attraverso un'opera di efficientamento degli uffici postali, anche il servizio di rilascio delle carte d'identità elettroniche e dei passaporti. Lamenta, quindi, che nel contesto del nuovo

Contratto tali servizi non siano più previsti e non siano, pertanto, più attivabili dai comuni, se non tramite apposita convenzione e pagamento di un corrispettivo.

Nel ricordare che, a partire dal prossimo 6 agosto, non sarà più valida la carta di identità cartacea, osserva come i comuni auspicchino un supporto nella gestione della relativa situazione.

Elena MACCANTI (LEGA) condivide l'importanza del tema in esame, nonché l'opportunità di svolgere l'audizione, presso la Commissione, di Poste, AGCOM e dei sindacati interessati.

Sottolinea, in particolare, il tema dell'adeguatezza dei servizi erogati, soprattutto in determinate realtà del territorio nazionale, quali in particolare i piccoli comuni, che richiedono la presenza di un presidio che consenta l'erogazione di servizi essenziali per i cittadini.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nel rilevare come dalla lettura della relazione fornita dal collega Baldelli siano emersi tutti i punti qualificanti del provvedimento, incluse le disposizioni cui hanno fatto riferimento i colleghi intervenuti nel corso della discussione, avverte che, nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la giornata odierna, verrà fissato il termine per la segnalazione dei soggetti da audire nell'ambito dell'esame del provvedimento.

Fa presente, inoltre, che la relazione dell'AGCOM è allegata allo schema di contratto in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno. Atto n. 392.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno (Atto n. 392),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00269 Cappelletti: Sulla fruibilità delle misure di supporto alla diffusione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo e sull'erogazione delle risorse stanziati dal PNRR per la loro realizzazione.	
7-00279 Ghirra: Sull'implementazione di strumenti per lo sviluppo dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche ai fini di una loro maggiore fruibilità da parte di cittadini e comunità locali.	
7-00283 Peluffo: Sulla semplificazione e il potenziamento di misure per garantire una più ampia e rapida accessibilità da parte di cittadini, imprese ed enti territoriali alle comunità energetiche e all'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili.	
7-00338 Squeri: Sulla semplificazione e il potenziamento di misure per garantire una più ampia e rapida accessibilità da parte di cittadini, imprese ed enti (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	256

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	257
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	276

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. (COM(2025) 870 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	260
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	277

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici. C. 1778 Gusmeroli e C. 2577 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	261

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi. Atto n. 394 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	261

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	263
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	274
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	274
Indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.	
Audizione di rappresentanti di Federterme (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	274
Audizione di rappresentanti di Coldiretti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	274
Audizione di rappresentanti di Legacoop (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	274
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	275
Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.	
Audizione, in videoconferenza, di Giovanni Esposito, professore ordinario presso l'Università Federico II di Napoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	275
Audizione di rappresentanti di Confagricoltura (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	275
AVVERTENZA	275

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 14.

7-00269 Cappelletti: Sulla fruibilità delle misure di supporto alla diffusione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo e sull'erogazione delle risorse stanziare dal PNRR per la loro realizzazione.

7-00279 Ghirra: Sull'implementazione di strumenti per lo sviluppo dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche ai fini di una loro maggiore fruibilità da parte di cittadini e comunità locali.

7-00283 Peluffo: Sulla semplificazione e il potenziamento di misure per garantire una più ampia e rapida accessibilità da parte di cittadini, imprese ed

enti territoriali alle comunità energetiche e all'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili.

7-00338 Squeri: Sulla semplificazione e il potenziamento di misure per garantire una più ampia e rapida accessibilità da parte di cittadini, imprese ed enti.

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta dell'8 aprile 2026.

Luca SQUERI (FI-PPE) chiede che la Commissione possa disporre di tempo affinché i rappresentanti dei gruppi che hanno presentato gli atti di indirizzo in discussione congiunta, mediante opportune interlocuzioni, verifichino la possibilità di pervenire ad una proposta di risoluzione condivisa.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) esprime consenso sulla proposta del collega Squeri

e segnala che i gruppi di opposizione, anche al fine di semplificare la discussione, hanno intenzione di presentare una risoluzione unitaria sulla tematica oggetto degli atti di indirizzo in esame. Si associa quindi alla richiesta di rinviare alla prossima seduta la discussione congiunta.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) condivide le valutazioni espresse dal collega Cappelletti e si associa a quanto richiesto auspicando la convergenza di tutti i gruppi su un testo condiviso.

Francesca GHIRRA (AVS) si associa a quanto richiesto dai colleghi nei precedenti interventi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, invita il rappresentante del Governo ad esprimere una sua valutazione su quanto richiesto dai commissari.

Il sottosegretario Claudio BARBARO esprime un orientamento favorevole sul rinvio della discussione congiunta ad altra seduta.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della

trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025.

C. 2788 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, on. Ilaria Cavo, impossibilitata ad essere presente alla seduta, espone sinteticamente gli aspetti del provvedimento che riguardano più specificamente gli ambiti di interesse della Commissione e rinvia per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Fa presente che il provvedimento si colloca nel solco degli intensi rapporti bilaterali già esistenti tra le Parti, richiamati nel testo a partire dal preambolo, e tende a rafforzare la cooperazione in aree di pubblico interesse come la sanità, l'energia, l'ambiente, la sicurezza e la difesa, la gestione delle migrazioni, l'istruzione, l'innovazione, la diaspora, la trasformazione economica e la crescita intelligente.

L'Accordo è composto da un Preambolo e da 7 articoli.

L'articolo 1, recante gli obiettivi e l'ambito della cooperazione, individua una serie di settori di cooperazione in cui le Parti coopereranno. Le Parti potranno attuare la cooperazione direttamente o attraverso singoli enti attuatori secondo le modalità previste agli articoli 1, 2 e 3. Per quanto concerne le iniziative che prevedono scambio di personale (articoli 1-3), si specifica che esse avverranno nell'ambito delle iniziative bilaterali e multilaterali previste a legislazione vigente e ad esse si provvederà pertanto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il paragrafo 1 prevede che la collaborazione nel settore energetico si incentrerà sulla promozione dell'energia rinnovabile, dell'elettrificazione, dell'efficienza energetica e dell'uso sostenibile delle risorse naturali. L'articolo si suddivide in due distinte sezioni *a)* e *b)*, relative rispettivamente alla

transizione verde e alle fonti energetiche tradizionali. Nella sezione *a*) le Parti si impegnano a promuovere la «transizione verde» e a rafforzare la resilienza energetica, basandosi sul principio della neutralità tecnologica, attraverso iniziative congiunte nel campo delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'uso sostenibile delle risorse naturali, compresa la cooperazione strategica nell'integrazione delle tecnologie pulite, nello sviluppo delle infrastrutture e nell'adeguamento alla normativa, ai parametri e alle iniziative dell'Unione europea, attraverso le seguenti forme di collaborazione: *i*) la promozione di investimenti e progetti pilota nei diversi settori delle fonti rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico, dell'idrogeno, geotermico, delle biomasse, del biogas), la cooperazione a supporto dello sviluppo di reti di distribuzione elettrica e delle infrastrutture per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio di anidride carbonica, per accelerare la transizione verde e rafforzare la sicurezza energetica dell'Albania; *ii*) la promozione degli investimenti in progetti di efficienza energetica; *iii*) la promozione di incentivi riguardanti progetti di efficienza energetica e generazione, trasmissione e distribuzione di energia rinnovabile in Albania; *iv*) la promozione delle infrastrutture di stoccaggio energetico; *v*) il supporto per progetti di esplorazione sostenibile, lavorazione e integrazione di materie prime nelle catene di valore regionali ed europee, in particolare con riferimento alle, materie prime critiche. Nella sezione *b*) le Parti concordano di cooperare nello sviluppo di infrastrutture per lo stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi raffinati e gas naturale, con l'obiettivo di potenziare la sicurezza energetica, la connettività regionale e lo sviluppo economico, attraverso le seguenti forme di collaborazione: *i*) studi di fattibilità congiunti e promozione del finanziamento, della costruzione e della gestione a lungo termine di impianti di stoccaggio e raffinazione di petrolio e gas; *ii*) trasferimento di tecnologia e sviluppo delle capacità, sfruttando l'esperienza avanzata dell'Italia nella raffinazione e nello stoccaggio del petrolio, per promuovere l'istituzione di

infrastrutture moderne, efficienti e conformi ai criteri ambientali; *iii*) promozione di progetti «chiavi in mano» nel settore minerario; *iv*) cooperazione nella distribuzione ai Paesi vicini, per consentire l'accesso a reti di oleodotti e trasporti pesanti o stradali per la distribuzione efficace di prodotti raffinati e risorse energetiche.

Il paragrafo 2 impegna le Parti a collaborare per promuovere la salvaguardia ambientale e la sostenibilità, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'ambiente sia in Albania sia in tutta la regione adriatico-ionica. Questo impegno comune mira non solo a proteggere la biodiversità e prevenire l'inquinamento, ma anche a favorire l'integrazione verso i parametri europei in materia ambientale.

Il paragrafo 3 mira a promuovere, favorire e rafforzare la cooperazione tra l'Italia e l'Albania nel settore della difesa e delle industrie della difesa, definendo la cornice di riferimento nell'ambito della quale strutturare attività permanenti di collaborazione. In particolare, le Parti concordano di rafforzare la cooperazione nei campi della sicurezza, della difesa e delle industrie della difesa, con particolare attenzione agli investimenti industriali e all'approvvigionamento, allo sviluppo congiunto delle capacità, alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo congiunti e all'innovazione tecnologica, in coerenza con i rispettivi impegni internazionali e le legislazioni nazionali.

Il paragrafo 10 è dedicato alla promozione di uno sviluppo turistico sostenibile, inclusivo e diversificato nonché al sostegno del potenziale turistico di entrambi i Paesi in ambiti quali la valorizzazione del patrimonio culturale, il turismo rurale e l'agriturismo nonché iniziative turistiche transfrontaliere conformi ai parametri dell'Unione europea. Vengono elencate le possibili forme di cooperazione: *i*) sviluppo congiunto di modelli turistici sostenibili e diversificati; *ii*) conservazione e promozione del patrimonio culturale e delle pratiche tradizionali, compresi la valorizzazione dei siti del patrimonio e lo sviluppo di itinerari e pacchetti turistici culturali; *iii*) sostegno delle iniziative di agriturismo e

turismo rurale attraverso la formazione, la certificazione e la facilitazione degli investimenti, promuovendo sistemi alimentari sostenibili e lo sviluppo economico locale in armonia con le politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea.

Il paragrafo 11 mira a rafforzare la cooperazione accademica, scientifica e tecnologica, con particolare attenzione allo sviluppo di programmi accademici e di ricerca congiunti che coinvolgano studiosi della diaspora, contribuendo allo scambio di conoscenze e alla visibilità culturale nei contesti internazionali. Sulla base dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Tirana il 18 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 204, le Parti si impegnano a collaborare per promuovere la ricerca, l'innovazione e la tecnologia, attraverso programmi congiunti e infrastrutture comuni per modernizzare l'industria, trasformare l'economia e sviluppare modelli di crescita sostenibili e competitivi. La collaborazione potrà riguardare: *i*) la promozione di programmi e progetti congiunti di ricerca, sviluppo e innovazione, comprese innovazioni digitali, ambientali e sociali, e la facilitazione della mobilità bidirezionale di scienziati e ricercatori; *ii*) il sostegno ai sistemi di *start-up*, alla modernizzazione industriale e al trasferimento tecnologico transfrontaliero, anche attraverso la cooperazione tra centri di tecnologia e innovazione; *iii*) la creazione di infrastrutture congiunte di ricerca e innovazione, compresi centri di eccellenza per promuovere ricerca, tutela ambientale, sviluppo delle competenze (*capacity building*), innovazione e altre iniziative simili, con particolare attenzione all'economia blu; *iv*) la produzione di tecnologie digitali avanzate, compresi l'intelligenza artificiale, i dati e l'apprendimento automatico (*machine learning*); *v*) il rafforzamento della cooperazione nei settori ad alta tecnologia per favorire la trasformazione di entrambe le economie in sistemi sostenibili e competitivi basati sulla conoscenza e sostenere una crescita intelligente; *vi*) il negoziato di possibili *memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo della ricerca scientifica per promuovere progetti di ricerca

congiunti; *vii*) l'accesso a infrastrutture di ricerca, tecnologiche e per l'innovazione, come, ad esempio, centri di calcolo ad alte prestazioni, al fine di sostenere progetti congiunti, il rafforzamento delle reciproche competenze e la promozione dell'eccellenza scientifica e tecnologica.

L'articolo 2 disciplina il quadro di attuazione dei progetti di cooperazione tra le Parti, prevedendo la responsabilità di ciascuna Parte nella selezione degli enti pubblici o privati che realizzeranno i progetti nel loro territorio. Per i progetti in Albania, l'entità attuatrice sarà designata dalla Parte italiana tramite il Comitato Congiunto (si veda l'articolo 5), sulla base dei criteri e delle priorità fornite dalla Parte albanese. Viceversa, per i progetti in Italia, la designazione spetta alla Parte albanese, secondo le informazioni fornite dalla Parte italiana. Le Parti possono inoltre istituire gruppi tecnici o unità di coordinamento congiunti per garantire un'attuazione trasparente, efficace e tempestiva in conformità agli obiettivi dell'Accordo.

L'articolo 3 individua diverse possibili forme di cooperazione tra le Parti tra cui assistenza tecnica, progetti congiunti, sostegno a *joint ventures*, scambi di visite, ricerca congiunta, formazione, partecipazione a programmi europei, iniziative di partenariato pubblico-pubblico e pubblico-privato, sviluppo di infrastrutture innovative, mostre tematiche, festival e fiere nonché altre iniziative congiunte nei settori di cooperazione previsti dall'Accordo. Le Parti possono inoltre concordare progetti o aree prioritarie da attuare attraverso specifici atti che verranno preliminarmente discussi dal Comitato Congiunto.

L'articolo 4 precisa che tutte le informazioni classificate scambiate tra le Parti saranno protette in base all'Accordo per la reciproca protezione delle informazioni classificate, fatto a Tirana il 9 dicembre 2014.

L'articolo 5 istituisce due meccanismi di coordinamento: un Comitato Congiunto di Cooperazione (composto da funzionari nominati dai Governi delle Parti e incaricato di monitorare i progressi, proporre azioni correttive e affrontare questioni di interesse comune) e, eventualmente, un Segre-

tariato Tecnico Congiunto per il supporto operativo e la redazione di rapporti annuali. Tutte le proposte e le iniziative relative all'attuazione dell'Accordo saranno revisionate e discusse all'interno del Comitato Congiunto di Cooperazione prima che siano adottate e rese operative. Secondo quanto previsto dal Governo nella relazione illustrativa, questo meccanismo garantisce trasparenza reciproca, coerenza con gli obiettivi dell'Accordo e un'attuazione coordinata da entrambe le Parti. A sua volta la relazione tecnica precisa che le forme strutturate di consultazioni che l'Accordo istituisce all'articolo 5 saranno realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza creare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le spese legate alle attività del Comitato congiunto di cooperazione e dell'eventuale Segretariato tecnico congiunto, che potrà essere costituito, saranno sostenute dalle Amministrazioni coinvolte di volta in volta nei limiti delle risorse loro attribuite a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali dedicate alle relazioni internazionali per i settori di interesse.

L'articolo 6, recante le disposizioni finanziarie, stabilisce che ogni Parte sostiene i propri costi di attuazione, secondo la legislazione nazionale applicabile, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

L'articolo 7 prescrive, infine, che l'Accordo sia applicato in conformità al diritto internazionale e, per la Parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Esso, inoltre, disciplina le modalità di entrata in vigore, la durata, la modifica e la denuncia dell'Accordo stesso. La cessazione dell'Accordo non influirà sui progetti già avviati, che proseguiranno fino al loro completamento. Infine si prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo saranno risolte in modo amichevole tramite consultazioni tra le Parti.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di ratifica dell'intesa bilaterale, fa presente che esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di

ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Francesca GHIRRA (AVS) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2026
– È ora che l'Europa si renda indipendente.
(COM(2025) 870 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026.

(Doc. LXXXVI, n. 4).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 14 aprile 2026.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sugli atti in titolo (*vedi allegato 2*).

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Francesca GHIRRA (AVS) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.

C. 1778 Gusmeroli e C. 2577 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che, nella giornata di ieri, si è concluso il ciclo di audizioni informali. Ricorda poi che il disegno di legge C.2577 è collegato alla manovra di finanza pubblica.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente il disegno di legge C. 2577.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare quale

testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente il disegno di legge C. 2577.

Francesca GHIRRA (AVS) chiede che, a fronte della complessità della materia trattata nel disegno di legge testé adottato come testo base dalla Commissione, il termine per la presentazione delle proposte emendative risponda alle predette esigenze e preveda un tempo ragionevolmente congruo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda all'on. Francesca Ghirra che la tematica testé richiamata potrà essere affrontata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi.

Atto n. 394.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere scadrà il 30 aprile 2026 e che l'atto è stato assegnato con riserva in quanto non corredato del previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Segnala che il Presidente della Camera ha pertanto rappresentato l'esigenza che la Commissione non si

pronunci definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Invita quindi il relatore a svolgere la sua relazione.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, espone in sintesi i contenuti dello schema di decreto legislativo in oggetto, osservando che esso reca una revisione del sistema degli incentivi alle imprese di cui alla delega disposta dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 160 del 2023. Il testo è stato trasmesso alla Camera dei deputati con lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 31 marzo 2026.

Riguardo al contenuto del provvedimento, rappresenta che questo si compone di 13 articoli suddivisi in quattro Capi.

Il Capo I, composto da due articoli, detta le disposizioni generali.

Nello specifico, l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del decreto. L'intervento normativo si pone l'obiettivo di razionalizzare l'offerta degli incentivi adottati dalle amministrazioni centrali, concentrando l'intervento pubblico sugli strumenti che, in base alla ricognizione e ai criteri stabiliti dalla legge delega, risultano idonei a sostenere specifici settori di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati dall'articolo 4 della legge delega.

L'articolo 2 reca una serie di definizioni valevoli ai soli fini del provvedimento in esame. In particolare, vengono definite le seguenti nozioni: agevolazione; amministrazione responsabile; bandi; ciclo di vita dell'incentivo; codice degli incentivi; disciplina quadro; grandi imprese; impresa; incentivi; lavoratore autonomo; PMI.

Il Capo II, composto da otto articoli, detta disposizioni in merito agli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT).

L'articolo 3 individua cinque strumenti di incentivazione nell'ambito dei quali è concentrata l'offerta degli incentivi in capo al MIMIT. Essi sono: il Fondo per la crescita sostenibile (FCS); il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; il Fondo di sostegno al *venture capital*, anche denomi-

nato Fondo nazionale per l'innovazione; Beni strumentali – Nuova Sabatini e gli Incentivi nel settore dell'aerospazio.

L'articolo 4 definisce l'architettura del Fondo per la crescita sostenibile. Tale fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi aventi un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo. A tal fine, il Fondo è a sua volta articolato in quattro sezioni: ricerca, sviluppo e innovazione; *start-up* d'impresa; investimenti produttivi per la transizione verde e digitale e accesso al credito e al mercato dei capitali.

L'articolo 5 disciplina la sezione del FCS dedicata alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione. La norma precisa che tali finalità saranno raggiunte tramite due strumenti: il Fondo per gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), in relazione al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e l'emanazione di bandi tematici. Tali bandi dovranno essere adottati nell'ambito di una disciplina quadro definita con decreto del MIMIT, in conformità con la normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e con i principi del codice degli incentivi.

L'articolo 6 si rivolge alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alle *start-up* d'impresa. Tale sezione è finalizzata a: sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e *start-up* innovative; favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile; favorire le sinergie con il mercato del *venture capital*. Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso l'emanazione di specifici bandi, la cui disciplina è rimessa ad un decreto del MIMIT, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e dei principi e del codice degli incentivi.

L'articolo 7 si rivolge alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa agli investimenti produttivi per la transizione verde e digitale i quali sono rivolti a sostenere interventi diretti a: rafforzare la

struttura produttiva del Paese; riutilizzare gli impianti produttivi; rilanciare territori che versano in situazioni di crisi. Tali finalità potranno essere raggiunte attraverso: l’emanazione di contratti di sviluppo, per sostenere programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni; l’emanazione di specifici bandi volti a sostenere la realizzazione di programmi qualificati di investimento da parte delle imprese.

L’articolo 8 si rivolge alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa all’accesso al credito e al mercato dei capitali. L’articolo dispone che tali incentivi sono rivolti a: sostenere la continuità e lo sviluppo dell’attività d’impresa; ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea debolezza economico-finanziaria delle stesse; attivare capitali privati e pubblici a sostegno dell’attuazione dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficoltà. Tali finalità potranno essere raggiunte attraverso: misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa; l’emanazione di specifici bandi volti a dare continuità alle imprese in temporanea situazione di difficoltà e a salvaguardare l’occupazione. La disciplina di attuazione viene rimessa a decreto del MI-MIT, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e del codice degli incentivi.

L’articolo 9 contiene disposizioni contabili e finanziarie per l’attuazione degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile. La norma rimette alla prossima legge di bilancio la disciplina delle modalità di funzionamento del FCS prevedendo che in tale sede saranno definiti gli stanziamenti annuali da destinare alle sezioni di tale fondo descritte negli articoli precedenti.

L’articolo 10 opera abrogazioni normative conseguenti al processo di razionalizzazione.

Il Capo III detta disposizioni relative a incentivi di competenza delle altre amministrazioni centrali.

In particolare, l’articolo 11 individua gli incentivi soppressi e abroga le relative disposizioni di riferimento. Per gli incentivi

rispetto ai quali il ruolo di amministratore responsabile è rivestito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è prevista la soppressione del «voucher per l’internazionalizzazione – TEM con competenze digitali». Per quelli il cui responsabile è il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono soppressi il credito d’imposta in materiali di recupero e quello sui prodotti da riciclo e da riuso. Infine, per gli incentivi di cui è responsabile il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono soppressi le misure provenienti dal Fondo rotativo nazionale *self-employment*.

Il Capo IV, composto da due articoli, detta le disposizioni finali.

L’articolo 12 dispone che gli articoli 10 e 11 del presente schema di decreto legislativo si applicheranno dalla data di entrata in vigore dello stesso. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni abrogate dall’articolo 11 per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del provvedimento. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello schema di decreto legislativo dovranno essere emanati i decreti del Ministero delle imprese e del *made in Italy* con cui sarà definita la disciplina quadro a cui si fa riferimento agli articoli 5, 6, 7 e 8.

L’articolo 13 prevede che eventuali interventi normativi sulle disposizioni contenute nel provvedimento dovranno essere attuati tramite modifiche, integrazioni, deroghe o sospensioni esplicite.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395.

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere scadrà il 13 maggio 2026 e che l'atto è stato assegnato con riserva in quanto non corredato del previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Camera ha pertanto rappresentato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Invita quindi il relatore a svolgere la sua relazione.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore*, fa preliminarmente presente che lo schema di decreto contiene quarantaquattro articoli, suddivisi in sette Capi. Rinvia alla documentazione preparata dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento e ne espone in sintesi i suoi contenuti.

L'articolo 1 reca i principi generali relativi all'organizzazione dei mercati del gas naturale e dell'idrogeno, validi anche per gli operatori provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che vi partecipino.

Il Capo I, composto di otto articoli, introduce disposizioni trasversali in materia di certificazione del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio, disciplinando le metodologie di calcolo della riduzione delle emissioni, il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità e la banca dati dell'Unione europea per il tracciamento delle transazioni. Sono altresì regolati i diritti contrattuali dei clienti finali nel rapporto con i fornitori di gas naturale e idrogeno – con previsione di nullità del contratto in caso di violazione degli obblighi informativi precontrattuali –, il diritto al cambio di fornitore entro ventiquattro ore, la tutela dei clienti vulnerabili e in povertà energetica nella fase di progressiva eliminazione del gas naturale, la figura del cliente attivo sul mercato del gas naturale, le modalità di fatturazione e i sistemi di misurazione intelligente sia per il gas naturale sia per il sistema dell'idrogeno.

L'articolo 2 disciplina le modalità di certificazione del gas rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio recependo quanto stabilito dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1788.

L'articolo 3 regola il rapporto contrattuale tra un fornitore di gas naturale o idrogeno e cliente finale. In particolare, individua i diritti e i doveri delle parti, le informazioni che deve contenere il contratto di fornitura, a pena di nullità, le modalità di modifica, recesso o risoluzione del contratto, nonché il prezzo e i metodi di pagamento del servizio. Inoltre, richiede che il servizio offerto al cliente sia di qualità, ma disciplina anche l'ipotesi di disservizio. Infine, viene indicata l'ARERA quale autorità preposta all'adeguamento della disciplina del presente decreto, sia in materia di vendita di gas naturale che di vendita di idrogeno.

L'articolo 4 disciplina il passaggio da un fornitore o partecipante al mercato di gas e idrogeno ad un altro da parte di un cliente finale.

L'articolo 5 individua le attività a cui deve provvedere l'ARERA, in favore degli utenti di rete, dei clienti finali, dei soggetti interessati e, in particolare, dei clienti vulnerabili o in condizioni di povertà energetica, nell'ipotesi di disconnessione degli utenti dalla rete, dovuta alla progressiva eliminazione del gas naturale nel rispetto della neutralità climatica.

L'articolo 6 consente ai clienti finali del mercato del gas naturale di agire in qualità di clienti attivi. Tali clienti attivi non possono essere soggetti a oneri o procedure aventi carattere discriminatorio o sproporzionato e godono degli stessi diritti degli altri clienti finali. I commi 2 e 3 recano, rispettivamente, le disposizioni applicabili ai clienti attivi di gas naturale e ai clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio del gas naturale rinnovabile.

L'articolo 7 illustra le modalità con cui i clienti devono ricevere bollette e informazioni di fatturazione e ne individua i requisiti.

L'articolo 8, in attuazione degli articoli 17, 19, 20 e 21 della direttiva (UE) 2024/1788, in materia di sistemi di misurazione

intelligenti nel settore del gas naturale, ed in coerenza con il processo di digitalizzazione del sistema energetico, disciplina sistemi di misurazione intelligenti del gas naturale.

L'articolo 9, in attuazione dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1788, disciplina i sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno.

Il Capo II dello schema di decreto in esame, composto di undici articoli, apporta modifiche al decreto legislativo n. 164 del 2000, estendendo l'applicazione della disciplina del mercato interno del gas ai gas rinnovabili, a basse emissioni di carbonio e al biometano; introducendo la possibilità di stipulare contratti a lungo termine per tali tipologie di gas, con limite temporale al 31 dicembre 2049 per il gas fossile non abbattuto; aggiornando le definizioni; disciplinando i sistemi di distribuzione chiusi; rafforzando gli obblighi di bilanciamento, di riservatezza informativa e di separazione delle imprese verticalmente integrate; riscrivendo la disciplina dell'attività di vendita e del servizio di ultima istanza; regolamentando le condizioni di rifiuto di accesso al sistema – anche in funzione dell'obiettivo di neutralità climatica al 2050 – e aggiornando le norme tecniche per le infrastrutture del gas.

L'articolo 10 interviene sulle norme in materia di liberalizzazione del mercato di gas naturale in Italia. Da un lato amplia il perimetro dei gas equiparabili al gas naturale cui è applicabile la disciplina del mercato interno del gas (a gas rinnovabili, a basse emissioni e al biometano), aggiungendo un principio esplicito di non discriminazione tra imprese; dall'altro introduce la possibilità, a determinate condizioni, di stipulare contratti a lungo termine per i gas rinnovabili e i gas a basse emissioni di carbonio e per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento.

L'articolo 11 reca modifiche all'impianto definitorio presente nella normativa del mercato interno del gas naturale in Italia, integrando le definizioni già presenti e recependo quelle ancora non disciplinate, derivanti dalla normativa europea.

L'articolo 12 aggiorna la disciplina dell'accesso alle infrastrutture minerarie per la coltivazione di gas naturale con il riferimento alla direttiva (UE) 2024/1788, e introduce l'obbligo di notifica alla Commissione europea delle misure relative all'accesso alle predette infrastrutture.

L'articolo 13 aggiorna la disciplina dell'attività di distribuzione di gas naturale, ampliando i compiti attribuiti ai gestori della rete di distribuzione del gas ed attribuendo ad ARERA il compito di disciplinare i « sistemi di distribuzione chiusi », per i quali prevede altresì un regime tariffario più flessibile.

L'articolo 14 integra la disciplina degli obblighi delle imprese di distribuzione di gas naturale, imponendo che le regole e le tariffe del bilanciamento delle reti di distribuzione e le condizioni di prestazione dei servizi siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, commisurate ai costi e pubbliche.

L'articolo 15 riscrive la disciplina dell'attività di vendita di gas naturale ai clienti, integrandola alla luce dell'attuale assetto del mercato all'ingrosso del gas naturale.

L'articolo 16 rafforza l'integrazione tra sistemi di distribuzione e sistemi di trasporto del gas, per consentire ai partecipanti al mercato collegati alla rete di distribuzione di accedere ai mercati al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento del gas.

L'articolo 17 integra la disciplina degli obblighi di informazione delle imprese del gas, prevedendo ulteriori prescrizioni di riservatezza per i gestori del sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o di GNL, e per i proprietari del sistema di trasporto.

L'articolo 18 interviene su alcune disposizioni relative agli obblighi del servizio pubblico e alla tutela dei consumatori nel mercato interno del gas, eliminando alcune disposizioni generali, aggiornando la disciplina del servizio di ultima istanza e rafforzando le tutele per clienti vulnerabili e in povertà energetica.

L'articolo 19 integra le previsioni in materia di accesso alle reti del gas, disciplinando le condizioni di rifiuto di accesso al

sistema, anche in coerenza con l'obiettivo europeo della neutralità climatica.

L'articolo 20 stabilisce che le norme tecniche per la progettazione, costruzione ed esercizio delle infrastrutture del gas e per le caratteristiche del gas immesso in rete siano aggiornate alla luce dei nuovi standard europei, e che siano rese pubbliche dai gestori dei sistemi di trasporto, dei sistemi di distribuzione e dai gestori delle reti dell'idrogeno.

Capo III dello schema di decreto contiene un unico articolo, che modifica il decreto legislativo n. 210/2021. In particolare, l'articolo 21 rafforza la trasparenza del Portale offerte di ARERA, estendendo le regole già previste per l'energia elettrica anche al gas naturale e prevedendo che nel portale sia indicato chiaramente se il prezzo è fisso o variabile, nonché la durata del contratto.

Il Capo IV dello schema di decreto legislativo in esame modifica il decreto legislativo n. 93/2011 su molteplici fronti. Da un lato, aggiorna la disciplina delle crisi di approvvigionamento, della certificazione e della separazione dei gestori dei sistemi di trasporto, dello sviluppo e della dismissione delle reti, degli obblighi di informazione e di separazione contabile delle imprese del gas, della cooperazione istituzionale tra ARERA e le altre autorità nazionali ed europee, del regime sanzionatorio e dei poteri di regolazione e monitoraggio dell'Autorità. Dall'altro, inserisce un intero nuovo Titolo II-bis dedicato al mercato dell'idrogeno, costruendo per questo settore un'architettura regolatoria modellata su quella del gas naturale: sono definiti i principi del mercato concorrenziale, orientato ai settori difficili da decarbonizzare e ispirato al principio dell'efficienza energetica al primo posto; introdotti regimi differenziati di accesso a reti, stoccaggi e terminali dell'idrogeno; disciplinate le norme di separazione societaria e contabile dei gestori, in forma graduata secondo il tipo di infrastruttura; istituita una procedura di certificazione coordinata tra ARERA, MASE e Commissione europea, con controllo rafforzato per i soggetti extra-UE; e designata l'ARERA quale autorità di regolazione per

l'idrogeno, con un potenziamento di dodici unità di personale finanziato tramite contributo degli operatori del settore.

L'articolo 22 stabilisce che, tra le misure di salvaguardia adottabili dal Ministro dello sviluppo economico, in caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema del gas naturale o del sistema elettrico, vi rientrano, in particolare, quelle previste nel piano nazionale di emergenza. Se necessario, il ministro può dichiarare uno dei livelli di crisi (preallarme, allarme o emergenza) previsti dalla normativa unionale.

L'articolo 23 introduce obblighi di vigilanza in capo all'ARERA sul rispetto da parte dei gestori dei sistemi di trasporto delle prescrizioni sulla separazione dei sistemi di trasporto. Inoltre, si prevede che qualora una richiesta di certificazione di un gestore di sistema di trasporto sia effettuata da un soggetto appartenente ad un paese esterno all'UE, l'istruttoria sul rilascio della certificazione condotta da ARERA sia notificata alla Commissione europea. Entro cento giorni dalla richiesta di certificazione, l'ARERA adotta una decisione preliminare che viene notificata alla Commissione e sulla quale essa esprime un parere. Tale parere non è vincolante, ma ARERA deve tenerlo nella massima considerazione nell'adozione della decisione definitiva. Tale decisione deve essere adottata entro cinquanta giorni dalla notifica del parere della Commissione.

L'articolo 24 stabilisce che il Gestore della rete di trasporto di gas naturale debba essere organizzato, in conformità con le disposizioni del Codice civile, a scelta tra: società per azioni; società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata.

L'articolo 25 sostituisce la competenza del Ministero dello sviluppo economico ad approvare e designare un'impresa, certificata dall'ARERA conforme ai requisiti definiti dal provvedimento e dalla normativa unionale, con quella del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Inoltre, l'articolo impone al gestore del sistema di

trasporto di pubblicare informazioni dettagliate riguardanti la qualità del gas naturale trasportato al fine di garantire trasparenza e informazioni al mercato, assicurando al contempo la sicurezza e la qualità delle reti di trasporto.

L'articolo 26 aggiorna i rinvii operati dalla normativa nazionale a quella europea in riferimento alle attribuzioni del responsabile della conformità. In particolare, mutano i rinvii operati dalla normativa nazionale sulle condizioni di accesso alla rete e sugli obblighi di riservatezza in capo ai gestori e ai proprietari dei sistemi di trasporto.

L'articolo 27 dello schema di decreto legislativo reca una serie di norme volte a consentire la pianificazione dello sviluppo della rete per il gas naturale e per l'idrogeno e dei relativi investimenti, attribuendo all'ARERA e al MASE compiti di controllo, valutazione e verifica sulla pianificazione predisposta dall'impresa maggiore di trasporto. Nel caso in cui un investimento previsto dal piano non sia stato effettuato, l'ARERA è dotata di una serie di poteri volti ad assicurare la realizzazione dello stesso. Inoltre, l'articolo prevede una serie di misure volte a pianificare la dismissione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale.

L'articolo 28 recepisce la normativa europea e la coordina con quella nazionale, estendendo gli obblighi di cooperazione del Gestore di sistema indipendente. In particolare esso è tenuto a cooperare anche con gli altri gestori di trasporto di livello regionale (e non solo a livello europeo come previsto dalla normativa vigente). Inoltre, la norma chiarisce il ruolo di ARERA quale ente certificatore dei gestori indipendenti secondo le procedure definite dalla normativa europea.

L'articolo 29 mira a trasporre nell'ordinamento italiano gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo sui requisiti di indipendenza per i gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio, con particolare riferimento a quelli operanti nel mercato dell'idrogeno, assicurando che operino autonomamente dalle attività verticalmente integrate.

L'articolo 30 aggiorna e amplia i compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio o rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL). In particolare, la disposizione conferma gli obblighi di gestione, mantenimento, sviluppo e dismissione degli impianti di trasporto e stoccaggio, prevedendo, in aggiunta, il rispetto degli obblighi ambientali e climatici. Inoltre, viene introdotto un obbligo di cooperazione tra gestori dei vari sistemi.

L'articolo 31 disciplina la modalità con cui le imprese proprietarie o responsabili delle reti designano uno o più gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale. Tale designazione deve avvenire tramite procedura trasparente e per periodi determinati, tenendo conto di criteri di efficienza economica ed energetica. I gestori designati devono operare nel rispetto della normativa europea circa gli obblighi organizzativi e funzionali e dei requisiti di indipendenza. Le disposizioni non escludono che un unico soggetto gestisca sistemi combinati di trasporto, stoccaggio, GNL o distribuzione, purché siano rispettate le norme sul regime di separazione previste per i gestori dei sistemi di trasporto.

L'articolo 32 recepisce la normativa europea sugli obblighi di separazione contabile e societaria a cui sono tenute le imprese del gas naturale.

L'articolo 33 aggiorna al più recente quadro normativo europeo le previsioni in materia di trasparenza della contabilità delle imprese del gas naturale, prevedendo che queste possano divulgare le informazioni commercialmente sensibili solo al fine di consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

L'articolo 34 dello schema di decreto legislativo, composto da un unico comma, aggiunge un nuovo Titolo II-*bis* all'interno del decreto legislativo n. 93 del 2011, composto di 34 articoli. Il Titolo II-*bis* riproduce per l'idrogeno l'architettura del mercato gas: libertà di scelta del fornitore, prezzi determinati dal mercato, divieto di barriere ingiustificate all'ingresso e alla mobilità dei clienti, tutela specifica dei clienti vulnerabili e in povertà energetica, obblighi

di non discriminazione e trasparenza per gli operatori.

Il nuovo articolo 33-*bis* costruisce il lessico di base del nuovo Titolo, importando e adattando definizioni di derivazione UE (direttive RED II e RED III, direttiva 2024/1788, regolamento 2024/1789) per assicurare coerenza sistemica fra mercati del gas naturale, dell'idrogeno e dei gas rinnovabili. Si delimitano con precisione, soggetti (imprese, gestori, clienti) e infrastrutture (reti, stoccaggi, terminali), nonché categorie-chiave come « sistema dell'idrogeno », « idrogeno/gas/combustibili a basse emissioni di carbonio », che costituiscono il perno delle regole di accesso e degli obblighi di servizio pubblico.

Il nuovo articolo 33-*ter* fissa gli obiettivi di assetto del nuovo mercato: libertà di scelta del fornitore e possibilità di contratti multipli, divieto di barriere ingiustificate all'ingresso/uscita e agli scambi, centralità della formazione di prezzi di mercato coerenti con domanda/offerta. La norma recepisce gli indirizzi del diritto UE sulla creazione di mercati liquidi e integrati, includendo espressamente gli scambi transfrontalieri e la partecipazione attiva dei consumatori, anche tramite investimenti in gas rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio. Particolarmente significative sono le previsioni che orientano l'uso dell'idrogeno verso « settori difficili da decarbonizzare » e sanciscono la priorità di soluzioni più efficienti (come l'elettrificazione diretta), in linea con il principio « efficienza energetica al primo posto ».

L'articolo 33-*quater* conferma la piena libertà dei fornitori nella determinazione del prezzo dell'idrogeno, affiancata da poteri regolatori di ARERA per assicurare concorrenza effettiva e prezzi « ragionevoli » per i clienti finali. La tutela dei clienti vulnerabili e in povertà energetica è affidata ai fornitori, i quali la garantiscono tramite strumenti di politica sociale o comunque con mezzi diversi da interventi pubblici diretti sulla fissazione dei prezzi, e in ogni caso nell'ambito degli strumenti e delle risorse disponibili « a legislazione vigente »: si vogliono quindi evitare sovrapposizioni tra regolazione del mercato del-

l'idrogeno e politiche redistributive. La norma fissa l'obbligo di rendicontazione biennale nelle relazioni nazionali su energia e clima, al fine di monitorare lo stato di attuazione delle predette previsioni, valutare l'opportunità e la proporzionalità degli interventi pubblici ivi previsti, e valutare i progressi compiuti nell'effettiva transizione verso prezzi pienamente di mercato e di calibrare eventuali interventi.

L'articolo 33-*quinqüies* replica, per il mercato dell'idrogeno, l'architettura consolidata per il gas naturale: il mercato è concorrenziale e non discriminatorio, ma possono essere imposti obblighi di servizio pubblico per motivi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106 TFUE: tali obblighi possono riguardare sicurezza degli approvvigionamenti, regolarità e qualità del servizio, tutela dell'ambiente (inclusa efficienza energetica, rinnovabili e protezione del clima), e sono definiti da ARERA con criteri chiari, trasparenti e verificabili. Si impone che i predetti obblighi siano preceduti da una fase di consultazione con i soggetti interessati, in modo aperto, inclusivo e trasparente. Le eventuali compensazioni finanziarie per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico sono configurate, sempre da parte di ARERA, in modo da escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La comunicazione sistematica a cui ARERA è tenuta nei confronti della Commissione europea sulle misure adottate, e sulle loro modifiche biennali, è funzionale sia al controllo di compatibilità con il diritto UE (aiuti di Stato, concorrenza) sia all'allineamento con la direttiva 2024/1788.

L'articolo 33-*sexies* demanda a un decreto MASE la definizione di criteri di sicurezza e norme tecniche minime per la progettazione e il funzionamento di impianti di trasporto, distribuzione, linee e stoccaggi di idrogeno, assicurando interoperabilità, oggettività e non discriminazione. Le norme tecniche, soggette a notifica alla Commissione ex direttiva 2015/1535, mirano a prevenire barriere tecniche ingiustificate alla libera circolazione e a garantire un livello elevato di sicurezza industriale e ambientale. Viene inoltre im-

posto a gestori di trasporto, distribuzione e reti dell'idrogeno l'obbligo di pubblicazione delle norme tecniche, con particolare riguardo ai requisiti di qualità e pressione dell'idrogeno, funzionali a un accesso trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture.

L'articolo 33-*septies* sancisce il diritto di accesso al mercato e alle infrastrutture per gas rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio, a prescindere dal livello (trasmissione o distribuzione) cui sono connessi gli impianti di produzione. Il rinvio alle stime sull'evoluzione di produzione, fornitura e consumo di gas naturale *ex* articolo 16 del decreto legislativo n. 93 del 2011 – riscritto dallo schema di decreto in esame – collega la pianificazione delle capacità di rete alla traiettoria di decarbonizzazione, evitando che le scelte infrastrutturali ostacolino l'ingresso di tali gas. Sul piano sostanziale, la norma abilita una maggiore integrazione tra rete gas e produzione decarbonizzata, consentendo di valorizzare anche impianti connessi alla sola distribuzione.

Il nuovo articolo 33-*octies* recepisce l'articolo 35 della direttiva (UE) 2024/1788, introducendo quindi l'accesso regolato dei terzi alle reti dell'idrogeno, mediante tariffe pubblicate e applicate in modo oggettivo e non discriminatorio tra gli utenti della rete. ARERA approva e pubblica preventivamente tariffe e metodologie secondo la disciplina generale fissata dal nuovo articolo 33-*tricies quater* del decreto legislativo n. 93 del 2011 (di cui si dirà a breve), garantendo prevedibilità agli operatori. È riconosciuto ai gestori delle reti dell'idrogeno il diritto di accedere alle reti di altri gestori, ove necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, inclusi i flussi transfrontalieri, favorendo così la costruzione di un sistema interconnesso.

L'articolo 33-*novies* recepisce l'articolo 36 della direttiva (UE) 2024/1788, optando per un regime di accesso negoziato ai terminali di idrogeno, soggetto a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, in luogo di un accesso integralmente regolato. ARERA ha il compito di assicurare che gli utenti siano effettivamente in grado di ne-

goziare l'accesso in buona fede e di monitorare le condizioni applicate, intervenendo ove necessario per preservare la concorrenza.

Il nuovo articolo 33-*decies* attua quanto previsto dall'articolo 37 della direttiva (UE) 2024/1788, prevedendo un regime di accesso regolato per stoccaggi di idrogeno, *linepack* (quando necessario per un accesso efficiente al sistema) e servizi ausiliari, con tariffe pubblicate, oggettive e non discriminatorie. Le tariffe e le metodologie di calcolo sono soggette ad approvazione preventiva di ARERA, in coerenza con l'assetto disegnato per le reti di trasporto e in linea con quanto previsto dall'articolo 78 della citata direttiva europea.

L'articolo 33-*undecies* attua quanto previsto dall'articolo 38 della direttiva (UE) 2024/1788. In particolare la norma disciplina le condizioni per rifiutare accesso o connessione al sistema dell'idrogeno, consentendolo solo in caso di mancanza di capacità o di possibilità di connessione. In tali ipotesi, il gestore deve valutare interventi di potenziamento, quando economicamente giustificabili o quando il potenziale cliente sia disposto a sostenerne i costi, preservando gli obiettivi di decarbonizzazione UE e nazionali. Per gas rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio, il rifiuto è ulteriormente ristretto in quanto devono esser fatti salvi gli articoli 20 e 36 del regolamento (UE) 2024/1789. Ogni rifiuto deve essere motivato e comunicato tempestivamente ad ARERA, AGCM e al MASE: si introduce così un obbligo procedurale di trasparenza che consente un controllo *ex post* su eventuali comportamenti escludenti.

L'articolo 33-*duodecies* impone al gestore del sistema di trasporto l'adozione e pubblicazione di procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di impianti di gas rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, in coerenza con le capacità individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui al già citato articolo 16 del decreto legislativo n. 93 del 2011. Tali procedure sono sottoposte all'approvazione di ARERA, e per il biometano resta fermo il rinvio al quadro

specifico dettato dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 28/2011. Il gestore non può rifiutare richieste di connessione economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili, salvo i casi di rifiuto legittimo *ex* articolo 33-*undecies* (descritto in precedenza), rafforzando la priorità d'accesso delle produzioni decarbonizzate.

Il nuovo articolo 33-*terdecies* riflette la logica dell'articolo precedente applicandola alla rete di trasporto dell'idrogeno, imponendo al gestore di definire procedure e tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di stoccaggi, terminali e clienti industriali. Anche tali procedure sono soggette ad approvazione di ARERA, che ne verifica la coerenza con i principi di concorrenza e non discriminazione. È vietato rifiutare connessioni per timore di future limitazioni di capacità o costi aggiuntivi derivanti da potenziamenti; il gestore deve assicurare adeguata capacità di entrata e uscita per le nuove connessioni.

L'articolo 33-*quaterdecies* prevede che le imprese proprietarie o responsabili delle reti di distribuzione dell'idrogeno designino, con procedura trasparente, uno o più gestori per periodi decennali, assicurando che operino secondo gli obblighi dei nuovi articoli 33-*quinquiesdecies* e 33-*sexiesdecies* aggiunti al decreto legislativo n. 93 del 2011 dallo schema in esame (e su cui si tornerà a breve), che a loro volta riflettono quanto previsto dagli articoli 44, 46, 47 e 50 della direttiva (UE) 2024/1788. Si introduce così un modello di *governance* che separa proprietà e gestione, pur consentendo che il gestore appartenga alla stessa impresa, in linea con l'impostazione europea sulle reti di distribuzione.

L'articolo 33-*quinquiesdecies* replica, adattandolo al settore nascente dell'idrogeno, il modello di separazione (*unbundling*) funzionale già consolidato per il gas naturale, con la significativa scelta di non imporre l'*unbundling* proprietario. In particolare, la norma non impone la separazione proprietaria – il gestore può restare parte dell'impresa verticalmente integrata e i mezzi di rete possono rimanere di proprietà della capogruppo – ma richiede

l'indipendenza giuridica, organizzativa e decisionale. Sono fissati criteri minimi di indipendenza. Il gestore deve inoltre adottare un programma di adempimenti per prevenire comportamenti discriminatori, con obblighi specifici per il personale e controlli interni sulla conformità, in linea con la prassi già nota nel settore elettrico e gas. ARERA vigila affinché l'integrazione verticale non venga sfruttata per falsare la concorrenza. È espressamente vietato ai gestori verticalmente integrati di creare confusione tra la propria identità e quella del ramo « fornitura » del gruppo, a tutela della trasparenza del mercato. Sono inoltre previste alcune deroghe all'applicazione di tale disciplina.

L'articolo 33-*sexiesdecies* definisce un modello di gestione dell'infrastruttura idrogeno che, pur ispirandosi ai principi consolidati del settore del gas naturale, presenta alcune specificità rilevanti. Vengono disciplinati il quadro di responsabilità operativa dei gestori delle reti, degli stoccaggi e dei terminali dell'idrogeno, articolando i compiti fondamentali di gestione dell'infrastruttura e vengono introdotti obblighi specifici in materia di capacità transfrontaliera, qualità del gas e bilanciamento della rete.

Il nuovo articolo 33-*septiesdecies* introduce un regime di deroghe, concedibili da ARERA, a numerose disposizioni del Titolo II-*bis* (accesso regolato, *unbundling* dei DSO, regole su TSO idrogeno e certificazione) per le reti di idrogeno che, al 4 agosto 2024, appartenevano a imprese verticalmente integrate. L'obiettivo è consentire una transizione graduale dall'assetto proprietario esistente verso il modello pienamente *unbundled*, evitando *shock* regolatori che disincentiverebbero gli investimenti già effettuati. Le deroghe sono comunque temporanee e condizionate: decadono se l'impresa lo chiede, se la rete dell'idrogeno viene collegata ad altre reti, se è ampliata oltre il 5 per cento in lunghezza o capacità, o se ARERA accerta che la deroga ostacola concorrenza e sviluppo del mercato e dell'infrastruttura dell'idrogeno. Ogni sette anni ARERA deve pubblicare una valutazione

sugli impatti delle deroghe su concorrenza e sviluppo infrastrutturale.

L'articolo 33-*duodevicies* consente ad ARERA di concedere deroghe alle norme su TSO idrogeno e *unbundling* dei DSO, nonché ad alcune regole strutturali, per reti che trasportano idrogeno all'interno di zone industriali o commerciali geograficamente limitate. Per beneficiare della deroga, tali reti non devono includere interconnettori né connessioni autonome a stoccaggi o terminali (se non a condizioni specifiche), devono servire principalmente clienti direttamente allacciati e non devono essere collegate ad altre reti dell'idrogeno, salvo reti anch'esse in deroga e gestite dal medesimo gestore. ARERA deve revocare la deroga se questa rischia di ostacolare concorrenza o sviluppo del mercato/infrastruttura o se viene meno una delle condizioni indicate; è inoltre prevista una valutazione d'impatto ogni sette anni, analoga a quella sulle reti esistenti.

L'articolo 33-*undevicies* definisce il quadro giuridico per la realizzazione e l'esercizio degli interconnettori di idrogeno tra Stati membri dell'Unione europea e Paesi terzi, subordinandone il funzionamento alla previa conclusione di un accordo internazionale o, in alternativa, di un accordo intergovernativo conforme alla normativa UE. Recepisce nell'ordinamento nazionale l'articolo 53 della direttiva (UE) 2024/1788 e disciplina il quadro giuridico applicabile agli interconnettori di idrogeno tra l'Italia (o altri Stati membri dell'Unione europea) e i Paesi terzi.

L'articolo 33-*vicies* introduce obblighi di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili a carico dei gestori e dei proprietari delle infrastrutture dell'idrogeno, con vincoli rafforzati per le imprese verticalmente integrate e un meccanismo di bilanciamento tra riservatezza e trasparenza pro-concorrenziale. Si recepisce così nell'ordinamento nazionale l'articolo 54 della direttiva (UE) 2024/1788 e disciplina gli obblighi di riservatezza posti in capo ai gestori delle reti, dei terminali e degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno, nonché ai proprietari delle reti medesime.

Il nuovo articolo 33-*vicies semel* introduce l'obbligo per i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno di elaborare un piano quadriennale di sviluppo infrastrutturale, sottoposto alla valutazione dell'ARERA, in un'ottica di integrazione del sistema energetico e di decarbonizzazione. Si recepisce così l'articolo 56 della direttiva (UE) 2024/1788. La norma introduce un obbligo di pianificazione per lo sviluppo delle reti di distribuzione dell'idrogeno, dotando il sistema energetico di uno strumento di programmazione finalizzato a garantire un'evoluzione infrastrutturale coordinata e orientata alla decarbonizzazione.

L'articolo 33-*vicies bis* definisce i criteri di allocazione dei costi e i meccanismi di compensazione finanziaria tra i gestori per la realizzazione e l'operatività degli interconnettori per il trasporto di idrogeno tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'UE. Recepisce così nell'ordinamento nazionale l'articolo 59 della direttiva (UE) 2024/1788, disciplinando i meccanismi di finanziamento e la ripartizione dei costi per le infrastrutture transfrontaliere (interconnettori) destinate al trasporto dell'idrogeno tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 33-*vicies ter* introduce vincoli di separazione proprietaria e funzionale per i gestori delle reti di trasporto e degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno operanti all'interno di imprese verticalmente integrate, al fine di garantirne la terzietà, recependo nell'ordinamento nazionale l'articolo 62 della direttiva (UE) 2024/1788. L'articolo fissa i requisiti di separazione proprietaria e funzionale per i soggetti che gestiscono le infrastrutture dell'idrogeno all'interno di gruppi societari complessi.

L'articolo 33-*vicies quater* introduce gli obblighi di separazione (*unbundling*) tra la gestione della rete dell'idrogeno e le attività di produzione e fornitura, recependo nell'ordinamento nazionale l'articolo 68 della direttiva (UE) 2024/1788. La disposizione introduce la disciplina relativa alla separazione (cosiddetto *unbundling*) delle attività di gestione della rete da quelle di produzione e fornitura, al fine di garantire la trasparenza e la neutralità delle infrastrut-

ture e di armonizzare il settore dell'idrogeno con il quadro vigente per il gas naturale.

L'articolo 33-*vicies quinquies* introduce l'obbligo di separazione giuridica per i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno operanti all'interno di imprese già attive nei settori del gas naturale o dell'energia elettrica, definendo le condizioni per la concessione e la revoca di eventuali deroghe governative. Si recepisce così nell'ordinamento nazionale l'articolo 69 della direttiva (UE) 2024/1788.

L'articolo 33-*vicies sexies* prevede la separazione contabile per i gestori delle reti dell'idrogeno, recependo nell'ordinamento nazionale l'articolo 70 della direttiva (UE) 2024/1788. L'articolo, in particolare, disciplina gli obblighi contabili in capo ai gestori delle infrastrutture per l'idrogeno, disponendo che la contabilità dei gestori delle reti dell'idrogeno debba essere tenuta in conformità a quanto prescritto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 93 del 2011.

L'articolo 33-*vicies septies* reca misure volte alla verifica del rispetto delle regole di separazione societaria da parte dei gestori, recependo nell'ordinamento nazionale l'articolo 71 della direttiva (UE) 2024/1788. L'obiettivo della disposizione, come esplicitato dalla relazione illustrativa, è delineare una procedura rigorosa volta a verificare l'effettivo rispetto delle norme di separazione societaria (cd. *unbundling*) da parte dei gestori, prima di consentire loro l'accesso operativo al mercato.

L'articolo 33-*duodetricies* istituisce un regime di controllo rafforzato sulla certificazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno qualora subentri il controllo da parte di soggetti appartenenti a Paesi terzi (extra-UE), recependo nell'ordinamento nazionale l'articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788. L'obiettivo della norma è istituire un regime di controllo rafforzato sulla certificazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno qualora subentri il controllo da parte di soggetti appartenenti a Paesi terzi (extra-UE), al fine di bilanciare l'apertura agli investimenti esteri con la tutela della sicurezza energetica nazionale ed europea.

L'articolo 33-*undetricies* introduce misure volte ad assicurare la trasparenza, la certezza giuridica e l'attribuzione delle responsabilità gestionali per le infrastrutture strategiche afferenti al settore dell'idrogeno, recependo nell'ordinamento nazionale l'articolo 73 della direttiva (UE) 2024/1788. La norma è finalizzata a garantire una chiara attribuzione delle responsabilità operative e gestionali per infrastrutture definite strategiche per la sicurezza energetica, assicurando trasparenza e certezza giuridica nella gestione degli *asset*.

L'articolo 33-*tricies* definisce i poteri di controllo contabile in capo alle autorità pubbliche, con la finalità di garantire la trasparenza economico-finanziaria, la verificabilità dei costi e la corretta determinazione delle tariffe di rete, recependo nell'ordinamento nazionale l'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1788. Come indicato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria, l'obiettivo della norma è definire il perimetro dei poteri di controllo contabile in capo alle autorità pubbliche, al fine di garantire la trasparenza economico-finanziaria, la verificabilità dei costi e la corretta determinazione delle tariffe di rete.

L'articolo 33-*tricies semel* definisce il quadro regolatorio in materia di trasparenza contabile e separazione dei conti (cd. *unbundling* contabile), al fine di prevenire distorsioni della concorrenza e trasferimenti di risorse tra diverse attività energetiche. Si recepisce così nell'ordinamento nazionale l'articolo 75 della direttiva (UE) 2024/1788. L'obiettivo della norma è definire un quadro regolatorio in materia di trasparenza contabile e separazione dei conti (c.d. *unbundling* contabile), finalizzato a prevenire distorsioni della concorrenza e trasferimenti impropri di risorse tra diverse attività energetiche.

L'articolo 33-*tricies bis* designa l'ARERA quale autorità di regolazione per l'idrogeno, dando così attuazione all'articolo 76 della direttiva (UE) 2024/1788.

L'articolo 33-*tricies ter* estende i compiti e i poteri di regolazione, controllo e monitoraggio dell'ARERA al settore dell'idrogeno, recependo nell'ordinamento nazio-

nale gli articoli 77 e 79 della direttiva (UE) 2024/1788.

L'articolo 33-*tricies quater* fornisce all'ARERA un quadro di poteri regolatori, tariffari e di controllo per il mercato dell'idrogeno, recependo nell'ordinamento nazionale l'articolo 78 della direttiva (UE) 2024/1788. L'obiettivo della disposizione è garantire che l'Autorità disponga, anche nel settore dell'idrogeno, di un quadro di poteri e strumenti regolatori analogo a quello già previsto per il settore del gas naturale.

L'articolo 33-*tricies quinquies* disciplina la gestione tecnica delle infrastrutture transfrontaliere per il trasporto dell'idrogeno che collegano il territorio nazionale a Paesi non appartenenti all'Unione europea, consentendo agli operatori di mantenere in vigore o stipulare nuovi accordi tecnici per l'esercizio di tali condotte. Viene così data attuazione nell'ordinamento nazionale all'articolo 85 della direttiva (UE) 2024/1788. Come evidenziato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, la disposizione è volta a disciplinare la facoltà degli operatori di gestire tecnicamente le infrastrutture transfrontaliere che collegano il territorio nazionale a Stati non facenti parte dell'Unione europea.

L'articolo 35 dello schema di decreto in esame reca alcune integrazioni e amplia gli obiettivi dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), facendo riferimento in particolare ai mercati del gas naturale e dell'idrogeno.

L'articolo 36 amplia i compiti e i poteri dell'ARERA al fine di adeguare la disciplina prevista per i mercati dell'elettricità e del gas naturale anche al mercato dell'idrogeno.

L'articolo 37 modifica la disciplina dei reclami presentati all'ARERA contro i gestori dei sistemi nel campo dell'energia elettrica e del gas naturale per la violazione degli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive europee, includendovi anche i gestori degli impianti di stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e i gestori delle reti dell'idrogeno. Inoltre, si conferisce all'Autorità il potere di chiedere ai gestori di modificare le condizioni e le modalità, per

renderle proporzionate e non discriminatorie.

L'articolo 38 indica in modo esplicito le imprese di gas naturale e di idrogeno come destinatarie delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente e aggiunge la direttiva (UE) 2024/1788 e il regolamento (UE) 2024/1789 nel quadro normativo di riferimento delle violazioni.

L'articolo 39 estende la cooperazione tra l'Autorità garante per l'energia, le reti e l'ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al mercato dell'idrogeno, rafforza il grado di riservatezza delle comunicazioni tra esse, introduce un'ulteriore fattispecie di collaborazione tra l'ARERA e le autorità di regolazione degli altri Stati membri dell'Unione europea e afferma la cooperazione dell'ARERA con le autorità dei paesi terzi competenti sull'esercizio delle infrastrutture del gas e dell'idrogeno da e verso i Paesi terzi.

L'articolo 40 aggiorna il quadro normativo relativo agli accordi tra l'Italia e i paesi terzi riguardanti l'esercizio di un interconnettore, sostituendo i richiami della direttiva 2009/73/CE con la disciplina della procedura di abilitazione introdotta dalla direttiva (UE) 2024/1788.

Il Capo V dello schema in esame è composto dal solo articolo 41, che – intervenendo sul decreto legislativo n. 28 del 2011 – amplia il contenuto degli atti di regolazione che ARERA deve adottare per aggiornare la propria regolazione in materia di erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale.

Il Capo VI è composto dal solo articolo 42, che – modificando il decreto legislativo n. 102 del 2014 – fornisce una nuova definizione di sistema di misurazione intelligente, ancorandola in modo esplicito alla misurazione del consumo del gas naturale o dell'idrogeno e rivolgendo la capacità di trasmissione e ricezione dei dati a finalità informative, di sorveglianza e di controllo.

Il Capo VII del provvedimento in esame, rubricato « Abrogazioni e disposizioni finanziarie », è composto di due articoli.

L'articolo 43 reca l'abrogazione del quadro normativo che conferisce alla società Acquirente unico s.p.a. il compito di garantire la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza.

L'articolo 44 reca la clausola di invarianza finanziaria dello schema di decreto legislativo in esame, specificando che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34, capoverso 33-*tricies bis*, che prevede un incremento della pianta organica pari a dodici unità di ruolo in seno ad ARERA, si provveda alla relativa attuazione con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di

intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.

Audizione di rappresentanti di Federterme.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Renzo IORIO, *presidente di Federterme*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Coldiretti.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Stefano LEPORATI, *capo servizio politiche economiche di Coldiretti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Legacoop.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Gianluigi GRANERO, *direttore di Legacoop*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.

Audizione, in videoconferenza, di Giovanni Esposito, professore ordinario presso l'Università Federico II di Napoli.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giovanni ESPOSITO, *professore ordinario presso l'Università Federico II di Napoli*,

svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Confagricoltura.
(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandra AUSANIO, *relazioni con il Parlamento di Confagricoltura*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Audizione di Santo Mungari, vice presidente dell'Istituto per gli Studi per il Diritto dell'Economia (ISDE), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2788, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025;

considerato che il provvedimento si colloca nel solco degli intensi rapporti bilaterali già esistenti tra le Parti, con l'obiettivo rafforzare la cooperazione in aree di pubblico interesse come la sanità, l'energia, l'ambiente, la sicurezza e la difesa, la gestione delle migrazioni, l'istruzione, l'innovazione, la diaspora, la trasformazione economica e la crescita intelligente;

valutato con favore che il paragrafo 1 dell'articolo 1 dell'Accordo prevede che la collaborazione nel settore energetico si incentrerà sulla promozione dell'energia rinnovabile, dell'elettrificazione, dell'efficienza energetica e dell'uso sostenibile delle risorse naturali, suddividendosi in due di-

stinte sezioni, relative rispettivamente alla transizione verde e alle fonti energetiche tradizionali;

apprezzato quanto disposto dal paragrafo 10 dell'articolo 1 dell'Accordo, dedicato alla promozione di uno sviluppo turistico sostenibile, inclusivo e diversificato, nonché al sostegno del potenziale turistico di entrambi i Paesi in ambiti quali la valorizzazione del patrimonio culturale, il turismo rurale, l'agriturismo, nonché iniziative turistiche transfrontaliere conformi ai parametri dell'Unione europea;

considerato che il paragrafo 11 dell'articolo 1 dell'Accordo, recante disposizioni in materia di innovazione, ricerca e competitività economica, mira a rafforzare la cooperazione accademica, scientifica e tecnologica, con particolare attenzione allo sviluppo di programmi accademici e di ricerca congiunti che coinvolgano studiosi della diaspora, contribuendo allo scambio di conoscenze e alla visibilità culturale nei contesti internazionali, mediante, *inter alia*, il sostegno ai sistemi di *start-up*, alla modernizzazione industriale e al trasferimento tecnologico transfrontaliero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4.****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminati, per gli aspetti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 *final*) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 Doc. (LXXXVI, n. 4);

rilevato che l'esame congiunto di tali documenti consente al Parlamento di esercitare pienamente le proprie prerogative nella cosiddetta « fase ascendente », attraverso il confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo;

considerato che, nel quadro del ciclo istituzionale 2024-2029, il Programma di lavoro della Commissione europea individua come obiettivo centrale il rafforzamento della capacità dell'Unione di agire in modo autonomo e resiliente, anche alla luce delle trasformazioni geopolitiche, economiche e tecnologiche in atto;

evidenziato che nel Programma di lavoro la Commissione europea, nel delineare le principali azioni e iniziative per l'anno in corso, ritiene necessarie per l'Europa, tra le altre, le azioni volte avere il controllo delle tecnologie e delle fonti di energia, a sviluppare il futuro dell'industria europea nonché sostenere le *start-up*, le *scale-up* e le piccole imprese;

considerato il cosiddetto « pacchetto *omnibus* per il settore automobilistico » della Commissione europea, che ha l'obiettivo generale di alleggerire gli oneri amministrativi e ridurre i costi per i produttori europei, aumentando la loro competitività

globale e liberando risorse per la decarbonizzazione, sul quale la Relazione del Governo preannuncia che la propria azione si svilupperà lungo le due direttrici di partecipare attivamente ai negoziati, sostenendo interventi correttivi finalizzati alla riduzione degli oneri amministrativi e al rafforzamento della chiarezza normativa e di definire la posizione nazionale mediante un confronto strutturato con le Amministrazioni competenti e con i portatori di interessi economici, al fine di individuare priorità e criticità operative;

sottolineato che nella Relazione il Governo sottolinea che la decisione della Commissione europea di introdurre maggiore flessibilità sugli obiettivi per il settore automobilistico rientra nella direzione da sempre auspicata dall'Italia, e che si impegna ad operare in tutte le sedi istituzionali al fine di accelerare il processo di decarbonizzazione auspicando che le iniziative legislative promosse nell'ambito del « Patto per l'industria pulita » contemperino il processo di decarbonizzazione in atto con una logica di sostenibilità socio-economica e sfruttando tutte le soluzioni disponibili con un approccio tecnologicamente neutrale;

considerato altresì che nel Programma di lavoro la Commissione europea ha annunciato la presentazione di un « pacchetto *omnibus* sui prodotti energetici », sul quale la Relazione riporta l'intenzione del Governo di sostenere il rafforzamento della *governance* energetica europea e il suo impegno per il conseguimento degli obiettivi climatici per il prossimo decennio, promuovendo un percorso graduale e socialmente sostenibile di eliminazione delle sovven-

zioni ai combustibili fossili, accompagnato da misure di tutela della competitività e della coesione sociale, nonché di supportare le iniziative europee volte allo sviluppo delle tecnologie di fusione nucleare come possibile fattore abilitante per l'indipendenza energetica dell'Unione europea;

valutato con favore quanto riportato nella Relazione del Governo in merito alla proposta legislativa della Commissione europea sul cosiddetto « 28° regime » circa l'intenzione italiana di partecipare attivamente al relativo negoziato, con l'obiettivo di ottenere l'adozione di un quadro normativo armonizzato e competitivo, una riduzione dei costi amministrativi per *start-up* e imprese innovative, il rafforzamento della competitività del mercato unico, il potenziamento dell'accesso ai mercati dei capitali, una migliore trasparenza grazie a un registro europeo delle imprese interconnesso, nonché una maggiore uniformità giurisprudenziale grazie alla specializzazione delle sezioni competenti;

valutata altresì con favore l'intenzione, espressa dal Governo nella Relazione, di sostenere l'obiettivo di un « Chips Act 2.0 » con una cornice più ampia orientata alla costruzione di una politica industriale europea di lungo periodo, nonché

quanto evidenziato circa la proposta di regolamento volta a modificare il regolamento sulle materie prime critiche al fine di migliorare la circolarità, aumentare la capacità di riciclaggio e rafforzare il mercato secondario delle materie prime critiche;

preso atto che in tema di locazioni brevi la Relazione, ricordato che nel corso del 2026 è prevista l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1028 sulle locazioni di alloggi a breve termine, a seguito della quale ciascuno Stato membro dovrà completare gli adeguamenti normativi nazionali e garantire la convergenza dei processi amministrativi coinvolti, segnala l'istituzione, presso il Ministero del Turismo, della Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni, attendendosi un rafforzamento della trasparenza e della tracciabilità nel settore delle locazioni turistiche, con impatti positivi sulla definizione di politiche pubbliche per la gestione dei flussi turistici e il benessere delle comunità locali, in particolare nei centri urbani,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	280
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	285

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	281
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	286

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	282
5-05268 Schifone: Iniziative volte a contrastare il lavoro irregolare, l'evasione contributiva e il grave sfruttamento dei lavoratori, potenziando il sistema dei controlli grazie anche alle nuove tecnologie	282
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	288
5-05267 Mari: Iniziative volte a garantire la tutela occupazionale dei giornalisti del gruppo editoriale Citynews e più in generale dell'intero comparto giornalistico	282
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	289
5-05264 Scotto: Iniziative volte a contrastare il lavoro irregolare, l'evasione contributiva e il grave sfruttamento dei lavoratori, potenziando il sistema dei controlli grazie anche alle nuove tecnologie	283
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	290
5-05265 Soumahoro: Iniziative volte a chiarire se sia richiesta specifica abilitazione per utilizzare le macchine agricole raccogli-frutta anche quando la piattaforma di lavoro operi ad altezza non superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile	283
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	291
5-05266 Barzotti: Iniziative volte ad affrontare la crisi occupazionale del territorio lodigiano, con particolare riferimento alla vertenza Airpack e ad altre situazioni di difficoltà presenti nel tessuto produttivo locale, salvaguardando i livelli occupazionali e promuovendo il rilancio industriale del territorio	283
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	292

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello, recanti disposizioni in materia di servizi di

supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva	284
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello, recanti disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva	284
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Conflavoro PMI, di Confprofessioni, e dell'Associazione italiana per la Direzione del personale (AIDP), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello, recanti disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva	284
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	284
AVVERTENZA	284

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.40.

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea VOLPI (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Cultura il parere di competenza sul disegno di legge C. 2735, approvato dal Senato, recante revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

Osserva che l'articolo 1, al comma 1, prevede che – in luogo dell'attuale abilitazione scientifica nazionale (ASN) – l'am-

missione alle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN. I requisiti sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni. Il comma 2 introduce una nuova disciplina in materia di composizione delle liste per la formazione delle commissioni giudicatrici per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nonché per la nomina dei ricercatori a tempo determinato. Il comma 3 modifica alcuni criteri relativi alla disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. Il comma 4 modifica la disciplina relativa alla procedura di selezione dei ricercatori a tempo determinato. Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste delle commissioni giu-

dicatrici, delle cause di esclusione dalle medesime liste e delle modalità per lo svolgimento dei sorteggi dei componenti esterni delle stesse commissioni. Il comma 6 disciplina le condizioni e i limiti per la chiamata diretta di professori di prima e di seconda fascia da parte della Libera università di Bolzano, limitatamente alla copertura di posti correlati ad insegnamenti in lingua tedesca. Il comma 7 apporta modifiche di coordinamento alla legge n. 240 del 2010 (« Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario »).

L'articolo 2, al comma 1, introduce misure volte ad incentivare le procedure di mobilità interuniversitaria e internazionale dei docenti e ricercatori universitari. Anzitutto, la norma prevede l'introduzione di una nuova procedura di mobilità orizzontale, in aggiunta alle altre, che contempla il trasferimento unidirezionale di docenti e ricercatori ad altra sede universitaria, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità-economico finanziaria da parte dell'università che dispone la chiamata. Prevede, inoltre, che il Ministro definisca specifici interventi per incentivare i trasferimenti, nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di reclutamento. Il comma 2 esclude dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario per le università, gli eventuali interventi che il Ministero dovesse predisporre al fine di incentivare le chiamate di studiosi dall'estero o di chiara fama per ricoprire posti di professore ordinario, associato e di ricercatore.

Segnala quindi che l'articolo 3 detta le disposizioni transitorie e finali necessarie a garantire, durante il regime transitorio, nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa concernente la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento di docenti e ricercatori universitari, la continuità delle procedure di

abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di quelle di reclutamento in corso all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Evidenzia, infine, che l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.45.

Programma di lavoro della Commissione per il 2026
– È ora che l'Europa si renda indipendente.
COM(2025) 870 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026.

Doc. LXXXVI, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Schifone, ha svolto la relazione introduttiva e fa presente che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza.

In sostituzione della relatrice Schifone, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole testé formulata.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05268 Schifone: Iniziative volte a contrastare il lavoro irregolare, l'evasione contributiva e il grave sfruttamento dei lavoratori, potenziando il sistema dei controlli grazie anche alle nuove tecnologie.

Maria Carolina VARCHI (FDI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Carolina VARCHI (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo in quanto quest'ultima fa chiarezza sulla condotta del gruppo editoriale Citynews.

Osserva che i dati forniti adombrano un comportamento poco trasparente del gruppo editoriale Citynews che ha beneficiato dei contributi previsti per le assunzioni di giovani giornalisti, circostanza che avrebbe dovuto consentire di aumentare la propria forza lavoro e non invece ridurla, a discapito dei lavoratori con età più avanzata e non facilmente ricollocabili nel mondo del lavoro.

Nel ringraziare il Governo per la disponibilità dimostrata, riferisce che si farà promotrice della risposta fornita affinché le parti interessate possano tutelarsi nelle forme dovute e, in attesa dell'esito delle verifiche da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunica che il suo gruppo politico terrà alta la vigilanza sulla vicenda in esame in quanto le modalità di licenziamento disposte dal gruppo editoriale sono state poco rispettose dei diritti dei lavoratori.

Conclude evidenziando che tale vicenda merita tutta l'attenzione possibile da parte della politica.

5-05267 Mari: Iniziative volte a garantire la tutela occupazionale dei giornalisti del gruppo editoriale Citynews e più in generale dell'intero comparto giornalistico.

Francesco MARI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco MARI (AVS), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario Durigon con riguardo alle informazioni fornite, mentre si dichiara non soddisfatto rispetto alle misure adottate dal Governo, considerata la situazione, ancora più grave, emersa rispetto a quanto evidenziato dall'interrogazione in esame.

Tenuto conto che il gruppo editoriale ha beneficiato di rilevanti contributi pubblici per incentivare l'occupazione, ritiene non sufficiente da parte del Governo dichiarare di aver avviato accertamenti per verificare la sussistenza di eventuali condotte elusive ai fini della spettanza del contributo pubblico o in contraddizione con i licenziamenti disposti.

Sostiene, a suo giudizio, che il Governo dovrebbe intervenire con maggiore determinazione, tenuto altresì conto che la risposta fornita denuncia il paradosso di un'azienda che ha beneficiato di contributi per le assunzioni di giovani giorna-

listi e che poi, invece, finisce per licenziare, tramite posta elettronica certificata e senza alcun preavviso, una parte dei propri lavoratori.

5-05264 Scotto: Iniziative volte a contrastare il lavoro irregolare, l'evasione contributiva e il grave sfruttamento dei lavoratori, potenziando il sistema dei controlli grazie anche alle nuove tecnologie.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), replicando, dichiara di riscontrare mere annotazioni quantitative riferite all'incremento delle ispezioni sul lavoro, frutto anche di iniziative da parte delle forze di opposizione.

Ricorda che, in occasione dell'approvazione dell'ultima legge di bilancio, la cosiddetta « quota » di emendamenti assegnata all'opposizione si è incentrata anche sulle assunzioni degli ispettori del lavoro, comunque insufficienti in quanto alcuni lavoratori sono stati posti in quiescenza per effetto del *turnover*.

Ritiene incomprensibile valutare i dati forniti, in termini di numeri assoluti, senza considerare la percentuale, anche tenuto conto che non emerge un incremento notevole del numero di ispezioni, passato a oltre 130.000 nell'anno 2025 rispetto alle 129.188 del 2024.

Nell'osservare, inoltre, che un discorso analogo vale per la patente a crediti in edilizia, la cui applicazione, come evidenziato da una precedente interrogazione, ha sortito scarsi risultati pratici, sostiene che in realtà un impulso fattivo al contrasto al lavoro irregolare è derivato dall'azione della magistratura.

Osserva, infine, che sarebbe opportuno pervenire alla condivisione di una strategia molto più assertiva, che possa passare anche attraverso riforme strutturali nel mercato del lavoro, che riducano le maglie dei contratti precari e del falso lavoro autonomo e che agiscano nella direzione di una

maggiore stabilizzazione del mercato del lavoro.

5-05265 Soumahoro: Iniziative volte a chiarire se sia richiesta specifica abilitazione per utilizzare le macchine agricole raccogli-frutta anche quando la piattaforma di lavoro operi ad altezza non superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile.

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), replicando, riferisce di comprendere le motivazioni addotte dal Governo ma di ritenerle poco soddisfacenti per gli operatori del settore.

5-05266 Barzotti: Iniziative volte ad affrontare la crisi occupazionale del territorio lodigiano, con particolare riferimento alla vertenza Airpack e ad altre situazioni di difficoltà presenti nel tessuto produttivo locale, salvaguardando i livelli occupazionali e promuovendo il rilancio industriale del territorio.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo. Alla luce dell'incontro promosso dalla regione Lombardia in programma il 21 aprile prossimo, riferisce che il suo gruppo chiede di anticiparne la realizzazione in quanto i lavoratori coinvolti non possono restare in balia delle procedure di licenziamento in atto, da cui dipende la loro sorte.

Osserva che i temi trattati nell'interrogazione sono da esaminare a livello nazionale, in quanto la vicenda di Airpack è solo la più recente, ma non l'unica rispetto a

una spirale industriale in cui l'industria italiana è alle corde, mancando una visione industriale per il Paese.

Con riguardo al contenuto della sua interrogazione, rileva che il tessuto industriale del lodigiano è interessato da una vera e propria desertificazione industriale, aggravata, tra l'altro, dalla insufficiente condizione dei salari.

Propone, quindi, di promuovere un tavolo interistituzionale per la soluzione della problematica in esame e per la costruzione di una visione e una strategia condivise, anche attraverso percorsi di formazione, riqualificazione e accompagnamento alla ricollocazione dei lavoratori che si trovano isolati anche a causa della loro età avanzata.

Auspica infine che la vertenza Airpack possa trovare una soluzione, tenuto conto che si tratta di un singolo caso, a livello provinciale, a fronte dei numerosi casi, a livello nazionale, che interessano il sistema industriale e produttivo del Paese.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello, recanti disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello, recanti disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

Audizione informale di rappresentanti di Conflavoro PMI, di Confprofessioni, e dell'Associazione italiana per la Direzione del personale (AIDP), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello, recanti disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

*Disposizioni per l'istituzione del salario minimo.
C. 2179 d'iniziativa popolare.*

ALLEGATO 1

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2735, approvato dal Senato, recante revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario;

considerato che il disegno di legge in esame, in particolare agli articoli 1 e 3, intende superare il vigente sistema di abilitazione scientifica nazionale (ASN), sostituendolo con un sistema estremamente più snello, nell'ambito del quale i requisiti minimi di produttività e qualificazione scientifica – che sono mantenuti come condivisi a livello nazionale e la cui proposta di identificazione, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia di docenza, viene demandata all'ANVUR – sono meramente autocertificati dai candidati, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ed attestati tramite il caricamento della necessaria documentazione su una piattaforma telematica messa a disposizione del Ministero, senza che a quest'ultimo sia richiesto alcun vaglio preventivo;

apprezzato quindi che, quella che fino ad oggi è stata una procedura di valutazione quali-quantitativa al termine della quale si otteneva un certificato di abilitazione, viene sostituita da una procedura di caricamento telematico finalizzata a soddisfare una mera condizione di ammissibilità per la partecipazione ai concorsi indetti dalle singole università;

preso atto che si tratta di un sistema assai innovativo rispetto al quadro vigente, che responsabilizza in modo significativo l'autonomia degli atenei nelle procedure di reclutamento del personale ricercatore e docente universitario;

rilevato inoltre che all'articolo 2 si introducono diverse misure volte ad incentivare il meccanismo della mobilità dei docenti universitari tra i diversi atenei, al fine di superare il « localismo » che tradizionalmente connota il sistema universitario italiano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4);

considerato che nel programma di lavoro per l'anno 2026, nel delineare le principali azioni e iniziative per il medesimo anno, la Commissione ritiene necessario per l'Europa creare posti di lavoro di qualità in un'economia moderna e rafforzare il modello sociale europeo nelle mutate condizioni demografiche, mantenere gli standard sociali, digitali e ambientali;

valutata favorevolmente, nella prima sezione della prima parte della Relazione programmatica, concernente « Un nuovo piano per la prosperità sostenibile e la competitività » – con riferimento al pacchetto *omnibus* presentato dalla Commissione europea per il settore automobilistico, composto da una proposta di direttiva e una proposta di regolamento, con l'obiettivo generale di alleggerire gli oneri amministrativi e ridurre i costi per i produttori europei, aumentando la loro competitività globale e liberando risorse per la decarbonizzazione – l'intenzione del Governo di sostenere interventi correttivi finalizzati alla riduzione degli oneri amministrativi e al rafforzamento della chiarezza normativa;

preso atto che, per quanto riguarda il rafforzamento del mercato unico entro il

2028, il Governo sottolinea come le iniziative legislative promosse dalla Commissione europea nell'ambito del Patto per l'industria pulita devono temperare il processo di decarbonizzazione in atto con una logica di sostenibilità socio-economica, sfruttando tutte le soluzioni disponibili con un approccio tecnologicamente neutrale;

considerato che, nell'ambito della seconda sezione della prima parte della Relazione programmatica relativa a « Un'Europa competitiva e coesa: sostenere le persone e il modello sociale europeo », il Governo esprime pieno sostegno al pacchetto sulla mobilità equa dei lavoratori, atteso per il terzo trimestre del 2026, che dovrebbe comprendere proposte legislative su una tessera europea di sicurezza sociale (ESSPASS), il rafforzamento dell'Autorità europea del lavoro (ELA), nonché la trasferibilità delle competenze, al fine di rendere agevole il trasferimento delle qualifiche e permettere ai lavoratori di cogliere nuove opportunità ovunque si trovino nell'UE;

apprezzato il riferimento nella Relazione programmatica alla « urgente necessità di garantire un adeguato rinnovamento generazione della forza lavoro », giacché, a giudizio del Governo, il Piano di azione a livello europeo dovrebbe comprendere iniziative intese a facilitare la mobilità professionale tra gli Stati membri, ridurre barriere burocratiche, migliorare abbinamento tra domanda e offerta di lavoro a livello europeo, promuovere il riconoscimento semplificato e armonizzato delle qualifiche professionali, sostenere l'integrazione di lavoratori stranieri qualificati semplificando le

procedure di ingresso, incoraggiare l'investimento in formazione, apprendistato e orientamento professionale;

rilevato che negli Orientamenti politici della Commissione è stata preannunciata una proposta legislativa su diritto alla disconnessione e telelavoro, e che il Governo auspica il recepimento in tale proposta dell'Accordo quadro sull'uso della digitalizzazione nel settore del lavoro pubblico;

preso atto che, per quanto riguarda la strategia dell'Unione europea contro la po-

vertà, il Governo prevede di contribuire alla sua definizione concentrandosi sulla centralità della persona e presa in carico multidimensionale, sull'integrazione tra politiche sociali, educative, fiscali, economiche e occupazionali e sulla sostenibilità e innovazione del sistema di protezione sociale in un contesto di transizioni tecnologiche e demografiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-05268 Schifone: Iniziative volte a contrastare il lavoro irregolare, l'evasione contributiva e il grave sfruttamento dei lavoratori, potenziando il sistema dei controlli grazie anche alle nuove tecnologie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente il Gruppo Editoriale *Citynews*, editore di numerose testate locali *online*, che, secondo articoli di stampa nel mese di marzo 2026, ha avviato una procedura di licenziamento che ha coinvolto diversi giornalisti e collaboratori.

Preliminarmente si rappresenta che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, espressamente interpellato, ha riferito che *City News* ha presentato domanda per il contributo per le assunzioni di giovani giornalisti e professionisti «*under 36*» formalizzate nell'anno 2023. Tale misura agevolativa, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023 (articolo 4, comma 1), consisteva nel riconoscimento di un contributo pari a 10.000 euro per ogni assunzione effettuata in tale anno. L'importo concesso all'impresa è stato pari ad euro 28.161,62.

Successivamente, lo scorso 31 marzo 2026, la Società ha presentato domanda per il contributo per le assunzioni di giovani professionisti «*under 36*», formalizzate nel corso dell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2025.

Il contributo richiesto dall'impresa è pari ad euro 130.000 a fronte di 13 assunzioni.

I dati dichiarati dall'impresa per l'accesso al predetto contributo sono ordinariamente sottoposti a controllo da parte di INPS e sono in corso tutti gli accertamenti necessari a verificare la sussistenza di eventuali condotte elusive ai fini dell'ottenimento del contributo richiesto.

Inoltre, nell'ambito dell'attività di vigilanza di competenza di INPS sono state già sanzionate le condotte irregolari rilevate afferenti all'applicazione ai giornalisti di un diverso contratto collettivo rispetto a quello generalmente applicato dal gruppo editoriale.

Con specifico riferimento alla procedura di licenziamento messa in atto dalla Società, nel rilevare che sono già in corso gli accertamenti di rito da parte delle competenti autorità, rappresento che il Ministero del lavoro non ha ricevuto, allo stato, alcuna richiesta di intervento dalle parti interessate.

Il Governo assicura la massima attenzione in ordine alla vicenda manifestando sin da ora la disponibilità del Ministero del lavoro a promuovere un confronto costruttivo con la Società, nell'auspicio di trovare una idonea soluzione per tutelare la posizione dei giornalisti coinvolti.

ALLEGATO 4

5-05267 Mari: Iniziative volte a garantire la tutela occupazionale dei giornalisti del gruppo editoriale Citynews e più in generale dell'intero comparto giornalistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente il Gruppo Editoriale *Citynews*, editore di numerose testate locali *online*, che, secondo articoli di stampa nel mese di marzo 2026, ha avviato una procedura di licenziamento che ha coinvolto diversi giornalisti e collaboratori.

Preliminarmente si rappresenta che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, espressamente interpellato, ha riferito che *City News* ha presentato domanda per il contributo per le assunzioni di giovani giornalisti e professionisti «*under 36*» formalizzate nell'anno 2023. Tale misura agevolativa, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023 (articolo 4, comma 1), consisteva nel riconoscimento di un contributo pari a 10.000 euro per ogni assunzione effettuata in tale anno. L'importo concesso all'impresa è stato pari ad euro 28.161,62.

Successivamente, lo scorso 31 marzo 2026, la Società ha presentato domanda per il contributo per le assunzioni di giovani professionisti «*under 36*», formalizzate nel corso dell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2025.

Il contributo richiesto dall'impresa è pari ad euro 130.000 a fronte di 13 assunzioni.

I dati dichiarati dall'impresa per l'accesso al predetto contributo sono ordinariamente sottoposti a controllo da parte di INPS.

Sono in corso tutti gli accertamenti necessari a verificare la sussistenza di eventuali condotte elusive ai fini dell'ottenimento del contributo richiesto.

Inoltre, nell'ambito dell'attività di vigilanza di competenza di INPS sono state già sanzionate le condotte irregolari rilevate afferenti all'applicazione ai giornalisti di un diverso contratto collettivo rispetto a quello generalmente applicato dal gruppo editoriale.

Con specifico riferimento alla procedura di licenziamento messa in atto dalla Società, nel rilevare che sono già in corso gli accertamenti di rito da parte delle competenti autorità, rappresento che il Ministero del lavoro non ha ricevuto, allo stato, alcuna richiesta di intervento dalle parti interessate.

Il Governo assicura la massima attenzione in ordine alla vicenda manifestando sin da ora la disponibilità del Ministero del lavoro a promuovere un confronto costruttivo con la Società, nell'auspicio di trovare una idonea soluzione per tutelare la posizione dei giornalisti coinvolti.

ALLEGATO 5

5-05264 Scotto: Iniziative volte a contrastare il lavoro irregolare, l'evasione contributiva e il grave sfruttamento dei lavoratori, potenziando il sistema dei controlli grazie anche alle nuove tecnologie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente, Onorevoli colleghi,

i gravissimi fatti riportati dall'interrogante, oggetto di accertamento congiunto da parte della Guardia di finanza e dell'INPS nel territorio di Fiumicino, confermano l'efficacia dell'azione sinergica, tra le diverse autorità competenti, in materia di contrasto al lavoro irregolare.

Questo Governo attribuisce la massima rilevanza al contrasto del lavoro irregolare, dello sfruttamento dei lavoratori e delle connesse forme di evasione contributiva e fiscale, fenomeni che ledono diritti fondamentali e alterano le condizioni di concorrenza.

Lo dimostra, ad esempio, l'importante piano di rafforzamento degli organici ispettivi: a partire da ottobre 2022 sono stati assunti 513 ispettori del lavoro e 883 ispettori tecnici, cui si aggiungeranno ulteriori 300 unità nel triennio 2026-2028, nonché 150 unità dell'Arma dei Carabinieri dedicate alla tutela del lavoro. Si tratta di un investimento strutturale volto a potenziare stabilmente la capacità di controllo del territorio.

Parallelamente, preso atto del particolare rilievo che assume l'impiego delle nuove tecnologie e dei sistemi di analisi dei dati, che consentono oggi di orientare in modo sempre più mirato l'attività ispettiva, intercettando con maggiore tempestività le situazioni di rischio e le condotte elusive, è stato implementato il Portale Nazionale del Sommerso, proprio al fine di agevolare il coordinamento tra Ispettorato Nazionale del Lavoro, INPS, INAIL, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza.

Grazie a questi interventi strutturali, è aumentato il numero delle ispezioni effettuate, che sono passate da 129.188 nel 2024

a oltre 130.000 nell'anno 2025, dato che conferma un miglioramento complessivo della *performance* operativa, consolidando un trend positivo già avviato negli anni precedenti. L'aumento degli accessi ispettivi testimonia la volontà di rendere l'azione di controllo sempre più incisiva, capillare e mirata, con particolare attenzione ai contesti caratterizzati da elevata complessità organizzativa.

A ciò si affianca un rafforzamento complessivo degli strumenti normativi e operativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambito nel quale questo Governo ha promosso interventi volti a rendere più efficaci i meccanismi di prevenzione, responsabilizzare le imprese e garantire una stringente vigilanza sul rispetto delle disposizioni vigenti.

A tal proposito, ricordo l'introduzione della patente a crediti in edilizia, il potenziamento dei bandi ISI di Inail, con uno stanziamento di 600 milioni, a sostegno degli investimenti in sicurezza, l'inasprimento delle sanzioni, con la reintroduzione dei profili penati contro l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. Con il recente decreto-legge n. 159 del 2025 abbiamo introdotto il *badge* digitale di cantiere obbligatorio nei settori dell'appalto e del subappalto, prevedendo, inoltre, l'aggiornamento e il potenziamento dei dispositivi di protezione individuale intelligenti.

La tutela della dignità e delle libertà dei lavoratori resta e resterà una nostra priorità assoluta.

Ribadisco, pertanto, la massima attenzione del Governo nel proseguire con determinazione lungo il percorso già intrapreso, coniugando legalità, sicurezza e giustizia sociale e contrastando ogni forma di sfruttamento e di concorrenza sleale.

ALLEGATO 6

5-05265 Soumahoro: Iniziative volte a chiarire se sia richiesta specifica abilitazione per utilizzare le macchine agricole raccogli-frutta anche quando la piattaforma di lavoro operi ad altezza non superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al quesito sollevato, sono stati acquisiti in via istruttoria i pareri delle competenti strutture ministeriali, nonché dell'ispettorato nazionale del lavoro e dell'Inail.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 17 aprile 2025, adottato ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, definendo per ciascuna di esse i contenuti minimi e la durata dei percorsi formativi.

Sul punto, si ribadisce che l'obbligo di abilitazione previsto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 81 del 2008 deve fare riferimento alla definizione riportata nell'Allegato II che, nello specifico, include sia le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) sia le macchine agricole raccogli frutta tra le attrezzature soggette ad abilitazione.

Per le Piattaforme di lavoro mobili (PLE) il medesimo Allegato chiarisce espressamente che si tratta di macchine destinate a spostare persone a posizioni di lavoro poste ad altezza superiore a 2 metri, rispetto a un piano stabile, individuando tale parametro come elemento oggettivo di riferimento in relazione al livello di rischio.

Inoltre, l'Accordo Stato-regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto la categoria CRF (Carri raccogli frutta) tra le attrezzature

che richiedono una specifica abilitazione, distinta da quella prevista per le Piattaforme di lavoro mobili elevabili.

Nel dettaglio è necessario chiarire che la formazione obbligatoria si applica ai carri raccogli frutta indipendentemente dall'altezza o dalla presenza di sistemi di bloccaggio, poiché la valutazione dei rischi non riguarda solo la caduta dall'alto, ma anche il ribaltamento, lo schiacciamento e la corretta conduzione del mezzo agricolo.

Questo approccio garantisce una maggiore tutela per gli operatori e risponde alle esigenze di sicurezza proprie di ciascuna tipologia di macchina.

Alla luce di quanto sopra specificato, si ritiene che il percorso abilitativo individuato al punto 8.3.9 del citato Accordo – approfondendo gli aspetti peculiari dell'uso di queste attrezzature, connessi alle caratteristiche dell'ambiente di utilizzo e alla particolare attività lavorativa svolta – debba essere previsto anche per le piattaforme che operano al di sotto dei 2 metri, anche laddove tale limite è garantito da sistemi di bloccaggio.

Concludo ribadendo l'attenzione di questo Governo a promuovere lo stato di avanzamento del nuovo impianto normativo sulla formazione in materia di salute e sicurezza, nonché, all'aggiornamento delle procedure per l'abilitazione all'uso delle attrezzature di lavoro, garantendo *standard* qualitativi su tutto il territorio nazionale.

ALLEGATO 7

5-05266 Barzotti: Iniziative volte ad affrontare la crisi occupazionale del territorio lodigiano, con particolare riferimento alla vertenza Airpack e ad altre situazioni di difficoltà presenti nel tessuto produttivo locale, salvaguardando i livelli occupazionali e promuovendo il rilancio industriale del territorio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle criticità evidenziate dall'interrogante, concernenti la situazione occupazionale nella provincia di Lodi, si fa presente che, in sinergia con le istituzioni regionali coinvolte, sono in corso attività di monitoraggio ed intervento su tutti gli stati di crisi afferenti al territorio lombardo.

Con specifico riferimento alla società Airpack Spa, la regione Lombardia ha riferito che la società di proprietà della multinazionale belga AbrisoJiffy è un produttore europeo di imballaggi protettivi e materiali isolanti (*pluriball*), che ha trasmesso lo scorso 16 febbraio la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento. La stessa riguarda la totalità dell'organico occupato presso la sede di Ossago Lodigiano, pari a 41 unità, con conseguente cessazione di ogni attività produttiva sul territorio italiano, ed in data 3 aprile 2026, l'azienda ha comunicato alla regione Lombardia l'esito negativo delle consultazioni sindacali attivate per la composizione della crisi occupazionale. In attuazione delle previsioni della procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991 – la quale dispone che in caso di esito negativo della fase sindacale il confronto tra le parti debba proseguire in sede istituzionale – la regione Lombardia ha

dichiarato che attiverà tutti gli strumenti disponibili per accompagnare le parti nel dialogo e per sostenere ogni sforzo finalizzato al raggiungimento di un accordo, con l'obiettivo di minimizzare gli impatti occupazionali della procedura. Il primo incontro si svolgerà in data 21 aprile 2026 e a breve le parti saranno formalmente convocate.

La regione, inoltre, attraverso la rete dei Nuclei Territoriali Crisi e Politiche Attive sta sostenendo l'eventuale presa in carico dei lavoratori di Airpack Spa, con conseguente attivazione di percorsi di politica attiva personalizzati.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si conferma la disponibilità a supportare tutte le procedure per gli ammortizzatori sociali necessari, nonché l'applicazione di strategie generali di supporto all'occupazione.

In conclusione, voglio rassicurare i lavoratori e l'Onorevole interrogante sulla massima attenzione da parte di tutti i livelli istituzionali coinvolti per tutelare i livelli occupazionali e non depauperare il tessuto produttivo e industriale del territorio lodigiano.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza. Atto n. 391 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	294
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	299
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	300

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	294
Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (<i>Parere alla XIV Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	294
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	304

SEDE CONSULTIVA:

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla VII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	295
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	305
Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alle Commissioni VIII e IX</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	296
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	306
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	297

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione organismi cristiani di servizio internazionale volontario (FOCSIV) e dell'Associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (CSVnet), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia »	298

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza
del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la salute
Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza.

Atto n. 391.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto in esame, inizialmente previsto per il 13 aprile 2026, è stato prorogato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, fino al 23 aprile 2026. Ricorda inoltre che nella seduta del 1° aprile scorso ha avuto luogo lo svolgimento della relazione introduttiva. Invita quindi la relatrice, deputata Loizzo, a formulare la proposta di parere.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere *(vedi allegato 2)*, che sarà posta in votazione solo nel caso in cui non fosse approvata la proposta di parere della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che risulta, pertanto, preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'ordine dei lavori.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, propone un'inversione dei punti all'ordine del giorno della Commissione, nel senso di svolgere la seduta, concorde la Commissione, in sede di esame di atti dell'Unione europea prima della seduta in sede consultiva.

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026.

Doc. LXXXVI, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 aprile scorso è stata svolta la relazione introduttiva. Invita quindi la relatrice, deputata Patriarca, a formulare la proposta di parere.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.20.

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio Maria GABELLONE (FDI), *relatore*, avverte che la Commissione esamina oggi, ai fini del parere da rendere alla Commissione Cultura, il disegno di legge C.2735, già approvato dal Senato, recante la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Segnala preliminarmente che l'obiettivo del provvedimento – che consta di quattro articoli – è quello di superare l'attuale sistema di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, basato sull'abilitazione scientifica nazionale, sostituendo quest'ultima con un sistema più snello, nell'ambito del quale i requisiti minimi di produttività e qualificazione scientifica – che sono mantenuti come condivisi a livello nazionale e la cui proposta di identificazione, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia di docenza, viene demandata all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – sono autocertificati dai candidati, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ed attestati tramite il caricamento della necessaria documentazione su una piattaforma telematica messa a disposizione del Ministero, senza che a quest'ultimo sia richiesto alcun vaglio preventivo.

In particolare, l'articolo 1 reca una serie di novelle alla legge n. 240 del 2010 (recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento) al fine di superare il predetto sistema dell'abilitazione scientifica nazionale.

Con riferimento ai profili di interesse per la XII Commissione, segnala che il comma 3 della disposizione in esame mo-

difica alcuni criteri relativi alla disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, demandando a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione delle linee-guida per la valutazione dei vincitori delle procedure selettive disciplinate dall'articolo 7, commi 5-*bis* e 5-*ter* della richiamata legge n. 240 del 2010 (articolo 1, comma 3, lettera *d*). In proposito, rammenta che il richiamato comma 5-*bis* stabilisce che, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento. Il comma 5-*ter* prevede quindi che a tali procedure selettive possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica.

Evidenzia che di interesse per la XII Commissione è altresì il comma 4 della disposizione in esame, che reca modifiche alla disciplina relativa alla procedura di selezione dei ricercatori a tempo determinato. In particolare, si prevede, tra i criteri di scelta, che il relativo profilo sia individuato tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, coerenti con le esigenze didattiche o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo, nonché, per l'area medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali (lettera *b*), numero 1). Inoltre, si introduce l'obbligo di prevedere nei bandi un numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, prevedendo altresì lo svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali (lettera *b*), numero 4).

L'articolo 2 introduce misure volte ad incentivare le procedure di mobilità interuniversitaria e internazionale dei docenti e ricercatori universitari.

L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie e finali necessarie a garantire la continuità delle procedure di abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) e di quelle di reclutamento in corso all'entrata in vigore del presente provvedimento.

L'articolo 4 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Valorizzazione della risorsa mare.

C. 2855 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Bagnasco, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, avverte che la Commissione esamina oggi, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, il disegno di legge C. 2855, collegato alla manovra di finanza pubblica, già approvato dal Senato, recante misure per la valorizzazione della risorsa del mare. Fa presente che il provvedimento – che consta che consta di 37 articoli – è suddiviso in sette Capi e reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori.

Per quanto concerne le materie di interesse per la XII Commissione, richiama, in particolare, i seguenti articoli.

L'articolo 3, comma 2, demanda l'istituzione della zona contigua prevista in applicazione della Convenzione di Montego Bay ad un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche del mare e del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, della Difesa, dell'Interno, della Salute e delle Infrastrutture e dei Trasporti, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

L'articolo 5 disciplina l'esercizio dei diritti nella zona contigua, attribuendo all'Italia il diritto di esercitare, in tale zona, il controllo necessario a prevenire, tra le altre, le violazioni delle proprie leggi e dei regolamenti sanitari nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani e punirne le eventuali violazioni.

L'articolo 8, comma 1, nel disciplinare i requisiti e i principi fondamentali per l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attività subacquea a scopo ricreativo, fa salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonché delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attività subacquee rivolte alle persone con disabilità.

L'articolo 11, comma 2, indica i tra i requisiti che devono possedere gli istruttori subacquei e le guide subacquee per l'esercizio dell'attività, il certificato medico, in corso di validità, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.

L'articolo 12, comma 1, stabilisce tra i requisiti che devono possedere i centri di immersione e di addestramento subacqueo per l'esercizio dell'attività la disponibilità di attrezzature di pronto soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di personale addestrato

alle attività di primo soccorso. Il comma 9 stabilisce che il contenuto della cassetta di primo soccorso è disponibile a bordo dell'imbarcazione e deve essere conforme alle prescrizioni della tabella D del decreto del Ministero della salute del 10 marzo 2022.

L'articolo 13, comma 1, dispone che tra i requisiti che devono essere posseduti dalle organizzazioni senza scopo di lucro per l'esercizio delle attività subacquee e iperbariche, è prevista la disponibilità di attrezzature di primo soccorso e di personale addestrato al primo soccorso.

L'articolo 15 disciplina le sanzioni nei casi in cui vengano violate le disposizioni in materia di turismo subacqueo, prevedendo che la violazione delle stesse sia accertata dai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

L'articolo 21, comma 1, lettera *h*), consente la formazione e la conservazione digitale e su supporti informatici di una serie di documenti di bordo, in merito ai quali vige l'obbligo di tenuta in formato cartaceo. In particolare, si fa riferimento, tra gli altri: al registro degli infortuni, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 271 del 1999; al registro di bordo previsto dal Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS – *Global Maritime Distress and Safety System*); al registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto dall'articolo 46 del d.P.R. n. 309 del 1990 e dal decreto del Ministro della sanità del 3 agosto 2001.

L'articolo 21, comma 2, introdotto in Senato, estende al personale operante nella navigazione interna i requisiti per la vista richiesti per il personale che opera nella navigazione marittima.

L'articolo 25, comma 2, prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri valutativi che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono utilizzare, nell'ambito di bandi e avvisi per il reclutamento, per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei territori indicati nell'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (cosiddette isole minori).

L'articolo 34, comma 1, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 in materia di emissioni industriali e di discariche di rifiuti, nel rispetto, tra gli altri, dei principi e criteri specifici indicati dall'articolo 10 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025). In proposito, rammenta che la disposizione richiamata, prevede tra i criteri direttivi la necessità di assicurare che la singola autorizzazione degli impianti di allevamento contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana, individuando a tal fine le procedure e gli strumenti attraverso i quali le autorità sanitarie possono contribuire efficacemente all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e delle eventuali criticità sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione organismi cristiani di ser-

vizio internazionale volontario (FOCSIV) e dell'Associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (CSVnet), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza. Atto n. 391.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione Affari sociali,
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza (Atto n. 391);

preso atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 ottobre 2025 sullo schema di decreto in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza. Atto n. 391.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La XII Commissione Affari sociali,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza (Atto n. 391);

premesso che:

il provvedimento in esame, recante il primo aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, si colloca in un contesto che avrebbe richiesto ben altra ambizione e capacità riformatrice;

dopo quasi un decennio dall'ultimo aggiornamento organico, ci si sarebbe aspettati un intervento in grado di rafforzare concretamente il Servizio sanitario nazionale, ampliando i diritti dei cittadini e adeguando il sistema ai mutamenti epidemiologici, demografici e tecnologici; al contrario, ci si trova di fronte a un provvedimento che, fin dalla sua impostazione, appare limitato, difensivo e profondamente condizionato da vincoli di natura finanziaria;

il decreto, infatti, è stato predisposto secondo la procedura prevista per gli aggiornamenti dei LEA che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si tratta di una scelta che segna in modo determinante l'intero impianto del provvedimento: un aggiornamento « a costo zero », che per definizione esclude la possibilità di introdurre innovazioni realmente incisive; tale impostazione si pone in evidente contraddizione con la natura stessa dei LEA che rappresentano diritti esigibili

dei cittadini e non meri strumenti di gestione contabile;

pretendere di aggiornare i LEA senza prevedere risorse aggiuntive significa, nei fatti, svuotare l'intervento di qualsiasi reale portata riformatrice e farne un provvedimento a parte dal d.P.C.M. « oneroso » che qualche mese fa questa Commissione ha esaminato, non permette alla Commissione medesima di valutare appieno i punti di forza e debolezza dell'intero progetto di aggiornamento;

a rendere ancora più problematico il quadro è il fatto che la Relazione tecnica allegata allo schema non risulta bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato; si tratta di una carenza procedurale grave, che incide sulla credibilità complessiva del provvedimento; non è un aspetto meramente formale, soprattutto alla luce delle analisi dei Servizi bilancio della Camera dei deputati che evidenziano come la presunta neutralità finanziaria sia, in numerosi passaggi, fondata su ipotesi fragili, su dati incompleti o su valutazioni non adeguatamente motivate;

nel merito, il provvedimento si presenta come un insieme eterogeneo di modifiche che intervengono su numerosi ambiti, spesso con carattere puntuale e frammentario e in molti casi si tratta di correzioni formali, aggiornamenti terminologici o interventi di razionalizzazione prescrittiva; pur essendo in parte condivisibili, alcune di tali modifiche non si inseriscono tuttavia in una visione organica del sistema sanitario, né delineano una strategia complessiva di rafforzamento dell'assistenza;

l'articolo 1, che costituisce il cuore dell'intervento, introduce una pluralità di

modifiche trasversali al d.P.C.M. del 2017; tra queste, si segnalano l'ampliamento di alcune categorie di beneficiari, l'aggiornamento delle disposizioni relative alla celiachia, le modifiche all'assistenza protesica e l'introduzione di maggiore flessibilità nella durata dei trattamenti terapeutici; tuttavia, tali interventi appaiono disorganici e privi di un disegno unitario;

la trasformazione dei limiti temporali in riferimenti non vincolanti, in particolare nei trattamenti residenziali per la salute mentale e le dipendenze patologiche, solleva interrogativi rilevanti sotto il profilo finanziario e di appropriatezza assistenziale; non è infatti chiaro se e in quale misura tale flessibilizzazione possa determinare un incremento della spesa, anche alla luce delle incongruenze nei dati utilizzati, che mettono in discussione la solidità delle stime; il rischio è quello di scaricare sui bilanci regionali costi aggiuntivi non previsti e non quantificati;

a ciò si aggiunge, come ulteriore profilo di criticità, la maggiore discrezionalità lasciata alle Regioni nell'applicazione delle norme che rischia di accentuare le disuguaglianze territoriali, già oggi molto marcate; in assenza di risorse aggiuntive e di strumenti di monitoraggio efficaci, il principio di universalità del Servizio sanitario nazionale rischia di essere ulteriormente indebolito;

l'articolo 2, relativo all'introduzione dello screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale, rappresenta uno dei pochi elementi positivi del provvedimento; tuttavia, anche in questo caso, si tratta di una misura tardiva e limitata poiché l'aggiornamento non include infatti l'estensione ad altre patologie genetiche già oggetto di discussione scientifica e istituzionale, per le quali sarebbe necessario un adeguato stanziamento di risorse; si conferma così un approccio minimale, che interviene solo laddove esistono già coperture finanziarie pregresse, addirittura fornite nelle scorse legislature !

L'articolo 3, relativo agli ausili motorio, si limita a interventi tecnici e ter-

minologici; pur tuttavia, non può escludersi che l'eliminazione o la sostituzione di alcuni dispositivi possa avere effetti negativi sui pazienti, in assenza di una valutazione puntuale dell'impatto assistenziale; anche in questo caso, la logica prevalente sembra essere quella della razionalizzazione, piuttosto che quella del miglioramento dell'assistenza;

particolarmente rilevante è l'articolo 4, dedicato all'assistenza specialistica ambulatoriale, che rappresenta la parte più consistente del provvedimento; le modifiche introdotte, che riguardano l'inserimento e la soppressione di prestazioni, nonché la revisione delle condizioni di erogabilità, appaiono fortemente orientate al contenimento della spesa; l'introduzione e la modifica delle note di appropriatezza prescrittiva rischiano di tradursi in una limitazione dell'accesso alle prestazioni e in una eccessiva burocratizzazione dell'attività clinica e, in alcuni casi, le valutazioni tecniche appaiono deboli o incomplete: si pensi alla questione dell'albumina glicata, per la quale non viene considerata la maggiore frequenza di utilizzo necessaria rispetto all'emoglobina glicata, con possibili ricadute sulla spesa; analoghe criticità emergono per il test genomico per il carcinoma mammario e per il passaggio di alcune prestazioni al regime ambulatoriale, dove non viene adeguatamente considerato l'effetto volume;

l'articolo 5, relativo all'assistenza protesica, evidenzia ulteriori criticità; il ritorno a un sistema tariffario per gli apparecchi acustici, dopo il precedente passaggio a un sistema di acquisto tramite gara, solleva interrogativi sulla coerenza delle scelte adottate; se il sistema precedente aveva consentito risparmi significativi, non è chiaro perché si sia deciso di tornare indietro.; inoltre, l'assenza di un aggiornamento contestuale delle tariffe rischia di determinare un disallineamento tra prestazioni previste e risorse disponibili, con conseguenti difficoltà applicative per le Regioni;

l'articolo 6, che interviene sui DRG a rischio di inappropriatezza, appare an-

ch'esso ispirato a una logica prevalentemente economica; il trasferimento di prestazioni dal regime ospedaliero a quello ambulatoriale, pur potenzialmente condivisibile, non è accompagnato da adeguate garanzie sul piano clinico e organizzativo; il rischio è quello di comprimere le esigenze dei pazienti in nome del contenimento della spesa.

Le criticità diventano ancora più evidenti con riferimento agli articoli 7 e 8, relativi alle malattie rare e croniche; l'ampliamento delle categorie e la ridefinizione delle esenzioni non sono accompagnati da una adeguata quantificazione degli effetti finanziari;

in particolare, poi, l'introduzione di limiti temporali per alcune esenzioni appare incoerente con la natura cronica o rara delle patologie e rischia di compromettere la continuità assistenziale; allo stesso tempo, l'estensione delle definizioni e delle prestazioni potrebbe determinare un aumento della platea dei beneficiari, senza che ciò sia stato adeguatamente considerato e finanziato;

particolarmente grave è il fatto che non venga preso in considerazione il costo delle prestazioni diagnostiche gratuite nei centri specializzati per le malattie rare; resta inoltre irrisolta la questione della fibromialgia, che continua a essere in parte esclusa dal perimetro delle esenzioni nonostante il rilievo crescente della patologia;

anche l'articolo 9, relativo all'assistenza termale, appare marginale e privo di una visione strategica; l'introduzione di nuove patologie tra quelle trattabili, pur presentata come neutrale sul piano finanziario, è suscettibile di determinare un aumento della spesa, come evidenziato dagli stessi uffici tecnici della Camera dei deputati;

l'articolo 10, infine, si limita a interventi di natura formale in materia di assistenza alla gravidanza, senza affrontare le criticità strutturali del settore materno-infantile e permangono inoltre dubbi sulla mancata esenzione dell'ecografia del terzo trimestre in assenza di specifiche condi-

zioni patologiche, tenuto conto che tutte le donne la effettuano ordinariamente;

a chiudere il provvedimento è la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, che rappresenta il vero limite strutturale dell'intero intervento; essa impone che tutte le modifiche siano attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; tuttavia, tale previsione appare in evidente contrasto con la natura dei LEA, che costituiscono diritti soggettivi dei cittadini; qualora le modifiche introdotte determinino un aumento della domanda di prestazioni, il Servizio sanitario nazionale sarà comunque tenuto a garantirle, indipendentemente dalla clausola di invarianza; ne consegue che il rischio è quello di generare tensioni finanziarie a livello territoriale o di comprimere, nella pratica, l'accesso alle cure;

in conclusione, il provvedimento in esame appare complessivamente inadeguato rispetto alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e alle aspettative dei cittadini; esso si configura come un intervento limitato, frammentario e fortemente condizionato da vincoli finanziari, privo di una visione strategica e incapace di garantire un reale aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;

più che un rafforzamento dei diritti sanitari, esso rischia di consolidare una logica di gestione orientata al contenimento della spesa, con possibili ricadute negative sull'accessibilità e sulla qualità delle cure;

considerato che:

l'esame del provvedimento da parte della Commissione si è svolto in tempi estremamente ristretti, tali da non consentire un adeguato approfondimento del contenuto del decreto;

non è stato possibile svolgere un ciclo di audizioni né acquisire il contributo degli operatori del settore, delle associazioni dei pazienti e degli esperti, compromettendo la qualità dell'istruttoria parlamentare;

tale compressione dei tempi ha limitato in modo significativo la possibilità

per la Commissione di esercitare pienamente le proprie prerogative, riducendo il ruolo del Parlamento a una funzione meramente formale;

la mancata valorizzazione del ruolo della Commissione Affari sociali in una materia così rilevante rappresenta un precedente grave, che incide negativamente sul corretto equilibrio tra Governo e Parlamento;

il provvedimento in esame non appare idoneo a realizzare un effettivo ag-

giornamento dei livelli essenziali di assistenza, né a garantire un rafforzamento concreto dei diritti sanitari dei cittadini;

per tutto quanto sopra premesso e considerato,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

ALLEGATO 3

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4.****PARERE APPROVATO**

La XII Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4);

rilevata l'importanza, ai fini della partecipazione del Parlamento alla formazione dell'indirizzo politico dell'Unione europea, di una tempestiva e approfondita valutazione delle priorità e delle linee strategiche del Governo con riferimento ai principali dossier in ambito sanitario e sociale;

considerato che il Programma di lavoro della Commissione per il 2026 si inserisce in un contesto segnato da profonde trasformazioni demografiche, epidemiologiche e tecnologiche, che incidono in modo diretto sulla sostenibilità, sull'accessibilità e sulla qualità dei sistemi sanitari e di protezione sociale;

rilevato come, in tale quadro, le politiche europee in materia sanitaria e farmaceutica assumano un rilievo crescente non solo sotto il profilo della tutela della salute, ma anche quale componente strategica delle politiche industriali, della competitività dell'Unione nonché della sicurezza degli approvvigionamenti sanitari;

ritenuti condivisibili gli obiettivi delineati dal Governo, con particolare riferimento allo sviluppo della sanità digitale, al rafforzamento della strategia farmaceutica europea, alle iniziative di prevenzione e contrasto delle principali patologie, nonché alle politiche di contrasto alla violenza di genere;

ritenuta inoltre l'opportunità di rafforzare, nell'ambito della strategia farmaceutica europea, un approccio integrato che coniughi l'accesso equo e tempestivo ai medicinali con il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione industriale nel territorio dell'Unione, anche al fine di ridurre le dipendenze strategiche e rafforzare la resilienza e l'autonomia strategica del sistema sanitario europeo, preservando al contempo la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari nazionali;

apprezzata altresì la necessità di prestare particolare attenzione all'impatto dell'invecchiamento della popolazione e all'emergere di nuove fragilità sociali, promuovendo politiche integrate che rafforzino la prevenzione, l'assistenza territoriale e l'integrazione tra servizi sanitari e sociali, anche attraverso un utilizzo avanzato e integrato delle tecnologie digitali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,	personale ricercatore e docente universita-
esaminato, per le parti di competenza,	rio »,
il disegno di legge C. 2735, approvato dal	esprime
Senato, recante « Revisione delle modalità	
di accesso, valutazione e reclutamento del	PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2855, approvato dal Senato, recante « Valorizzazione della risorsa mare »;

evidenziato, in particolare, che l'articolo 25, comma 2, demanda a un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri valutativi che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono utiliz-

zare, nell'ambito di bandi e avvisi per il reclutamento, per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie ubicate nelle isole di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	307
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	312
Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	309
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	313

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 <i>final</i>).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>) ..	311
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	311

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI, indi della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della

trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025.

C. 2788 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla III Commissione sul disegno di legge C. 2788, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, del-

l'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025, non modificato in sede referente alla Camera.

L'Accordo, il cui contenuto non è emendabile in sede di esame del disegno di legge di ratifica, è composto da un Preambolo e da 7 articoli.

Nel preambolo è richiamata la specifica finalità dell'Accordo, quella di rinnovare i forti legami storici, culturali e umani tra i due Paesi e i loro popoli, tramite l'individuazione di aree e settori ritenuti strategici per un ulteriore consolidamento delle relazioni bilaterali, l'incremento dell'esportazione verso l'Albania e il consolidamento di collaborazioni strategiche in vista del negoziato per l'adesione dell'Albania all'Unione europea.

Nel merito dell'accordo, l'articolo 1 (Obiettivi e ambito della cooperazione) individua una serie di settori di cooperazione tra le Parti. La relativa attuazione potrà avvenire direttamente o attraverso singoli enti attuatori.

Con specifico riferimento ai profili di interesse della Commissione Agricoltura, segnala che l'articolo 1, paragrafo n. 2, prevede una collaborazione in diversi ambiti, tra i quali: la progettazione, l'approvvigionamento, la costruzione e la gestione di impianti per il trattamento delle acque e delle acque reflue, compresi i sistemi di gestione e recupero dei fanghi civili e industriali, con particolare attenzione alla produzione di biocarburanti e biogas avanzati, in conformità agli obiettivi dell'economia circolare; attività di bonifica e recupero ambientale, mediante interventi coordinati di ingegneria ambientale, finalizzati alla riqualificazione di terreni e corpi idrici contaminati, al ripristino dell'equilibrio ecologico e alla promozione di usi sostenibili del suolo; nonché lo scambio di buone prassi nella tutela ambientale e nella gestione sostenibile delle foreste, compresi programmi di formazione, programmi di riforestazione e schemi di certificazione.

Il paragrafo n. 9, nello specifico, mira a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore agroalimentare, promuovendo la sostenibilità, l'innovazione e l'integrazione dei mercati, con particolare riguardo a: pratiche agricole sostenibili e agricoltura biologica, con assistenza tecnica, tecnologie avanzate, certificazioni e creazione di fattorie dimostrative italo-albanesi; iniziative congiunte nella trasformazione alimentare, nell'acquacoltura e nello sviluppo di prodotti agroalimentari a valore aggiunto, in conformità ai criteri di sicurezza e qualità alimentare dell'Unione europea; sviluppo e commercializzazione di piante medicinali e aromatiche tramite ricerca, trasferimento tecnologico e strategie di costruzione dell'identità del marchio; rafforzamento della sicurezza alimentare, tracciabilità e innovazione lungo tutta la filiera, anche attraverso soluzioni digitali e formazione degli enti ispettivi; applicazione di tecnologie avanzate per l'adattamento climatico e la prevenzione e la riduzione delle conseguenze dei disastri naturali.

Il paragrafo n. 10 mira alla promozione di uno sviluppo turistico sostenibile, inclusivo e diversificato, prevedendo, tra l'altro, il sostegno delle iniziative di agriturismo e turismo rurale, attraverso la formazione, la certificazione e la facilitazione degli investimenti, la promozione di sistemi alimentari sostenibili e lo sviluppo economico locale, in armonia con le politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea.

Il paragrafo n. 11, infine, prevede una collaborazione per la creazione di infrastrutture congiunte di ricerca e innovazione, compresi centri di eccellenza per promuovere ricerca, tutela ambientale, sviluppo delle competenze (*capacity building*), innovazione e altre iniziative simili, con particolare attenzione all'economia blu.

L'articolo 2 disciplina il quadro di attuazione dei progetti di cooperazione tra le Parti.

L'articolo 3 individua diverse possibili forme di cooperazione tra le Parti tra cui assistenza tecnica, progetti congiunti, sostegno a *joint ventures*, scambi di visite, ricerca congiunta, formazione, partecipazione a programmi europei, iniziative di

partenariato pubblico-pubblico e pubblico-privato, sviluppo di infrastrutture innovative, mostre tematiche, festival e fiere nonché altre iniziative congiunte nei settori di cooperazione previsti dall'Accordo. Le Parti possono inoltre concordare progetti o aree prioritarie da attuare attraverso specifici atti che verranno preliminarmente discussi dal Comitato Congiunto.

L'articolo 5 istituisce due meccanismi di coordinamento: un Comitato Congiunto di Cooperazione (composto da funzionari nominati dai Governi delle Parti e incaricato di monitorare i progressi, proporre azioni correttive e affrontare questioni di interesse comune) e, eventualmente, un Segretariato Tecnico Congiunto per il supporto operativo e la redazione di rapporti annuali.

Quanto al disegno di legge di ratifica dell'intesa bilaterale esso si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime la posizione di astensione del proprio gruppo parlamentare. Pur condividendo i profili dell'Accordo che investono la competenza di codesta Commissione, esprime forti criticità su altri aspetti dell'Accordo, segnatamente quelli riguardanti la gestione dei flussi migratori.

Antonella FORATTINI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime

la posizione di astensione del proprio gruppo parlamentare.

Nel condividere le argomentazioni della collega Gadda, sottolinea come, pur esprimendo una parziale valutazione positiva su alcuni aspetti attinenti la collaborazione tra i due Paesi nel settore agroalimentare, destino forti perplessità alcuni profili dell'Accordo con la Repubblica di Albania, in particolare quelli relativi alla gestione delle migrazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Valorizzazione della risorsa mare.

C. 2855 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giandiego GATTA (FI-PPE), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alle Commissioni riunite VIII e IX sul disegno di legge C. 2855, approvato dal Senato, recante disposizioni in tema di valorizzazione della risorsa mare: il provvedimento, avente natura di collegato alla manovra finanziaria, è stato approvato, con modificazioni, dal Senato il 25 marzo 2026 e si compone di 37 articoli, suddivisi in 7 Capi.

Esso reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori.

Il Capo I (artt. 1 e 2) dispone: modifiche alla composizione e alle funzioni del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) e al decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione

della direttiva 2014/8917UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (art. 2).

Il Capo II (artt. 3-7) reca disposizioni relative all'istituzione della zona contigua, definendone l'estensione e l'esercizio dei diritti, compresi i diritti degli altri Stati (artt. 3-6), ed alle modalità di tracciamento delle linee di base diritte e di chiusura delle baie naturali e storiche (art. 7).

Il Capo III (artt. 8-15) introduce una disciplina di principio in materia di attività subacquea a scopo ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale.

Il Capo IV (artt. 16- 20) reca disposizioni in materia di navigazione da diporto.

Il Capo V (artt. 21-24) reca disposizioni in materia di navigazione marittima e cantieristica, apportando, tra l'altro, alcune modifiche al codice della navigazione in materia di: soggetti legittimati a conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare; modalità di annotazioni sui libretti di navigazione; documenti per l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri; formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo; sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo.

Il Capo VI (artt. 25-34) reca misure in materia scolastica, sanitaria, culturale, di ricerca, di pesca e di ambiente.

Di particolare interesse per la Commissione Agricoltura risultano:

l'articolo 30, che prevede, nel settore della pesca marittima, uno sgravio contributivo, per gli anni 2026 e 2027, pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, relativamente ad assunzioni di soggetti che abbiano lavorato in mare a bordo di imbarcazioni oggetto – nell'ambito del programma nazionale relativo al fondo FE-AMPA dell'Unione europea – di arresto definitivo e di relativa demolizione; lo sgravio è riconosciuto a determinate condizioni e nel rispetto di un limite massimo di minori entrate contributive pari a 1,54 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2026-2027; il comma 2 provvede alla quantificazione e alla copertura dell'onere fi-

nanziario corrispondente al summenzionato limite massimo (di cui al comma 1);

l'articolo 31, che, al fine di dare piena attuazione alla normativa che ha esteso la Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) anche al settore della pesca, rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento – per la definizione delle causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori di tale settore, nonché delle modalità e dei criteri di erogazione di tale prestazione;

l'articolo 32, che, modifica i limiti di abilitazione del personale imbarcato al fine di riconoscere al marinaio autorizzato alla pesca la possibilità di assumere il comando di navi di stazza non superiore a 200 tonnellate dedite alla pesca mediterranea anche oltre il 20° meridiano;

l'articolo 33, modificato dal Senato, che aggiorna la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette tramite la partecipazione di tre ulteriori esperti designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministero dell'università e della ricerca e dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative, nonché di un rappresentante della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIP-SAS).

Il Capo VII reca le disposizioni finali prevedendo la clausola di invarianza finanziaria, talune modifiche alla legge 14 giugno 2021, n. 91, recante l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare, nonché l'entrata in vigore.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 13.45.

Programma di lavoro della Commissione per il 2026
– È ora che l'Europa si renda indipendente
(COM(2025) 870 *final*).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato il 25 marzo 2026.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, chiede di poter rinviare ad una prossima seduta la deliberazione del parere sui documenti in esame, al fine di poter acquisire eventuali osservazioni e integrazioni da parte dei gruppi parlamentari, così da poter approvare un parere che contenendo sollecitazioni dei gruppi presenti in questa Commissione lo stesso possa avere un contenuto unanimemente condiviso.

Antonella FORATTINI (PD-IDP), nel ringraziare la relatrice Cavandoli per la proposta, che condivide, preannuncia la presentazione di osservazioni e di proposte di integrazione ai fini della redazione della proposta di parere che sarà formulata dalla relatrice.

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE), nel ringraziare la relatrice Cavandoli per la proposta avanzata, ritiene che sia quantomai necessario che la proposta di parere che sarà presentata dalla relatrice tenga anche in considerazione i ⁽¹⁾ riflessi che il mutato contesto internazionale sta provocando sui comparti produttivi agroalimentare, come emerso anche in questi giorni negli incontri organizzati nell'ambito del Vinitaly.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 664 del 17 aprile 2026.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo.

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2788, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innova-

zione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025 »;

preso atto con favore che l'Accordo prevede nuove forme di cooperazione bilaterale nel settore agroalimentare, del turismo rurale e dell'economia blu,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2855,
approvato dal Senato, recante « Valorizza-
zione della risorsa mare »;

preso atto con favore, per quanto di
competenza della Commissione Agricoltura,
delle disposizioni di cui: all'articolo
30, che prevede uno sgravio contributivo
per il 2026 e 2027 per i lavoratori che
abbiano lavorato a bordo di imbarcazioni
che sono state interessate dall'arresto de-
finitivo; all'articolo 31, che rinvia ad un
decreto la definizione delle causali di in-
tervento di integrazione salariale per i la-

voratori del settore della pesca; all'articolo
32, che modifica i limiti di abilitazione del
personale imbarcato al fine di riconoscere
al marinaio autorizzato alla pesca la pos-
sibilità di assumere il comando di navi di
stazza non superiore a 200 tonnellate de-
dite alla pesca mediterranea anche oltre il
20° meridiano; nonché all'articolo 33, che
aggiorna la composizione delle commis-
sioni di riserva delle aree marine protette,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	314
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	320

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi COM(2025) 1030 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	316
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	319

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.35.

Valorizzazione della risorsa mare.

C. 2855 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, fa presente che il disegno di legge C. 2855, già approvato dal Senato, collegato alla manovra di finanza pubblica, contiene disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima,

la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori.

Il disegno di legge si compone di 37 articoli, suddivisi in 7 Capi.

Per quanto riguarda le disposizioni di maggiore rilevanza per i profili di competenza della Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 2, introdotto dal Senato, che introduce modifiche al decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante l'attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. Ricorda, in particolare, che il predetto decreto legislativo di recepimento della direttiva individua il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) quale autorità competente per l'attuazione della direttiva. Il decreto, inoltre, istituisce il Tavolo interministeriale di coordinamento presso la Presi-

denza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee. Le modifiche proposte dall'articolo in esame prevedono in particolare che il Tavolo interministeriale venga costituito presso il Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri. Se ne modifica altresì la composizione e si dispone che la presidenza del Tavolo spetti non più ad un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri bensì al rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il capo II (articoli da 3 a 6) prevede l'istituzione della zona contigua – che si estende per 12 miglia nautiche oltre il mare territoriale – in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). Sotto questo profilo, sottolinea l'incidenza della zona contigua sull'operatività del regolamento (UE) n. 656/2014, relativo alla vigilanza dei confini marittimi esterni gestita dall'Agenzia FRONTEX. Tali operazioni mirano a intercettare natanti sospettati di trasportare persone intenzionate a eludere le verifiche ai valichi di frontiera o utilizzati per il traffico di migranti via mare. Poiché il regolamento considera la zona contigua alla stessa stregua delle acque territoriali dello Stato, l'efficacia del regolamento, per quanto riguarda l'Italia, si estenderà anche sulle acque della zona contigua una volta che l'Italia avrà completato l'*iter* legislativo per la loro definizione.

Evidenzia che le disposizioni contenute nell'ambito del Capo III, recante disposizioni per la valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale, appaiono particolarmente rilevanti. Segnala in particolare l'articolo 11, che disciplina le modalità e i requisiti per l'esercizio dell'attività di istruttore e guida subacquea, che può essere esercitata in tutto il territorio nazionale, al netto del possesso di determinati requisiti (maggiore età, brevetto, copertura assicurativa). Il comma 3 permette ai cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo

Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui al presente articolo, di svolgere la loro attività in Italia su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, oppure in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

Ritiene che la previsione in esame sia coerente con il quadro unionale, in quanto richiama espressamente la disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali e la libera prestazione dei servizi, garantendo l'apertura del mercato nazionale ai cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo SEE e della Svizzera. Tuttavia, trattandosi di una restrizione all'accesso alla professione, la norma richiede l'applicazione del test di proporzionalità in base alla direttiva (UE) 2018/958, per dimostrare che i requisiti imposti siano giustificati da motivi di interesse pubblico (quali, nel caso particolare, la sicurezza degli utenti e la tutela ambientale) e non eccedano quanto necessario al perseguimento di tali fini. Sul punto segnala che il Governo ha reso noto di aver svolto il test di proporzionalità prescritto dalla citata direttiva (UE) 2018/958, e che l'Autorità per la concorrenza e il mercato ha espresso il relativo parere.

L'articolo 11 individua le modalità e i requisiti per l'esercizio dell'attività da parte dei centri di immersione e addestramento subacqueo, stabilendo, tra le altre cose, i requisiti che devono possedere i centri di immersione e di addestramento subacqueo per l'esercizio dell'attività e segnatamente: iscrizione alla Camera di commercio e apertura della partita IVA; una sede idonea per le attività teoriche; attrezzature subacquee conformi alle normative dell'Unione europea e in perfetto stato di funzionamento; dotazioni di pronto soccorso e personale formato al loro utilizzo; copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per i rischi a carico di dipendenti o

collaboratori nello svolgimento delle attività.

Nell'ambito del Capo IV, relativo alla navigazione da diporto, segnala l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina delle unità da diporto utilizzate ai fini commerciali, e in particolare il comma 3, che, in merito all'utilizzo commerciale delle unità da diporto provenienti da Paesi terzi, precisa che lo stesso resta subordinato al rispetto della normativa, anche europea, in materia doganale e fiscale.

All'interno del Capo V, dedicato alla navigazione marittima e alla cantieristica, segnala l'articolo 24, rubricato sostegno alla cantieristica regionale, che prevede che le Regioni possono adottare misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

L'articolo 29 conferisce al Ministero dell'università e della ricerca il compito di promuovere iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere. Rileva che, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, tale previsione è coerente con l'attività di coordinamento – affidata all'Italia – del Partenariato europeo per l'economia blu sostenibile, che dispone di 450 milioni di euro per i sette anni 2021-2027, a valere sul Programma *Horizon Europe*.

L'articolo 30 prevede, nel settore della pesca marittima, uno sgravio contributivo, per gli anni 2026 e 2027, pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, inerenti ad assunzioni di soggetti che abbiano lavorato in mare a bordo di imbarcazioni oggetto – nell'ambito del programma nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura dell'Unione europea – di arresto definitivo e di relativa demolizione. Il comma 3 specifica che lo sgravio contributivo in esame è concesso ai sensi della disciplina dell'Unione europea sulle possibilità di aiuti di Stato *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sulla cumulabilità degli aiuti di Stato.

L'articolo 34, introdotto dal Senato, contiene la delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, e la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, il relativo procedimento e la copertura finanziaria. Si impone, peraltro, il rispetto dei criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), fermo restando quanto stabilito ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Alla luce di quanto esposto, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone l'espressione di un parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e (UE) 2017/625 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi. COM(2025) 1030 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, fa presente che la proposta di regolamento in esame fa parte del decimo pacchetto di misure di semplificazione, cosiddetto «*Omnibus X*», presentato dalla Commissione europea il 16 dicembre scorso con la finalità di aggiornare la normativa vigente nel settore della sicurezza alimentare e della produzione di mangimi.

Ricorda che del medesimo pacchetto fanno parte altre due proposte già esaminate dalla XIV Commissione che le ha valutate conformi al principio di sussidiarietà, ossia la proposta di regolamento per la protezione dei dati relativi ai biocidi e la proposta di direttiva relativa alla sicurezza alimentare di alimenti e mangimi.

In particolare, la proposta in esame modifica dieci regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia di:

immissione sul mercato di prodotti fitosanitari;

controlli ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione dell'Unione europea relativa ad alimenti, mangimi, benessere degli animali e prodotti fitosanitari;

livelli massimi di residui di antiparassitari in prodotti alimentari e mangimi;

immissione in commercio e impiego di biocidi;

alimenti e mangimi geneticamente modificati;

additivi destinati all'alimentazione animale;

igiene dei prodotti alimentari e igiene degli alimenti di origine animale;

protezione degli animali durante l'abbattimento;

prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

salute delle piante e dei prodotti fitosanitari.

La base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo all'armonizzazione delle legislazioni e al funzionamento del mercato interno, e nell'articolo 168, paragrafo 4, lettera *b*), relativo alla politica ambientale.

Con riguardo al principio di sussidiarietà, la proposta appare – ad una prima sommaria analisi – ad esso conforme, dal momento che interviene ad aggiornare e semplificare disposizioni normative unionali che possono essere modificate solo con un intervento legislativo a livello dell'Unione.

Anche per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la Commissione europea asserisce che gli interventi proposti non vadano al di là di quanto strettamente necessario.

Tuttavia, sottolinea come non sia possibile formulare un giudizio in questa FASE in quanto, come sta avvenendo quasi sistematicamente dall'avvio della nuova legislatura dell'Unione europea, soprattutto nel caso delle proposte cosiddetto *omnibus*, la Commissione europea ha accompagnato la proposta con un documento di lavoro senza effettuare, come sarebbe stato necessario, una valutazione d'impatto.

A sostegno di questa scelta, la Commissione europea asserisce che questa sarebbe stata superflua, sia per la natura altamente tecnica delle nuove misure, sia per il fatto che queste non modificano obiettivi strategici né introducono obblighi significativi. Sul punto ricorda che la XIV Commissione ha più volte ribadito che – pur in presenza di obiettivi condivisibili, ragioni di urgenza o interventi di portata tecnica e circoscritta – tale mancanza pregiudica la possibilità di esaminare in modo adeguato gli effetti delle proposte e di compararle con le eventuali opzioni regolative alternative.

Passa quindi ad illustrare sinteticamente il contenuto della proposta, rinviando, per una illustrazione più puntuale, alla documentazione prodotta dal Servizio Rapporti con l'Unione europea.

L'articolo 1 prospetta numerose modifiche al regolamento sui prodotti fitosanitari per accelerare l'accesso al mercato di una

gamma più ampia di sostanze per il controllo biologico e di fitosanitari sostenibili.

A tal fine rafforza anzitutto le procedure di riconoscimento reciproco tra Stati membri, elimina l'obbligo di tenere registri sull'impiego di fitosanitari contenenti solo sostanze per il controllo biologico, migliora le procedure autorizzative prevedendo la durata illimitata delle approvazioni delle sostanze attive (salvo eccezioni specifiche), introduce norme per modificare lo *status* di una sostanza già approvata in sostanza a basso rischio, elimina l'obbligo per gli Stati membri di elaborare un piano di graduale eliminazione delle sostanze attive con proprietà pericolose, tenuto conto che tali prodotti sono comunque approvati per un periodo di tempo limitato a 5 anni.

Inoltre prolunga il periodo di tolleranza per la revoca delle autorizzazioni di prodotti la cui sostanza attiva non sia stata rinnovata e prevede la possibilità di estendere le autorizzazioni per usi minori.

Ancora, aggiorna la definizione delle sostanze che influenzano i processi vitali e la crescita dei vegetali, prevede che le domande di approvazione vengano presentate presso uno Stato membro o presso l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), istituisce un programma di lavoro per la rivalutazione mirata delle sostanze attive, disciplina le tempistiche di smaltimento in caso di ritiro o modifica di un'autorizzazione, esenta gli agricoltori da alcuni obblighi di mantenimento dei registri di piante sottoposte a biocontrollo.

L'articolo 2 prevede disposizioni transitorie in relazione alle modifiche sopra prospettate con la finalità di garantire certezza giuridica.

L'articolo 3 modifica il regolamento sui livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale (tra cui cancerogeni, tossici, interferenti endocrini), eliminando l'obbligo di riesame decennale di tali limiti per le sostanze non più approvate e ritenute contaminanti (ad esempio DDT, dieldrina, aldrina, mercurio).

Aggiorna inoltre le definizioni fondamentali, introduce raccomandazioni d'uso sia nell'Unione europea sia in Paesi terzi e

stabilisce tra l'altro la possibilità di revocare i livelli massimi di residui (LMR) basati su standard internazionali per sostanze con proprietà particolarmente pericolose, elimina il carattere temporaneo di alcuni LMR e conferisce alla Commissione europea il potere di riesaminarli in qualsiasi momento alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche.

L'articolo 4 modifica il regolamento relativo all'immissione sul mercato dei biocidi, estendendo anche in questo caso in modo illimitato la durata delle approvazioni dei principi attivi (ad eccezione di quelli che destano preoccupazione per la salute umana o animale o per l'ambiente) e prevedendo che la Commissione europea possa identificare tramite atti di esecuzione le sostanze da rivalutare in base a nuove conoscenze scientifiche.

L'articolo 5 modifica il regolamento sugli alimenti e i mangimi geneticamente modificati chiarendo che la definizione di alimenti e mangimi «prodotti a partire da OGM» non comprende gli alimenti e i mangimi prodotti utilizzando micro-organismi geneticamente modificati (MGM), se in tali prodotti non vi è alcuna presenza di tali MGM e i residui di questi ultimi sono limitati, oppure la loro presenza è ridotta al minimo.

L'articolo 6 interviene sul regolamento sugli additivi destinati all'alimentazione animale per estendere in modo illimitato la durata delle autorizzazioni già concesse (attualmente valide per soli 10 anni), fatta eccezione per gli additivi dalle caratteristiche antimicrobiche. Le misure proposte individuano tra l'altro il soggetto responsabile della prima immissione sul mercato, ridefiniscono le procedure per la modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni, stabiliscono disposizioni per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento e chiariscono la responsabilità di operatori e produttori di mangimi.

Gli articoli 7 e 8 modificano, rispettivamente, il regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari e il regolamento che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, al fine

di integrarvi la procedura generale di notifica ai sensi della direttiva sulla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, per cui ogni Stato membro deve notificare alla Commissione europea qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica prima che sia adottato.

L'articolo 9 modifica il regolamento relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, eliminando l'obbligo per gli Stati membri di presentare annualmente una relazione sulle operazioni di spopolamento effettuate.

L'articolo 10 emenda il regolamento recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, introducendo la possibilità per la Commissione europea di adottare atti delegati per disciplinare: test rapidi; programmi di monitoraggio; elenchi dei materiali a rischio; test diagnostici delle encefalopatie spongiformi trasmissibili prima della macellazione; deroghe e modifiche alle norme per l'immissione sul mercato di prodotti di origine animale.

Infine, prevede la rimozione delle restrizioni vigenti all'immissione sul mercato di gelatina e collagene.

L'articolo 11, infine, modifica il regolamento sulla salute delle piante e dei prodotti fitosanitari, introducendo misure di semplificazione dei controlli alle frontiere su partite di piante e prodotti vegetali, e modifica il regolamento sui controlli ufficiali, conferendo alla Commissione euro-

pea il potere di adottare atti delegati per stabilire i casi e le condizioni di designazione dei laboratori ufficiali, laboratori nazionali di riferimento e laboratori di riferimento dell'Unione europea.

Conclude rilevando che la proposta presenta aspetti di potenziale criticità che andranno valutati, in particolare ai fini della coerenza con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, nel corso dell'esame. Ciò tanto più in considerazione del fatto che sulla proposta non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Propone pertanto di svolgere un breve ciclo di audizioni o in alternativa chiedere memorie ai soggetti interessati, fra i quali ricorda, in particolar modo, le associazioni di categoria. Ricorda che il termine di otto settimane per l'espressione di un eventuale parere motivato scade il prossimo 22 maggio.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

ALLEGATO

**Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo,
approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2855, approvato dal Senato, recante valorizzazione della risorsa mare;

premesso che il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione della risorsa mare, mediante interventi che investono il coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, la disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, la navigazione da diporto e marittima, la cantieristica, le attività subacquee, nonché profili concernenti la pesca, la ricerca, l'ambiente, la cultura, la sanità e i servizi nelle isole minori;

considerato inoltre che il disegno di legge provvede a disciplinare l'accesso e l'esercizio delle attività professionali subacquee nel rispetto dei principi di libera prestazione dei servizi e di stabilimento, assicurando al contempo che le misure di sostegno alla cantieristica, alla nautica da

diporto e al settore della pesca siano attuate in piena conformità con la disciplina dell'Unione europea in materia doganale, fiscale e di aiuti di Stato, con particolare riguardo ai regimi *de minimis*;

osservato che, in riferimento alle disposizioni che introducono requisiti per l'esercizio delle professioni nel settore subacqueo, tali misure appaiono coerenti con l'esigenza di garantire la sicurezza degli utenti e la tutela del patrimonio ambientale e che, sul punto, si rileva come il Governo abbia reso noto di aver svolto il test di proporzionalità prescritto dalla direttiva (UE) 2018/958, assicurando così che le restrizioni introdotte non eccedano quanto necessario al perseguimento dei fini di interesse pubblico;

rilevato infine che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

**XII COMITATO – SISTEMA CILENTO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'OMICIDIO DEL
SINDACO DI POLLICA, ANGELO VASSALLO:**

Audizione di Francesco Rotondo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo
della Lucania 321

**XII COMITATO – SISTEMA CILENTO CON PAR-
TICOLARE RIGUARDO ALL'OMICIDIO DEL SIN-
DACO DI POLLICA, ANGELO VASSALLO**

Mercoledì 15 aprile 2026.

**Audizione di Francesco Rotondo, procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania.**

Il comitato XII si è riunito dalle 8.30
alle 8.55.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	322

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza
del presidente Lorenzo GUERINI.*

La seduta comincia alle 14.20.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono la senatrice Ester MIELI (FDI) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI) e Marco PELLEGGRINI (M5S).

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	323
Indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.	
Audizione del Sottosegretario all'innovazione tecnologica e transizione digitale, Alessio Butti (Svolgimento e conclusione)	323

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Maurizio CASASCO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maurizio CASASCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.

Audizione del Sottosegretario all'innovazione tecnologica e transizione digitale, Alessio Butti.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio CASASCO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del

Sottosegretario all'innovazione tecnologica e transizione digitale, Alessio Butti, che è accompagnato dall'avvocato Enzo Morelli, esperto giuridico e affari legali e dall'avvocato Roberta Lignola, consigliere giuridico e affari legali.

Introduce quindi i temi dell'audizione, invitando il sottosegretario Butti a svolgere la propria relazione.

Alessio BUTTI, *sottosegretario all'innovazione tecnologica e transizione digitale*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, Maurizio CASASCO, *presidente*, e il senatore Antonio Salvatore TREVISI (FI-BP-PPE), ai quali risponde Alessio BUTTI, *sottosegretario all'innovazione tecnologica e transizione digitale*.

Maurizio CASASCO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	324
Audizione, in videoconferenza, del direttore generale di Erion WEEE, Giorgio Arienti, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla gestione dei rifiuti da fonti rinnovabili di energia, cosiddetti « rifiuti emergenti » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	324
Sulla pubblicità dei lavori	325
Comunicazioni del presidente	325
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	325

COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza
del presidente Jacopo MORRONE.*

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della presente audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, del direttore generale di Erion WEEE, Giorgio Arienti, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla gestione dei rifiuti da fonti rinnovabili di energia, cosiddetti « rifiuti emergenti ».

(Svolgimento e conclusione).

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione, in videoconferenza, del dottor Giorgio Arienti, direttore generale di Erion WEEE.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'audito dovesse ritenere opportuno essere ascoltato in seduta segreta, la Commissione potrà valutare tempistiche e modalità di prosecuzione dei lavori compatibili con la segretezza della seduta.

Giorgio ARIENTI, *direttore generale di Erion WEEE*, svolge, in videoconferenza, una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jacopo MORRONE, *presidente*, i deputati Carla GIULIANO (M5S) e, in videoconferenza, Marco SIMIANI (PD-IDP), nonché il senatore Andrea DE PRIAMO (FDI).

Giorgio ARIENTI, *direttore generale di Erion WEEE*, risponde, a più riprese, in videoconferenza, ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'ospite per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 9, è ripresa alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che la già prevista missione in Trentino-

Alto Adige, nelle giornate del 19 e 20 aprile prossimi, non avrà luogo, mentre, secondo quanto convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la missione in Lombardia, nelle province di Bergamo e Milano, si svolgerà nelle giornate del 20 e 21 aprile prossimi.

Comunica altresì che la dottoressa Benedetta Fiorini, consulente della Commissione con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico, con decorrenza dal 9 aprile 2026.

Non essendovi interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9 alle 9.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	326
Audizione di Orazio Campo, Commissario straordinario ATER di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	326
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	326

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Alessandro BATTELOCCHIO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTELOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Orazio Campo, Commissario straordinario ATER di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTELOCCHIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione di Orazio Campo, Commissario straordinario ATER di Roma, accompagnato dalla dottoressa Sara Sartor. Introduce quindi l'audizione.

Orazio CAMPO, *Commissario straordinario ATER di Roma*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e osservazioni, Alessandro BATTELOCCHIO, *presidente*, Marco PERISSA (FdI) e Paolo CIANI (PD-IDP) in videoconferenza, ai quali risponde Orazio CAMPO, *Commissario straordinario ATER di Roma*.

Alessandro BATTELOCCHIO, *presidente*, ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 aprile 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	327
Esame della proposta di relazione « La violenza economica di genere » (Relatori: on. Semenzato, sen. Leonardi, sen. D'Elia) (<i>Esame e approvazione</i>)	327
AVVERTENZA	328

COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza
del presidente Martina SEMENZATO.*

La seduta comincia alle 8.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione « La violenza economica di genere ». (Relatori: on. Semenzato, sen. Leonardi, sen. D'Elia).

(Esame e approvazione).

Martina SEMENZATO, *presidente e relatore*, avverte che, essendo previste votazioni, all'odierna seduta non è possibile partecipare in videoconferenza.

Anche a nome dei relatori, le senatrici Leonardi e D'Elia, e facendo seguito a quanto

convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, presenta una proposta di relazione sul tema in titolo, già trasmessa informalmente ai gruppi e pubblicata sull'applicazione Geocamera.

Illustra, quindi, la proposta di relazione, per la quale esprime un ringraziamento rivolto in particolare ai collaboratori esterni che vi hanno contribuito.

Intervengono le senatrici Elena LEONARDI (FDI), *relatore*, e Cecilia D'ELIA (PD-IDP), *relatore*, illustrando a loro volta la proposta di relazione e svolgendo ulteriori considerazioni.

Intervengono, in sede di dichiarazione di voto, le deputate Elena BONETTI (AZ-PER-RE), Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FdI) Sara FERRARI (PD-IDP), Daniela MORFINO (M5S), Annarita PATRIARCA (FI-PPE), nonché la senatrice Elena TESTOR (L-SP-PSd'AZ), preannunciando il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sulla proposta di relazione in titolo.

Martina SEMENZATO, *presidente e relatore*, svolge ulteriori considerazioni.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità dei presenti, la relazione in titolo.

Martina SEMENZATO, *presidente e relatore*, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà pubblicato come Doc. XXIII, n. 17.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 8.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMMISSIONE PLENARIA

Esame della proposta di relazione « La dimensione digitale della violenza contro le

donne ».

Esame della proposta di relazione « I braccialetti elettronici ».

Esame della proposta di relazione « Analisi comparata degli strumenti di contrasto al femminicidio e alla violenza di genere da parte dei Paesi membri dell'Unione europea ».

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	329
Comunicazioni del presidente	329
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	330

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che con lettera del 25 marzo 2026 il gabinetto del Ministero della difesa ha trasmesso la documentazione fornita dallo Stato Maggiore della Marina e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

In particolare, lo Stato maggiore della Marina ha reso noto che:

agli atti della Stazione Elicotteri Marina Militare di Luni (MARISTAELI) non risulta sia stata effettuata attività di volo nell'area dell'incidente nella notte tra il 10

e l'11 aprile 1991; n. 4 voli operati dal 1° e dal 5° Gruppo Elicotteri (prospetto voli in allegato), furono eseguiti per missione di soccorso a partire dalle ore 6 nella giornata dell'11 aprile;

nonostante le ulteriori ricerche eseguite presso il Comando Interregionale Marittimo Nord (MARINA NORD), si conferma quanto a suo tempo già partecipato al Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave « Moby Prince » (On. Andrea Romano), rappresentando che non è stata reperita alcuna documentazione da cui possano evincersi i nominativi degli Ufficiali in servizio presso la Sala operativa dell'allora Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno, nella notte tra il 10 e l'11 aprile 1991;

in merito all'atto amministrativo con cui il Comandante Sergio Albanese venne promosso, si rende noto che, a seguito di verifica della Direzione Generale per il Personale Militare, l'unico atto rinvenuto è il decreto del Presidente della Repubblica con il quale nei confronti del Contrammiraglio del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto Sergio Albanese fu disposta, tra l'altro, la promozione al grado di Ammiraglio Ispettore con anzianità di grado e decorrenza amministrativa dal 31 agosto 1996.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che il Comando generale dei Carabinieri ha invece trasmesso la missiva n. 71/19-5 datata 12 marzo 2026 del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri, contenente i nominativi degli equipaggi di volo impiegati nel soccorso/ricognizione del disastro in oggetto, estrapolando dal sistema informativo PERSEO dati anagrafici del personale dell'Arma ivi intervenuto.

Comunica inoltre che, con mail dell'11 marzo 2026 il dottor Fabrizio Moniga, dell'ufficio dell'avvisatore marittimo di Livorno, ha reso noto che l'Avvisatore Marittimo di Livorno operava nel porto di Livorno e non nel porto di Vada e che i registri movimento navi relativamente all'anno 1991 sono stati sequestrati dai Carabinieri in data 29 novembre 2006 su decreto della Procura della Repubblica di Livorno. Lo stesso dottor Moniga invita la Commissione ad effettuare visita presso la torre dell'Avvisatore Marittimo, come già avvenuto per la precedente in data 10 aprile 2016, al fine di conoscere le modalità di registrazione del traffico e di navigazione in porto e nella rada.

Comunica che sono state inoltre acquisite, in data 11 marzo 2026, da parte dell'ufficiale di collegamento della Commissione, maggiore Luigi Nacca, con il supporto degli addetti all'archivio appartenenti alla Guardia di finanza, sommarie informazioni a Bisceglie dal signor Lucivero Marco in merito alle operazioni di allibo compiute sulla nave Agip Abruzzo nei giorni successivi al disastro e, acquisiti dal consulente della Commissione, capitano Oreste Monteforte, con il supporto degli addetti all'archivio appartenenti alla Guardia di finanza, documenti attinenti al disastro della nave Moby Prince, messi a disposizione da parte della polizia di frontiera marittima di Livorno.

Comunica che è stato inoltre acquisito il libretto di navigazione del signor Antonino Cannarella, primo ufficiale di macchine

dell'Agip Abruzzo, audito da una delegazione della Commissione nella giornata di mercoledì 11 febbraio 2026 a Catania.

Comunica che il comando interregionale marittimo Nord ha comunicato inoltre il nominativo dell'allora Comandante di Nave ANTEO: il Capitano di Fregata Antonio Bartolini (in Comando dell'unità dal 4 settembre 1990 al 3 settembre 1991).

Comunica infine che la capitaneria di porto di La Spezia con mail del 23 marzo 2026 ha reso noto che il rimorchiatore militare, partito dalla Spezia per Livorno la notte compresa tra il 10 e l'11 Aprile 1991, risulta essere la Nave Gigante, il cui Comandante, all'epoca dei fatti, era il signor Mario Tedde (vengono allegati anche i giornali nautici di questa nave relativi alle giornate dell'11, del 12 e del 13 aprile). La capitaneria di porto di La Spezia ha inoltre evidenziato che la ricerca mirata a reperire i giornali di chiesuola della Nave Anteo, relativi al 1991, a oggi, ha dato esito negativo e che ulteriori navi, in data 11 aprile 1991, partirono dal porto della Spezia dirette a Livorno: sono la Nave Astice, la Nave Polipo, la Nave Aragosta e la Nave Martellotta. La ricerca dei relativi giornali di chiesuola, a oggi, ha dato esito negativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluse le comunicazioni.

La seduta termina alle 8.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.40 alle 9.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	331

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 15 aprile 2026. — Presidenza
del presidente Francesco MICHELOTTI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.50 alle 9.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia. Atto n. 383 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura. C. 2637 Matteoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	9

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

SEDE REFERENTE:

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	15

ATTI DEL GOVERNO:

Decadenza dell'ingegnere Luca Desiata dall'incarico di componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomina n. 118 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	12
Proposta di nomina dell'ingegnere Giorgio Graditi a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomina n. 119 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile	

2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 390 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	80
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i>)	81
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	84

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2773 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	85
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2774 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	86
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2775 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	86
Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 1716 Governo, C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1727 Paolo Emilio Russo e C. 1862 Caramiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	92
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di riformulazione</i>)	94

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. Emendamenti C. 2823-A (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	90

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. C. 2696 Colosimo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti presentati alle proposte emendative 1.7, 5.3 e 7.01 dalla Relatrice</i>)	112
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative e subemendative approvate</i>)	114
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
ALLEGATO 5 (<i>Emendamento 1.32 del Relatore e relativi subemendamenti</i>)	118

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense. C. 2629 Governo, C. 594 D'Orso, C.735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone, C. 2432 Pittalis, C. 2633 Dori e petizione n. 84 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	120
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento dei Relatori</i>)	121
AVVERTENZA	111

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; <i>b)</i> Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune. C. 676 Rosato ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	128

SEDE CONSULTIVA:

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame conclusione – Parere favorevole</i>)	125
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	130

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	126
5-05258 Francesco Silvestri: Sulle relazioni bilaterali con lo Stato di Israele	127
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	131
5-05259 Provenzano: Sulla sospensione dell'Accordo di associazione Unione europea-Israel .	127
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	133

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatrice della Repubblica Libanese in Italia, Carla Jazzar, sulla crisi nel Golfo Persico e gli equilibri geopolitici in Medio Oriente	127

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2025, denominato « Brigata di manovra multi-dominio (BMMD) », relativo al potenziamento dalla capacità <i>Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR)</i> dell'Esercito italiano. Atto n. 389 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	136

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30	

ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune. C. 676 Rosato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2774 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2775 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune. C. 676 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	139
Introduzione della qualifica di « docente per l'inclusione ». C. 2303 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	141
Disposizioni in materia di terapie digitali. Testo unificato C. 1208 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	141

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 384 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	141
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Atto n. 386 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	146
Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi. Atto n. 394 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	146

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno. Atto n. 392 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	149
Schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza. Atto n. 391 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	151
ALLEGATO (<i>Documentazione trasmessa dal Governo</i>)	173

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/ 1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849. Atto n. 385 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
SEDE CONSULTIVA:	
DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e condizione – Parere su emendamenti</i>)	159
VI Finanze	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	192
5-05269 Merola: Richiesta di informazioni in ordine a una concessione nel settore dei giochi pubblici	192
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	200
5-05270 Alifano: Iniziative volte a potenziare l'operatività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione	192
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	202
5-05271 Congedo: Interventi volti al differimento dei termini per l'accesso di contribuenti alla « Rottamazione-quater »	192
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	204
5-05272 De Bertoldi: Interventi relativi ai limiti della responsabilità professionale dei commercialisti in ambito tributario	193
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	206
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ..	193
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	196
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	208
SEDE CONSULTIVA:	
Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	196
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	210
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	199

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	212
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	212
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	225
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2774, Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	212
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	226
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2775 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	214
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	227
Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	214
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	228
Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. C. 1886, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	217
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	229

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 2392 Grippo (<i>Esame e rinvio</i>)	218
Sui lavori della Commissione	219

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	221
5-05273 Manzi: Iniziative per il superamento delle criticità nell'attuazione della riforma degli istituti tecnici.	
5-05274 Caso: Iniziative per il superamento delle criticità nell'attuazione della riforma degli istituti tecnici	221
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	230
5-05275 Piccolotti: Iniziative per l'elaborazione di un piano di prevenzione della violenza giovanile fondato sulla centralità della scuola e la collaborazione con i servizi sociali territoriali	223
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Sulla pubblicità dei lavori	234

5-05262 Morfino: Elementi e intendimenti in merito al regime concessorio relativo alla tratta autostradale A15 Parma-La Spezia	234
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	238
5-05260 Cortelazzo: Elementi in merito allo stato di avanzamento degli interventi di ammodernamento della strada statale 372 « Telesina »	234
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	239
5-05261 Simiani: Chiarimenti in ordine all'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica ad alcuni interventi	235
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	241
5-05263 Fabrizio Rossi: Elementi e intendimenti in merito allo stato di avanzamento degli interventi sul Corridoio Tirrenico della strada statale 1 « Aurelia »	235
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	243

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	235
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	244

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	236
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	245

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del signor Matteo Arcenni a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano. Nomina n. 117 (<i>Esame e rinvio</i>)	236

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	237

COMITATO DEI NOVE:

DL 25/2026: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile. C. 2823-A Governo	237

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale non di linea.

Audizione dell'ingegnere Stefano Fabrizio Riazola, Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	248

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del prefetto Giancarlo Dionisi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di

Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno (Atto n. 392)	249
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale Darsena Europa Livorno. Atto n. 392 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	249
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	254
Schema di contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e la società Poste italiane Spa per il quinquennio 2026-2031. Atto n. 396 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	249
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	253

X Attività produttive, commercio e turismo

RISOLUZIONI:

7-00269 Cappelletti: Sulla fruibilità delle misure di supporto alla diffusione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo e sull'erogazione delle risorse stanziare dal PNRR per la loro realizzazione.	
7-00279 Ghirra: Sull'implementazione di strumenti per lo sviluppo dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche ai fini di una loro maggiore fruibilità da parte di cittadini e comunità locali.	
7-00283 Peluffo: Sulla semplificazione e il potenziamento di misure per garantire una più ampia e rapida accessibilità da parte di cittadini, imprese ed enti territoriali alle comunità energetiche e all'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili.	
7-00338 Squeri: Sulla semplificazione e il potenziamento di misure per garantire una più ampia e rapida accessibilità da parte di cittadini, imprese ed enti (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	256

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	257
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	276

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. (COM(2025) 870 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	260
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	277

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici. C. 1778 Gusmeroli e C. 2577 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	261

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema degli incentivi. Atto n. 394 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	261

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	263
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	274
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	274
Indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.	
Audizione di rappresentanti di Federterme (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	274
Audizione di rappresentanti di Coldiretti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	274
Audizione di rappresentanti di Legacoop (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	274
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	275
Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.	
Audizione, in videoconferenza, di Giovanni Esposito, professore ordinario presso l'Università Federico II di Napoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	275
Audizione di rappresentanti di Confagricoltura (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	275
AVVERTENZA	275
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	280
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	285
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	281
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	286
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	282
5-05268 Schifone: Iniziative volte a contrastare il lavoro irregolare, l'evasione contributiva e il grave sfruttamento dei lavoratori, potenziando il sistema dei controlli grazie anche alle nuove tecnologie	282
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	288
5-05267 Mari: Iniziative volte a garantire la tutela occupazionale dei giornalisti del gruppo editoriale Citynews e più in generale dell'intero comparto giornalistico	282
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	289

5-05264 Scotto: Iniziative volte a contrastare il lavoro irregolare, l'evasione contributiva e il grave sfruttamento dei lavoratori, potenziando il sistema dei controlli grazie anche alle nuove tecnologie	283
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	290
5-05265 Soumahoro: Iniziative volte a chiarire se sia richiesta specifica abilitazione per utilizzare le macchine agricole raccogli-frutta anche quando la piattaforma di lavoro operi ad altezza non superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile	283
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	291
5-05266 Barzotti: Iniziative volte ad affrontare la crisi occupazionale del territorio lodigiano, con particolare riferimento alla vertenza Airpack e ad altre situazioni di difficoltà presenti nel tessuto produttivo locale, salvaguardando i livelli occupazionali e promuovendo il rilancio industriale del territorio	283
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	292
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello, recanti disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva	284
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello, recanti disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva	284
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Conflavoro PMI, di Confprofessioni, e dell'Associazione italiana per la Direzione del personale (AIDP), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello, recanti disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva	284
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	284
AVVERTENZA	284

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza. Atto n. 391 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	294
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	299
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle)	300

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	294
Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente. COM(2025) 870 final.	

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	294
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	304
SEDE CONSULTIVA:	
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	295
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	305
Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	296
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	306
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	297
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione organismi cristiani di servizio internazionale volontario (FOCSIV) e dell'Associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (CSVnet), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia »	298

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. C. 2788 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	307
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	312
Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	309
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	313

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 <i>final</i>).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>) ..	311
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	311

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Valorizzazione della risorsa mare. C. 2855 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	314
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	320

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1099/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e	

(UE) 2017/625 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi COM(2025) 1030 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) <i>(Esame e rinvio)</i>	316
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	319
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
XII COMITATO – SISTEMA CILENTO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'OMICIDIO DEL SINDACO DI POLLICA, ANGELO VASSALLO:	
Audizione di Francesco Rotondo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania	321
 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	322
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	323
Indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.	
Audizione del Sottosegretario all'innovazione tecnologica e transizione digitale, Alessio Butti <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	323
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	324
Audizione, in videoconferenza, del direttore generale di Erion WEEE, Giorgio Arienti, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla gestione dei rifiuti da fonti rinnovabili di energia, cosiddetti « rifiuti emergenti » <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	324
Sulla pubblicità dei lavori	325
Comunicazioni del presidente	325
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	325
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	326
Audizione di Orazio Campo, Commissario straordinario ATER di Roma <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	326
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	326

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NON-
CHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE**

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	327
Esame della proposta di relazione « La violenza economica di genere » (Relatori: on. Semenzato, sen. Leonardi, sen. D'Elia) (<i>Esame e approvazione</i>)	327
AVVERTENZA	328

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	329
Comunicazioni del presidente	329
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	330

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO
LA COMUNITÀ «IL FORTETO»**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	331



19SMC0191143